

SENATO DELLA REPUBBLICA

XIV LEGISLATURA

Nn. 1826 e 1827-A

**ALLEGATO 3-II
PARTE II**

RELAZIONE DELLA 5^a COMMISSIONE PERMANENTE

(PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO)

SUI

DISEGNI DI LEGGE

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale
e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2003) (n. 1826)

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2003
e bilancio pluriennale per il triennio 2003-2005 (n. 1827)

ALLEGATO 3-II

PARTE II

Dall'articolo 5 all'articolo 11

EMENDAMENTI

*al disegno di legge finanziaria, esaminati dalla 5^a Commissione permanente,
con indicazione del relativo esito procedurale (l'esito degli emendamenti
indicati come accantonati è pubblicato nell'ultima parte del presente Allegato 3-II)*

INDICE

Disegno di legge n. 1826

- articolo 5	<i>Pag.</i> 5
- articolo 6	» 167
- articolo 7	» 175
- articolo 8	» 213
- articolo 9	» 216
- articolo 10	» 275
- articolo 11	» 291

**Disposizioni per la formazione del bilancio annuale
e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2003) (n. 1826)**

Art. 5.

5.1

Dichiarato inammissibile, limitatamente al comma 2

Respinto per la restante parte

SODANO TOMMASO, MALABARBA

Sostituire l'articolo 5 con il seguente:

«Art 5. – 1. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modifiche: *a)* all'articolo 16, le parole: «nonché nei commi 1 e 2 dell'articolo 45,» sono sostituite dalle seguenti: «e nel comma 1 dell'articolo 45, nonché l'aliquota del 7,25 per cento per i soggetti di cui agli articoli 6 e 7 e per le imprese manifatturiere con oltre 500 dipendenti e con fatturato annuo superiore a 516.456.900 euro»; *b)* all'articolo 45, il comma 2 è soppresso;

2. All'articolo 3, comma 144, lettera *e)*, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, le parole: «fra il 3,5 ed il 4,5» sono sostituite con le seguenti: «fra il 3,5 e il 7,5».

5.2

Dichiarato inammissibile

SCARABOSIO

Al comma 1, premettere la seguente lettera:

«0a) all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, dopo la congiunzione "e" è soppressa la parola "non"; all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, la lettera "a)" diventa "b)" e la lettera "b)" diventa "c)".

5.3**Dichiarato inammissibile**

EUFEMI

Al comma 1, premettere la seguente lettera:

«0a) «All'articolo 1, comma 2 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, dopo la congiunzione "e" è soppressa la parola "non"».

Compensazione del senatore Eufemi (v. emend. 2.139).

5.4**Respinto**

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

Al comma 2, lettera a), numero 1), sostituire il capoverso con il seguente: a) sono ammessi in deduzione fino a concorrenza delle risorse disponibili i contributi previdenziali e per le assicurazioni obbligatorie contro gli infortuni sul lavoro per ogni tipo di contratto di lavoro stipulato con l'impresa; dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3-bis. Le riduzioni del gettito dell'IRAP previste nei commi precedenti verso le regioni sono interamente sostituite dai trasferimenti dello Stato, secondo modalità definite dal Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano.

Compensazione del Gruppo Verdi-l'Ulivo (v. emend. 2.2).

5.5**Respinto**

IOVENE, GASBARRI, MONTINO, BATTAGLIA Giovanni

Al comma 2, lettera a), dopo le parole: "sono ammessi in deduzione i contributi per le assicurazioni obbligatorie fino a: formazione e lavoro aggiungere le parole: nonché il 50 per cento di tutte le spese per investimenti a favore di circuiti chiusi di utilizzo dell'acqua, oppure il 25 per cento di tutte le spese per investimenti a favore dell'utilizzo di acque depurate e affinate, per le produzioni industriali ad alto consumo d'acqua potabile, così come definiti da apposito decreto da emanare a cura del Ministro dell'Ambiente entro 60 giorni dall'approvazione della presente legge.

Compensazione del Gruppo Democratici di Sinistra-l'Ulivo (v. emend. 2.5).

5.6**Respinto**

MINARDO, NOCCO

Al comma 2), alla fine della lettera a) dopo le parole: «per il personale assunto con contratti di formazione lavoro» aggiungere le seguenti: «e per i giovani in prima occupazione».

Compensazione del Gruppo Forza Italia nn. 1, 2, 3, 4 (v. emend. 2.36).**5.7****Respinto**

VALDITARA, BARELLI

Al comma 2, lettera a), numero 1), capoverso, aggiungere, in fine, le parole: «sono ammessi altresì in deduzione i costi relativi alle retribuzioni, ai compensi, ai contributi e agli oneri accessori per prestazioni giornalistiche e redazioni effettuate nell'ambito dei rapporti di lavoro dipendente e di collaborazione da giornalisti professionisti e pubblicisti e da redattori di case editrici, assoggettate a contribuzione previdenziale;».

Compensazione del Gruppo Alleanza Nazionale (v. emend. 2.8).**5.8****Respinto**

BONAVITA, BRUNALE, PASQUINI, MORANDO, CADDEO

Al comma 2, lettera a), numero 1), capoverso, aggiungere, in fine, le parole: «nonché il 50 per cento di tutte le spese per investimenti a favore di circuiti chiusi di utilizzo dell'acqua, oppure il 25 per cento di tutte le spese per investimenti a favore dell'utilizzo di acque depurate e affinate, per le produzioni industriali ad alto consumo d'acqua potabile, così come definiti da apposito decreto da emanare a cura del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio entro sessanta giorni dalla data di approvazione della presente legge».

Compensazione del Gruppo Democratici di Sinistra-l'Ulivo (v. emend. 2.5).

5.9**Respinto**

SODANO Tommaso, MALABARBA

Al comma 2, lettera a) aggiungere, in fine le seguenti parole: «nonché il 50 per cento di tutte le spese per investimenti a favore di circuiti chiusi di utilizzo dell'acqua, oppure il 25 per cento di tutte le spese per investimenti a favore dell'utilizzo di acque depurate e affinate, per le produzioni industriali ad alto consumo d'acqua potabile, così come definiti da apposito decreto da emanare a cura del Ministro dell'Ambiente entro 60 giorni dall'approvazione della presente legge.

Compensazione del Gruppo Misto-Rifondazione Comunista (v. emend. 2.16).**5.10****Respinto**

GIARETTA

Al comma 2, lettera a) numero 1, capoverso, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «sono ammessi altresì in deduzione i costi relativi alle retribuzioni, ai compensi, ai contributi e agli oneri accessori per prestazioni giornalistiche e redazionali effettuate nell'ambito dei rapporti di lavoro dipendente e di collaborazione da giornalisti professionisti e pubblicisti e da redattori di case editrici, assoggettate a contribuzione previdenziale».

Compensazione del Gruppo Margherita-DL-l'Ulivo (v. emend. 2.1).**5.11****Respinto**

FALOMI

Al comma 2, lettera a), numero 1), capoverso, aggiungere, in fine, le parole: «sono ammessi altresì in deduzione i costi sostenuti dalle imprese editrici di giornali quotidiani e periodici e dalle agenzie di stampa, relativi alle retribuzioni, ai compensi, ai contributi e agli oneri accessori per prestazioni giornalistiche effettuate nell'ambito di rapporti di lavoro dipendente e di collaborazione da giornalisti professionisti e pubblicisti, assoggettate a contribuzione previdenziale».

Conseguentemente, all'articolo 67

alla tabella C, rubrica: Ministero dell'economia e delle finanze, voce: Legge n. 468 del 1978: Riforma di alcune norme di contabilità ge-

nerale dello Stato in materia di bilancio, Articolo 9ter: Fondo di riserva per le autorizzazioni di spesa delle leggi permanenti di natura corrente (4.15.2 - Altri fondi di riserva - CAP. 3003), *apportare le seguenti variazioni:*

2003: - 30.000;
2004: - 30.000;
2005: - 30.000.

5.12

Respinto

NOCCO, GENTILE

Al comma 2, lettera a), numero 1), capoverso, aggiungere, in fine, le parole: «sono ammessi altresì in deduzione i costi relativi alle retribuzioni, ai compensi, ai contributi e agli oneri accessori per prestazioni giornalistiche, effettuate nell'ambito di rapporti di lavoro dipendente e di collaborazione presso televisioni e radio locali e quotidiani locali, da giornalisti professionisti e pubblicisti, assoggettate a contribuzione previdenziale».

Conseguentemente, all'articolo 67

alla tabella A, voce: Ministero del lavoro e delle politiche sociali, apportare le seguenti variazioni:

2003: - 15.000;
2004: - 15.000;
2005: - 15.000.

5.13

Respinto

PASSIGLI, FALOMI

Al comma 2, lettera a), numero 1), capoverso, aggiungere, in fine, le parole: «sono ammessi altresì in deduzione i costi relativi alle retribuzioni, ai compensi, ai contributi e agli oneri accessori per prestazioni giornalistiche e redazionali effettuate nell'ambito dei rapporti di lavoro dipendente e di collaborazione da giornalisti professionisti e pubblicisti e da redattori di case editrici, assoggettate a contribuzione previdenziale».

Compensazione del Gruppo Democratici di Sinistra-l'Ulivo (v. emend. 2.5).

5.14**Respinto**

COMPAGNA, TAROLLI

Al comma 2, lettera a), numero 1), capoverso, aggiungere, in fine, le parole: «sono ammessi altresì in deduzione i costi relativi alle retribuzioni, ai compensi, ai contributi e agli oneri accessori per prestazioni giornalistiche e redazionali effettuate nell'ambito di rapporti di lavoro dipendente e di collaborazione da giornalisti professionisti e pubblicisti e da redattori di case editrici, assoggettate a contribuzione previdenziale».

5.15**Respinto**

COMPAGNA, GUZZANTI, TAROLLI

Al comma 2, lettera a), numero 1), capoverso, aggiungere, in fine, le parole: «sono ammessi altresì in deduzione i costi relativi alle retribuzioni, ai compensi, ai contributi e agli oneri accessori per prestazioni giornalistiche effettuate nell'ambito di rapporti di lavoro dipendente e di collaborazione da giornalisti professionisti e pubblicisti, assoggettate a contribuzione previdenziale.

Conseguentemente, all'articolo 50:

alla tabella A, voce: Ministero del lavoro e delle politiche sociali, apportare le seguenti variazioni:

2003: - 60.000;
2004: - 60.000;
2005: - 60.000;

alla tabella C, rubrica: Ministero dell'economia e delle finanze, voce: Legge n. 468 del 1978: Riforma di alcune norme di contabilità generale dello Stato in materia di bilancio, Art. 9-ter; Fondo di riserva per le autorizzazioni di spesa delle leggi permanenti di natura corrente (4.1.5.2. - Altri fondi di riserva - CAP 3003), apportare le seguenti variazioni:

2003: - 40.000;
2004: - 40.000,
2005: - 40.000.

5.16**Respinto**

CAVALLARO, GIARETTA

Al comma 2, capoverso a) numero 1, lettera a), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «sono ammessi altresì in deduzione i costi relativi alle

retribuzioni, ai compensi ai contributi e agli oneri accessori per prestazioni giornalistiche effettuate nell'ambito di rapporti di lavoro dipendente e di collaborazione da giornalisti professionisti e pubblicisti assoggettate a contribuzione previdenziale».

5.17

Respinto

BONATESTA, COZZOLINO, SERVELLO, BARELLI

Al comma 2, lettera a), numero 1), capoverso, aggiungere, in fine, le parole: «sono ammessi altresì in deduzione i costi relativi alle retribuzioni, ai compensi, ai contributi e agli oneri accessori per prestazioni giornalistiche effettuate nell'ambito di rapporti di lavoro dipendente e di collaborazione da giornalisti professionisti e pubblicisti, assoggettate a contribuzione previdenziale».

Conseguentemente, all'articolo 50: alla Tabella A, voce Ministero del lavoro e delle politiche sociali, apportate le seguenti variazioni:

2003: - 60.000;
2004: - 60.000;
2005: - 60.000;

alla tabella C, rubrica: Ministero dell'economia e delle finanze, voce: Legge n. 468 del 1978: Riforma di alcune norme di contabilità generale dello Stato in materia di bilancio, Articolo 9-Ter: Fondo di riserva per le autorizzazioni di spesa delle leggi permanenti di natura corrente (4.1.5.2. - Altri fondi di riserva - Cap 3003), apportare le seguenti variazioni:

2003: - 40.000;
2004: - 40.000;
2005: - 40.000.

5.18

Respinto

TAROLLI, CICCANTI

Al comma 2, lettera a), numero 1, capoverso, aggiungere, in fine, le parole: «sono ammessi altresì in deduzione i costi sostenuti dalle imprese editrici di giornali quotidiani e periodici e dalle agenzie di stampa relativi alle retribuzioni, ai compensi, ai contributi e agli oneri accessori per prestazioni giornalistiche effettuate nell'ambito di rapporti di lavoro dipen-

dente e di collaborazione da giornalisti professionisti e pubblicitari, assoggettate a contribuzione previdenziale».

Conseguentemente, alla tabella C, rubrica: Ministero dell'economia e delle finanze, voce: Legge n. 468 del 1978: Riforma di alcune norme di contabilità generale dello Stato in materia di bilancio, Articolo 9-ter: Fondo di riserva per le autorizzazioni di spesa delle leggi permanenti di natura corrente (4.1.5.2 Altri fondi di riserva - CAP. 3003), apportare le seguenti variazioni:

2003: 30.000;

2004: 30.000;

2005: 30.000.

Compensazione del Gruppo Unione Democristiana e di Centro (v. emend. 2.76).

5.19

Respinto

FABRIS, COMPAGNA, DENTAMARO, FILIPPELLI, CASTELLANI

Al comma 2, lettera a), numero 1), capoverso, aggiungere, in fine, le parole: «sono ammessi in deduzione in deduzione i costi sostenuti dalle imprese editrici di giornali quotidiani e periodici e dalle agenzie di stampa relativi alle retribuzioni, ai compensi, ai contributi e agli oneri accessori per prestazioni giornalistiche effettuate nell'ambito di rapporti di lavoro dipendente e di collaborazione da giornalisti professionisti e pubblicitari, assoggettante a contribuzione previdenziale.

Conseguentemente, all'articolo 50:

alla tabella C, rubrica: Ministero dell'economia e delle finanze, voce: Legge n. 468 del 1978: Riforma di alcune norme di contabilità generale dello Stato in materia di bilancio, Articolo 9-ter: Fondo di riserva per le autorizzazioni di spesa delle leggi permanenti di natura corrente (4.1.5.2 - Altri fondi di riserva - CAP. 3003), apportate le seguenti variazioni:

2003: - 30.000;

2004: - 30.000;

2005: - 30.000;

5.20**Respinto**

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

Al comma 2, lettera a), numero 1), dopo il capoverso a) aggiungere, il seguente:

«b) sono ammesse in deduzione il 50 per cento di tutte le spese per investimenti a favore di circuiti chiusi di utilizzo dell'acqua, oppure il 25 per cento di tutte le spese per investimenti a favore dell'utilizzo di acque depurate e affinate, per le produzioni industriali ad alto consumo d'acqua potabile, così come definiti da apposito decreto da emanare a cura del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio entro sessanta giorni dalla data di approvazione della presente legge».

Compensazione del Gruppo Verdi-l'Ulivo (v. emend. 2.2).

5.21**Respinto**

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

Al comma 2, lettera a), numero 2), capoverso, dopo le parole: «non esercitate abitualmente» aggiungere le seguenti: «e per prestazioni erogate ai collaboratori coordinati e continuativi.

Compensazione del Gruppo Verdi-l'Ulivo (v. emend. 2.2).

5.22**Respinto**

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

Al comma 2, sopprimere la lettera b).

5.23**Respinto**

D'IPPOLITO, GIRFATTI, VIZZINI

Al comma 2, la lettera d) è sostituita dalla seguente:

«d) il comma 4-bis è sostituito dal seguente:

"4-bis. Per i soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettere da a) ad e), sono ammessi in deduzione, fino a concorrenza, i seguenti importi:

a) euro 10.000 se la base imponibile non supera euro 180.759,91;

b) euro 7.500 se la base imponibile supera euro 180.759,91 ma non euro 180.834,91;

c) euro 5.000 se la base imponibile supera euro 180.834,91 ma non euro 180.909,91;

d) euro 2.500 se la base imponibile supera euro 180.909,91 ma non euro 180.984,91"».

Compensazione del Gruppo Forza Italia nn. 1, 2, 3, 4 (v. emend. 2.36).

5.24**Respinto**

BASTIANONI, SCALERA, BEDIN, CAMBURSANO, GIARETTA

Al comma 2, la lettera d) è sostituita dalla seguente:

«d) il comma 4-bis è sostituito dal seguente:

"4-bis. Per i soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettere da a) ad e), sono ammessi in deduzione, fino a concorrenza, i seguenti importi:

a) euro 10.000 se la base imponibile non supera euro 180.759,91;

b) euro 7.500 se la base imponibile supera euro 180.759,91 ma non euro 180.834,91;

c) euro 5.000 se la base imponibile supera euro 180.834,91 ma non euro 180.909,91;

d) euro 2.500 se la base imponibile supera euro 180.909,91 ma non euro 180.984,91"».

Compensazione del Gruppo Margherita-DL-l'Ulivo (v. emend. 2.1).

5.25**Respinto**

BARATELLA, CADDEO, BASSO, MASCIONI, TONINI, BONAVITA, BRUNALE,
BATTAGLIA Giovanni, GARRAFFA

Al comma 2, la lettera d) è sostituita dalla seguente:

«d) il comma 4-bis è sostituito dal seguente:

"4-bis. Per i soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettere da a) ad e), sono ammessi in deduzione, fino a concorrenza, i seguenti importi:

- a) euro 10.000 se la base imponibile non supera euro 180.759,91;
- b) euro 7.500 se la base imponibile supera euro 180.759,91 ma non euro 180.834,91;
- c) euro 5.000 se la base imponibile supera euro 180.834,91 ma non euro 180.909,91;
- d) euro 2.500 se la base imponibile supera euro 180.909,91 ma non euro 180.984,91"».

Compensazione del Gruppo Democratici di Sinistra-l'Ulivo (v. emend. 2.5).

5.26**Dichiarato inammissibile**

RIGHETTI

Al comma 2, la lettera d) è sostituita dalla seguente:

«d) il comma 4-bis è sostituito dal seguente:

"4-bis. Per i soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettere da a) ad e), sono ammessi in deduzione, fino a concorrenza, i seguenti importi:

- a) euro 10.000 se la base imponibile non supera euro 180.759,91;
 - b) euro 7.500 se la base imponibile supera euro 180.759,91 ma non euro 180.834,91;
 - c) euro 5.000 se la base imponibile supera euro 180.834,91 ma non euro 180.909,91;
 - d) euro 2.500 se la base imponibile supera euro 180.909,91 ma non euro 180.984,91"».
-

5.27**Respinto**

DATO, GIARETTA

Al comma 2, la lettera d) è sostituita dalla seguente:

«d) il comma 4-bis è sostituito dal seguente:

"4-bis. Per i soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettere da a) ad e), sono ammessi in deduzione, fino a concorrenza, i seguenti importi:

a) euro 10.000 se la base imponibile non supera euro 180.759,91;

b) euro 7.500 se la base imponibile supera euro 180.759,91 ma non euro 180.834,91;

c) euro 5.000 se la base imponibile supera euro 180.834,91 ma non euro 180.909,91;

d) euro 2.500 se la base imponibile supera euro 180.909,91 ma non euro 180.984,91"».

Compensazione del Gruppo Margherita-DL-l'Ulivo (v. emend. 2.1).**5.28****Respinto**

BONATESTA, BEVILACQUA, PACE, PEDRIZZI, SALERNO, BARELLI

Al comma 2, lettera e), dopo le parole: «con componenti positivi» inserire le seguenti: «ovvero con corrispettivi».

Compensazione del Gruppo Alleanza Nazionale (v. emend. 2.8).**5.29****Respinto**

DE PETRIS, RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

Al comma 2, lettera e), dopo le parole: «con componenti positivi» inserire le seguenti: «ovvero con corrispettivi».

Compensazione del Gruppo Verdi-l'Ulivo (v. emend. 2.2).

5.30**Respinto**

D'IPPOLITO, GIRFATTI, VIZZINI

Al comma 2, lettera e), le parole: «euro 2.000» sono sostituite dalle seguenti: «euro 3.000».

Compensazione del Gruppo Forza Italia nn. 1, 2, 3, 4 (v. emend. 2.36).

5.31**Dichiarato inammissibile**

RIGHETTI

Al comma 2, lettera e), le parole: «euro 2.000» sono sostituite dalle seguenti: «euro 3.000».

5.32**Respinto**

DATO, GIARETTA

Al comma 2, lettera e), le parole: «euro 2.000» sono sostituite dalle seguenti: «euro 3.000».

Compensazione del Gruppo Margherita-DL-l'Ulivo (v. emend. 2.1).

5.33**Respinto**

GARRAFFA, BATTAGLIA Giovanni, BASSO, MASCIONI, TONINI, BONAVITA, BRUNALE, CADDEO, BARATELLA

Al comma 2, lettera e), le parole: «euro 2.000» sono sostituite dalle seguenti: «euro 3.000».

Compensazione del Gruppo Democratici di Sinistra-l'Ulivo (v. emend. 2.5).

5.34**Respinto**

BONAVITA, BRUNALE, PASQUINI, MORANDO, CADDEO

Al comma 2, lettera e), sostituire le parole: «euro 2.000» con le seguenti: «euro 3.000».

Compensazione del Gruppo Democratici di Sinistra-l'Ulivo (v. emend. 2.5).

5.35**Respinto**

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

Al comma 2, lettera e), sostituire le parole: «euro 2.000» con le seguenti: «euro 2.500».

Compensazione del Gruppo Verdi-l'Ulivo (v. emend. 2.2).

5.36**Respinto**

BASTIANONI, GIARETTA, SCALERA, D'AMICO

Al comma 2, lettera e), le parole: «euro 2.000» sono sostituite dalle seguenti: «euro 3.000».

Compensazione del Gruppo Margherita-DL-l'Ulivo (v. emend. 2.1).

5.37**Respinto**

SCALERA, BASTIANONI, BEDIN, CAMBURSANO, GIARETTA

Al comma 2, lettera e), le parole: «euro 2.000» sono sostituite dalle seguenti: «euro 3.000».

Compensazione del Gruppo Margherita-DL-l'Ulivo (v. emend. 2.1).

5.38**Respinto**

BONATESTA, BEVILACQUA, PACE, PEDRIZZI, SALERNO, BARELLI

Al comma 2, lettera e), secondo periodo, inserire, in fine, le seguenti parole: «; per i soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettera d), la deduzione spetta anche in relazione ai collaboratori familiari, iscritti alle relative gestioni previdenziali, fino ad un massimo di due».

Conseguentemente, alla tabella A, Ministero dell'economia e delle finanze, modificare gli importi come segue:

2003: - 12.150;
2004: - 12.150;
2005: - 12.150.

Compensazione del Gruppo Alleanza Nazionale (v. emend. 2.8).**5.39****Respinto**

TOIA, DATO, BAIO DOSSI, SOLIANI, GIARETTA

Al comma 2, lettera e), capoverso 4-bis.-1, secondo periodo, aggiungere, in fine, le parole: «; per i soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettera d), la deduzione spetta anche in relazione ai collaboratori familiari, iscritti alle relative gestioni previdenziali, fino ad un massimo di due».

Conseguentemente, all'articolo 50, alla tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2003: - 12.150;
2004: - 12.150;
2005: - 12.150.

Compensazione del Gruppo Margherita-DL-l'Ulivo (v. emend. 2.1).**5.40****Respinto**

CREMA, MASCIONI, VICINI, BONFIETTI, BARATELLA, DE PETRIS, VERALDI, PIZZINATO, BRUNALE, MARINO, PIATTI, FABRIS, BASSO, FILIPPELLI, GASBARRI, BEDIN, IOVENE, CAVALLARO, LONGHI, MARINI, LABELLARTE, MANIERI, CASILLO, DEL TURCO, MARINO

Aggiungere, in fine, al comma 2:

«La progressiva riduzione dell'IRAP sarà compensata, d'intesa con le Regioni, da trasferimenti o da compensazioni per le finanze regionali, se-

condo modalità da stabilire con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze».

Compensazioni dei Gruppi dell'Ulivo (v. emend. 2.195).

5.41

Respinto

BONAVITA, MORANDO, CADDEO, BRUNALE, PASQUINI

Al comma 2, aggiungere, in fine, la seguente lettera:

«f-bis) La progressiva riduzione dell'IRAP sarà compensata, d'intesa con le regioni, da trasferimenti o da compensazioni per le finanze regionali, secondo modalità da stabilire con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze».

Compensazione del Gruppo Democratici di Sinistra-l'Ulivo (v. emend. 2.5).

5.42

Respinto

BASTIANONI, SCALERA, CAMBURSANO, MANCINO, GIARETTA

Aggiungere, in fine, al comma 2:

«La progressiva riduzione dell'IRAP sarà compensata, d'intesa con le Regioni, da trasferimenti o da compensazioni per le finanze regionali, secondo modalità da stabilire con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze».

Compensazione del Gruppo Margherita-DL-l'Ulivo (v. emend. 2.1).

5.43

Respinto

BONAVITA, CADDEO

Dopo la lettera f), aggiungere la seguente:

«f-bis) all'articolo 11 del decreto legislativo 5 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni, viene aggiunto il seguente comma:

"4-bis. Nella determinazione della base imponibile sono ammessi in deduzione i costi relativi al personale assunto con contratto di lavoro a tempo indeterminato per i soggetti passivi che occupano fino a quindici prestatori di lavoro. Ai fini del computo del numero dei prestatori di la-

voro si tiene conto anche dei lavoratori assunti con contratto di formazione e lavoro, dei lavoratori assunti con contratto a tempo indeterminato parziale, per la quota di orario effettivamente svolto, tenendo conto, a tale proposito, che il computo delle unità lavorative fa riferimento all'orario previsto dalla contrattazione collettiva del settore. Non si computano il coniuge ed i parenti del datore di lavoro entro il secondo grado in linea diretta e in linea collaterale"».

Compensazione del Gruppo Democratici di Sinistra-l'Ulivo (v. emend. 2.5).

5.44

Respinto

CHERCHI, RONCONI, CICCANTI, TAROLLI

Dopo il comma 2, inserire i seguenti:

«2-bis. All'articolo 9, comma 1, il primo periodo è sostituito dal seguente: "1. Per i soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettera d) e per gli esercenti attività di allevamento di animali di cui all'articolo 78 del Testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, la base imponibile è determinata dalla differenza tra l'ammontare dei corrispettivi e l'ammontare degli acquisti di beni e servizi effettuati nell'esercizio dell'impresa.".

2-ter. All'articolo 9, comma 1, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Nella determinazione della base imponibile è ammessa in deduzione l'imposta comunale degli immobili utilizzati nell'esercizio dell'impresa".

2-quater. All'articolo 20, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente: "1-bis. L'ammontare degli acquisti di beni e servizi di cui all'articolo 9, comma 1, non soggetti all'imposta sul valore aggiunto, devono essere annotati nel registro di cui all'articolo 25 del decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1972, n. 633, entro il termine di presentazione della dichiarazione annuale"».

Conseguentemente, alla tabella A, alla voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2003: - 40.000.000;
2004: - 20.000.000;
2005: - 10.000.000.

Compensazione del Gruppo Unione Democristiana e di Centro (v. emend. 2.76).

5.45**Respinto**

OGNIBENE, VIZZINI

Dopo il comma 2, inserire i seguenti:

«2-bis. All'articolo 9, comma 1, il primo periodo è sostituito dal seguente: "1. Per i soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettera d) e per gli esercenti attività di allevamento di animali di cui all'articolo 78 del Testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, la base imponibile è determinata dalla differenza tra l'ammontare dei corrispettivi e l'ammontare degli acquisti di beni e servizi effettuati nell'esercizio dell'impresa.".

2-ter. All'articolo 9, comma 1, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Nella determinazione della base imponibile è ammessa in deduzione l'imposta comunale degli immobili utilizzati nell'esercizio dell'impresa".

2-quater. All'articolo 20, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente: "1-bis. L'ammontare degli acquisti di beni e servizi di cui all'articolo 9, comma 1, non soggetti all'imposta sul valore aggiunto, devono essere annotati nel registro di cui all'articolo 25 del decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1972, n. 633, entro il termine di presentazione della dichiarazione annuale"».

Conseguentemente, alla tabella A, alla voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2003: - 40.000.000;

2004: - 20.000.000;

2005: - 10.000.000.

5.46**Respinto**

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. All'articolo 17, comma 5, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, dopo le parole: "n. 381" sono aggiunte le seguenti: "e per gli enti pubblici di ricerca e per gli enti non commerciali di ricerca scientifica di rilevanza nazionale"».

Compensazione del Gruppo Verdi-l'Ulivo (v. emend. 2.2).

5.47**Respinto**

THALER AUSSERHOFER, MICHELINI, ANDREOTTI, BETTA, KOFLER, FRAU, PETERLINI, ROLLANDIN, RUVOLO, SALZANO, RIPAMONTI

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, all'articolo 42, comma 7, primo periodo, le parole: "per gli anni dal 1998 al 2002" sono soppresse; al medesimo comma, è soppresso il secondo periodo».

Conseguentemente, all'articolo 67, comma 1, tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti modificazioni:

2003: - 40.000;
2004: - 40.000;
2005: - 40.000.

Conseguentemente, all'articolo 67, comma 2, tabella C, Ministero dell'economia e delle finanze, legge n. 468 del 1978: riforma di alcune norme di contabilità generale dello Stato in materia di bilancio, articolo 9-ter: Fondo di riserva per le autorizzazioni di spesa delle leggi permanenti di natura corrente (4.1.5.2 - Altri fondi di riserva - cap. 3003) apportare la seguente variazione:

2003: - 40.000;
2004: - 40.000;
2005: - 40.000.

5.48**Respinto**

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

Aggiungere, in fine il seguente comma:

«2-bis. All'articolo 42, comma 7, primo periodo, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, le parole: "per gli anni dal 1998 al 2002" sono soppresse; al medesimo comma, è soppresso il secondo periodo».

Compensazione del Gruppo Verdi-l'Ulivo (v. emend. 2.2).

5.49**Dichiarato inammissibile**

GUBERT

Dopo il comma 2, è aggiunto il seguente:

«2-bis. All'articolo 42 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, nel primo periodo del comma 7, le parole: "per gli anni dal 1998 al 2002" sono soppresse; al medesimo comma, è soppresso il secondo periodo».

5.50**Respinto**

TAROLLI

Dopo il comma 2, è aggiunto il seguente:

«2-bis. All'articolo 42 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, nel primo periodo del comma 7, le parole: "per gli anni dal 1998 al 2002" sono soppresse; al medesimo comma, è soppresso il secondo periodo».

Compensazione del Gruppo Unione Democristiana e di Centro (v. emend. 2.76).

5.51**Respinto**

BATTAGLIA, VIZZINI

Dopo il comma 2, è aggiunto il seguente:

«2-bis. All'articolo 17 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, recante agevolazioni di carattere territoriale e per categorie di soggetti, è aggiunto, in fine, il seguente comma: "7. Per i soggetti che svolgono l'attività regolamentata dal titolo IV del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato dal titolo IV del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio-decreto 18 giugno 1931, n. 773, all'interno delle aree classificate come obiettivo 1 dall'unione europea, a partire dall'anno d'imposta 2003 è ammesso in deduzione il 50 per cento del costo del personale dipendente e dei relativi oneri sociali"».

Compensazione del Gruppo Alleanza Nazionale (v. emend. 2.8).

5.52**Respinto**

SANZARELLO, VIZZINI

Alla fine dell'articolo, dopo le parole: «di cui ai commi 4-bis e 4-bis.1» aggiungere il seguente comma:

«2-bis. All'articolo 17 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, recante agevolazioni di carattere territoriale e per categorie di soggetti, sono apportate le seguenti modificazioni: *dopo il comma 6 è inserito il seguente:* «6-bis. Per l'anno 2002 ai soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettere da a) ad e), che svolgono attività nelle zone svantaggiate e regolamentate dall'articolo 134 e seguenti del T.U.L.P.S. spetta una detrazione dall'imposta determinata ai sensi dell'articolo 10 di ammontare pari al 2 per cento delle retribuzioni per prestazioni di lavoro dipendente risultante dalle dichiarazioni presentate ai fini fiscali relative al periodo in corso alla data del 1 gennaio 2002».

Compensazione del Gruppo Forza Italia nn. 1, 2, 3, 4 (v. emend. 2.36).

5.53**Respinto**

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

Aggiungere, in fine il seguente comma:

«4. La riduzione progressiva dell'IRAP sarà compensata, d'intesa con le regioni, da trasferimenti o da compensazioni per le finanze regionali, secondo modalità da stabilire con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze».

Compensazione del Gruppo Verdi-l'Ulivo (v. emend. 2.2).

5.54**Respinto**

CANTONI, NOCCO

Dopo il comma 2, aggiungere, il seguente:

«2-bis. Le disposizioni previste dall'articolo 11 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, si interpretano nel senso che non concorrono alla formazione della base imponibile le plusvalenze e le minusvalenze de-

rivanti da cessioni, in conseguenza della risoluzione anticipata, dei contratti di lavoro di cui all'articolo 4 della legge 23 marzo 1981, n. 91».

Compensazione del Gruppo Forza Italia nn. 1, 2, 3, 4 (v. emend. 2.36).

5.0.1

Respinto

BETTAMIO, BOSCKETTO, TOMASSINI, BIANCONI, MANFREDI, MAFFIOLI, FERRARA, VANZO, STIFFONI, PERUZZOTTI, PEDRAZZINI, MONTI, CORRADO, MENARDI, MAGNALBÒ, BALBONI, CICCANTI, ZANOLETTI, SCARABOSIO, PETERLINI, MALAN, KOFLER, PELLICINI, TAROLLI, FALCIER

Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

«Art. 5-bis.

(Disposizioni fiscali in materia di redditi da lavoro dipendente prestato all'estero in zone di frontiera)

1. Per l'anno 2003, i redditi derivanti da lavoro dipendente prestato, in via continuativa e come oggetto esclusivo del rapporto, all'estero in zone di frontiera ed in altri Paesi limitrofi da soggetti residenti nel territorio dello Stato sono esclusi dalla base imponibile; i percettori dei suddetti redditi non possono in alcun caso essere considerati fiscalmente a carico e, se richiedono prestazioni sociali agevolate alla pubblica amministrazione, sono comunque tenuti a dichiararli all'ufficio erogatore della prestazione, ai fini della valutazione della propria situazione economica».

Conseguentemente, alla tabella A, rubrica: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare la seguente variazione:

2003: - 50.000.

Compensazione del Gruppo Forza Italia nn. 1, 2, 3, 4 (v. emend. 2.36).

5.0.2**Respinto**

BETTAMIO, BOSCHETTO, TOMASSINI, BIANCONI, MANFREDI, MAFFIOLI, FERRARA, VANZO, STIFFONI, PERUZZOTTI, PEDRAZZINI, MONTI, CORRADO, MENARDI, MAGNALBÒ, BALBONI, CICCANTI, ZANOLETTI, SCARABOSIO, PETERLINI, MALAN, KOFLER, PELLICINI, TAROLLI, FALCIER

Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

«Art. 5-bis.

(Disposizioni fiscali in materia di redditi da lavoro dipendente prestato all'estero in zone di frontiera)

1. Per l'anno 2003, i redditi derivanti da lavoro dipendente prestato, in via continuativa e come oggetto esclusivo del rapporto, all'estero in zone di frontiera ed in altri Paesi limitrofi da soggetti residenti nel territorio dello Stato sono esclusi dalla base imponibile; i percettori dei suddetti redditi non possono in alcun caso essere considerati fiscalmente a carico e, se richiedono prestazioni sociali agevolate alla pubblica amministrazione, sono comunque tenuti a dichiararli all'ufficio erogatore della prestazione, ai fini della valutazione della propria situazione economica».

Compensazione del Gruppo Forza Italia nn. 1, 2, 3, 4 (v. emend. 2.36).

5.0.3**Respinto**

BALBONI, KAPPLER, BARELLI

Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

«Art. 5-bis.

(Disposizioni fiscali in materia di redditi da lavoro dipendente prestato all'estero)

1. Per l'anno 2003, i redditi derivanti da lavoro dipendente prestato, in via continuativa e come oggetto esclusivo del rapporto, all'estero in zone di frontiera ed in altri Paesi limitrofi da soggetti residenti nel territorio dello Stato sono esclusi dalla base imponibile; i percettori dei suddetti redditi non possono in alcun caso essere considerati fiscalmente a carico e, se richiedono prestazioni sociali agevolate alla pubblica amministrazione, sono comunque tenuti a dichiararli all'ufficio erogatore della prestazione, ai fini della valutazione della propria situazione economica».

Conseguentemente, all'articolo 45, tabella C, rubrica: Ministero dell'economia e delle finanze, voce: Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300: Riforma dell'organizzazione del Governo a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59 - Articolo 70, comma 2: Finanziamento agenzie fiscali (Agenzia delle entrate) (6.1.2.8. - Agenzia delle entrate capp. 3890, 3891; 6.2.3.4. - Agenzia delle entrate - capp. 7775), apportare la seguente variazione:

2003: - 50.000.

Compensazione del Gruppo Alleanza Nazionale (v. emend. 2.8).

5.0.4

Respinto

ZAVOLI, MARINI, MARINO

Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

«Art. 5-bis.

1. Per l'anno 2003, i redditi derivanti da lavoro dipendente prestato, in via continuativa e come oggetto esclusivo del rapporto, all'estero in zone di frontiera ed in altri Paesi limitrofi da soggetti residenti nel territorio dello Stato sono esclusi dalla base imponibile; i percettori dei suddetti redditi non possono in alcun modo essere considerati fiscalmente a carico e, se richiedono prestazioni sociali agevolate alla pubblica amministrazione, sono comunque tenuti a dichiararli all'ufficio erogatore della prestazione, ai fini della valutazione della propria situazione economica.

Conseguentemente, all'articolo 67, Tabella C, rubrica: Ministero dell'economia e delle finanze, voce: Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300: Riforma dell'organizzazione del Governo a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59 - articolo 70 comma 2: Finanziamento agenzie fiscali (Agenzia delle entrate) (6.1.2.8 - Agenzia delle entrate - capp. 3890, 3891; 6.2.3.4 - Agenzia delle entrate - cap. 7775), apportare la seguente variazione:

2003: - 50.000.

5.0.5**Respinto**

ZAVOLI, MARINI, MARINO

Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

«Art. 5-bis.

(Disposizioni fiscali in materia di redditi da lavoro dipendente prestato all'estero)

1. Per l'anno 2003, i redditi derivanti da lavoro dipendente prestato, in via continuativa e come oggetto esclusivo del rapporto, all'estero in zone di frontiera ed in altri Paesi limitrofi da soggetti residenti nel territorio dello Stato sono esclusi dalla base imponibile; i percettori dei suddetti redditi non possono in alcun caso essere considerati fiscalmente a carico e, se richiedono prestazioni sociali agevolate alla pubblica amministrazione, sono comunque tenuti a dichiararli all'ufficio erogatore della prestazione, ai fini della valutazione della propria situazione economica.

Conseguentemente, all'articolo 12, al comma 1, lettera a), sostituire le parole: «4 per cento» con le seguenti: «5 per cento». All'articolo 67, alla tabella C, rubrica: Ministero dell'economia e delle finanze voce decreto legislativo n. 300 del 1999, articolo 70, comma 2: finanziamento agenzie fiscali (Agenzia delle entrate), apportare le seguenti variazioni:

2003: - 50.000.

5.0.6**Respinto**

GIARETTA

Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

«Art. 5-bis.

(Disposizioni fiscali in materia di redditi da lavoro dipendente prestato all'estero)

1. Per l'anno 2003, i redditi derivanti da lavoro dipendente prestato, in via continuativa e come oggetto esclusivo del rapporto, all'estero in zone di frontiera ed in altri Paesi limitrofi da soggetti residenti nel territorio dello Stato sono esclusi dalla base imponibile; i percettori dei suddetti redditi non possono in alcun caso essere considerati fiscalmente a carico e, se richiedono prestazioni sociali agevolate alla pubblica ammini-

strazione, sono comunque tenuti a dichiararli all'ufficio erogatore della prestazione, ai fini della valutazione della propria situazione economica.

Conseguentemente, all'articolo 45, tabella C, rubrica: Ministero dell'economia e delle finanze, voce: Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300: Riforma dell'organizzazione del Governo a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59 - Articolo 70, comma 2: Finanziamento agenzie fiscali (Agenzia delle entrate) (6.1.2.8 - Agenzia delle entrate - capp. 3890, 3891; 6.2.3.4 - Agenzia delle entrate - cap. 7775), apportare la seguente variazione:

2003: - 50.000.

Compensazione del Gruppo Margherita-DL-l'Ulivo (v. emend. 2.1).

5.0.7

Respinto

LONGHI, PIZZINATO, MALABARBA

Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

«Art. 5-bis.

1. Per l'anno 2003, i redditi derivanti da lavoro dipendente prestato, in via continuativa e come oggetto esclusivo del rapporto, all'estero in zone di frontiera ed in altri Paesi limitrofi da soggetti residenti nel territorio dello Stato sono esclusi dalla base imponibile; i percettori dei suddetti redditi non possono in alcun caso essere considerati fiscalmente a carico e, se richiedono prestazioni sociali agevolate alla pubblica amministrazione, sono comunque tenuti a dichiararli all'ufficio erogatore della prestazione, ai fini della valutazione della propria situazione economica.

Conseguentemente, alla tabella C - Ministero dell'economia e delle finanze - decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300: Riforma dell'organizzazione del Governo a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59 - articolo 70, comma 2: Finanziamento agenzie fiscali (Agenzia delle entrate) (6.1.2.8 - Agenzia delle entrate - capp. 3890, 3891; 6.2.3.4 - Agenzia delle entrate - cap. 7775), apportare la seguente variazione:

2003: - 50.000.

5.0.8**Respinto**

BONAVITA, PIZZINATO

Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

«Art. 5-bis.

(Disposizioni fiscali in materia di redditi da lavoro dipendente prestato all'estero)

1. Per l'anno 2003, i redditi derivanti da lavoro dipendente prestato, in via continuativa e come oggetto esclusivo del rapporto, all'estero in zone di frontiera ed in altri Paesi limitrofi da soggetti residenti nel territorio dello Stato sono esclusi dalla base imponibile; i percettori dei suddetti redditi non possono in alcun caso essere considerati fiscalmente a carico e, se richiedono prestazioni sociali agevolate alla pubblica amministrazione, sono comunque tenuti a dichiararli all'ufficio erogatore della prestazione, ai fini della valutazione della propria situazione economica.

Conseguentemente, all'articolo 45, tabella C, rubrica: Ministero dell'economia e delle finanze, voce: Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300: Riforma dell'organizzazione del Governo a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59 - articolo 70, comma 2: Finanziamento agenzie fiscali (Agenzia delle entrate) (6.1.2.8 - Agenzia delle entrate - capp. 3890, 3891; 6.2.3.4 - Agenzia delle entrate - cap. 7775), apportare la seguente variazione:

2003: - 50.000.

5.0.9**Respinto**

BOCO, RIPAMONTI, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

«Art. 5-bis.

(Disposizioni fiscali in materia di redditi da lavoro dipendente prestato all'estero)

1. Per l'anno 2003, i redditi derivanti da lavoro dipendente prestato, in via continuativa e come oggetto esclusivo del rapporto, all'estero in zone di frontiera ed in altri Paesi limitrofi da soggetti residenti nel territorio dello Stato sono esclusi dalla base imponibile; i percettori dei sud-

detti redditi non possono in alcun caso essere considerati fiscalmente a carico e, se richiedono prestazioni sociali agevolate alla pubblica amministrazione, sono comunque tenuti a dichiararli all'ufficio erogatore della prestazione, ai fini della valutazione della propria situazione economica.

Compensazione del Gruppo Verdi-l'Ulivo (v. emend. 2.2).

5.0.10

Respinto

TOIA, DANIELI, BAIO DOSSI, CAMBURSANO, GIARETTA

Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

«Art. 5-bis.

1. Le indennità percepite dai volontari impiegati all'estero dalle organizzazioni non governative non sono soggette all'imposta sul reddito delle persone fisiche e all'imposta regionale sulle attività produttive».

Compensazione del Gruppo Margherita-DL-l'Ulivo (v. emend. 2.1).

5.0.11

Respinto

CAVALLARO, GIARETTA

Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

«Art. 5-bis.

1. Le indennità percepite dai volontari impiegati all'estero dalle organizzazioni non governative non sono soggette all'imposta sul reddito delle persone fisiche e all'imposta regionale sulle attività produttive».

Compensazione del Gruppo Margherita-DL-l'Ulivo (v. emend. 2.1).

5.0.12**Respinto**

BOCO, RIPAMONTI, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE,
TURRONI, ZANCAN

Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

«Art. 5-bis.

1. Le indennità percepite dai volontari impiegati all'estero dalle organizzazioni non governative non sono soggette all'imposta sul reddito delle persone fisiche e all'imposta regionale sulle attività produttive».

Compensazione del Gruppo Verdi-l'Ulivo (v. emend. 2.2).

5.0.13**Respinto**

BONAVITA, MORANDO, CADDEO, BRUNALE, PASQUINI

Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

«Art. 5-bis.

1. Le indennità percepite dai volontari impiegati all'estero dalle organizzazioni non governative non sono soggette all'imposta sul reddito delle persone fisiche e all'imposta regionale sulle attività produttive».

Compensazione del Gruppo Democratici di Sinistra-l'Ulivo (v. emend. 2.5).

5.0.14**Dichiarato inammissibile**

MARINO, MUZIO, PAGLIARULO

*Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:***«Art. 5-bis.**

1. Il Governo è delegato a intraprendere iniziative a livello di organismi internazionali per promuovere l'introduzione di una imposta sulle transazioni finanziarie secondo i seguenti principi e criteri direttivi:

a) individuazione e definizione di operazioni finanziarie di natura meramente speculativa, in relazione alla loro durata ed alle finalità che con esse si intendono realizzare;

b) previsione dell'ambito di applicazione dell'imposta alle transazioni finanziarie, da e per l'estero, di valori, titoli o di strumenti finanziari comunque denominati, connesse con le operazioni definite speculative;

c) previsione di norme antielusione che impediscano l'effettuazione, da parte di un soggetto residente, di operazioni speculative per il tramite di intermediari senza una stabile organizzazione in Italia o comunque non residenti;

d) previsione di un'aliquota proporzionale non superiore allo 0,05 per cento del valore delle transazioni effettuate; possibilità di applicare un'aliquota maggiore per le transazioni con Stati o territori con regime fiscali privilegiati;

e) destinazione del gettito agli interventi in favore dei paesi meno avanzati, ed in particolare: all'incremento del Fondo per la sicurezza alimentare ai fini di combattere la fame e la sottoalimentazione nel mondo; all'incremento dei fondi per la cooperazione allo sviluppo; alla lotta contro l'AIDS, nonché alla cancellazione del debito dei paesi poveri;

f) esclusione della tassazione ove la transazione sia effettuata come corrispettivo per la cessione di beni o per la prestazione di servizi. In nessun caso può essere considerata una prestazione di servizi la transazione finanziaria di carattere speculativo».

5.0.15**Respinto**

DE PETRIS, MARTONE, RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DONATI, TURRONI, ZANCAN

Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

«Art. 5-bis.

1. A partire dal 1° gennaio 2003 è istituita un'imposta sulle transazioni valutarie effettuate nei mercati italiani. Ai fini del presente comma, costituiscono transazioni valutarie, se effettuati nei mercati italiani, i contratti, sia a contanti che a termine, gli *swap* e tutti i contratti derivati, da qualunque soggetto e a qualunque titolo effettuati, aventi per oggetto scambio di valute. L'aliquota è stabilita, per ciascuna delle parti, nella misura dello 0,01 per cento del valore della transazione effettuata. Dal pagamento dell'imposta sono esenti le banche centrali e le altre autorità di politica economica nazionale e internazionale. Il Ministro dell'economia e delle finanze provvede con proprio decreto a disciplinare le modalità di accertamento e riscossione dell'imposta.

2. Il gettito dell'imposta di cui al comma 1 è suddiviso in parti uguali tra tre fondi, da istituirsi presso la Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo del Ministero degli affari esteri, presso lo stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e presso lo stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio.

3. I Ministeri di cui al comma 2 provvedono a destinare i fondi al finanziamento di programmi realizzati in concerto con enti, associazioni, organismi di rappresentanza sociale e organizzazioni non governative, per il perseguimento dei seguenti obiettivi:

a) aumento dei fondi per la cooperazione allo sviluppo e loro riallocazione al fine del miglioramento delle condizioni delle categorie socioeconomiche più deboli e svantaggiate dei paesi assistiti, calcolate in base agli indici di sviluppo UNDP: indice di sviluppo umano, indice di sviluppo di genere, indice di povertà umana, indici di sopravvivenza e sviluppo dell'infanzia;

b) riduzione del debito estero dei paesi a più basso reddito, con particolare riguardo verso i paesi che abbiano avviato programmi di riconversione e disinvestimento nel settore degli armamenti;

c) incremento dei fondi destinati allo sviluppo del Mezzogiorno, ai fini dell'aumento dell'occupazione e dei servizi di assistenza sociale pubblica;

d) investimenti finalizzati alla riduzione di emissioni inquinanti in atmosfera, all'attuazione del protocollo di Kyoto, allo sviluppo delle politiche di tutela ambientale, per la diffusione delle aree protette e per l'adozione di modalità di trasporto a basso impatto ambientale».

5.0.16**Ritirato**

BONAVITA, BRUNALE, PASQUINI, CADDEO

*Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:***«Art. 5-bis.**

1. In attesa della definizione di una proposta di istituzione di un'imposta europea sulle transazioni valutarie, non inferiore allo 0,1 per cento del valore delle stesse effettuate nei mercati dell'Unione europea finalizzata alla cooperazione allo sviluppo, alla riduzione del debito estero dei paesi poveri, al finanziamento della ricerca tecnologica dell'Unione europea nel campo delle fonti energetiche alternative, allo sviluppo delle aree depresse dell'Unione europea, è istituita un'imposta sulle transazioni valutarie effettuate nei mercati italiani nella misura dello 0,02 per cento del valore della transazione effettuata. Dal pagamento dell'imposta sono esenti le banche centrali e le altre autorità di politica economica nazionale e internazionale».

5.0.17**Ritirato**

CAVALLARO, BAIO DOSSI, TOIA, BEDIN, GIARETTA

*Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:***«Art. 5-bis.**

1. In attesa della definizione di una proposta di istituzione di un'imposta europea sulle transazioni valutarie, non inferiore allo 0,1 per cento del valore delle stesse effettuate nei mercati dell'Unione europea finalizzata alla cooperazione allo sviluppo, alla riduzione del debito estero dei paesi poveri, al finanziamento della ricerca tecnologica dell'Unione europea nel campo delle fonti energetiche alternative, allo sviluppo delle aree depresse dell'Unione europea, è istituita un'imposta sulle transazioni valutarie effettuate nei mercati italiani nella misura dello 0,02 per cento del valore della transazione effettuata. Dal pagamento dell'imposta sono esenti le banche centrali e le altre autorità di politica economica nazionale e internazionale».

Compensazione del Gruppo Margherita-DL-l'Ulivo (v. emend. 2.1).

5.0.18**Respinto**

SODANO TOMMASO, MALABARBA, PIATTI, LONGHI, CALVI, DI SIENA, MACONI, MARITATI, RIGONI, VICINI, FILIPPELLI, FASSONE, TOGNI, VISERTA, BATTAGLIA GIOVANNI

Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

«Art. 5-bis.

1. In attesa della definizione di una proposta di istituzione di un'imposta europea sulle transazioni valutarie, non inferiore allo 0,1 per cento del valore delle stesse effettuate nei mercati dell'Unione europea finalizzata alla cooperazione allo sviluppo, alla riduzione del debito estero dei paesi poveri, al finanziamento della ricerca tecnologica dell'Unione europea nel campo delle fonti energetiche alternative, allo sviluppo delle aree depresse dell'Unione europea, è istituita un'imposta sulle transazioni valutarie effettuate nei mercati italiani nella misura dello 0,02 per cento del valore della transazione effettuata. Dal pagamento dell'imposta sono esenti le banche centrali e le altre autorità di politica economica nazionale e internazionale».

5.0.19**Respinto**

MARINO, MUZIO, PAGLIARULO

Dopo l'articolo 5, inserire il seguente:

«Art. 5-bis.

(Modifica delle aliquote Irap stabilite per banche, assicurazioni e gli altri enti e società finanziarie)

1. All'articolo 16 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 e successive modificazioni, dopo il comma 1 è inserito il seguente:

"1-bis. Per i soggetti di cui agli articoli 6 e 7 l'imposta è determinata applicando al valore della produzione netta l'aliquota del 6,5 per cento".

2. Al comma 1 dell'articolo 16 del citato decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni, le parole: "nonché nei commi 1 e 2 dell'articolo 45", sono sostituite dalle seguenti: "nonché dal comma 1 dell'articolo 45".

3. Il comma 2 dell'articolo 45 del citato decreto legislativo n. 446 del 1997 è soppresso.

4. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 si applicano a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge».

5.0.20

Respinto

PEDRIZZI, COLLINO, KAPPLER, SALERNO, BARELLI

Dopo l'articolo 5, inserire il seguente:

«Art. 5-bis.

(Interventi di incentivazione fiscale per particolari settori produttivi)

1. Il credito d'imposta previsto dall'articolo 7, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, in materia di incentivi per l'incremento dell'occupazione, è esteso ai datori di lavoro del settore turismo che nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2003 e il 31 dicembre 2003 rinnoveranno i contratti di lavoro dei lavoratori dipendenti a tempo determinato.

2. Al Fine di favorire la tutela della salute dei non fumatori, i pubblici esercizi, definiti ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, a partire dal periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore della presente legge e per il periodo di un anno, usufruiscono di un credito di imposta pari al 10 per cento dei costi sostenuti per la realizzazione di impianti per la ventilazione e il ricambio d'aria, l'onere derivante dalla presente disposizione, quantificato in 120 milioni di euro, è finanziato mediante stanziamento in tabella A.

3. Le disposizioni di cui al comma 1 dell'articolo 21 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, in materia di le deduzione forfettaria in favore degli esercenti di impianti di distribuzione di carburante, si applicano per il periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2002 e per i due periodi di imposta successivi».

Conseguentemente alla Tabella A, Fondo speciale di parte corrente di cui al comma 1 dell'articolo 67, ridurre proporzionalmente le voci relative agli accantonamenti dei diversi ministeri, al netto delle regolazioni debitorie del 10 per cento per ciascuno degli anni 2003, 2004 e 2005.

Conseguentemente alla Tabella C, di cui al comma 2 dell'articolo 67, ridurre del 50% l'accantonamento relativo al Fondo di riserva per le autorizzazioni di spesa per le leggi permanenti di natura corrente di cui alla legge n. 468 del 1978.

5.0.21**Respinto**

GIARETTA, SCALERA, BASTIANONI, BEDIN

*Dopo l'articolo 5, inserire il seguente:***«Art. 5-bis.***(Interventi di incentivazione fiscale per particolari senatori produttivi)*

1. Il credito d'imposta previsto dall'articolo 7 comma 1 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 in materia di incentivi per l'incremento dell'occupazione, è esteso ai datori di lavoro del settore turismo che nel periodo compreso tra il 1 gennaio 2003 e il 31 dicembre 2003 rimuoveranno i contratti di lavoro dei lavoratori dipendenti a tempo determinato.

2. Al fine di favorire la tutela della salute dei non fumatori, i pubblici esercizi, definiti ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, a partire dal periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore della presente legge e per il periodo di un anno, usufruiscono di un credito di imposta pari al 10 per cento dei costi sostenuti per la realizzazione di impianti per la ventilazione ed il ricambio d'aria. All'onere derivante dalla presente disposizione, quantificato in 120 milioni di euro, si provvede mediante utilizzo degli stanziamenti a iscritti nello stato di previsione della spesa del Ministero della Salute.

3. Le disposizioni di cui al comma 1 dell'articolo 21 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, in materia di deduzione forfetaria in favore degli esercenti di impianti di distribuzione di carburante, si applicano per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2002 e per i due periodi di imposta successivi».

Compensazione del Gruppo Margherita-DL-l'Ulivo (v. emend. 2.1).**5.0.22****Respinto**

CHIUSOLI, GARRAFFA, MACONI, BARATELLA, CADDEO, MORANDO

*Dopo l'articolo 5, inserire il seguente:***«Art. 5-bis.***(Interventi di incentivazione fiscale per particolari settori produttivi)*

1. Il credito d'imposta previsto dall'articolo 7 comma 1 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, in materia di incentivi per l'incremento dell'occupazione, è esteso ai datori di lavoro del settore turismo che nel periodo

compreso tra il 1 gennaio 2003 e il 31 dicembre 2003 rinnoveranno i contratti di lavoro dei lavoratori dipendenti a tempo determinato.

2. Al fine di favorire la tutela della salute dei non fumatori, i pubblici esercizi, definiti ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, a partire dal periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore della presente legge- e per il periodo di un anno, usufruiscono di un credito di imposta pari al 10 per cento dei costi sostenuti per la realizzazione di impianti per la ventilazione ed il ricambio d'aria. All'onere derivante dalla presente disposizione, quantificato in 120 milioni di euro, si provvede mediante utilizzo degli stanziamenti a iscritti nello stato di previsione della spesa del Ministero della salute.

3. Le disposizioni di cui al comma 1 dell'articolo 21 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, in materia di deduzione forfetaria in favore degli esercenti di impianti di distribuzione di carburante, si applicano per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2002 e per i due periodi di imposta successivi».

Compensazione del Gruppo Democratici di Sinistra-l'Ulivo (v. emend. 2.5).

5.0.23

Respinto

GIARETTA, SCALERA, BASTIANONI, BEDIN

Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

«Art. 5-bis.

(Interventi di incentivazione fiscale per particolari settori produttivi)

1. All'articolo 19-bis.1, comma 1, lettera *e*) del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono soppresse le parole: «a prestazioni alberghiere, a somministrazioni di alimenti e bevande, con esclusione delle somministrazioni effettuate nei confronti dei datori di lavoro nei locali dell'impresa o in locali adibiti a mensa scolastica, aziendale o interaziendale e delle somministrazioni commesse da imprese che forniscono servizi sostitutivi di mense aziendali».

2. L'aliquota dell'imposta sul valore aggiunto (IVA) sui supporti audiovisivi è ridotta al 4 per cento. I soggetti che fruiscono di tale riduzione di aliquota devono realizzare una corrispondente riduzione del prezzo praticato al consumatore.

3. All'Autorità garante della concorrenza e del mercato è attribuita la specifica competenza di valutare ed eventualmente sanzionare comportamenti contrari alle disposizioni di cui al comma 1.

4. Alla parte III della tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 e successive modifiche ed integrazioni (prodotti con aliquota Iva al 10 per cento) dopo il numero 121 è aggiunto il seguente numero:

«121-bis. Le prestazioni di servizi rese sul litorale demaniale dai titolari dei relativi provvedimenti amministrativi rilasciati dalle autorità competenti, escluse le somministrazioni di alimenti e bevande ed ogni altra attività non connessa con quella autorizzata».

5. All'articolo 74-*quater* del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«6-bis. Le prestazioni musicali dal vivo di cui alla tabella C allegata al presente decreto, indipendentemente dal luogo di svolgimento, sono soggette ad aliquota dell'imposta sul valore aggiunto pari al 10 per cento. Per musica dal vivo si intende la musica eseguita con strumenti musicali tradizionali o elettrici quali chitarra, basso, batteria, tastiere, strumenti a fiato, strumenti ad arco ed altri strumenti con esclusione, anche parziale, di supporti o di apparecchiature che contengano musica preregistrata».

Compensazione del Gruppo Margherita-DL-l'Ulivo (v. emend. 2.1).

5.0.24

Respinto

BATTAGLIA Antonio, BARELLI

Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

«Art. 5-bis.

(Interventi di incentivazione fiscale per particolari settori produttivi)

1. All'articolo 19-*bis*.1, comma 1, lettera *e*) del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono soppresse le parole: "a prestazioni alberghiere, a somministrazioni di alimenti e bevande, con esclusione delle somministrazioni effettuate nei confronti dei datori di lavoro nei locali dell'impresa o in locali adibiti a mensa scolastica, aziendale o interaziendale e delle somministrazioni commesse da imprese che forniscono servizi sostitutivi di mense aziendali".

2. L'aliquota dell'imposta sul valore aggiunto (IVA) sui supporti audiovisivi è ridotta al 4 per cento. I soggetti che fruiscono di tale riduzione di aliquota devono realizzare una corrispondente riduzione del prezzo praticato al consumatore.

3. All'Autorità garante della concorrenza e del mercato è attribuita la specifica competenza di valutare ed eventualmente sanzionare comportamenti contrari alle disposizioni di cui al comma 1.

4. Alla parte III della tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modifiche ed integrazioni (prodotti con aliquota Iva al 10 per cento) dopo il numero 121 è aggiunto il seguente numero:

«121-bis. Le prestazioni di servizi rese sul litorale demaniale dai titolari dei relativi provvedimenti amministrativi rilasciati dalle autorità competenti, escluse le somministrazioni di alimenti e bevande ed ogni altra attività non connessa con quella autorizzata».

5. All'articolo 74-*quater* del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«6-bis. Le prestazioni musicali dal vivo di cui alla tabella C allegata al presente decreto, indipendentemente dal luogo di svolgimento, sono soggette ad aliquota dell'imposta sul valore aggiunto pari al 10 per cento.

Per musica dal vivo si intende la musica eseguita con strumenti musicali tradizionali o elettrici quali chitarra, basso, batteria, tastiere, strumenti a fiato, strumenti ad arco ed altri strumenti con esclusione, anche parziale, di supporti o di apparecchiature che contengano musica preregistrata».

Compensazione del Gruppo Alleanza Nazionale (v. emend. 2.8).

5.0.25

Respinto

MACONI, CHIUSOLI, GARRAFFA, BARATELLA, CADDEO, MORANDO

Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

«Art. 5-bis.

(Interventi di incentivazione fiscale per particolari settori produttivi)

1. All'articolo 19-bis.1, comma 1 lettera e) del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono soppresse le parole: "a prestazioni alberghiere, a somministrazioni di alimenti e bevande, con esclusione delle somministrazioni effettuate nei confronti dei datori di lavoro nei locali dell'impresa o in locali adibiti a mensa scolastica, aziendale o interaziendale e delle somministrazioni commesse da imprese che forniscono servizi sostitutivi di mense aziendali".

2. L'aliquota dell'imposta sul valore aggiunto (IVA) sui supporti audiovisivi è ridotta al 4 per cento. I soggetti che fruiscono di tale riduzione

di aliquota devono realizzare una corrispondente riduzione del prezzo praticato al consumatore.

3. All'Autorità garante della concorrenza e del mercato è attribuita la specifica competenza di valutare ed eventualmente sanzionare comportamenti contrari alle disposizioni di cui al comma 1.

4. Alla parte III della tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modifiche ed integrazioni (prodotti con aliquota Iva al 10 per cento) dopo il numero 121 è aggiunto il seguente numero:

«121-bis. Le prestazioni di servizi rese sul litorale demaniale dai titolari dei relativi provvedimenti amministrativi rilasciati dalle autorità competenti, escluse le somministrazioni di alimenti e bevande ed ogni altra attività non connessa con quella autorizzata».

5. All'articolo 74-*quater* del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«6-bis. Le prestazioni musicali dal vivo di cui alla tabella C allegata al presente decreto, indipendentemente dal luogo di svolgimento, sono soggette ad aliquota dell'imposta sul valore aggiunto pari al 10 per cento.

Per musica dal vivo si intende la musica eseguita con strumenti musicali tradizionali o elettrici quali chitarra, basso, batteria, tastiere, strumenti a fiato, strumenti ad arco ed altri strumenti con esclusione, anche parziale, di supporti o di apparecchiature che contengano musica preregistrata».

5.0.26

Respinto

CHIUSOLI, BARATELLA, GARRAFFA, MACONI, CADDEO

Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

«Art. 5-bis.

(Interventi di incentivazione fiscale per particolari settori produttivi)

1. Al fine di favorire la tutela della salute dei non fumatori, i pubblici esercizi, definiti ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, a partire dal periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore della presente legge e per il periodo di un anno, usufruiscono di un credito di imposta pari al 10 per cento dei costi sostenuti per la realizzazione di impianti per la ventilazione ed il ricambio d'aria. All'onere derivante dalla presente disposizione, quantificato in 120 milioni di euro, si provvede mediante utilizzo degli stanziamenti iscritti nello stato di previsione della spesa del Ministero della salute.

2. Le disposizioni di cui al comma 1 dell'articolo 21 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, in materia di deduzione forfettaria in favore degli esercenti di impianti di distribuzione di carburante, si applicano per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2002 e per i due periodi di imposta successivi».

Compensazione del Gruppo Democratici di Sinistra-l'Ulivo (v. emend. 2.5).

5.0.141

Respinto

FRANCO Vittoria, MODICA, TESSITORE, ACCIARINI, PASSIGLI, FALOMI, BONAVITA, CADDEO

Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

«Art. 5-bis.

1. Al fine di promuovere le attività di ricerca e sviluppo e di incentivare le aggregazioni tra imprese, per gli investimenti in laboratori di ricerca di cui al comma 2 effettuati da consorzi costituiti tra cinque o più imprese è riconosciuto un credito d'imposta nella misura del:

- a) 100 per cento nel caso di attività di ricerca fondamentale;
- b) 50 per cento nel caso di attività di ricerca industriale;
- c) 5 per cento nel caso di attività di sviluppo precompetitiva.

2. Per le attività di ricerca che interessano al contempo la ricerca industriale e le attività di sviluppo precompetitivo, secondo le definizioni della disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato alla ricerca, la misura dell'aiuto non potrà superare la media ponderata delle misure previste per ciascuna tipologia di attività.

3. Sono inoltre previste le seguenti maggiorazioni, ove applicabili:

- a) 10 per cento per le piccole e medie imprese;
- 2b) 10 per cento se l'investimento è effettuato in una zona ammissibile alla deroga di cui all'articolo 87, paragrafo 3, lettera a) del Trattato che istituisce la Comunità europea;
- c) 5 per cento se l'investimento è effettuato in una zona ammissibile alla deroga di cui all'articolo 87, paragrafo 3, lettera c) del Trattato che istituisce la Comunità europea.

4. Per investimenti in laboratori di ricerca si intendono:

- a) i costi sostenuti per l'uso, a qualsiasi titolo, di terreni e fabbricati utilizzati esclusivamente in forma permanente per l'attività di ricerca;

- b) i costi per strumenti e attrezzature utilizzati esclusivamente e in forma permanente per l'attività di ricerca;
- c) i costi per il personale: ricercatori, tecnici e altro personale ausiliario adibito esclusivamente all'attività di ricerca;
- d) il costo dei servizi di consulenza e simili utilizzati esclusivamente per l'attività di ricerca, compresa l'acquisizione dei risultati di ricerche, di brevetti e di Know-how, di diritti di licenza;
- e) le ulteriori spese generali direttamente imputabili all'attività di ricerca;
- f) gli altri costi d'esercizio direttamente imputabili all'attività di ricerca.

5. Il credito d'imposta è riconosciuto nel rispetto delle condizioni sostanziali e procedurali definite dalla disciplina comunitaria per gli aiuti di Stato alla ricerca e allo sviluppo pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* delle Comunità europee C45 del 17 febbraio 1996. Esso è determinato con riferimento ai nuovi investimenti effettuati in ciascun periodo d'imposta, va indicato nella relativa dichiarazione dei redditi, ed è utilizzabile esclusivamente in compensazione, ai sensi del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.

6. Le disposizioni del presente articolo si applicano agli investimenti effettuati a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge o, se successiva, dall'approvazione del regime agevolativo da parte della Commissione delle Comunità europee, fino al 31 dicembre 2007».

Compensazione del Gruppo Democratici di Sinistra-l'Ulivo (v. emend. 2.5).

5.0.156

Respinto

IOVENE, GASBARRI, MONTINO, BATTAGLIA Giovanni

Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

«Art. 5-bis.

1. Al fine di promuovere le piccole e medie imprese commerciali e di prevenire il compimento di atti illeciti, a partire dal periodo d'imposta in corso al 1° gennaio 2003 è concesso un credito d'imposta alle piccole e medie imprese commerciali, come definite dal decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 18 settembre 1997, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 229 del 1° ottobre 1997, di vendita al dettaglio, a quelle di somministrazione di elementi e bevande e alle imprese turistiche che acquistano beni strumentali destinati alla prevenzione del compimento di atti illeciti da parte di terzi, da individuare con decreto del Ministro

delle attività produttive, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, emanato ai snesi dell'articolo 17 comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400.

2. Il credito d'imposta è determinato in misura pari al 20 per cento del costo dei beni, al netto dell'IVA, e comunque non superiore a 50 milioni id lire nel triennio con le modalità e i criteri degli aiuti *de minimis* di cui alla disciplina comunitaria degli aiuti di Stato alle imprese. Il credito può essere fatto valere ai fini dell'IVA, dell'IRPEF e dell'IRPEG anche in compensazione, ai sensi del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.

3. Il credito d'imposta di cui al comma 1 è concesso con le modalità ed i criteri di cui all'articolo 10 della legge 5 ottobre 1991, n. 317, e alle relative disposizioni attuative, ad eccezione di quanto previsti ai commi 2, 4 e 6 del medesimo articolo 10. Il credito d'imposta non è rimborsabile e non limita il diritto al rimborso d'imposta spettante ad altro titolo.

4. La dichiarazione per l'accesso ai benefici previsti dal presente articolo è presentata agli uffici delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, secondo lo schema approvato ed entro i termini stabiliti dal Ministro delle attività produttive. Il medesimo Ministro rende nota la data dell'accertato esaurimento dei fondi di cui al presente articolo con un comunicato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*. A decorrere dalla stessa data non possono essere presentate dichiarazioni per ottenere i benefici di cui al presente articolo. Ove si rendano disponibili ulteriori risorse finanziarie il Ministro delle attività produttive può, con proprio decreto, stabilire nuovi termini per la presentazione delle dichiarazioni».

Compensazione del Gruppo Democratici di Sinistra-l'Ulivo (v. emend. 2.5).

5.0.143

Respinto

BARATELLA, CHIUSOLI, GARRAFFA, MACONI, CADDEO

Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

«Art. 5-bis.

Sostegno agli investimenti in ricerca e sviluppo e ambiente per le piccole medie imprese)

1. Alle piccole e medie imprese è concesso un credito di imposta nella misura massima del 75 per cento delle spese di ricerca, sviluppo e ambiente, per l'ideazione e la sperimentazione di prodotto e la creazione di campionari, sostenute a decorrere dall'esercizio 2003 rispetto alla media delle analoghe spese sostenute nei tre esercizi precedenti a valere sul

fondo di cui al decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297, che, a tal fine, è incrementato di 60 milioni di euro.

2. Gli investimenti devono riguardare spese effettuate in strutture situate nel territorio dello Stato o in progetti di collaborazione internazionale a maggioranza italiana.

3. L'agevolazione è concessa tenuto conto della disciplina comunitaria degli aiuti per la ricerca e lo sviluppo e l'ambiente.

4. Qualora all'atto della domanda dell'impresa non siano maturati i tre esercizi di cui al comma 1, l'agevolazione è concessa a fronte del valore complessivo dei costi sostenuti nell'esercizio cui la domanda stessa si riferisce.

5. Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito nè alla base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive, non rileva ai fini del rapporto di cui all'articolo 63 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, ed è utilizzabile esclusivamente in compensazione, ai sensi del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241».

Compensazione del Gruppo Democratici di Sinistra-l'Ulivo (v. emend. 2.5).

5.0.144

Respinto

CHIUSOLI, BARATELLA, GARRAFFA, MACONI, CADDEO

Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

«Art. 5-bis.

(Misure a sostegno degli investimenti in ricerca e sviluppo delle imprese)

1. All'articolo 108 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1, dopo le parole "che svolgono attività industriali ai sensi dell'articolo 2195 primo comma del codice civile", aggiungere le seguenti: "artigianale e di servizio";

b) al comma 4, sono soppresse le parole; "nei limiti dello stanziamento di bilancio";

c) al comma 7, le parole: "lire 90 miliardi" sono sostituite dalle seguenti: "104 milioni di euro"».

Compensazione del Gruppo Democratici di Sinistra-l'Ulivo (v. emend. 2.5).

5.0.27**Respinto**

GIARETTA, SCALERA, BASTIANONI, BEDIN

Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

«Art. 5-bis.

(Deducibilità delle spese di intermediazione immobiliare)

1. Al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1 dell'articolo 13-bis, dopo la lettera b) è aggiunta la seguente:

"b-bis) le spese di intermediazione immobiliare pagate a soggetti residenti nel territorio dello Stato o di uno Stato membro della Comunità europea ovvero a stabili organizzazioni nel territorio dello Stato di soggetti non residenti in dipendenza dell'acquisto dell'unità immobiliare da adibire ad abitazione principale entro un anno dall'acquisto stesso, per un importo non superiore a 5.000 euro"».

Compensazione del Gruppo Margherita-DL-l'Ulivo (v. emend. 2.1).**5.0.28****Respinto**

BARATELLA, GARRAFFA, MACONI, CHIUSOLI, CADDEO, MORANDO

Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

«Art. 5-bis.

(Deducibilità delle spese di intermediazione immobiliare)

1. Al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1 dell'articolo 13-bis, dopo la lettera b) è aggiunta la seguente:

«b-bis) le spese di intermediazione immobiliare pagate a soggetti residenti nel territorio dello Stato o di uno Stato membro della Comunità europea ovvero a stabili organizzazioni nel territorio dello Stato di soggetti non residenti in dipendenza dell'acquisto dell'unità immobiliare da

adibire ad abitazione principale entro un anno dall'acquisto stesso, per un importo non superiore a 5.000 euro"».

Compensazione del Gruppo Democratici di Sinistra-l'Ulivo (v. emend. 2.5).

5.0.29

Respinto

BATTAGLIA Antonio, BARELLI

Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

«Art. 5-bis.

(Deducibilità delle spese di intermediazione immobiliare)

1. Al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1 dell'articolo 13-bis, dopo la lettera b) è aggiunta la seguente:

«b-bis) le spese di intermediazione immobiliare pagate a soggetti residenti nel territorio dello Stato o di uno Stato membro della Comunità europea ovvero a stabili organizzazioni nel territorio dello Stato di soggetti non residenti in dipendenza dell'acquisto dell'unità immobiliare da adibire ad abitazione principale entro un anno dall'acquisto stesso, per un importo non superiore a 5.000 euro"».

Compensazione del Gruppo Alleanza Nazionale (v. emend. 2.8).

5.0.30

Respinto

MAGNALBÒ, BARELLI

Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

«Art. 5-bis.

(Riduzione delle aliquote delle accise sui prodotti petroliferi)

1. I benefici di cui all'articolo 8, comma 10 lettera c) della legge 23 dicembre 1998, n. 448, come sostituita dal comma 4 dell'articolo 12 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, relativamente ai comuni ricadenti nella zona climatica E, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ago-

sto 1993, n. 412, sono concessi alle frazioni parzialmente non metanizzate e alle zone non metanizzate del capoluogo anche se situate all'interno del centro abitato nelle quali è ubicata la sede municipale».

Compensazione del Gruppo Alleanza Nazionale (v. emend. 2.8).

5.0.31

Respinto

MINARDO, FERRARA

Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

«Art. 5-bis.

1. Ai sensi dell'articolo 87 paragrafo 3 lettera *a*) del Trattato dell'Unione Europea, le accise gravanti sui prodotti petroliferi, di cui all'articolo 21 del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, sono ridotte al 30 per cento dell'importo vigente per le generalità del territorio nazionale al momento dell'immissione al consumo per l'impiego nel territorio della regione siciliana».

Compensazione del Gruppo Forza Italia nn. 1, 2, 3, 4 (v. emend. 2.36).

5.0.32

Respinto

VALDITARA, BEVILACQUA, DELOGU, BOSCKETTO

Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

«Art. 5-bis.

(Accisa sui tabacchi)

1. A decorrere dall'anno 2003 è istituita una addizionale sull'accisa sui tabacchi lavorati, pari al 20 per cento dell'aliquota di base sul prezzo al pubblico, il cui gettito è destinato:

a) per il 10 per cento a interventi di dilizia scolastica, secondo criteri e priorità definiti da appositi accordi in Conferenza Unificata Stato-Regioni e Stato-Città, ai sensi dell'articolo 9, comma 2 lettera *a*) del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;

b) per il 13 per cento ad incremento del Fondo per gli investimenti istituito nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'univer-

sità e della ricerca ai sensi dell'articolo 46, comma 1, della legge 28 dicembre 2001, n. 448 - UPB.2121 - cap. 2300 - ricerca scientifica;

c) per il 20 per cento ad incremento del Fondo agevolazioni per la ricerca di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297;

d) per il 20 per cento al Fondo per il finanziamento ordinario delle università statali, istituito nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca ai sensi dell'articolo 5, comma 1, della legge 24 dicembre 1993, n. 537;

e) per il 3 per cento al rimborso, secondo i criteri e le modalità fissati nella contrattazione integrativa, delle spese di autoaggiornamento, debitamente documentate, sostenute dai docenti della scuola;

f) per il 25 per cento ad incremento del Fondo per gli investimenti istituito nello stato di previsione del Ministero della salute ai sensi dell'articolo 46, comma 1, della legge 28 dicembre 2001, n. 448 - UPB.2121 - cap. 2300 - ricerca scientifica».

5.0.33

Respinto

MARINO, MUZIO, PAGLIARULO

Dopo l'articolo 5, inserire il seguente:

«Art. 5-bis.

(Norme di carattere antielusivo)

1. All'articolo 37-bis, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, dopo la lettera f) è aggiunta la seguente:

"f-bis) pattuizioni intercorse tra società collegate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile, aventi ad oggetto il pagamento di somme a titolo di clausola penale, multa, caparra confirmatoria o penitenziale".

2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano a decorrere dal periodo d'imposta in corso alla data del 1° gennaio 2003».

5.0.34**Respinto**

MARINO, MUZIO, PAGLIARULO

Dopo l'articolo 5, inserire il seguente:

«Art. 5-bis.

(Misure contro l'elusione e l'evasione fiscale)

1. Non sono opponibili all'Amministrazione finanziaria i fatti, gli atti ed i negozi giuridici, singoli o comunque collegati tra loro, che siano anomali o inusuali rispetto alla disciplina di una fattispecie normativa, posti in essere al fine principale di eludere l'applicazione di norme tributarie o al fine di rendere applicabile una disciplina tributaria più favorevole di quella che specifiche norme impositive prevedono per la tassazione di risultati economici, sostanzialmente equivalenti, che si possono ottenere con fatti, atti o negozi giuridici diversi da quelli posti in essere. Alle fattispecie elusive l'Amministrazione finanziaria applica lo stesso trattamento tributario previsto dalla norma elusa.

2. Le disposizioni dell'articolo 21 della legge 30 dicembre 1991, n. 413, si applicano anche con riferimento ai pareri relativi all'applicazione, ai casi concreti rappresentati dal contribuente, delle disposizioni antielusive contenute nel comma 1.

3. L'articolo 10 della legge 29 dicembre 1990, n. 408, e successive modificazioni, è abrogato.

4. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano ai fatti, atti e negozi giuridici posti in essere successivamente al 30 giugno 1996.

5. All'articolo 44 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni ed integrazioni, concernente la disciplina dell'accertamento delle imposte sui redditi, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nel primo comma, le parole: "delle persone fisiche" sono soppresse;

b) nel secondo comma, le parole: "dalle persone fisiche" fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: "; gli Uffici delle imposte devono trasmettere ai comuni di domicilio dei soggetti passivi, entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello in cui scade il termine per l'accertamento, le proprie proposte di accertamento in rettifica o di ufficio, nonché quelle relative agli accertamenti integrativi o modificativi di cui al terzo comma dell'articolo 43.";

c) nel terzo comma, le parole: "dalle persone fisiche ai sensi dell'articolo 2" sono soppresse;

d) nel quarto comma le parole: "novanta giorni" sono sostituite dalle seguenti: "centocinquanta giorni";

e) dopo l'ultimo comma, è aggiunto il seguente:

"Una quota pari a due terzi delle maggiori imposte riscosse in via definitiva, derivanti dalle proposte di aumento degli imponibili, è attribuita al comune che ha deliberato le proposte stesse; con decreto del Ministro dell'economia, di concerto con il Ministro dell'interno, sono stabilite annualmente le modalità di applicazione delle disposizioni del presente comma".

6. All'articolo 45, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, le parole: "è presieduta dal capo dello stesso ufficio o da un impiegato della carriera direttiva da lui delegato" sono sostituite dalle seguenti: "è presieduta dal sindaco del comune con il maggior numero di abitanti, tra i comuni ricompresi nel distretto territoriale dell'ufficio".

7. All'articolo 69 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni ed integrazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 4 è sostituito dal seguente:

"4. Il centro informativo delle imposte dirette forma annualmente, per ciascun comune, i seguenti elenchi nominativi da distribuire, entro il 30 aprile dell'anno successivo a quello di presentazione delle dichiarazioni dei redditi, ai comuni ed agli uffici delle imposte territorialmente competenti:

a) un elenco nominativo dei contribuenti che hanno presentato la dichiarazione ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, con la specificazione, per ognuno, del reddito complessivo, al lordo e al netto degli oneri deducibili;

b) un elenco nominativo delle persone fisiche che esercitano imprese commerciali, arti e professioni con l'indicazione, per ciascuna di esse, del reddito netto e dell'ammontare complessivo degli elementi attivi e passivi, risultanti dalle dichiarazioni.";

b) il comma 5 è sostituito dal seguente:

"5. Il Ministro dell'economia può, con proprio decreto, individuare ulteriori elementi da indicare negli elenchi di cui al comma 4.";

c) al comma 6, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Per la durata di novanta giorni dall'avvenuto deposito, è disposta la pubblica affissione degli elenchi stessi presso gli uffici delle imposte ed i comuni interessati e, laddove esistano, anche presso le sedi delle circoscrizioni comunali territorialmente competenti".

6. Le spese sostenute dalle persone fisiche e dagli enti di cui alla lettera c), del comma 1 dell'articolo 87 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, per gli interventi, non assistiti da contribuzione diretta o indiretta dello Stato o di altro ente pubblico, di manutenzione ordinaria e straordinaria degli edifici di cui all'articolo 31, primo comma, lettere a) e

b), della legge 5 agosto 1978, n. 457, sono deducibili dal reddito complessivo. Gli interventi devono essere posti in essere nelle unità immobiliari destinate ad uso di civile abitazione diverse da quelle di cui all'articolo 40 del citato testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, e successive modificazioni. La deduzione spetta nella misura del 50 per cento della spesa rimasta effettivamente a carico del possessore del reddito stesso, proporzionata alla sua quota di possesso, per il periodo d'imposta in cui è stato eseguito il pagamento a saldo. La deduzione si applica per gli interventi il cui pagamento a saldo sia intervenuto non oltre il 31 dicembre 1999. L'avvenuta realizzazione degli interventi di cui al comma 1 ed il relativo sostenimento delle spese devono essere comprovati da idonea documentazione, da allegare alla dichiarazione dei redditi relativa al primo periodo di imposta da cui si applica la deduzione.

7. All'articolo 2 del decreto-legge 31 dicembre 1996, n. 669, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1997, n. 30, il comma 2, è sostituito dal seguente:

"2. Fino al 31 dicembre 1999, per le prestazioni di servizio aventi ad oggetto la realizzazione di interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria degli edifici, di cui all'articolo 31, primo comma, lettere *a)* e *b)*; della legge 5 agosto 1978, n. 457, l'imposta sul valore aggiunto è stabilita nella misura del 4 per cento".

8. All'articolo 13-*bis*, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni ed integrazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1, nell'alinea, le parole: "pari al 22 per cento" sono sostituite dalle altre: "pari al 34 per cento";

b) al comma 1, la lettera *e)*, è sostituita dalla seguente:

"*e)* le spese per frequenza di corsi di istruzione secondaria e universitaria, per importo complessivamente non superiore a 2.000 euro";

c) al comma 1, dopo la lettera *i)*, sono aggiunte le seguenti:

"*i-bis)* le spese di riparazione relative ad autovetture o autoveicoli di cilindrata non superiore a 2.000 centimetri cubici o con motore diesel di cilindrata non superiore a 2.500 centimetri cubici, nonché quelle relative a ciclomotori e motocicli di cilindrata non superiore a 350 centimetri cubici, per un importo complessivamente non superiore a 1.000 euro;

i-ter) i canoni di locazione non finanziaria pagati per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale, per un importo non superiore a 2.500 euro";

d) il comma 2 è sostituito dal seguente:

"2. Per gli oneri indicati alle lettere *c)*, *e)*, *f)* e *i-bis)* del comma 1 la detrazione spetta anche se sono stati sostenuti nell'interesse delle persone indicate nell'articolo 12 che si trovino nelle condizioni ivi previste, fermo

restando, per gli oneri di cui alle lettere *e*), *f*) e *i-bis*), i limiti complessivi ivi stabiliti. Con decreto del Ministro dell'economia sono stabilite le tipologie di spese di cui alla lettera *e*), ammesse al beneficio della detrazione, tra le quali saranno comunque ricomprese le spese sostenute per sussidi didattici e per corsi di recupero, nonché le modalità di documentazione degli oneri da parte dei contribuenti".

9. Le disposizioni di cui al comma 13 si applicano a decorrere dal periodo d'imposta in corso alla data del 1° gennaio 2003.

10. Al comma 4 dell'articolo 78 della legge 30 dicembre 1991, n. 413, e successive modificazioni, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: "In ogni caso è garantito il libero esercizio dell'attività di assistenza e di difesa nei rapporti tributari e contributivi a chiunque sia competente a svolgerla su base delle disposizioni vigenti, inclusa la possibilità per gli iscritti negli albi dei dottori commerciali o dei ragionieri liberi professionisti di apporre alle medesime condizioni, previa autorizzazione dell'Amministrazione finanziaria e su richiesta dei contribuenti, il visto di conformità di cui al presente comma nonché di inoltrare ai competenti uffici dell'Amministrazione finanziaria le dichiarazioni da essi predisposte e le relative registrazioni, con le modalità previste per i Centri; i consulenti del lavoro e i consulenti tributari possono, previa autorizzazione dell'Amministrazione finanziaria, apporre il visto di conformità di cui al presente comma per quanto riguarda gli adempimenti dei sostituti d'Imposta e di dichiarazione e, nei confronti dell'utenza di cui al comma 3 del presente articolo, anche per quanto riguarda gli adempimenti previsti dal presente comma".

16. Al comma 6 dell'articolo 78 della legge 30 dicembre 1991, n. 413, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: "Nei confronti dei soggetti di cui all'ultimo periodo del comma 4, l'autorizzazione all'apposizione del visto di conformità è revocata quando nello svolgimento dell'attività di assistenza vengano commesse gravi e ripetute violazioni alle disposizioni previste da norme legislative e regolamentari in materia tributaria, ovvero quando risultino inosservati le prescrizioni e gli obblighi posti dall'Amministrazione finanziaria per l'esercizio dell'attività di assistenza".

11. All'articolo 2403, primo comma, del codice civile è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Valuta altresì l'adeguatezza delle procedure utilizzate dalla società per rispettare le disposizioni fiscali e controlla, con metodo a campione, la effettiva applicazione delle medesime".

12. Al decreto-legge 10 luglio 1982, n. 429, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1982, n. 516, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 1, comma 1, le parole: "e dell'ammenda da lire dieci milioni a lire venti milioni" sono sostituite dalle seguenti: "e dell'ammenda da 10.000 euro a 20.000 euro"; nonché le parole: "o dell'ammenda fino a lire cinque milioni" sono sostituite dalle seguenti: "o dell'ammenda fino 7.500 euro";

b) all'articolo 1, comma 2, le parole: "e dell'ammenda da lire dieci milioni a lire venti milioni" sono sostituite dalle seguenti: "e dell'ammenda da 10.000 euro a 20.000 euro";

c) all'articolo 1, comma 3, le parole: "o dell'ammenda fino a lire quattro milioni" sono sostituite dalle seguenti: "o dell'ammenda fino a 6.000 euro";

d) all'articolo 1, comma 6, le parole: "o con l'ammenda fino a lire quattro milioni" sono sostituite dalle seguenti: "o con l'ammenda fino a 6.000 euro", nonché le parole: "con l'ammenda da lire 200.000 a un milione" sono sostituite dalle altre: "con l'ammenda da cento euro a 1.500 euro";

e) all'articolo 2, comma 1, le parole: "o con l'ammenda fino a lire cinque milioni" sono sostituite dalle seguenti: "o con l'ammenda fino a 7.500 euro";

f) all'articolo 2, comma 2, le parole: "o con l'ammenda fino a lire sei milioni" sono sostituite dalle seguenti: "o con l'ammenda fino a 9.000 euro";

g) all'articolo 2, comma 3, le parole: "e con la multa da lire tre milioni a lire cinque milioni" sono sostituite dalle seguenti: "e con la multa da 4.500 euro a 7.500 euro"; nonché le parole: "o dell'ammenda fino a lire sei milioni" sono sostituite dalle altre: "o dell'ammenda fino a 9.000 euro";

h) all'articolo 3, secondo comma, le parole: "o con l'ammenda fino a lire due milioni" sono sostituite dalle seguenti: "o con l'ammenda fino a 3.000 euro";

i) all'articolo 4, comma 1, le parole: "e con la multa da cinque a dieci milioni di lire" sono sostituite dalle seguenti: "e con la multa da 7.500 a 15.000 euro";

l) all'articolo 4, comma 2, le parole: "o della multa fino a lire cinque milioni" sono sostituite dalle seguenti: "o della multa fino a 7.500 euro".

13. L'articolo 47 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, è abrogato.

14. All'articolo 8, comma 1, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545, la lettera *i*) è sostituita dalle seguenti:

"*i*) gli iscritti negli albi professionali degli avvocati, procuratori legali, notai, commercialisti, ragionieri e periti commerciali, o gli iscritti nei ruoli o elenchi istituiti presso le direzioni regionali delle entrate di cui all'articolo 36 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1992, n. 287, che esercitano, in qualsiasi forma, attività di consulenza, assistenza e rappresentanza dei contribuenti";

15. Presso il Ministero dell'economia e delle finanze è istituito il Servizio ispettivo di sicurezza (SIS) posto alle dipendenze del Ministro dell'economia e delle finanze. Il SIS esercita le funzioni indicate dall'articolo 12.

16. Il SIS si articola in uffici ed è costituito da un direttore e da dieci componenti.

17. Il direttore è nominato con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, ed è scelto tra i magistrati ordinari con qualifica non inferiore a magistrato di Cassazione e con effettivo esercizio di tale funzione per almeno tre anni, o tra magistrati amministrativi, contabili e militari, con qualifica equiparata, o tra avvocati dello Stato in servizio da almeno dieci anni. Il direttore dura in carica un quinquennio, indipendentemente dai limiti di età previsti dagli ordinamenti di provenienza; l'incarico non è rinnovabile.

18. I componenti, che devono avere un'età non superiore a sessantacinque anni, sono nominati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze e sono scelti tra magistrati ordinari, con qualifica non inferiore a consigliere di Corte di appello e con effettivo esercizio di tali funzioni per almeno tre anni, tra magistrati amministrativi, contabili e militari, con qualifica equiparata, tra avvocati e procuratori dello Stato in servizio da almeno cinque anni, tra dirigenti generali dell'Amministrazione finanziaria in numero non superiore ad una unità, tra ufficiali generali della Guardia di finanza in numero non superiore ad una unità, tra dirigenti del servizio ispettivo della Banca d'Italia e tra professori universitari ordinari. I componenti durano in carica cinque anni e sono preposti agli uffici. L'incarico non è rinnovabile. Il direttore e i componenti del SIS sono collocati fuori del ruolo organico dell'amministrazione di appartenenza.

19. Al SIS sono addetti non più di cento dipendenti, per un periodo non superiore a quattro anni, nominati con decreto del Ministro delle finanze, scelti tra il personale dell'Amministrazione finanziaria e della Guardia di finanza.

20. L'indirizzo dell'attività del SIS compete al Ministro dell'economia e delle finanze, sentito un apposito Comitato composto dal direttore del SIS, dai capi degli uffici e dal segretario generale del Ministero delle finanze che partecipa alle sedute senza diritto di voto. Il Comitato è presieduto dal direttore del SIS o da altro componente da lui delegato.

21. Ai componenti del Comitato con diritto di voto compete un compenso, articolato in una indennità in misura fissa e in un gettone di presenza il cui importo sarà determinato con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro.

22. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze è determinato il contingente di personale, con qualifica non superiore alla sesta per l'espletamento dei compiti di segreteria.

23. Al fine di verificare l'osservanza da parte degli appartenenti all'Amministrazione finanziaria civili e militari, degli obblighi derivanti da norme di legge o regolamento, il SIS, su direttive generali del Ministro dell'Economia e delle finanze e secondo le modalità contenute nel regolamento di cui all'articolo 14, svolge le seguenti funzioni:

a) compie ispezioni presso gli organi centrali e periferici dell'Amministrazione finanziaria;

b) esegue indagini patrimoniali sui soggetti di cui al presente comma;

c) richiede alle amministrazioni pubbliche, all'amministrazione postale, alle banche, alle società di intermediazione mobiliare (SIM), alle società fiduciarie e agli altri intermediari finanziari di cui al decreto legislativo 2, 3 luglio 1996, n. 415, alle società di gestione di fondi comuni di investimento mobiliare, alle imprese ed enti assicurativi e alla società Monte Titoli S.p.a. di cui alla legge 19 giugno 1986, n. 289, copia della documentazione inerente i rapporti intrattenuti con i soggetti di cui al presente comma, nonché ogni altra notizia o informazione utile ai fini dello svolgimento delle indagini di cui alla lettera b). Le notizie e dati richiesti, qualora non siano trasmessi entro i termini fissati, ovvero sussista motivo di ritenere che gli stessi siano infedeli o incompleti, possono essere acquisiti direttamente anche con perquisizioni e sequestri autorizzati dal procuratore della Repubblica con le modalità di cui all'articolo 52 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni;

d) richiede informazioni o documenti all'autorità giudiziaria salvo il rispetto delle norme che disciplinano il segreto delle indagini;

e) può invitare qualsiasi altro soggetto a fornire notizie, informazioni e documenti utili ai fini degli accertamenti e delle indagini di cui alla lettera b);

f) cura la tenuta e l'aggiornamento dell'anagrafe patrimoniale prevista all'articolo 13;

h) esegue ogni altra inchiesta o indagine patrimoniale o accertamento sul tenore di vita dei soggetti di cui al presente comma. Agli accessi, perquisizioni e sequestri si provvede con modalità di cui alla lettera c);

i) ove dalle indagini di cui al presente comma emergano fatti rilevanti ai fini delle responsabilità penale, amministrativo-contabile o comunque relative al corretto adempimento degli obblighi di servizio e dei doveri di ufficio, ne dà tempestiva comunicazione agli organi di rispettiva competenza;

l) acquisisce le comunicazioni che l'Amministrazione finanziaria è tenuta ad effettuare tempestivamente al SIS medesimo, con riferimento all'inizio di procedimenti disciplinari a all'invio di segnalazioni all'autorità giudiziaria relativi ai propri dipendenti. Le informazioni, i documenti e gli elementi acquisiti dal SIS nel corso delle indagini si considerano a tutti gli effetti attività istruttoria del procedimento disciplinare instaurato nei confronti del dipendente, secondo i rispettivi ordinamenti.

24. Le indagini patrimoniale possono essere estese, previa autorizzazione del procuratore della Repubblica del luogo di residenza o di sede, ai prossimi congiunti dei dipendenti dell'amministrazione finanziaria, nonché a terzi, persone fisiche o giuridiche, imprese ed enti rispetto ai quali vi siano specifici elementi per ritenere che agiscano come prestanome dei

suddetti dipendenti. Per prossimi congiunti si intendono quelli indicati nell'articolo 307, ultimo comma, del codice penale.

25. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche ai componenti togati e non togati delle commissioni tributarie, nonché ai soggetti che partecipano o comitati, organi consultivi e a qualsiasi altro organo collegiale dell'Amministrazione finanziaria ancorché non appartenenti a quest'ultima.

26. Gli accertamenti, le indagini e gli atti acquisiti sono coperti da segreto di ufficio. Le relative attività debbono essere specificamente verbalizzate.

27. I procedimenti di accertamento e di ispezione posti in essere dagli appartenenti al SIS si svolgono in osservanza dei principi e delle regole stabilite dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, con esclusione dell'avviso di procedimento.

28. Le disposizioni di cui al presente articolo, nonché quelle di cui all'articolo 13, si applicano a tutti gli appartenenti al SIS. In attesa dell'emanazione di un sistema di controllo esteso a tutti i dipendenti dell'amministrazione statale, su richiesta del Ministro competente, il SIS può estendere la sua attività anche nei confronti di dipendenti di altre amministrazioni.

29. Presso il SIS è costituita l'anagrafe patrimoniale dei soggetti indicati nei commi 1 e 3 dell'articolo 12.

30. I soggetti di cui comma 1 debbono comunicare ogni due anni e per iscritto al SIS i dati e le notizie stabilite con il regolamento di cui all'articolo 14, indicativi della situazione patrimoniale delle disponibilità del nucleo familiare nonché i dati relativi all'esercizio da parte di coniugi non separati e figli conviventi, anche per il tramite di società ed enti, di attività di consulenza a assistenza fiscale e tributaria e di servizi a queste categorie.

31. Con il regolamento di cui all'articolo 14 sono stabilite le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, la cui mancato osservanza costituisce grave contrasto con i doveri di fedeltà del dipendente secondo le disposizioni dell'ordinamento di appartenenza.

32. Il SIS acquisisce elementi, dati informazioni e notizie, anche attraverso il sistema informativo dell'anagrafe tributaria e della Guardia di finanza, nonché gli altri sistemi normativi ad essi connessi, in base alla normativa vigente ed aggiorna le posizioni dell'anagrafe patrimoniale.

33. Con il regolamento di cui all'articolo 14 sono dettate le modalità di accesso ai sistemi informativi, nonché le modalità procedurali per garantire la riservatezza degli accessi ai sistemi da parte del solo direttore del SIS e degli addetti alle attività di cui al comma 5 dell'articolo 11. Restano ferme le disposizioni normative relative al trattamento dei dati personali.

34. Con decreto del Ministro dell'Economia e delle finanze, da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 4001 sono dettate le disposizioni necessarie per l'applicazione degli articoli 11, 12 e 13».

5.0.35**Respinto**

BONAVITA, MORANDO, CADDEO, BRUNALE, PASQUINI

*Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:***«Art. 5-bis.**

1. Al comma I dell'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, le parole: "è fissato in lire 1 miliardo" sono sostituite dalle seguenti: "è fissato in 2,5 milioni di euro per le piccole e medie imprese, il cui fatturato nel corso del 2001, per una quota superiore al 50 per cento è relativo a forniture e subforniture di beni e servizi all'industria automobilistica italiana"».

Compensazione del Gruppo Democratici di Sinistra-l'Ulivo (v. emend. 2.5).**5.0.36****Respinto**

MACONI, CHIUSOLI, BARATELLA, GARRAFFA, CADDEO, RIPAMONTI, MICHELINI, MARINO, MARINI, GIARETTA, SCALERA, CASTELLANI, D'AMICO

*Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:***«Art. 5-bis.**

1. Al comma 1 dell'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, le parole: "è fissato in lire 1 miliardo" sono sostituite dalle seguenti: "è fissato in 2,5 milioni di euro per le piccole e medie imprese, il cui fatturato nel corso del 2001, per una quota superiore al 50 per cento è relativo a forniture e subforniture di beni e servizi all'industria automobilistica italiana"».

Compensazioni dei Gruppi dell'Ulivo (v. emend. 2.195).

5.0.37**Respinto**

CHIUSOLI, MACONI, GARAFFA, BARATELLA, CADDEO, BATTAGLIA GIOVANNI

*Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:***«Art. 5-bis.**

1. Al comma 1 dell'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, le parole: "è fissato in lire 1 miliardo" sono sostituite dalle seguenti: "è fissato in 2,5 milioni di euro per le piccole e medie imprese, il cui fatturato nel corso del 2001, per una quota superiore al 50 per cento è relativo a forniture e subforniture di beni e servizi all'industria automobilistica italiana"».

Compensazione del Gruppo Democratici di Sinistra-l'Ulivo (v. emend. 2.5).**5.0.38****Respinto**

MACONI, CHIUSOLI, BARATELLA, GARAFFA, CADDEO, STANISCI

*Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:***«Art. 5-bis.**

1. Al comma 1 dell'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, le parole: "è fissato in lire 1 miliardo" sono sostituite dalle seguenti: "è fissato in 2,5 milioni di euro per le piccole e medie imprese, il cui fatturato nel corso del 2001, per una quota superiore al 50 per cento è relativo a forniture e subforniture di beni e servizi all'industria automobilistica italiana"».

Compensazione del Gruppo Democratici di Sinistra-l'Ulivo (v. emend. 2.5).

5.0.39**Respinto**

SCALERA, COVIELLO, GIARETTA, CAMBURSANO

*Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:***«Art. 5-bis.**

1. Al comma 1 dell'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, le parole: "è fissato in lire 1 miliardo" sono sostituite dalle seguenti: "è fissato in 2,5 milioni di euro per le piccole e medie imprese, il cui fatturato nel corso del 2001, per una quota superiore al 50 per cento è relativo a forniture e subforniture di beni e servizi all'industria automobilistica italiana"».

Compensazione del Gruppo Margherita-DL-l'Ulivo (v. emend. 2.1).**5.0.40****Accantonato**

TIRELLI, VANZO, MORO

*Dopo l'articolo 5, inserire il seguente:***«Art. 5-bis.***(Tasse automobilistiche)*

1. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 17, comma 10, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, a decorrere dal 1° gennaio 2003, per i veicoli a motore a quattro ruote, di cui all'articolo 1, comma 4, lettera a), del decreto ministeriale 5 aprile 1994 (Recepimento della Direttiva del Consiglio n. 92/61 del 30 giugno 1992 relativa all'omologazione dei veicoli a motore a due o a tre ruote) l'importo minimo della tassa automobilistica è pari a 85,14 euro».

5.0.41**Respinto**

COMINCIOLI, BARELLI

Dopo l'articolo 5, è inserito il seguente:

«Art. 5-bis.

(Modifica della tassa di possesso dei veicoli a motore da rapportarsi all'uso)

1. La tassa di circolazione ed il relativo decreto del Presidente della Repubblica 5 dicembre 1953, n. 39 istitutivo, e successive modificazioni ed integrazioni, sono soppressi a partire dal 1° marzo 2003. Sono contestualmente soppresses le addizionali, le soprattasse e le agevolazioni connesse alla tassa di circolazione medesima. Agli oneri relativi si provvede mediante corrispondente variazione dell'imposta di fabbricazione sui carburanti e sugli oli combustibili per autotrazione, tenendo conto della riduzione dei costi di esazione, di gestione e di contenzioso. Per i veicoli a motore la cui tassa è versata in corso d'anno o per frazione d'anno è ammesso il pagamento per dodicesimi sino al 28 febbraio 2003. Non si fa luogo a rimborso delle tasse eventualmente versate in relazione a frazioni di anno successive al 28 febbraio 2003. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da emanare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti, sono stabilite le modalità di attuazione del presente comma e di riparto dei proventi dell'imposta di fabbricazione sui carburanti e sugli oli combustibili per autotrazione. Con ulteriore decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro 3 mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono dettate disposizioni per la chiusura del vigente regime convenzionale e per la definizione dei rapporti giuridici e finanziari con l'Automobil Club d'Italia (ACI)».

5.0.42**Respinto**

ZAVOLI, MARINI, MARINO

Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

«Art. 5-bis.

(Iva per il turismo d'affari ed incentivi per le strutture congressuali)

1. All'articolo 19-bis, comma 1, lettera e) del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, le parole: »a prestazioni alberghiere, a somministrazioni di alimenti e bevande, con esclusione delle somministrazioni effettuate nei confronti dei datori di lavoro nei locali dell'impresa o in locali adibiti a mensa scolastica, aziendale o interaziendale e delle somministrazioni commesse da imprese che forniscono servizi sostitutivi di mense aziendali«, sono soppresse.

2. Al fine di favorire la realizzazione di palazzi e strutture congressuali, ai sensi dell'articolo 5, comma 4, lettera b) della legge 29 marzo 2001, n. 135, il Fondo di cofinanziamento dell'offerta turistica di cui all'articolo 6 della legge medesima, è incrementato, per la quota di cui al comma 3, di 22 milioni di Euro per ciascuno degli anni 2003, 2004 e 2005.

Conseguentemente all'articolo 12, al comma 1, lettera a), sostituire le parole: «4 per cento» con le seguenti: «5 per cento», all'articolo 67, alla tabella C, rubrica: Ministero dell'economia e delle finanze voce: decreto legislativo n. 300 del 1999, articolo 70, comma 2: Finanziamento agenzie fiscali (Agenzia delle entrate), apportare le seguenti variazioni:

2003: - 200.000;
2004: - 150.000;
2005: - 100.000.

5.0.43**Respinto**

CHIUSOLI, BARATELLA, GARRAFFA, MACONI, CADDEO, STANISCI

Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

«Art. 5-bis.

(Iva per il turismo d'affari ed incentivi per le strutture congressuali)

1. All'articolo 19-bis, comma 1, lettera e) del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, le parole "a prestazioni alber-

ghiere, a somministrazioni di alimenti e bevande, con esclusione delle somministrazioni effettuate nei confronti dei datori di lavoro nei locali dell'impresa o in locali adibiti a mensa scolastica, aziendale o interaziendale e delle somministrazioni commesse da imprese che forniscono servizi sostitutivi di mense aziendali", sono soppresse. 2. Al fine di favorire la realizzazione di palazzi e strutture congressuali, ai sensi dell'articolo 5, comma 4, lettera b) della legge 29 marzo 2001, n. 135, il Fondo di finanziamento dell'offerta turistica di cui all'articolo 6 della legge medesima, è incrementato, per la quota di cui al comma 3. di 22 milioni di Euro per ciascuno degli anni 2003, 2004 e 2005».

Compensazione del Gruppo Democratici di Sinistra-l'Ulivo (v. emend. 2.5).

5.0.44

Respinto

GARRAFFA, CHIUSOLI, BARATELLA, MACONI, CADDEO, STANISCI

Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

«Art. 5-bis.

(Norme sull'applicazione delle aliquote IVA alle imprese turistiche)

1. Alla parte terza della tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 663, e successive modificazioni, dopo il numero 120) sono inseriti i seguenti:

"120-bis) case ed appartamenti per vacanze come definiti dal decreto di cui all'articolo 2, comma 4, della legge 29 marzo 2001, n. 135".

2. Al numero 123 della parte terza della tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, dopo le parole: "concerti vocali e strumentali," sono inserite le seguenti: "ed altre esecuzioni musicali di qualsiasi genere, pur non dal vivo, anche se effettuate in pubblici esercizi, discoteche e locali da ballo"».

Compensazione del Gruppo Democratici di Sinistra-l'Ulivo (v. emend. 2.5).

5.0.45**Respinto**

GARRAFFA, CHIUSOLI, BARATELLA, MACONI, CADDEO

*Dopo l'articolo 5, aggiungere, il seguente:***«Art. 5-bis.***(Riduzione dell'aliquota IVA per gli stabilimenti balneari)*

1. Alla parte terza della tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 e successive modifiche ed integrazioni, dopo il numero 121, è aggiunto il seguente:

"121-bis) Le prestazioni di servizi rese sul litorale demaniale dai titolari dei relativi provvedimenti amministrativi rilasciati dalle autorità competenti, escluse le somministrazioni di alimenti e bevande ed ogni altra attività non connessa con quella autorizzata"».

Compensazione del Gruppo Democratici di Sinistra-l'Ulivo (v. emend. 2.5).**5.0.139****Respinto**

CALLEGARO, TAROLLI

*Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:***«Art. 5-bis.***(Iva sul canone di locazione di unità immobiliari adibite ad uso abitazione principale)*

1. Il canone di locazione relativo alle unità immobiliari adibite ad abitazione principale e le relative pertinenze sono esenti dall'imposta sul valore aggiunto».

Compensazione del Gruppo Unione Democristiana e di Centro (v. emend. 2.76).

5.0.46**Respinto**

BONAVITA, BRUNALE, PASQUINI, MORANDO, CADDEO

*Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:***«Art. 5.***(Applicazione della legge 27 dicembre 1997, n. 449)*

1. Alla tabella allegata all'articolo 5 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, il punto 7) è abrogato.

2. L'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 11 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, per le imprese turistiche, opera anche per le spese sostenute nel periodo d'imposta in corso al 1° gennaio 2003.

3. L'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 14, comma 2, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, per i soggetti indicati alla lettera f) del medesimo comma, opera anche per le spese sostenute nel periodo d'imposta in corso al 1° gennaio 2003, ed anche per l'acquisto degli immobili detenuti in affitto dai predetti soggetti. In questo caso la deducibilità delle spese di manutenzione, riparazione, ammodernamento e ristrutturazione ivi indicate è consentita in quote costanti nel periodo d'imposta di sostenimento e nei tre periodi successivi».

Compensazione del Gruppo Democratici di Sinistra-l'Ulivo (v. emend. 2.5).**5.0.47****Respinto**

CHIUSOLI, BARATELLA, GARRAFFA, MACONI, CADDEO

*Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:***«Art. 5-bis.***(Applicazione della legge 27 dicembre 1997, n. 449)*

1. Alla tabella allegata all'articolo 5 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, il punto 7) è abrogato.

2. L'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 11 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, per le imprese turistiche, opera anche per le spese sostenute nel periodo d'imposta in corso al 1° gennaio 2003.

3. L'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 14, comma 2, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, per i soggetti indicati alla lettera f) del medesimo comma, opera anche per le spese sostenute nel periodo

d'imposta in corso al 1° gennaio 2003, ed anche per l'acquisto degli immobili detenuti in affitto dai predetti soggetti. In questo caso la deducibilità delle spese di manutenzione, riparazione, ammodernamento e ristrutturazione ivi indicate è consentita in quote costanti nel periodo d'imposta di sostenimento e nei tre periodi successivi.

Compensazione del Gruppo Democratici di Sinistra-l'Ulivo (v. emend. 2.5).

5.0.48

Respinto

ZAVOLI, MARINI, MARINO

Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

«Art. 5-bis.

(Applicazione della legge 27 dicembre 1997, n. 449)

1. Alla tabella allegata all'articolo 5 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, il punto 7) è abrogato.

2. L'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 11 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, per le imprese turistiche, opera anche per le spese sostenute nel periodo d'imposta in corso al 1° gennaio 2003.

3. L'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 14, comma 2, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, per i soggetti indicati alla lettera f) del medesimo comma, opera anche per le spese sostenute nel periodo d'imposta in corso al 1° gennaio 2003, ed anche per l'acquisto degli immobili detenuti in affitto dai predetti soggetti. In questo caso la deducibilità delle spese di manutenzione, riparazione, ammodernamento e ristrutturazione ivi indicate è consentita in quote costanti nel periodo d'imposta di sostenimento e nei tre periodi successivi.

Conseguentemente all'articolo 12, al comma 1, lettera a), sostituire le parole: «4 per cento» con le seguenti: «5 per cento». All'articolo 67, alla tabella C, rubrica: Ministero dell'economia e delle finanze voce Decreto legislativo n. 300 del 1999, articolo 70, comma 2: Finanziamento agenzie fiscali (Agenzia delle entrate), apportare le seguenti variazioni:

2003: - 200.000;
2004: - 150.000;
2005: - 100.000.

5.0.49**Respinto**

CASELLATI, FERRARA

Dopo l'articolo 5, inserire il seguente:

«Art. 5-bis.

(Riduzione dell'aliquota ICI per i locatori a studenti universitari)

1. All'articolo 2, comma 4, della legge n. 431 del 9 dicembre 1998, dopo il primo periodo è inserito il seguente: "i comuni possono altresì deliberare analoghe agevolazioni per favorire gli accordi di cui all'articolo 5, commi 2 e 3"».

Compensazione del Gruppo Forza Italia nn. 1, 2, 3, 4 (v. emend. 2.36).**5.0.50****Respinto**

COLLINO, BARELLI

Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

«Art. 5-bis.

(Abolizione delle dichiarazioni/comunicazioni ICI ai Comuni da parte degli Istituti autonomi case popolari comunque denominati)

1. All'articolo 10 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 è aggiunto il seguente comma:

«4-bis) Gli Istituti autonomi case popolari comunque denominati, sono esentati dalla presentazione ai comuni delle dichiarazioni di cui al comma precedente nonché delle eventuali comunicazioni previste dai Comuni. I Comuni avranno la facoltà di richiedere agli Istituti autonomi case popolari comunque denominati prospetti riepilogativi all'atto della verifica dei versamenti».

5.0.51**Respinto**

COLLINO, BARELLI

Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

«Art. 5-bis.

(Agevolazioni in materia di imposta di bollo per gli assegnatari di immobili ad uso abitazione di edilizia residenziale pubblica)

1. Alla Tariffa, parte seconda, allegata al DPR 26 ottobre 1972, n. 642 è aggiunto il seguente articolo:

«32-bis) in deroga a quanto previsto nella tariffa parte prima allegata al presente decreto, per i contratti di locazione di immobili di edilizia residenziale pubblica assegnati a titolari di redditi di lavoro dipendente e di pensione non superiori al limite previsto per la prima fascia dalla Delibera CIPE 13 mano 1995 pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 27 maggio 1995 n. 122 concernente »Edilizia residenziale pubblica: criteri generali per l'assegnazione di alloggi e per la determinazione dei canoni« e successive modifiche e integrazioni: per ogni foglio Euro 10.33».

Compensazione del Gruppo Alleanza Nazionale (v. emend. 2.8).**5.0.52****Respinto**

CARUSO, BUCCIERO, BOBBIO, CONSOLO, NOCCO

Dopo l'articolo 5, inserire il seguente:

«Art. 5-bis.

(Modifiche alle disposizioni in materia di imposta di registro)

1. All'articolo 1 della tariffa - parte I del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, è aggiunto in fine il seguente periodo: "Se il trasferimento, con o senza corrispettivo, avviene a favore di un soggetto che agisce nella qualità di *trustee* di un *trust* ed opera a favore di enti pubblici e di fondazioni o associazioni legalmente riconosciute, che hanno come scopo esclusivo l'assistenza, lo studio, la ricerca scientifica, l'educazione, l'istruzione o altre finalità di pubblica utilità, nonché quelli a favore delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS) e a fondazioni previste dal decreto legislativo emanato in attuazione della legge 23 dicembre 1998, n. 461 euro 129,11"».

Alla Tabella A, Fondo speciale di parte corrente di cui al comma 1 dell'articolo 67, ridurre proporzionalmente le voci relative agli accantonamenti dei diversi ministeri, al netto delle regolazioni debitorie del 10 per cento per ciascuno degli anni 2003, 2004 e 2005.

Alla Tabella C, di cui al comma 2 dell'articolo 67, ridurre del 50 per cento l'accantonamento relativo al Fondo di riserva per le autorizzazioni di spesa per le leggi permanenti di natura corrente di cui alla legge n. 468 del 1978.

5.0.53

Respinto

COLLINO, BARELLI

Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

«Art. 5-bis.

(Agevolazioni in materia di imposta di registro per gli assegnatari di immobili ad uso abitazione di edilizia residenziale pubblica)

1. Alle note dell'articolo 5 della Tariffa, parte prima, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131 è aggiunta la seguente:

"*II-ter*) Per i contratti di locazione di immobili di edilizia residenziale pubblica assegnati a titolari di redditi di lavoro dipendente e di pensione non superiori al limite previsto per la prima fascia della Delibera CIPE 13 marzo 1995 pubblicata sulla *Gazzetta Ufficiale* del 27 maggio 1995 n. 122 concernente 'Edilizia residenziale pubblica: criteri generali per l'assegnazione di alloggi e per la determinazione dei canoni' e successive modifiche e integrazioni, l'imposta è dovuta in misura fissa di Euro 51,65 per l'intera durata del rapporto di locazione"».

Compensazione del Gruppo Alleanza Nazionale (v. emend. 2.8).

5.0.54**Respinto**

DATO, GIARETTA

Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

«Art. 5-bis.

1. Negli articoli 5 e 7 della legge 28 dicembre 2001, n. 488, le parole: "30 settembre 2002", ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2002".

2. All'articolo 7, comma 1, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, dopo la lettera *i*) aggiungere la seguente lettera: *l*) i fabbricati rurali, ancorché con attribuzione di rendita.

3. All'articolo 9, comma 1, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 466, è aggiunto il seguente comma: "Nella determinazione della base imponibile è ammessa in deduzione l'imposta comunale sugli immobili relativi all'esercizio delle predette attività".

4. All'articolo 14 della legge 15 dicembre 1998, n. 441, sono apportate le seguenti modifiche: al comma 3 dopo il periodo "... dalla stipula del contratto di affitto..." si aggiungano le parole "... nonché alle società di persone aventi le caratteristiche di cui all'articolo 2, comma 1, lettera *c*)".

5. All'articolo 1 della tariffa, parte prima, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Atti inerenti alla formazione, all'arrotondamento o all'accorpamento della piccola proprietà contadina, effettuati in base alla legge 6 agosto 1954, n. 604, e successive modificazioni... euro 129,11". Nella tariffa allegata al decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 347, è aggiunto il seguente articolo 15: "Trascrizioni di atti inerenti alla formazione, all'arrotondamento o all'accorpamento della piccola proprietà contadina, effettuati in base alla legge 6 agosto 1954, n. 604 e successive modificazioni... euro 129,11"».

Compensazione del Gruppo Margherita-DL-l'Ulivo (v. emend. 2.1).

5.0.151**Respinto**

BARATELLA, CHIUSOLI, GARRAFFA, MACONI, CADDEO, STANISCI

*Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:***«Art. 5-bis.***(Interventi in favore dei servizi di vicinato e agevolazioni per i locatori di immobili commerciali)*

1. Ai locatari di esercizi di vicinato di cui all'articolo 4, comma 1, lettera d), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, è concessa un'ulteriore deduzione ai fini dell'imposta sul reddito pari al 10 per cento del valore della locazione corrisposta al locatore.

2. Al locatore che in presenza di una scadenza di locazione rinnovi il contratto con un aumento non superiore al 10 per cento rispetto a quanto pattuito nel precedente contratto è riconosciuta una deduzione ai fini dell'imposta sul reddito pari al 30 per cento dell'importo della locazione.

3. Per tutelare, salvaguardare e rilanciare i centri storici, i comuni possono prevedere l'assegnazione di contributi per gli oneri di locazione dei negozi e delle botteghe artigiane di interesse storico di cui al comma 1, sulla base di elenchi compilati dalle stesse amministrazioni. Ai comuni è riconosciuto un credito di imposta pari al 50 per cento dei contributi di cui al presente comma.

Compensazione del Gruppo Democratici di Sinistra-l'Ulivo (v. emend. 2.5).**5.0.55****Respinto**

EUFEMI

*Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:***«Art. 5-bis.**

1. All'art. 23, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, il secondo ed il terzo periodo sono sostituibili dai seguenti: "I redditi derivanti da contratti di locazione di immobili sia ad uso abitativo sia ad uso diverso dall'abitativo, se non percepiti, non concorrono a formare il reddito del locatore a partire dal sedicesimo giorno successivo a quello in cui il locatore abbia intimato al conduttore di adempiere alle sue obbligazioni contrattuali ai sensi dell'art. 1454 del codice civile, pena la risoluzione del contratto, ovvero a

partire dal giorno successivo a quello in cui il locatore abbia notificato al conduttore l'intenzione di avvalersi della clausola risolutiva espressa contenuta in contratto di cui all'art. 1456 del codice civile. I redditi predetti, se non percepiti, non concorrono altresì a formare il reddito dal momento della conclusione del procedimento giurisdizionale di convalida di sfratto per morosità del conduttore. Per le imposte versate sui canoni venuti a scadenza e non percepiti come da accertamento avvenuto nell'ambito del procedimento giurisdizionale di convalida di sfratto per morosità è riconosciuto un credito di imposta di pari ammontare. In tutti i casi predetti la rendita catastale non concorre alla formazione del reddito complessivo dal momento di operatività della risoluzione contrattuale"».

Compensazione del Gruppo Unione Democristiana e di Centro (v. emend. 2.76).

5.0.56

Respinto

GUERZONI, CADDEO, GASBARRI, BUDIN, IOVENE, MONTINO

Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

«Art. 5-bis.

(Riduzione Iva al 10% per le manutezioni ordinarie di immobili ad uso abitativo da parte di Istituti autonomi comunque denominati)

1. Il numero 127-*duodecies*) detta tabella la parte terza allegata al DPR 26 ottobre 1972 n. 633 è sostituito dal seguente: "127-*duodecies*) prestazioni di servizi aventi ad oggetto la realizzazione di interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, di cui all'articolo 31, primo comma, lettere a) e b) della legge 5 agosto 1978, n. 457, agli edifici ad uso abitazione di edilizia residenziale pubblica;"».

Compensazione del Gruppo Democratici di Sinistra-l'Ulivo (v. emend. 2.5).

5.0.57**Respinto**

COLLINO, BOSCKETTO

Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

«Art. 5-bis.

(Agevolazioni in materia di imposta sul valore aggiunto per gli IACP comunque denominati)

1. Riduzione IVA al 10% per le manutezioni ordinarie di immobili ad uso abitativo da parte di Istituti autonomi comunque denominati: il n. 127-duodecies) detta tabella A parte terza allegata al DPR 26 ottobre 1972 n. 633 è sostituito dal seguente: "127-duodecies) prestazioni di servizi aventi ad oggetto la realizzazione di interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, di cui all'articolo 31, primo comma, lettere a) e b) della legge 5 agosto 1978, n. 457, agli edifici ad uso abitazione di edilizia residenziale pubblica."»

Compensazione del Gruppo Alleanza Nazionale (v. emend. 2.8).

5.0.58**Respinto**

COLLINO, BOSCKETTO

Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

«Art. 5-bis.

(Agevolazioni in materia di imposta sul valore aggiunto per gli IACP comunque denominati)

1. Alla tabella a parte seconda allegata la DPR 26 ottobre 1972 n. 633 è aggiunto il seguente: "21-ter) case di abitazione non di lusso secondo i criteri di cui al decreto del Ministero dei lavori pubblici 2 agosto 1969, ancorché non ultimate, purché permanga l'originaria destinazione costruiti dagli Istituti autonomi case popolari comunque denominati."»

Compensazione del Gruppo Alleanza Nazionale (v. emend. 2.8).

5.0.59**Respinto**

GARRAFFA, MORANDO, BATTAGLIA Giovanni

*Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:***«Art. 5-bis.**

(Esclusione dall'imponibile ai fini IRPEF, IRPEG e ICI, dei redditi dei fabbricati della città e della provincia di Palermo colpiti dalla crisi sismica iniziata il 6 settembre 2002)

1. I redditi dei fabbricati della città e dei comuni della provincia di Palermo colpiti dalla crisi sismica iniziata il 6 settembre 2002, di cui all'Ordinanza 3250 della Presidenza del Consiglio dei Ministri dell'8 novembre 2002, non concorrono alla formazione del reddito imponibile ai fini dell'IRPEF, dell'IRPEG e dell'ICI fino alla definitiva rimessa in sicurezza degli edifici, o comunque non oltre il 31 dicembre 2004, a condizione che vengano allegate alla dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta in corso le certificazioni fornite dal Comune del danno grave e significativo documentato dai rilievi o dagli interventi effettuati dal Comune medesimo, o dalla Protezione Civile, o dai Vigili del Fuoco, o dalla Soprintendenza ai Beni culturali e ambientali, tra il 6 settembre 2002 e la data di pubblicazione della predetta Ordinanza.

Compensazione del Gruppo Democratici di Sinistra-l'Ulivo (v. emend. 2.5).

5.0.60**Respinto**

EUFEMI

*Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:***«Art. 5-bis.**

(Rideterminazione dei valori di acquisto dei terreni edificabili e con destinazione agricola e dei fabbricati)

1. Agli effetti della determinazione delle plusvalenze e minusvalenze di cui all'articolo 81, comma 1, lettere *a)* e *b)*, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, per i terreni edificabili e con destinazione agricola posseduti alla data del 1 gennaio 2003, può essere assunto, in luogo del costo o valore di acquisto. Il valore a tale data

determinato sulla base di una perizia giurata di stima, cui si applica l'articolo 64 del codice di procedura civile, redatta da soggetti iscritti agli albi degli ingegneri, degli architetti, dei geometri, dei dottori agronomi, degli agrotecnici, dei periti agrari e dei periti industriali edili, a condizione che il predetto valore sia assoggettato ad una imposta sostitutiva delle imposte sui redditi, secondo quanto disposto nei commi da 2 a 7.

2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano, agli effetti delle disposizioni di cui agli articoli 54, 57 e 66 del citato testo unico delle imposte sui redditi, anche ai terreni edificabili e con destinazione agricola, nonché ai fabbricati posseduti da società semplici, in nome collettivo e in accomandita semplice aventi per oggetto prevalente od esclusivo le attività di costruzione, compravendita, gestione immobiliare e l'attività del settore agricolo o agrituristico.

3. L'imposta sostitutiva di cui al comma 1 è determinata nella misura del 4% per i terreni e del 3% per gli altri immobili, da calcolarsi sul valore determinato a norma del comma 1 ed è versata, con le modalità previste dal capo III del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, entro il 30 settembre 2003.

4. L'imposta sostitutiva può essere rateizzata fino ad un massimo di tre rate annuali di pari importo, a partire dalla predetta data del 30 settembre 2003. Sull'importo delle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi nella misura del 3 per cento annuo, da versarsi contestualmente a ciascuna rata.

5. La perizia, unitamente ai dati identificativi dell'estensore della medesima ed al codice fiscale del titolare del bene periziato, nonché alle ricevute di versamento dell'imposta sostitutiva, è conservata dal contribuente ed esibita o trasmessa a richiesta dell'Amministrazione finanziaria. In ogni caso la redazione ed il giuramento della perizia devono essere effettuati entro il termine del 30 settembre 2003.

6. Il costo per la relazione giurata di stima è portato in aumento del valore di acquisto dei beni di cui ai commi 1 e 2 nella misura in cui è stato effettivamente sostenuto ed è rimasto a carico.

7. La rideterminazione del valore di acquisto dei terreni e degli immobili di cui ai commi da 1 a 6 costituisce valore normale minimo di riferimento ai fini delle imposte sui redditi, dell'imposta di registro e dell'imposta ipotecaria e catastale.»

5.0.61**Dichiarato inammissibile**

THALER, MICHELINI, ANDREOTTI, BETTA, KOFLER, FRAU, PETERLINI, ROLLANDIN, RUVOLO, SALZANO

Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

«Art. 5-bis.

1. All'articolo 19-*bis* 1 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, al comma 1, la lettera *i*) è sostituita dalla seguente:

"*i*) non è ammessa in detrazione l'imposta relativa all'acquisto o alla costruzione di fabbricati, o di porzioni di fabbricato, a destinazione abitativa, ne quella relativa alla locazione o alla manutenzione, recupero o gestione degli stessi, salvo che per le imprese che hanno per oggetto esclusivo o principale dell'attività esercitata la costruzione o la rivendita dei predetti fabbricati o predette porzioni.

La disposizione non si applica per i predetti fabbricati o predette porzioni che siano destinati esclusivamente e durevolmente all'attività d'impresa di tipo residence turistico alberghiero o all'alloggio del personale dipendente non residente nel comune di sede dell'attività o nei comuni limitrofi.

Inoltre la disposizione non si applica per i soggetti che esercitano attività che danno luogo ad operazioni esenti di cui al numero 8) dell'articolo 10 che comportano la riduzione della percentuale di detrazione a norma dell'articolo 19, comma 5, e dell'articolo 19-*bis*".».

5.0.62**Respinto**

IOVENE, CORTIANA, MARTONE, TOIA, PIATTI, CADDEO, GIARETTA

Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

«Art. 5-bis.

(Erogazioni liberali)

1. Al testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, sono apportare le seguenti variazioni:

a) all'articolo 10, comma 1, lettera *g*), in materia di deducibilità dal reddito imponibile delle erogazioni liberali a favore di organizzazioni non governative, le parole «al 2 per cento» sono sostituite dalle seguenti: "al 4 per cento";

b) all'articolo 13-bis, comma 1, lettera *i*-bis) in materia di erogazioni liberali, le parole "a 4 milioni di lire" sono sostituite dalle seguenti: "a 2500 euro";

c) all'articolo 13, comma 1, lettera *i*-quater) in materia di erogazioni liberali, le parole "a 4 milioni di lire" sono sostituite le seguenti: "a 2500 euro"».

Compensazione del Gruppo Democratici di Sinistra-l'Ulivo (v. emend. 2.5).

5.0.63

Respinto

TOIA, BAIO DOSSI, GIARETTA

Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

«Art. 5-bis

(Erogazioni liberali)

1. Al testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, sono apportare le seguenti variazioni:

a) all'articolo 10, comma 1, lettera g), in materia di deducibilità dal reddito imponibile delle erogazioni liberali a favore di organizzazioni non governative, le parole "al 2 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "al 4 per cento";

b) all'articolo 13-bis, comma 1, lettera *i*-bis) in materia di erogazioni liberali, le parole "a 4 milioni di lire" sono sostituite dalle seguenti: "a 2500 euro";

c) all'articolo 13, comma 1, lettera *i*-quater) in materia di erogazioni liberali, le parole "a 4 milioni di lire" sono sostituite le seguenti: "a 2500 euro"».

Conseguentemente, in tabella A, rubrica del Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti riduzioni: (in milioni di euro)

2003 = - 100.000

2004 = - 65.000

2005 = - 50.000

Compensazione del Gruppo Margherita-DL-l'Ulivo (v. emend. 2.1).

5.0.64**Respinto**

BONAVITA, BRUNALE, PASQUINI, MORANDO, CADDEO

Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

«Art. 5-bis.

(Erogazioni liberali)

1. Al testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

d) all'articolo 13-bis, comma 1, dopo la lettera *i*-quater è aggiunta la seguente:

i-quinquies) le erogazioni liberali in denaro a favore dei soggetti del terzo settore di cui alla legge 8 novembre 2000, n. 328, nella misura determinata dal Ministro dell'economia e delle finanze con proprio decreto, sentiti i soggetti rappresentativi del terzo settore, fino a concorrenza dell'importo massimo di 25 milioni di euro per il 2002, di 25 milioni di euro per il 2003 e di 25 milioni di euro per il 2004;

e) all'articolo 65, comma 2, concernenti oneri di utilità sociale, dopo la lettera *c*-undecies) è aggiunta la seguente:

c-dodecies) le erogazioni liberali in denaro a favore dei soggetti del terzo settore di cui alla legge 8 novembre 2000, n. 328, nella misura determinata dal Ministro dell'economia e delle finanze con proprio decreto, sentiti i soggetti rappresentativi del terzo settore, fino a concorrenza dell'importo massimo di 25 milioni di euro per il 2002, di 25 milioni di euro per il 2003 e di 25 milioni di euro per il 2004».

Compensazione del Gruppo Democratici di Sinistra-l'Ulivo (v. emend. 2.5).

5.0.65**Respinto**

IOVENE, CORTIANA, MARTONE, TOIA, PIATTI, CADDEO, GIARETTA

Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

«Art. 5-bis.

(Erogazioni liberali)

1. Al Testo unico delle imposte sui redditi, approvato con Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 13-bis, comma 1, dopo la lettera i-quater è aggiunta la seguente:

«i-quater-bis) le erogazioni liberali in denaro a favore dei soggetti del terzo settore di cui alla legge 8 novembre 2000, n. 328, sono determinate dal Ministro dell'economia e delle finanze con proprio decreto, sentiti i soggetti del terzo settore, fino a concorrenza dell'importo massimo di 25 milioni di euro per il 2002, di 25 milioni di euro per il 2003 e di 25 milioni di euro per il 2004.»

b) all'articolo 65, comma 2, concernenti oneri di utilità sociale, dopo la lettera Gocities) è aggiunta la seguente:

«c-octies-bis) le erogazioni liberali in denaro in favore dei soggetti del terzo settore di cui alla legge 8 novembre 2000, n. 328, sono determinate dal Ministero dell'economia e delle finanze con proprio decreto, sentiti i soggetti del terzo settore, fino a concorrenza dell'importo massimo di 25 milioni di euro per il 2002, di 25 milioni di euro per il 2003 e di 25 milioni di euro per il 2004.»

Compensazione del Gruppo Democratici di Sinistra-l'Ulivo (v. emend. 2.5).

5.0.66**Respinto**

TOIA, BAIO DOSSI, GIARETTA

Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

«Art. 5-bis.

(Erogazioni liberali)

1. Al Testo unico delle imposte sui redditi, approvato con Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

d) all'articolo 13-bis, comma 1, dopo la lettera i-quater è aggiunta la seguente:

"i-quater-bis) le erogazioni liberali in denaro a favore dei soggetti del terzo settore di cui alla legge 8 novembre 2000, n. 328, sono determinate dal Ministro dell'economia e delle finanze con proprio decreto, sentiti i soggetti del terzo settore, fino a concorrenza dell'importo massimo di 25 milioni di euro per il 2002, di 25 milioni di euro per il 2003 e di 25 milioni di euro per il 2004".

e) all'articolo 65, comma 2, concernenti oneri di utilità sociale, dopo la lettera c) è aggiunta la seguente:

"c-octies-bis) le erogazioni liberali in denaro in favore dei soggetti del terzo settore di cui alla legge 8 novembre 2000, n. 328, sono determinate dal Ministero dell'economia e delle finanze con proprio decreto, sentiti i soggetti del terzo settore, fino a concorrenza dell'importo massimo di 25 milioni di euro per il 2002, di 25 milioni di euro per il 2003 e di 25 milioni di euro per il 2004"».

Conseguentemente in Tabella A, Rubrica Ministero dell'economia e delle finanze apportare le seguenti riduzioni:

2002 = - 100.000

2003 = - 66.000

2004 = - 50.000

Compensazione del Gruppo Margherita-DL-l'Ulivo (v. emend. 2.1).

5.0.67**Respinto**

BATTISTI, GIARETTA

Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

«Art. 5-bis.

(Erogazioni liberali)

1. Al testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

d) all'articolo 13-*bis*, comma 1, dopo la lettera *i*-quater e aggiunta la seguente:

i-quinqües) le erogazioni liberali in denaro, per un importo non superiore a 1.000 euro, a favore di enti, istituti, anche universitari, pubblici e privati, e associazioni senza scopo di lucro che svolgono direttamente o indirettamente attività di studio e di ricerca scientifica sulle malattie neoplastiche, presso laboratori universitari, ospedali e istituti;

e) all'articolo 65, comma 2, dopo la lettera *c*-undecies) è aggiunta la seguente:

c-dodecies) le erogazioni liberali in denaro a favore di enti, istituti, anche universitari, pubblici e privati, e associazioni senza scopo di lucro che svolgono direttamente o indirettamente attività di studio e di ricerca scientifica sulle malattie neoplastiche, presso laboratori universitari, ospedali e istituti, fino a concorrenza dell'importo massimo di un milione di euro».

Compensazione del Gruppo Margherita-DL-l'Ulivo (v. emend. 2.1).**5.0.68****Respinto**

CASTELLANI, DE PETRIS, TURCI, D'AMICO, TOIA, DATO, GIARETTA

Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

«Art. 5-bis.

(Erogazioni liberali)

1. Al testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

d) all'articolo 1 3-*bis*, comma 1, dopo la lettera *i*-quater è aggiunta la seguente:

i-quinqües) le erogazioni liberali in denaro a favore dei soggetti del terzo settore di cui alla legge 8 novembre 2000, n. 328, nella misura

determinata dal Ministro dell'economia e delle finanze con proprio decreto, sentiti i soggetti rappresentativi del terzo settore, fino a concorrenza dell'importo massimo di 25 milioni di euro per il 2002, di 25 milioni di euro per il 2003 e di 25 milioni di euro per il 2004;

e) all'articolo 65, comma 2, concernenti oneri di utilità sociale, dopo la lettera c-undecies) è aggiunta la seguente:

c-dodecies) le erogazioni liberali in denaro a favore dei soggetti del terzo settore di cui alla legge 8 novembre 2000, n. 328, nella misura determinata dal Ministro dell'economia e delle finanze con proprio decreto, sentiti i soggetti rappresentativi del terzo settore, fino a concorrenza dell'importo massimo di 25 milioni di euro per il 2002, di 25 milioni di euro per il 2003 e di 25 milioni di euro per il 2004».

Conseguentemente, all'articolo 50, tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze apportare le seguenti variazioni.

2002: = - 100.000;

2003: = - 66.000;

2004: = - 50.000.

Compensazioni dei Gruppi dell'Ulivo (v. emend. 2.195).

5.0.69

Respinto

RIPAMONTI, FRANCO Vittoria, D'ANDREA, ACCIARINI, BETTA, CORTIANA, MANIERI, MODICA, MONTICONE, PAGANO, PAGLIARULO, SOLIANI, TESSITORE

Dopo l'articolo 5, inserire il seguente:

«Art. 5-bis.

(Estensione alle persone fisiche della disciplina fiscale delle erogazioni liberali nei settori dei beni culturali e dello spettacolo)

1. Alla fine del comma c-nonies del comma 2 dell'art 65 (Oneri di utilità sociale) del Testo Unico delle imposte sui redditi, approvato con Decreto del Presidente della Repubblica 22 Dicembre 1986, n. 917 e successive modificazioni aggiungere le seguenti parole: "Sono altresì deducibili le erogazioni liberali delle persone fisiche, entro i complessivi limiti di importo di cui al comma 3 dell'art. 38 della legge 21 novembre 2000, n. 342"».

5.0.70**Respinto**

BONAVITA, MORANDO, CADDEO, BRUNALE, PASQUINI

*Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:***«Art. 5-bis.***(Estensione alle persone fisiche della disciplina fiscale delle erogazioni liberali nei settori dei beni culturali e dello spettacolo)*

1. All'articolo 65, comma 2, lettera *c*-nonies), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, e aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Sono altresì deducibili le erogazioni liberali delle persone fisiche, entro i complessivi limiti di importo di cui al comma 3 dell'articolo 38 della legge 21 novembre 2000, n. 342».

Compensazione del Gruppo Democratici di Sinistra-l'Ulivo (v. emend. 2.5).**5.0.71****Respinto**

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

*Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:***«Art. 5-bis.***(Estensione alle persone fisiche della disciplina fiscale delle erogazioni liberali nei settori dei beni culturali e dello spettacolo)*

1. All'articolo 65, comma 2, lettera *c*-nonies), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Sono altresì deducibili le erogazioni liberali delle persone fisiche, entro i complessivi limiti di importo di cui al comma 3 dell'articolo 38 della legge 21 novembre 2000, n. 342».

Compensazione del Gruppo Verdi-l'Ulivo (v. emend. 2.2).

5.0.72**Respinto**

ANGIUS, CADDEO, GUERZONI

Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

Art. 5.

(Disposizione in materia di deducibilità delle spese per la promozione di eventi culturali)

1. All'articolo 65, comma 2, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, concernenti oneri di utilità sociale, la lettera c-nonies) è così modificata:

"c-nonies) le erogazioni liberali in denaro a favore dello Stato, delle regioni, degli enti locali territoriali, di enti o istituzioni pubbliche, di fondazioni e di associazioni legalmente riconosciute, per lo svolgimento dei loro compiti istituzionali e per la realizzazione di programmi culturali nei settori dei beni culturali e dello spettacolo. Il Ministro per i beni e le attività culturali individua con proprio decreto periodicamente, sulla base di criteri che saranno definiti sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, i soggetti e le categorie di soggetti che possono beneficiare delle predette erogazioni liberali; definisce gli obblighi di informazione da parte dei soggetti erogatori e dei soggetti beneficiari; vigila sull'impiego delle erogazioni e comunica, entro il 31 marzo dell'anno successivo a quello di riferimento al Centro informativo del Dipartimento delle entrate del Ministero dell'economia e delle finanze, l'elenco dei soggetti erogatori e l'ammontare delle erogazioni liberali da essi effettuate"».

Compensazione del Gruppo Democratici di Sinistra-l'Ulivo (v. emend. 2.5).

5.0.73**Respinto**

BATTAGLIA Antonio, BOSCHETTO

Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

«Art. 5-bis.

(Elevazione dell'aggio dovuto ai rivenditori di generi di monopolio)

1. All'articolo 13 della legge 29 gennaio 1986, n. 25 la cifra: "8,50" è sostituita dalla cifra: "10"».

Compensazione del Gruppo Alleanza Nazionale (v. emend. 2.8).

5.0.74**Respinto**

BARATELLA, GARRAFFA, CHIUSOLI, MACONI, CADDEO, CALVI

Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

«Art. 5-bis.

(Elevazione dell'aggio dovuto ai rivenditori di generi di monopolio)

1. All'articolo 13 della legge 29 gennaio 1986, n. 25 la cifra: "8,50" è sostituita dalla cifra: "10"».

Compensazione del Gruppo Democratici di Sinistra-l'Ulivo (v. emend. 2.5).

5.0.75**Respinto**

GIARETTA, SCALERA, BASTIANONI, BEDIN

*Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:***«Art. 5-bis.***(Elevazione dell'aggio dovuto ai rivenditori di generi di monopolio)*

1. All'articolo 13 della legge 29 gennaio 1986, n. 25 la cifra: "8,50" è sostituita dalla cifra: "10"».

Compensazione del Gruppo Margherita-DL-I'Ulivo (v. emend. 2.1).**5.0.76****Respinto**

GIARETTA, SCALERA, BASTIANONI, BEDIN

*Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:***«5-bis.***(Riduzione una tantum per rinnovo concessione delle rivendite i generi di monopolio)*

1. Il comma 5 dell'articolo 19 della legge 22 dicembre 1957, n. 1293 è sostituito dal seguente: "Nei casi di rinnovo delle concessioni di cui al precedente comma, il concessionario è tenuto a corrispondere all'Amministrazione una somma di denaro *una tantum* pari al 10 per cento dell'aggio percepito per la vendita di tabacchi lavorati nell'anno finanziario precedente la stipulazione dell'atto di rinnovo della concessione. Nel caso di rinnovi per periodi di tempo inferiori al novennio la somma di cui sopra è proporzionalmente ridotta. Per il rinnovo novennale delle rivendite site in stazioni ferroviarie la somma *una tantum* di cui sopra è ragguagliata al 5 per cento dell'aggio sui tabacchi conseguito nell'anno finanziario precedente".

2. I commi 2 e 3 dell'articolo 12 della legge 29 gennaio 1986, n.25 sono sostituiti dal seguente: "Nei casi previsti dagli articoli 25, 28 e 31 della legge 22 dicembre 1957, n. 1293, l'assegnatario della rivendita di prima categoria è tenuto a corrispondere all'Amministrazione una somma di denaro *una tantum* del 10 per cento dell'aggio percepito dalla rivendita nell'anno finanziario precedente la stipulazione del contratto di appalto"».

Compensazione del Gruppo Margherita-DL-I'Ulivo (v. emend. 2.1).

5.0.77**Respinto**

BATTAGLIA Antonio, BOSCATO

Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

«5-bis.

(Riduzione una tantum per rinnovo concessione delle rivendite di generi di monopolio)

1. Il comma 5 dell'articolo 19 della legge 22 dicembre 1957, n. 1293 è sostituito dal seguente: "Nei casi di rinnovo delle concessioni di cui al precedente comma, il concessionario è tenuto a corrispondere all'Amministrazione una somma di denaro *una tantum* pari al 10 per cento dell'aggio percepito per la vendita di tabacchi lavorati nell'anno finanziario precedente la stipulazione dell'atto di rinnovo della concessione. Nel caso di rinnovi per periodi di tempo inferiori al novennio la somma di cui sopra è proporzionalmente ridotta. Per il rinnovo novennale delle rivendite site in stazioni ferroviarie la somma *una tantum* di cui sopra è ragguagliata al 5 per cento dell'aggio sui tabacchi conseguito nell'anno finanziario precedente".

2. I commi 2 e 3 dell'articolo 12 della legge 29 gennaio 1986, n.25 sono sostituiti dal seguente: "Nei casi previsti dagli articoli 25, 28 e 31 della legge 22 dicembre 1957, n. 1293, l'assegnatario della rivendita di prima categoria è tenuto a corrispondere all'Amministrazione una somma di denaro *una tantum* del 10 per cento dell'aggio percepito dalla rivendita nell'anno finanziario precedente la stipulazione del contratto di appalto"».

Compensazione del Gruppo Alleanza Nazionale (v. emend. 2.8).**5.0.78****Respinto**

CHIUSOLI, MACONI, BARATELLA, GARRAFFA, MORANDO, CADDEO

Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

«5-bis.

(Riduzione una tantum per rinnovo concessione delle rivendite di generi di monopolio)

1. Il comma 5 dell'articolo 19 della legge 22 dicembre 1957, n. 1293 è sostituito dal seguente: "Nei casi di rinnovo delle concessioni di cui al precedente comma, il concessionario è tenuto a corrispondere all'Ammini-

strazione una somma di denaro *una tantum* pari al 10 per cento dell'aggio percepito per la vendita di tabacchi lavorati nell'anno finanziario precedente la stipulazione dell'atto di rinnovo della concessione. Nel caso di rinnovi per periodi di tempo inferiori al novennio la somma di cui sopra è proporzionalmente ridotta. Per il rinnovo novennale delle rivendite site in stazioni ferroviarie la somma *una tantum* di cui sopra è ragguagliata al 5 per cento dell'aggio sui tabacchi conseguito nell'anno finanziario precedente".

2. I commi 2 e 3 dell'articolo 12 della legge 29 gennaio 1986, n.25 sono sostituiti dal seguente: "Nei casi previsti dagli articoli 25, 28 e 31 della legge 22 dicembre 1957, n. 1293, l'assegnatario della rivendita di prima categoria è tenuto a corrispondere all'Amministrazione una somma di denaro *una tantum* del 10 per cento dell'aggio percepito dalla rivendita nell'anno finanziario precedente la stipulazione del contratto di appalto"».

Compensazione del Gruppo Democratici di Sinistra-l'Ulivo (v. emend. 2.5).

5.0.79

Respinto

GIARETTA, SCALERA, BASTIANONI, BEDIN

Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

«5-bis.

*(Riduzione una tantum per rinnovo concessione
delle rivendite di generi di monopolio)*

1. Il comma 5 dell'articolo 19 della legge 22 dicembre 1957, n. 1293, nonché i commi 2 e 3 dell'articolo 12 della legge 29 gennaio 1986, n. 25 sono soppressi».

Compensazione del Gruppo Margherita-DL-l'Ulivo (v. emend. 2.1).

5.0.80**Respinto**

BATTAGLIA Antonio, BOSCATO

*Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:***«5-bis.***(Riduzione una tantum per rinnovo concessione delle rivendite di generi di monopolio)*

1. Il comma 5 dell'articolo 19 della legge 22 dicembre 1957, n. 1293, nonché i commi 2 e 3 dell'articolo 12 della legge 29 gennaio 1986, n. 25 sono soppressi».

Compensazione del Gruppo Alleanza Nazionale (v. emend. 2.8).**5.0.81****Respinto**

MACONI, CHIUSOLI, BARATELLA, GARRAFFA, CADDEO, MORANDO

*Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:***«5-bis.***(Riduzione una tantum per rinnovo concessione delle rivendite di generi di monopolio)*

1. Il comma 5 dell'articolo 19 della legge 22 dicembre 1957, n. 1293, nonché i commi 2 e 3 dell'articolo 12 della legge 29 gennaio 1986, n. 25 sono soppressi».

Compensazione del Gruppo Democratici di Sinistra-l'Ulivo (v. emend. 2.5).

5.0.82**Respinto**

GARRAFFA, BARATELLA, CHIUSOLI, MACONI, MORANDO, CADDEO

*Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:***«5-bis.***(Soppressione del sopraccanone a carico delle rivendite di generi di monopolio)*

1. Alla legge 22 dicembre 1957, n. 1293, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) all'articolo 26 è soppresso il comma 3;
- b) all'articolo 30, comma 1, sono soppresse le parole: ", dietro pagamento di un congruo sopraccanone annuo,"».

Compensazione del Gruppo Democratici di Sinistra-l'Ulivo (v. emend. 2.5).

5.0.83**Respinto**

GIARETTA, SCALERA, BASTIANONI, BEDIN

*Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:***«5-bis.***(Soppressione del sopraccanone a carico delle rivendite di generi di monopolio)*

1. Alla legge 22 dicembre 1957, n. 1293, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) all'articolo 26 è soppresso il comma 3;
- b) all'articolo 30, comma 1, sono soppresse le parole: ", dietro pagamento di un congruo sopraccanone annuo,"».

Compensazione del Gruppo Margherita-DL-l'Ulivo (v. emend. 2.1).

5.0.84**Respinto**

BATTAGLIA Antonio, BOSCATO

Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

«5-bis.

*(Suppressione del sopracanone a carico
delle rivendite di generi di monopolio)*

1. Alla legge 22 dicembre 1957, n. 1293, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) all'articolo 26 è soppresso il comma 3;
- b) all'articolo 30, comma 1, sono sopprese le parole: ", dietro pagamento di un congruo sopracanone annuo,"».

Compensazione del Gruppo Alleanza Nazionale (v. emend. 2.8).

5.0.85**Respinto**

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN, MARINO

Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

«Art. 5-bis.

1. Il comma 83 dell'articolo 3 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

"83. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro per i beni e le attività culturali, da emanare entro il 30 giugno di ogni anno, sulla base degli utili erariali derivanti dal gioco del lotto accertati nel rendiconto dell'esercizio immediatamente precedente, è riservata in favore del Ministero per i beni e le attività culturali una quota degli utili derivanti dalla estrazione del gioco del lotto, non inferiore a 150 milioni di euro, per il recupero e la conservazione dei beni culturali, archeologici, storici, artistici, archivistici e librari, nonché per interventi di restauro paesaggistico"».

Compensazione del Gruppo Verdi-l'Ulivo (v. emend. 2.2).

5.0.86**Respinto**

FRANCO Vittoria, D'ANDREA, ACCIARINI, BETTA, CORTIANA, MANIERI, MODICA, MONTICONE, PAGANO, PAGLIARULO, SOLIANI, TESSITORE, CADDEO

Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

«Art. 5-ter.

1. Il comma 83 dell'articolo 3 della legge 23 dicembre 1996, n. 662 e successive modificazioni, è così riformulato:

"83. Con decreto del Ministro delle finanze, da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabiliti nuovi giochi ed estrazioni infrasettimanali del gioco del lotto. Con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con i Ministri del tesoro e per i beni e le attività culturali, da emanare entro il 30 giugno di ogni anno, sulla base degli utili erariali derivanti dal gioco del lotto accertati nel rendiconto dell'esercizio immediatamente precedente, è riservata in favore del Ministero per i beni e le Attività Culturali una quota degli utili derivanti dalla nuova estrazione del gioco del lotto, non inferiore a 260 milioni di euro, per il recupero e la conservazione dei beni culturali, archeologici, storici, artistici, archivistici e librari, nonché per interventi di restauro paesaggistico"».

Compensazioni dei Gruppi dell'Ulivo (v. emend. 2.195).**5.0.87****Respinto**

BONAVITA, BRUNALE, PASQUINI, MORANDO, CADDEO

Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

«Art. 5-bis.

1. Il comma 83 dell'articolo 3 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

"83. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabiliti nuovi giochi ed estrazioni infrasettimanali del gioco del lotto. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro per i beni e le attività culturali, da emanare entro il 30 giugno di ogni anno, sulla base degli utili erariali derivanti dal gioco del lotto accertati nel rendiconto dell'esercizio immediatamente prece-

dente, è riservata in favore del Ministero per i beni e le attività culturali una quota degli utili derivanti dalla nuova estrazione del gioco del lotto, non inferiore a 260 milioni di euro, per il recupero e la conservazione dei beni culturali, archeologici, storici, artistici, archivistici e librari, nonché per interventi di restauro paesaggistico"».

5.0.88

Respinto

MARINO, MUZIO, PAGLIARULO

Dopo l'articolo 5, inserire il seguente:

«Art. 5-bis.

"1. A decorrere dall'anno 2003 si autorizza l'effettuazione di lotterie nazionali fino ad un massimo di sei ogni anno, nonché di una lotteria internazionale

2. Ad ogni lotteria possono essere abbinate non più di due manifestazioni aventi rilevanza nazionale.

3. Le lotterie di cui al comma 1 sono individuate tenendo conto della rilevanza nazionale od internazionale, del collegamento con fatti e rievocazioni storici, artistici, culturali e sportivi, della validità, della finalità e della continuità nel tempo dell'avvenimento abbinato. I predetti avvenimenti devono consistere in eventi conosciuti al grande pubblico su tutto il territorio nazionale, con esperienza organizzativa decennale, e preferibilmente eventi guida, a cui affiancare altre manifestazioni di grande interesse. Nell'individuazione delle lotterie si deve osservare una equilibrata ripartizione geografica e garantire un avvicendamento, tale da garantire l'abbinamento con ogni tipo di manifestazioni culturali, storiche, artistiche, sportive, purché aventi i requisiti sopra indicati.

4. Con decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze delle finanze, sentito il parere delle competenti Commissioni parlamentari, che devono esprimersi entro trenta giorni dalla richiesta, sono individuate le manifestazioni cui collegare le lotterie di cui all'articolo 1. Il decreto ha validità triennale, è emanato entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge ed ha effetto a decorrere dall'anno successivo a quello di emanazione.

5. Gli utili di ciascuna lotteria sono versati in conto entrata al bilancio dello Stato.

6. Per le lotterie abbinate a manifestazioni organizzate dai comuni un terzo degli utili è devoluto ai comuni stessi, con l'obbligo dell'utilizzo per il perseguimento di finalità educative, culturali, di conservazione e recupero del patrimonio artistico, culturale ed ambientale, di potenziamento delle strutture turistiche e sportive e di valorizzazione della manifestazione collegata.

7. Le entrate di cui al comma 2 sono iscritte in apposito capitolo di bilancio del comune ed il loro utilizzo, secondo le finalità indicate nello stesso comma 2, è documentato in un allegato al bilancio.

8. Con decreto del Ministro dell'Economia e delle finanze, è stabilita la destinazione degli utili, limitatamente ad un terzo degli utili stessi, per le lotterie abbinate a manifestazioni organizzate da soggetti diversi dai comuni, secondo le finalità indicate nel comma 2. Il Ministro dell'economia è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le variazioni di bilancio eventualmente occorrenti.

9. I biglietti della lotteria possono essere venduti anche all'estero, nel rispetto delle norme vigenti nei singoli Stati e in conformità alle disposizioni definite dal Ministro dell'economia di concerto con il Ministro degli affari esteri e con il Ministro per le politiche comunitarie.

10. 1 comuni provvedono all'organizzazione delle manifestazioni di cui all'articolo 2 direttamente ovvero attraverso appositi organismi operanti sotto il loro controllo e sono responsabili del perseguimento delle finalità di cui allo stesso articolo 2. La mancata realizzazione di tali finalità entro i tre anni successivi alla messa a disposizione dei fondi comporta, salvo ritardi determinati da cause di forza maggiore, debitamente documentate, il versamento delle somme al bilancio dello Stato.

11. Con decreto del Ministro dell'Economia e delle finanze sono stabiliti, anno per anno, il prezzo del biglietto, la data, le modalità di estrazione dei premi, nonché la nomina del funzionario incaricato della redazione del verbale di estrazione e di abbinamento.

12. Il Ministro dell'Economia e delle finanze è autorizzato ad istituire anche per le lotterie nazionali, in sostituzione della cartolina, un biglietto che contenga un meccanismo assimilabile a quello dell'estrazione istantanea.

13. Il Ministro dell'Economia e delle finanze è autorizzato a costituire una struttura distributiva che garantisca la più ampia diffusione dei biglietti nell'intero territorio nazionale, anche mediante il coinvolgimento delle agenzie di distribuzione dei giornali"».

5.0.145

Accantonato

GIRFATTI, NOCCO

Dopo l'articolo 5, aggiungere i seguenti:

«Art. 5-bis.

(Modifiche al Testo unico di leggi di pubblica sicurezza)

"1. All'articolo 110 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n.773 e successive modifi-

che, sono apportate le seguenti modificazioni: "i commi quinto, sesto e settimo sono sostituiti dai seguenti":

"5. Si considerano apparecchi e congegni automatici, semiautomatici ed elettronici da trattenimento e da gioco di abilità, quelli che si attivano solo con l'introduzione di moneta metallica, nei quali l'elemento abilità o trattenimento sono preponderanti rispetto all'elemento aleatorio, il costo della partita non supera 1 euro, la durata di ciascuna partita non è inferiore a otto secondi e distribuiscono esclusivamente vincite in monete metalliche, da erogare subito dopo la conclusione della partita per un importo massimo di 20 euro. In tal caso le vincite, computate dall'apparecchio o congegno in modo non predeterminabile, su un ciclo complessivo di settemila partite, devono risultare, come da idonea perizia giurata redatta da un ingegnere elettronico iscritto all'albo, non inferiori all'80% delle somme giocate; la perizia deve altresì certificare la presenza di un dispositivo di sicurezza che blocca il gioco in caso di manomissione del software, facendo apparire sullo schermo o congegno il relativo tentativo. In ogni caso, tali apparecchi non possono riprodurre il gioco del poker o comunque, anche in parte, le sue regole fondamentali".

6. Si considerano, altresì, apparecchi e congegni per il gioco lecito:

a) quelli elettromeccanici, installati esclusivamente nelle sale giochi autorizzate a norma dell'art.86 del presente Testo Unico, attivabili unicamente con l'introduzione di monete metalliche, non superiori per ciascuna partita ad un euro e che consentono la vincita di prodotti di piccola oggettistica, non convertibili in denaro, per un importo non superiore a 10 euro;

b) quelli di puro divertimento, basati sulla sola abilità del giocatore che non distribuiscono premi e per i quali la durata della partita può variare in relazione all'abilità del giocatore ed il costo della singola partita può essere superiore a cinquanta centesimi di euro;

c) quelli automatici, semiautomatici ed elettronici da trattenimento o da gioco di abilità che si attivano solo con l'introduzione di moneta metallica non superiore ad un euro, nei quali l'elemento abilità o trattenimento sono preponderanti rispetto all'elemento aleatorio e possono consentire per ciascuna partita, subito dopo la sua conclusione, il prolungamento o la ripetizione della partita fino ad un massimo di dieci volte e la durata di ciascuna partita non è inferiore ai dodici secondi. Dal 31 dicembre 2003 tali apparecchi dovranno cessare di funzionare e contestualmente essere rimossi da ogni esercizio pubblico o circolo privato.

7. In ogni locale pubblico o aperto al pubblico o circolo privato, ad eccezione delle sale giochi, è consentita l'installazione degli apparecchi di cui al comma quinto in numero non superiore a tre.

Nelle sale giochi è consentita l'installazione di apparecchi di cui al comma quinto in rapporto di uno ogni dodici metri quadrati di superficie utile, e comunque in numero non superiore a venti".

Art. 5-ter.

(Modifiche all'articolo 14-bis del DPR 26 ottobre 1972, n. 640)

L'art. 14-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640 è sostituito dal seguente:

1. Per gli apparecchi e congegni per il gioco lecito di cui all'articolo 110 TULPS, come modificato dalla presente legge, il pagamento delle imposte, determinate sulla base dell'imponibile medio forfetario annuo di cui ai successivi commi è effettuato in un'unica soluzione, con le modalità stabilite dall'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997 n.247, entro il 16 aprile di ogni anno ovvero entro il giorno 16 del mese successivo a quello di prima installazione per gli apparecchi e congegni installati dopo il 1° aprile.

2. Per gli apparecchi e congegni di cui all'articolo 110 TULPS, come modificato dalla presente legge, ai fini dell'imposta sugli intrattenimenti, la misura dell'imponibile medio forfetario annuo, per essi previsto alla data del 1° gennaio 2003 è per l'anno 2003 e per ciascuno degli anni successivi:

a) di 6600 euro per gli apparecchi di cui al comma quinto dell'art. 110 TULPS;

b) di 1735 euro per gli apparecchi di cui alla lettera a) del sesto comma dell'art.110 TULPS;

c) di 800 euro per gli apparecchi di cui alla lettera b) del sesto comma dell'art. 110 TULPS. d) di 3000 euro, e solo fino al 31 dicembre 2003, per gli apparecchi di cui alla lettera c) del sesto comma dell'art.110 TULPS.

Per gli apparecchi installati in locali ove vengono svolte attività stagionali, si applicano gli imponibili, come sopra stabiliti, ridotti ad un terzo».

Art. 5-quater.

(Limiti di età e disposizioni sanzionatorie)

1. L'utilizzo degli apparecchi di cui al comma quinto, di cui all'articolo 110 testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con regio decreto 18 giugno 1931 n. 773, è vietato ai minori di anni 18.

2. Salvo che il fatto costituisca reato ai sensi delle disposizioni del codice penale concernenti il gioco d'azzardo, il responsabile dell'installazione e dell'uso in luoghi pubblici o aperti al pubblico o in circoli o associazioni di qualunque specie di apparecchi automatici, semiautomatici ed elettronici per il gioco lecito non rispondenti alle caratteristiche e prescrizioni indicate nel comma quinto dell'art.110 testo unico delle leggi di

pubblica sicurezza approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n.773, e successive modificazioni, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da 5000 a 10000 euro. L'Organo accertatore provvederà a dare comunicazione, della relativa infrazione, alla Questura di competenza; in caso di recidiva, il Questore provvederà a sospendere la licenza del trasgressore per un periodo da uno a sei mesi.

3. Il comma 11 dell'art.110 del testo unico di pubblica sicurezza approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n.773 è abrogato.

Art. 5-quinquies.

(Disposizioni finali)

1. Sono abrogate le disposizioni del Testo Unico delle leggi di pubblica sicurezza (TULPS) e quelle della legge 23 dicembre 2000 n.388 in contrasto con la presente legge».

5.0.89

Accantonato

SALERNO, KAPPLER, BALBONI

Dopo l'articolo 5, aggiungere i seguenti:

«Art. 5-bis.

(Modifiche al testo unico di leggi di pubblica sicurezza)

All'articolo 110 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 e successive modifiche, sono apportate le seguenti modificazioni:

"i commi quinto, sesto e settimo sono sostituiti dai seguenti:

5 . Si considerano apparecchi e congegni automatici, semiautomatici ed elettronici da trattenimento e da gioco di abilità, quelli che si attivano solo con l'introduzione di moneta metallica, nei quali l'elemento abilità o trattenimento sono preponderati rispetto all'elemento aleatorio, il costo della partita non supera 1 euro, la durata di ciascuna partita non è inferiore a otto secondi e distribuiscono esclusivamente vincite in monete metalliche, da erogare subito dopo la conclusione della partita per un importo massimo di 20 euro. In tal caso le vincite computate dall'apparecchio o congegno in modo non predeterminabile, su un ciclo complessivo di settemila partite, devono risultare, come da idonea perizia giurata redatta da un ingegnere elettronico iscritto all'albo, non inferiori all'80% delle somme giocate, la perizia deve altresì certificare la presenza di un dispositivo di sicurezza che blocca il gioco in caso di manomissione del soft-

ware, facendo apparire sullo schermo o congegno il relativo tentativo. In ogni caso, tali apparecchi non possono riprodurre il gioco del poker o comunque, anche in parte, le sue regole fondamentali.

6. Si considerano, altresì, apparecchi e congegni per il gioco lecito:

a) quelli elettromeccanici, installati esclusivamente nelle sale giochi autorizzate a norma dell'art. 86 del presente testo unico, attivabili unicamente con l'introduzione di monete metalliche, non superiori per ciascuna partita ad un euro e che consentono la vincita di prodotti di piccola oggettistica, non convertibili in denaro, per un importo non superiore a 10 euro;

b) quelli di puro divertimento, basati sulla sola abilità del giocatore che non distribuiscono premi e per i quali la durata della partita può variare in relazione all'abilità del giocatore ed il costo della singola partita non può essere superiore a cinquanta centesimi di euro;

c) quelli automatici, semiautomatici ed elettronici da trattenimento o da gioco di abilità che si attivano solo con l'introduzione di moneta metallica non superiore ad un euro, nei quali l'elemento abilità o trattenimento sono preponderanti rispetto all'elemento aleatorio e possono consentire per ciascuna partita, subito dopo la sua conclusione, il prolungamento o la ripetizione della partita fino ad un massimo di dieci volte e la durata di ciascuna partita non è inferiore ai dodici secondi. Dal 31 dicembre 2003 tali apparecchi dovranno cessare di funzionare e contestualmente essere rimossi da ogni esercizio pubblico o circolo privato.

7. In ogni locale pubblico o aperto al pubblico o circolo privato, ad eccezione delle sale giochi, è consentita l'installazione degli apparecchi di cui al comma quinto in numero non superiore a tre.

Nelle sale giochi è consentita l'installazione di apparecchi di cui al comma quinto in rapporto di uno ogni dodici metri quadrati di superficie utile, e comunque in numero non superiore a venti.

Art. 5-ter.

(Modifiche all'articolo 14-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640)

L'articolo 14-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640 è sostituito dal seguente:

1. Per gli apparecchi e congegni per il gioco lecito di cui all'articolo 110 TULPS, come modificato dalla presente legge, il pagamento delle imposte, determinate sulla base dell'imponibile medio forfetario annuo di cui ai successivi commi è effettuato in un'unica soluzione, con le modalità stabilite dall'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 247, entro il 16 aprile di ogni anno ovvero entro il giorno 16 del mese successivo a quello di prima installazione per gli apparecchi e congegni installati dopo il 1° aprile.

2. Per gli apparecchi e congegni di cui all'articolo 110 TULPS, come modificato dalla presente legge, ai fini dell'imposta sugli intrattenimenti, la misura dell'imponibile medio forfetario annuo, per essi previsto alla data del 1° gennaio 2003 e per ciascuno degli anni successivi:

a) di 6600 euro per gli apparecchi di cui al comma quinto dell'art. 110 TULPS;

b) di 1735 euro per gli apparecchi di cui alla lettera a) del sesto comma dell'art. 110 TULPS;

c) di 800 euro per gli apparecchi di cui alla lettera b) del sesto comma dell'art. 110 TULPS;

d) di 3000 euro, e solo fino al 31 dicembre 2003, per gli apparecchi di cui alla lettera c) del sesto comma dell'art. 110 TULPS;

e) Per gli apparecchi installati in locali ove vengono svolte attività stagionali, si applicano gli imponibili, come sopra stabiliti, ridotti ad un terzo.

Art. 5-*quater*.

(Limite di età e disposizioni sanzionatorie)

1. L'utilizzo degli apparecchi di cui al comma quinto, il cui all'articolo 110 testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, è vietato ai minori di anni 18.

2. Salvo che il fatto costituisca reato delle disposizioni del codice penale concernenti il gioco d'azzardo, il responsabile dell'installazione e dell'uso in luoghi pubblici o aperti al pubblico o in circoli o associazioni di qualunque specie di apparecchi automatici, semiautomatici ed elettronici per il gioco Iecito non rispondenti alle caratteristiche e prescrizioni indicate nel comma quinto dell'art. 110 testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da 5000 a 10000 euro. L'Organo accertatore provvederà a dare comunicazione, della relativa infrazione, alla Questura di competenza; in caso di recidiva, il Questore provvederà a sospendere la licenza del trasgressore per un periodo da uno a sei mesi;

3. Il comma 11 dell'art. 110 del testo unico di pubblica sicurezza approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 è abrogato.

Art. 5-*quinqies*.

(Disposizioni finali)

1. Sono abrogate le disposizioni del Testo Unico delle leggi di pubblica sicurezza (TULPS) e quelle della legge 23 dicembre 2000, n. 388 in contrasto con la presente legge.

5.0.500 (già 9.0.10)**Accantonato**

EUFEMI

Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

«Art. 9-bis.

1. Al fine di assicurare la razionale ed efficiente gestione unitaria delle competenze previste in materia dei giochi di cui al comma 5 e 6 art 110 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, con l'obiettivo di assicurare le maggiori entrate erariali, nonchè per la più efficiente prevenzione ed il più efficace contrasto del gioco illecito, è istituito un regime autorizzatorio per la loro produzione, importazione e installazione, e una anagrafe relativa alla loro distribuzione e gestione.

2. Gli importatori e i produttori degli apparecchi e dei congegni di cui all'articolo 110, quinto comma, del citato testo unico, presentano un esemplare di ogni modello di apparecchio o congegno che essi intendono produrre o importare all'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato per la verifica tecnica della loro conformità alle prescrizioni stabilite con l'articolo 110 quinto comma, del predetto testo unico e della loro dotazione di dispositivi che ne garantiscono la immodificabilità delle caratteristiche tecniche e delle modalità di funzionamento e di distribuzione dei premi. La verifica tecnica vale inoltre a constatare la rispondenza delle caratteristiche tecniche, delle modalità di funzionamento e di distribuzione dei premi, dei dispositivi di sicurezza, propri di ciascun apparecchio e congegno, ad un'apposita scheda esplicativa fornita dal produttore o dall'importatore in relazione all'apparecchio o al congegno sottoposto ad esame. Dell'esito positivo della verifica è rilasciata apposita certificazione. L'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato può stipulare convenzioni con soggetti pubblici o privati per l'effettuazione della verifica tecnica ed il rilascio della apposita certificazione.

3. Per assicurare le finalità di cui all'articolo 1, l'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato rilascia nulla osta ai produttori, agli importatori ed ai gestori degli apparecchi e dei congegni di cui al comma 5 e 6 dell'art 110 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773.

A questo fine, con la richiesta di nulla osta per la distribuzione di apparecchi e congegni di cui al comma 5 i produttori e gli importatori autocertificano che gli apparecchi e i congegni sono conformi al modello per il quale è stata conseguita la certificazione.

Per gli apparecchi di cui al comma 6, i produttori e gli importatori autocertificano che gli stessi sono conformi alle prescrizioni stabilite dall'art 110 del TULPS e che sono muniti di dispositivi che garantiscono la immodificabilità di funzionamento e distribuzione dei premi.

I produttori e gli importatori consegnano ai cessionari degli apparecchi e dei congegni una copia del nulla osta e, sempre, per ogni apparecchio e congegno ceduto, la relativa scheda esplicativa. La copia del nulla osta e la scheda esplicativa è altresì consegnata, insieme agli apparecchi e congegni, in occasione di ogni loro ulteriore cessione.

4. I gestori degli apparecchi e congegni di cui al comma 5 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 richiedono il nulla osta all'Agenzia del Gioco, attestando la ricorrenza ai requisiti di cui agli artt. 11, 86 e 92 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773.

5. L'articolo 14-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, è sostituito dal seguente:

"Art. 14-*bis*. - (*Apparecchi da divertimento e intrattenimento*). - 1. Per gli apparecchi e congegni per il gioco lecito di cui all'articolo 110 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n.773, e successive modificazioni, il pagamento delle imposte, determinate sulla base dell'imponibile medio forfetario annuo, è effettuato con rate mensili, con le modalità stabilite dall'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, entro il giorno 16 del mese successivo a quello di prima installazione per gli apparecchi e congegni installati.

2. Fino alla attivazione della rete per la gestione telematica, per gli apparecchi e congegni per il gioco lecito di cui all'articolo 110, quinto comma, del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, è stabilito, ai fini dell'imposta sugli intrattenimenti, un imponibile medio forfetario annuo di 6.600 euro.

3. Per gli apparecchi e congegni di cui all'articolo 110, sesto comma, del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, è stabilito ai fini dell'imposta sugli intrattenimenti un imponibile medio forfetario annuo di 3.000 euro.

4. Per gli apparecchi e congegni di cui all'articolo 110, settimo comma, del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, è stabilito ai fini dell'imposta sugli intrattenimenti un imponibile medio forfetario annuo di 1.500 euro.

5. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, verrà stabilita forfetariamente la base imponibile per gli apparecchi e congegni meccanici di ogni tipo e per gli apparecchi e attrazioni per bambini, in relazione alle caratteristiche tecniche degli apparecchi medesimi.

6. Per gli apparecchi installati in locali ove vengono svolte attività stagionali, si applicano gli imponibili di cui ai precedenti commi ridotti ad un terzo.

7. Il Ministro dell'Economia destina annualmente parte dei prelievi fiscali previsti dal presente articolo a finalità sociali di interesse generale".

6 All'articolo 110 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

il comma quinto è sostituito dal seguente:

"Si considerano apparecchi e congegni automatici, semiautomatici ed elettronici da trattenimento o da gioco lecito quelli che si attivano unicamente con l'introduzione di monete metalliche, di valore complessivo non superiore, per ciascuna, a cinquanta centesimi di euro e che distribuiscono vincite limitate in denaro, ciascuna di valore non superiore a 10 Euro, erogate dall'apparecchio subito dopo la sua conclusione ed esclusivamente in monete metalliche, in tal caso, le vincite computate dall'apparecchio e dal congegno in modo non predeterminabile su un ciclo complessivo di 20.000 partite devono risultare non inferiori al 70% delle somme giocate".

Il comma sesto è sostituito dal seguente:

"Appartengono altresì alla categoria dei giochi leciti quelli elettromeccanici attraverso i quali il giocatore può esprimere la sua abilità fisica, mentale o strategica, attivabili unicamente con l'introduzione di monete metalliche, di valore complessivo non superiore, per ciascuna partita, ad un euro, che distribuiscono, direttamente e immediatamente dopo la conclusione della partita, premi consistenti in prodotti di piccola oggettistica, non convertibili in denaro o scambiabili con premi di diversa specie. In tal caso il valore complessivo di ogni premio, che non può essere convertito in denaro e non può realizzare alcun fine di lucro, non è superiore a 10 euro".

Il comma settimo è sostituito dal seguente:

"Si considerano apparecchi o congegni automatici, semiautomatici ed elettronici da intrattenimento e da gioco di abilità, quelli che come unico incentivo addizionale ed in funzione della abilità del giocatore, consentono eventualmente il prolungamento o le ripetizioni della partita stessa".

Il comma ottavo è sostituito dal seguente:

"L'utilizzo degli apparecchi e dei congegni di cui al quinto comma è vietato ai minori di anni 18.

Salvo che il fatto costituisca reato ai sensi delle disposizioni del codice penale concernenti il gioco d'azzardo, il responsabile dell'installazione e dell'uso in luoghi pubblici o aperti al pubblico o in circoli ed associazioni di qualunque specie di apparecchi e congegni automatici, semiautomatici ed elettronici per il gioco lecito non rispondenti alle caratteristiche e prescrizioni indicate nel quinto e sesto comma ovvero per i quali non è stata ottenuta la certificazione o il nulla osta di cui agli artt. 2, 3 e 4, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da 2.000 a 5.000 euro.

Ai sensi dell'articolo 4 della presente legge, è inoltre prevista a carico dei soggetti sopraindicati, la configurazione del reato di truffa, come indicato dall'articolo 640 c.p. nonché di falsità ideologica commessa

dal privato in atto pubblico, ex articolo 483 c.p. È inoltre disposta la confisca degli apparecchi e congegni che devono essere distrutti".

Il comma decimo è abrogato:

Al comma 11 sostituire il termine "riscontrate" con il termine "accertate", la frase da "il periodo di sospensione" a "comunicazione all'Amministrazione finanziaria" viene abrogato.

Inserire i seguenti commi:

In ogni locale pubblico o aperto al pubblico o circolo privato, ad eccezione delle sale giochi, è consentita l'installazione degli apparecchi di cui al comma 5 in numero non superiore a due.

Nelle sale giochi è consentita l'installazione di apparecchi di cui al comma 5 in rapporto di uno ogni dodici metri quadrati di superficie utile, e comunque in numero non superiore a dieci.

Disposizioni transitorie

7. Decorsi dodici mesi dall'entrata in vigore della presente legge, gli apparecchi non corrispondenti alle caratteristiche di cui all'articolo 110 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 e successive modificazioni dovranno cessare di funzionare e contestualmente essere rimossi da ogni luogo pubblico o aperto al pubblico e nei circoli ed associazioni di qualunque specie.

Con l'entrata in vigore del presente articolo devono intendersi espressamente abrogate tutte le norme con essa non compatibili».

Compensazione del senatore Eufemi (v. emend. 2.139).

5.0.134

Accantonato

VALDITARA, BALBONI

Dopo l'articolo 5, aggiungere i seguenti:

«Art. 5-bis.

(Modifiche al testo unico di leggi di pubblica sicurezza)

1. All'articolo 110 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 e successive modifiche i commi quinto, sesto e settimo sono sostituiti dai seguenti:

"Si considerano apparecchi e congegni automatici, semiautomatici ed elettronici da trattenimento e da gioco di abilità, quelli che si attivano solo

con l'introduzione di moneta metallica, nei quali l'elemento abilità o trattenimento sono preponderanti rispetto all'elemento aleatorio, il corso della partita non supera 1 euro, la durata di ciascuna partita non è inferiore a otto secondi e distribuiscono esclusivamente vincite in monete metalliche, da erogare subito dopo la conclusione della partita per un importo massimo di 20 euro. In tal caso le vincite, computate dall'apparecchio o congegno in modo non predeterminabile, su un ciclo complessivo di settemila partite, devono risultare, come da idonea perizia giurata redatta da un ingegnere elettronico iscritto all'albo, non inferiori all'80% delle somme giocate; la perizia deve altresì certificare la presenza di un dispositivo di sicurezza che blocca il gioco in caso di manomissione del software, facendo apparire sullo schermo o congegno il relativo tentativo. In ogni caso, tali apparecchi non possono riprodurre il gioco del poker o comunque» anche in parte, le sue regole fondamentali.

Si considerano, altresì, apparecchi e congegni per il gioco lecito:

a) quelli elettromeccanici, installati esclusivamente nelle sale giochi autorizzate a norma dell'articolo 86 del presente testo unico, attivabili unicamente con l'introduzione di monete metalliche, non superiori per ciascuna partita ad in euro e che consentono la vincita di prodotti di piccola oggettistica, non convertibili in denaro, per un importo non superiore a 10 euro.

b) quelli di puro divertimento, basati sulla sola abilità del giocatore che non distribuiscono premi e per i quali la durata della partita può variare in relazione all'abilità del giocatore ed il costo della singola partita non può essere superiore a cinquanta centesimi di euro;

c) quelli automatici, semiautomatici ed elettronici da trattenimento o da gioco di abilità che si attivano solo con l'introduzione di moneta metallica non superiore ad un euro, nei quali l'elemento abilità o trattenimento sono preponderanti rispetto all'elemento aleatorio e possono consentire per ciascuna partita, subito dopo la sua conclusione, il prolungamento o la ripetizione della partita fino ad un massimo di dieci volte e la durata di ciascuna partita non è inferiore ai dodici secondi. Dal 31 dicembre 2003 tali apparecchi dovranno cessare di funzionare e contestualmente essere rimossi da ogni esercizio pubblico o circolo privato.

In ogni locale pubblico o aperto al pubblico o circolo privato, ad eccezione delle sale giochi, è consentita l'installazione degli apparecchi di cui al comma quinto in numero non superiore a tre. Nelle sale giochi è consentita l'installazione di apparecchi di cui al comma quinto in rapporto di uno ogni dodici metri quadrati di superficie utile, e comunque in numero non superiore a venti".

Art. 5-ter.

(Modifiche all'articolo 14-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640)

1. L'articolo 14-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.640 è sostituito dal seguente:

"Articolo 14-bis. Per gli apparecchi e congegni per il gioco lecito di cui all'articolo 110 TULPS, come modificato dalla presente legge, il pagamento delle imposte, determinate sulla base dell'imponibile medio forfetario annuo di cui ai successivi commi è effettuato in un'unica soluzione, con le modalità stabilite dall'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 247, entro il 16 aprile di ogni anno ovvero entro il giorno 16 del mese successivo a quello di prima installazione per gli apparecchi e congegni installati dopo il 1° aprile.

Per gli apparecchi e congegni di cui all'articolo 110 TULPS, come modificato dalla presente legge, ai fini dell'imposta sugli intrattenimento, la misura dell'imponibile medio forfetario annuo, per essi previsto alla data del 1° gennaio 2003 è per l'anno 2003 e per ciascuno degli anni successivi:

- a) di 6600 euro per gli apparecchi di cui al comma quinto dell'articolo 110 TULPS;
- b) di 1735 euro per gli apparecchi di cui alla lettera a) del sesto comma dell'articolo 110 TULPS;
- c) di 800 euro per gli apparecchi di cui alla lettera b) del sesto comma dell'articolo 110 TULPS;
- d) di 3000 euro, e solo fino al 31 dicembre 2003, per gli apparecchi di cui alla lettera c) del sesto comma dell'articolo 110 TULPS.

Per gli apparecchi installati in locali ove vengono svolte attività stagionali, si applicano gli imponibili, come sopra stabiliti, ridotti ad un terzo".

Art. 5-quater.

(Limiti di età e disposizioni sanzionatorie)

1. L'utilizzo degli apparecchi di cui al comma quinto, di cui all'articolo 110 testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con regio decreto 18 giugno 1931 n. 773, è vietato ai minori di anni 18.

2. Salvo che il fatto costituisca reato ai sensi delle disposizioni del codice penale concernenti il gioco d'azzardo, il responsabile dell'installazione e dell'uso in luoghi pubblici o aperti al pubblico o in circoli o associazioni di qualunque specie di apparecchi automatici, semiautomatici ed elettronici per il gioco lecito non rispondenti alle caratteristiche e prescrizioni indicate nel comma quinto dell'articolo 110 testo unico delle

leggi di pubblica sicurezza approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da 5000 a 10.000 euro. L'Organo accertatore provvederà a dare comunicazione, della relativa infrazione, alla Questura di competenza; in caso di recidiva, il Questore provvederà a sospendere la licenza del trasgressore per un periodo da uno a sei mesi.

3. Il comma 11 dell'articolo 110 del testo unico di pubblica sicurezza approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 è abrogato.

Art. 5-quinquies.

1. Il gettito derivante dalla imposta di cui all'art. 66-ter è destinato:

a) per una quota non inferiore a 150 milioni di euro per il finanziamento ordinario delle università statali, istituito nello stato di previsione del Ministero dell'università e ricerca, ai sensi dell'articolo 5, comma 1, legge 14 dicembre 1993, n. 537;

b) per una quota non inferiore a 20 milioni di euro per interventi per il diritto allo studio di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 11 febbraio 1992, n. 147, Tab. C voce Ministero Istruzione, università e ricerca - u.p.b. 25.1.2.7 diritto allo studio - cap. 5517;

c) per una quota non inferiore a 15 milioni di euro ad integrazione del finanziamento destinato alle scuole non statali iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca u p b. 4.1.5 7. - scuole non statali;

d) per una quota non inferiore a 20 milioni di euro per il rimborso, secondo i criteri e le modalità fissati nella contrattazione integrativa, delle spese di autoaggiornamento, debitamente documentate, sostenute dai docenti della scuola;

e) per una quota non inferiore a 45 milioni di euro ad interventi di edilizia scolastica, secondo criteri e priorità definiti da appositi accordi in Conferenza Unificata Stato-Regioni e Stato-città, ai sensi dell'articolo 9, comma 2, lettera a) del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281".

Art. 5-sexies.

(Norma di abrogazione)

1. Sono abrogate le disposizioni del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza (TULPS) e quelle della legge 23 dicembre 2000 n. 388 in contrasto con gli articoli 66-bis, 66-ter, 66-quater e 66-quinquies della presente legge.

5.0.135**Accantonato**

VALDITARA, BALBONI

Dopo l'articolo 5, inserire i seguenti:

«Art. 5-bis.

(Modifiche al Testo unico di leggi di pubblica sicurezza)

1. All'articolo 110 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n.773 e successive modifiche i commi quinto, sesto e settimo sono sostituiti dai seguenti:

"Si considerano apparecchi e congegni automatici, semiautomatici ed elettronici da trattenimento e da gioco di abilità, quelli che si attivano solo con l'introduzione di moneta metallica, nei quali l'elemento abilità o trattenimento sono preponderanti rispetto all'elemento aleatorio, il corso della partita non supera 1 euro, la durata di ciascuna partita non è inferiore a otto secondi e distribuiscono esclusivamente vincite in monete metalliche, da erogare subito dopo la conclusione della partita per un importo massimo di 20 euro. In tal caso le vincite, computate dall'apparecchio o congegno in modo non predeterminabile, su un ciclo complessivo di settemila partite, devono risultare, come da idonea perizia giurata redatta da un ingegnere elettronico iscritto all'albo, non inferiori all'80% delle somme giocate; la perizia deve altresì certificare la presenza di un dispositivo di sicurezza che blocca il gioco in caso di manomissione del software, facendo apparire sullo schermo o congegno il relativo tentativo. In ogni caso, tali apparecchi non possono riprodurre il gioco del poker o comunque» anche in parte, le sue regole fondamentali.

Si considerano, altresì, apparecchi e congegni per il gioco lecito:

a) quelli elettromeccanici, installati esclusivamente nelle sale giochi autorizzate a norma dell'articolo 86 del presente Testo Unico, attivabili unicamente con l'introduzione di monete metalliche, non superiori per ciascuna partita ad un euro e che consentono la vincita di prodotti di piccola oggettistica, non convertibili in denaro, per un importo non superiore a 10 euro;

b) quelli di puro divertimento, basati sulla sola abilità del giocatore che non distribuiscono premi e per i quali la durata della partita può variare in relazione all'abilità del giocatore ed il costo della singola partita non può essere superiore a cinquanta centesimi di euro;

c) quelli automatici, semiautomatici ed elettronici da trattenimento o da gioco di abilità che si attivano solo con l'introduzione di moneta metallica non superiore ad un euro, nei quali l'elemento abilità o trattenimento sono preponderanti rispetto all'elemento aleatorio e possono consentire per ciascuna partita, subito dopo la sua conclusione, il prolungamento o la ripetizione della partita fino ad un massimo di dieci volte e la

durata di ciascuna partita non è inferiore ai dodici secondi. Dal 31 dicembre 2003 tali apparecchi dovranno cessare di funzionare e contestualmente essere rimossi da ogni esercizio pubblico o circolo privato.

In ogni locale pubblico o aperto al pubblico o circolo privato, ad eccezione delle sale giochi, è consentita l'installazione degli apparecchi di cui al comma quinto in numero non superiore a tre. Nelle sale giochi è consentita l'installazione di apparecchi di cui al comma quinto in rapporto di uno ogni dodici metri quadrati di superficie utile, e comunque in numero non superiore a venti".

Art. 5-ter.

(Modifiche all'articolo 14-bis del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 640)

1. L'articolo 14-bis del Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640 è sostituito dal seguente:

"Articolo 14-bis. Per gli apparecchi e congegni per il gioco lecito di cui all'articolo 110 TULPS, come modificato dalla presente legge, il pagamento delle imposte, determinate sulla base dell'imponibile medio forfetario annuo di cui ai successivi commi è effettuato in un'unica soluzione, con le modalità stabilite dall'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 247, entro il 16 aprile di ogni anno ovvero entro il giorno 16 del mese successivo a quello di prima installazione per gli apparecchi e congegni installati dopo il 1° aprile.

Per gli apparecchi e congegni di cui all'articolo 110 TULPS, come modificato dalla presente legge, ai fini dell'imposta sugli intrattenimenti, la misura dell'imponibile medio forfetario annuo, per essi previsto alla data del 1° gennaio 2003 è per l'anno 2003 e per ciascuno degli anni successivi:

a) di 6600 euro per gli apparecchi di cui al comma quinto dell'articolo 110 TULPS;

b) di 1735 euro per gli apparecchi di cui alla lettera a) del sesto comma dell'articolo 110 TULPS;

c) di 800 euro per gli apparecchi di cui alla lettera b) del sesto comma dell'articolo 110 TULPS;

d) di 3000 euro, e solo fino al 31 dicembre 2003, per gli apparecchi di cui alla lettera c) del sesto comma dell'articolo 110 TULPS.

Per gli apparecchi installati in locali ove vengono svolte attività stagionali, si applicano gli imponibili, come sopra stabiliti, ridotti ad un terzo".

Art. 5-quater.

(Limiti di età e disposizioni sanzionatorie)

1. L'utilizzo degli apparecchi di cui al comma quinto, di cui all'articolo 110 testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con regio decreto 18 giugno 1931 n.773, è vietato ai minori di anni 18.

2. Salvo che il fatto costituisca reato ai sensi delle disposizioni del codice penale concernenti il gioco d'azzardo, il responsabile dell'installazione e dell'uso in luoghi pubblici o aperti al pubblico o in circoli o associazioni di qualunque specie di apparecchi automatici, serniautomatici ed elettronici per il gioco lecito non rispondenti alle caratteristiche e prescrizioni indicate nel comma quinto dell'articolo 110 testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n.773, e successive modificazioni, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da 5000 a 10.000 euro. L'Organo accertatore provvederà a dare comunicazione, della relativa infrazione, alla Questura di competenza; in caso di recidiva, il Questore provvederà a sospendere la licenza del trasgressore per un periodo da uno a sei mesi.

3. Il comma 11 dell'articolo 110 del Testo Unico di pubblica sicurezza approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n.773 è abrogato.

Art. 5-quinquies.

1. Il gettito derivante dalla imposta di cui all'art. 66-ter è destinato:

a) per il 28% ad incremento del fondo agevolazione per la ricerca, di cui all'articolo S del decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297 (Tabella D - voce Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca-u.p.b. 25.2.3.7. Fondo unico da ripartire - investimenti università e ricerca - cap. 9000/P);

b) per il 12% ad incremento del fondo per gli investimenti, istituito nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, ai sensi dell'articolo 46, comma 1, legge 28 dicembre 2001, n. 448, u.p.b. 2.1.2.1. - cap. 2300 - ricerca scientifica;

c) per il 20% al fondo agevolazioni per il finanziamento ordinario delle università statali, istituito nello stato di previsione del Ministero dell'università e ricerca, ai sensi dell'articolo 5, comma 1, legge 14 dicembre 1993, n.537;

d) per il 2% per interventi per il diritto allo studio di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 11 febbraio 1992, n.147, Tab. C voce Ministero Istruzione, università e ricerca - u.p.b. 25.1.2.7 - diritto allo studio - cap. 5517;

e) per il 3% ad integrazione del finanziamento destinato alle scuole non statali iscritte nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca- u.p.b. 4.1.5.7. - scuole non statali;

f) per il 5% per il rimborso, secondo i criteri e le modalità fissati nella contrattazione integrativa, delle spese di autoaggiornamento, debitamente documentate, sostenute dai docenti della scuola;

g) per il 5% ad interventi di edilizia scolastica, secondo criteri e priorità definiti da appositi accordi in Conferenza Unificata Stato-Regioni e Stato-città, ai sensi dell'articolo 9, comma 2, lettera a) del decreto legislativo 28 agosto 1997, n.281;

h) per il 25% per la valorizzazione professionale del personale docente della scuola".

Art. 5-sexies

(Norma di abrogazione)

1. Sono abrogate le disposizioni del Testo Unico delle leggi di pubblica sicurezza (TULPS) e quelle della legge 23 dicembre 2000 n.388 in contrasto con gli articoli 66-bis, 66-ter, 66-quater e 66-quinquies della presente legge».

5.0.136

Ritirato

DANZI, CICCANTI, TAROLLI, MAGRI

Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

«Art. 5-bis.

1. Entro il 31 gennaio 2003, gli apparecchi e congegni automatici, semiautomatici ed elettronici per il gioco, come definiti dal comma 5 e 6 dell'articolo 110 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, installati prima dell'entrata in vigore della presente legge dovranno essere denunciati all'Agenzia dei giochi-AAMS che provvederà al rilascio di una apposita autorizzazione previo pagamento di una imposta unica del valore di euro 1.500 per ciascun apparecchio automatico. I proprietari di apparecchi da gioco elettronici, che non adempiono alle disposizioni di cui al periodo precedente sono soggetti al sequestro delle macchine medesime e, se soggetti concessionari dell'Amministrazione dei monopoli di Stato e titolari di autorizzazione di polizia ai sensi dell'articolo 88 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, al ritiro della licenza. Entro e non oltre il termine improrogabile del 31 dicembre 2003, i proprietari degli apparecchi e congegni automatici, semiautomatici ed elettronici per il gioco, di cui al primo periodo, provvedono alla rottamazione di tali apparecchi.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, ai sensi dell'articolo 16 della legge 13 maggio 1999,

n. 133, provvede, con proprio decreto, da emanarsi entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, a regolamentare l'esercizio del gioco con gli apparecchi e congegni automatici, semiautomatici ed elettronici. Con il medesimo decreto si provvede a disciplinare la materia sulla base dei seguenti contenuti e criteri:

a) determinazione delle tipologie ed omologazione degli apparecchi di gioco con alta affidabilità tecnologica, che consenta il monitoraggio ed il controllo telematico degli stessi, conformi alle specifiche preventivamente fissate con provvedimento dell'Agenzia dei giochi-AAMS, anche attraverso propria società strumentale;

b) regolamentazione delle modalità, criteri e procedure per il rilascio delle licenze per la gestione del gioco con apparecchi automatici, a soggetti che assicurino comprovata esperienza nel settore dei giochi e forniscano idonee garanzie di affidabilità e di sicurezza in ordine alla consistenza patrimoniale ed alla struttura tecnico organizzativa;

c) determinazione del numero massimo degli apparecchi autorizzabili e della loro ubicazione, pubblici esercizi e concessionari dello Stato per altri giochi, con la determinazione del valore massimo della singola giocata, del tempo di gioco per singola partita e del montepremi;

d) determinazione, secondo le caratteristiche degli apparecchi, del prelievo a favore dell'erario;

e) assoluto divieto di gioco ai minori di anni 18. Sono abrogate le disposizioni del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza in contrasto con la presente disposizione.

3. Restano fermi i poteri, anche regolamentari, di cui ai commi 1 e 3 dell'articolo 12 della legge 18 ottobre 2001, n. 383».

5.0.137

Accantonato

BOBBIO Luigi

Dopo l'articolo 5, inserire i seguenti:

Art. 5-bis.

(Modifiche al testo unico di leggi di pubblica sicurezza)

1. All'articolo 110 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 e successive modifiche, sono apportate le seguenti modificazioni:

"I commi quinto, sesto e settimo sono sostituiti dai seguenti:

5. Si considerano apparecchi e congegni automatici, semiautomatici ed elettronici da trattenimento e da gioco di abilità, quelli che si attivano

solo con l'introduzione di moneta metallica, nei quali l'elemento abilità o trattenimento sono preponderanti rispetto all'elemento aleatorio, il costo della partita non supera 1 euro, la durata di ciascuna partita non è inferiore a otto secondi e distribuiscono esclusivamente vincite in monete metalliche, da erogare subito dopo la conclusione della partita per un importo massimo di 20 euro. In tal caso le vincite, computate dall'apparecchio o congegno in modo non predeterminabile, su un ciclo complessivo di settemila partite, devono risultare, come da idonea perizia giurata redatta da un ingegnere elettronico iscritto all'albo, non inferiori all'80% delle somme giocate; la perizia deve altresì certificare la presenza di un dispositivo di sicurezza che blocca il gioco in caso di manomissione del software, facendo apparire sullo schermo o congegno il relativo tentativo. In ogni caso, tali apparecchi non possono riprodurre il gioco del poker o comunque, anche in parte, le sue regole fondamentali.

6. Si considerano, altresì, apparecchi e congegni per il gioco lecito:

a) quelli elettromeccanici, installati esclusivamente nelle sale giochi autorizzate a norma dell'articolo 86 del presente testo unico, attivabili unicamente con l'introduzione di monete metalliche, non superiori per ciascuna partita da un euro e che consentono la vincita di prodotti di piccola oggettistica, non convertibili in denaro, per un importo non superiore a 20 euro;

b) quelli di puro divertimento, basati sulla sola abilità del giocatore che non distribuiscono premi e per i quali la durata della partita può variare in relazione all'abilità del giocatore ed il costo della singola partita può essere superiore a un euro;

c) quelli automatici semiautomatici ed elettronici da trattamento o da gioco di abilità che si attivano solo con l'introduzione di moneta metallica non superiore ad un euro, nei quali l'elemento abilità o trattenimento sono preponderanti rispetto all'elemento aleatorio e possono consentire per ciascuna partita, subito dopo la sua conclusione, il prolungamento o la ripetizione della partita fino ad un massimo di dieci volte e la durata di ciascuna partita non è inferiore ai dodici secondi. Dal 31 dicembre 2003 tali apparecchi dovranno cessare di funzionare e contestualmente essere rimossi da ogni esercizio pubblico o circolo privato.

7. In ogni locale pubblico o aperto al pubblico o circolo privato, ad eccezione delle sale giochi, è consentita l'installazione degli apparecchi di cui al comma quinto in numero non superiore a tre.

Nelle sale giochi è consentita l'installazione di apparecchi di cui al comma quinto in rapporto di uno ogni dodici metri quadrati di superficie utile, e comunque in numero non superiore a venti".

«Art. 5-ter.

(Modifiche all'art. 14-bis del DPR 26 ottobre 1972, n. 640)

L'art. 14-bis del Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640 è sostituito dal seguente:

"1. Per gli apparecchi e congegni per il gioco lecito di cui all'articolo 110 TULPS, come modificato dalla presente legge, il pagamento delle imposte, determinate sulla base dell'imponibile medio forfettario annuo di cui ai successivi commi è effettuato in un'unica soluzione, con le modalità stabilite dall'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n.247, entro il 16 aprile di ogni anno ovvero entro il giorno 16 del mese successivo a quello di prima installazione per gli apparecchi e congegni installati dopo il 1° aprile.

2. per gli apparecchi e congegni di cui all'articolo 110 TULPS, come modificato dalla presente legge, ai fini dell'imposta sugli intrattenimenti, la misura dell'imponibile medio forfettario annuo, per essi previsto alla data del 1° gennaio 2003 è per l'anno 2003 e per ciascuno degli anni successivi:

a) di 6600 euro per gli apparecchi di cui al comma quinto dell'art. 110 TULPS. b) di 1735 euro per gli apparecchi di cui alla lettera a) del sesto comma dell'art. 110 TULPS;

c) di 800 euro per gli apparecchi di cui alla lettera b) del sesto comma dell'art. 110 TULPS;

d) di 3000 euro, e solo fino al 31 dicembre 2003, per gli apparecchi di cui alla lettera c) del sesto comma dell'art. 110 TULPS.

Per gli apparecchi installati in locali ove vengono svolte attività stagionali, si applicano gli imponibili come sopra stabiliti, ridotti ad un terzo".

Art. 5-quater.

(Limiti di età e disposizioni sanzionatorie)

"1. L'utilizzo degli apparecchi di cui al comma quinto, di cui all'articolo 110 testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con regio decreto 18 giugno 1931 n. 773, è vietato ai minori di anni 18.

2. Salvo che il fatto costituisca reato ai sensi delle disposizioni del codice penale concernenti il gioco d'azzardo, il responsabile dell'installazione e dell'uso in luoghi pubblici o aperti al pubblico o in circoli o associazioni di qualunque specie di apparecchi automatici, semiautomatici ed elettronici per il gioco lecito non rispondenti alle caratteristiche e prescrizioni indicate nel comma quinto dell'art. 110 testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n.773, e successive modificazioni, è soggetto alla sanzione amministrativa pecunia-

ria da 5000 a 10000 euro. L'Organo accertatore provvederà a dare comunicazione, della relativa infrazione, alla Questura di competenza, in caso di recidiva, il Questore provvederà a sospendere la licenza del trasgressore per un periodo da uno a sei mesi.

3. Il comma 11 dell'art. 110 del testo unico di pubblica sicurezza approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n.773 è abrogato".

Art. 5-quinquies.

(Disposizioni finali)

1. Sono abrogate le disposizioni del Testo Unico delle leggi di pubblica sicurezza (TULPS) e quelle della legge 23 dicembre 2000 n.388 in contrasto con la presente legge».

5.0.138

Accantonato

EUFEMI, SALZANO, BERGAMO, BOREA, CALLEGARO, CHERCHI, CICCANTI, CIRAMI, COMPAGNA, CUTRUFO, D'ONOFRIO, DANZI, FORLANI, FORTE, GUBERT, IERVOLINO, MAFFIOLI, MAGRI, MELELEO, MONCADA, PELLEGRINO, RONCONI, SODANO Calogero, SUDANO, TAROLLI, TREMATERRA, TUNIS, ZANOLETTI

All'articolo 59, dopo il comma 25, inserire il seguente:

«25-bis. Per il finanziamento di interventi di edilizia scolastica, secondo criteri e priorità definiti da appositi accordi conclusi in sede di Conferenza unificata tra Stato, regioni ed enti locali, ai sensi dell'articolo 9, comma 2, lettera a) del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e autorizzata la spesa di 50 milioni di euro per l'anno 2003.

Alla tabella C, rubrica: Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, voce: Legge n. 537 del 1993: Interventi correttivi di finanza pubblica - Art 5, comma 1, Costituzione fondo finanziario ordinario delle università, apportare le seguenti variazioni:

2003: 200.000

Alla tabella C, rubrica: Ministero della salute, voce: Decreto Legislativo n. 502 del 1992, Riordino della disciplina in materia sanitaria - Art. 12, Fondo da destinare ad attività di ricerca e sperimentazione, apportare le seguenti variazioni:

2003 + 50.000.

Alla tabella D, rubrica: Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca Qggiungere la voce: Legge n. 448 del 2001: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2002), art. 46, comma 3 - Fondo investimenti: Decreto-legge 23

novembre 2001, n. 411, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 dicembre 2001, n. 463:

– Art. 8-*nonies*, c 1, lett. a): finanziamento di progetti di ricerca universitaria di rilevante interesse nazionale e di grandi attrezzature scientifiche universitarie (25.2.3.7 - Fondo unico da ripartire – Investimenti università e ricerca – cap. 9000/p), *con i seguenti importi*:

2003: 100.000.

Alla tabella D, rubrica: Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, voce: Decreto legislativo n. 297 del 1999: Riordino della disciplina e snellimento delle procedure per il sostegno della ricerca scientifica e tecnologica, per la diffusione delle tecnologie, per la mobilità dei ricercatori – Art. 5: Fondo agevolazioni per la ricerca, apportare le seguenti variazioni:

2003: 100.000.

Conseguentemente, dopo l'articolo 5, inserire il seguente:

«Art. 5-bis.

1. Fino al 30 giugno 2003, agli apparecchi da divertimento e intrattenimento previsti dall'articolo 14-bis, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, inserito dall'articolo 9 del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 60, non muniti di schede magnetiche a deconto o strumenti simili, si applicano i seguenti imponibili forfettari medi:

- a) per il periodo 1° giugno 2001- 31 dicembre 2001: 1.750 euro;
- b) per l'anno 2002: 3.000 euro;
- c) per il periodo 1° gennaio 2003 – 30 giugno 2003: 1.500 euro.

2. Il pagamento dell'imposta sugli intrattenimenti riferita ai periodi indicati alle lettere a) e b) del precedente comma 1, deve essere effettuato in unica soluzione, con le modalità stabilite dall'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, entro il 16 aprile 2003, senza applicazione di interessi e sanzioni Il pagamento dell'imposta sugli intrattenimenti riferita al periodo indicato nella lettera c) del medesimo comma 1, deve essere effettuato in unica soluzione, con le medesime modalità, entro il 30 settembre 2003».

Compensazione del senatore Eufemi (v. emend. 2.139).

5.0.90**Accantonato**

VALDITARA, BALBONI

Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

«Art. 5-bis.

(Istituzione di una tassa sui videopoker e sugli altri videogiochi)

1. A decorrere dall'anno 2003, è istituita una imposta di 6.000 euro all'anno per l'esercizio nei locali pubblici di apparecchi videopoker e assimilabili e di 1000 euro per gli altri videogiochi il cui gettito è destinato:

a) per il 28% ad incremento del fondo agevolazione per la ricerca, di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297 (Tabella D - voce Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca - u.p.b. 25.2.3.7 - Fondo unico da ripartire - investimenti università e ricerca-cap. 9000/P);

b) per il 12% ad incremento del fondo per gli investimenti, istituito nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, ai sensi dell'articolo 46, comma 1, legge 28 dicembre 2001, n. 448, u.p.b. 2.1.2.1. - cap. 2300 - ricerca scientifica;

c) per il 20% al fondo agevolazioni per il finanziamento ordinario delle università statali, istituito nello stato di previsione del Ministero dell'università e ricerca, ai sensi dell'articolo 5, comma 1, legge 14 dicembre 1993, n. 537;

d) per il 2% per interventi per il diritto allo studio di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 11 febbraio 1992, n. 147, Tab. C voce Ministero Istruzione, università e ricerca - u.p.b. 25.1.2.7 - diritto allo studio - cap. 5517;

e) per il 3% ad integrazione del finanziamento destinato alle scuole non statali iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca - u.p.b. 4.1.5.7. - scuole non statali;

f) per il 5% per il rimborso, secondo i criteri e le modalità fissati nella contrattazione integrativa, delle spese di autoaggiornamento, debitamente documentate, sostenute dai docenti della scuola;

g) per il 5% ad interventi di edilizia scolastica, secondo criteri e priorità definiti da appositi accordi in Conferenza Unificata Stato-Regioni e Stato-città, ai sensi dell'articolo 9, comma 2, lettera a) del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;

h) per il 25% per la valorizzazione professionale del personale docente della scuola.

Con apposito decreto il Ministro dell'economia e delle finanze determinerà ulteriormente gli apparecchi rientranti nelle due categoria indicate,

definendo altresì i requisiti di detti apparecchi e i presupposti per il loro esercizio».

5.0.91

Accantonato

FRANCO PAOLO, VANZO, MORO

Dopo l'articolo 5, è aggiunto il seguente:

«Art. 5-bis.

(Disposizioni in materia di imposta sugli intrattenimenti da videogiochi)

1. All'articolo 38 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, al comma 2, le parole: "per i primi cinque mesi dell'anno 2001," sono soppresse».

5.0.92

Ritirato

FRANCO PAOLO, VANZO, MORO

Dopo l'articolo 5, è aggiunto il seguente:

«Art. 5-bis.

(Misure di contrasto dell'uso illegale di apparecchi e congegni da divertimento e intrattenimento).

1. Per la più efficiente prevenzione ed il più efficace contrasto delle attività criminali consistenti nell'uso illegale di apparecchi e congegni da divertimento e intrattenimento è istituito un regime autorizzatorio per la loro produzione, importazione e installazione, una anagrafe relativa alla loro distribuzione e gestione, in attesa della operatività di una rete telematica unitaria, nonché il potenziamento del sistema dei controlli.

2. A decorrere dal 1° gennaio 2003, il Ministero dell'economia e delle finanze Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato rilascia nulla osta ai produttori e agli importatori degli apparecchi e congegni di cui all'articolo 110, sesto comma, del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, nonché ai loro gestori. A questo fine, con la richiesta di nulla osta per la distribuzione di un numero predeterminato di apparecchi e congegni, ciascuno identificato con un apposito e proprio numero progressivo, i produttori e gli importatori autocertificano che gli apparecchi e i congegni sono conformi alle prescrizioni stabilite con l'articolo 110, sesto comma, del predetto testo unico e che gli stessi sono muniti

di dispositivi che ne garantiscono la immodificabilità delle caratteristiche tecniche e delle modalità di funzionamento e di distribuzione dei premi, con l'impiego di misure, anche in forma di programmi o schede, che ne bloccano il funzionamento in caso di manomissione o, in alternativa, con l'impiego di dispositivi che impediscono l'accesso alla memoria. I produttori e gli importatori autocertificano altresì che la manomissione dei dispositivi ovvero dei programmi o delle schede, anche solo tentata, risulta automaticamente indicata sullo schermo video dell'apparecchio o del congegno ovvero che essa è dagli stessi comunque altrimenti segnalata. I produttori e gli importatori approntano, per ogni apparecchio e congegno oggetto della richiesta di nulla osta, un'apposita scheda esplicativa delle caratteristiche tecniche, anche relative alla memoria, delle modalità di funzionamento e di distribuzione dei premi, dei dispositivi di sicurezza, propri di ciascun apparecchio e congegno. I produttori e gli importatori consegnano ai cessionari degli apparecchi e dei congegni una copia del nulla osta e, sempre, per ogni apparecchio e congegno ceduto, la relativa scheda esplicativa. La copia del nulla osta e la scheda è altresì consegnata, insieme agli apparecchi e congegni, in occasione di ogni loro ulteriore cessione.

3. I gestori degli apparecchi e dei congegni di cui al comma 1 richiedono il nulla osta previsto dal medesimo comma 1 per gli apparecchi e congegni dagli stessi gestiti, precisando per ciascuno, in particolare, l'appartenenza ad una delle tipologie di cui all'articolo 110, sesto comma, del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni.

4. Gli importatori e i produttori degli apparecchi e dei congegni di cui all'articolo 110, quinto comma, del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, presentano un esemplare di ogni modello di apparecchio o congegno che essi intendono produrre o importare al Ministero dell'economia e delle finanze - Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato per la verifica tecnica della loro conformità alle prescrizioni stabilite con l'articolo 110, quinto comma, del predetto testo unico e della loro dotazione di dispositivi che ne garantiscono la immodificabilità delle caratteristiche tecniche e delle modalità di funzionamento e di distribuzione dei premi, con l'impiego di programmi o schede che ne bloccano il funzionamento in caso di manomissione o, in alternativa, con l'impiego di dispositivi che impediscono l'accesso alla memoria. La verifica tecnica vale altresì a constatare che la manomissione dei dispositivi ovvero dei programmi o delle schede, anche solo tentata, risulta automaticamente indicata sullo schermo video dell'apparecchio o del congegno ovvero che essa è dagli stessi comunque altrimenti segnalata. La verifica tecnica vale inoltre a constatare la rispondenza delle caratteristiche tecniche, anche relative alla memoria, delle modalità di funzionamento e di distribuzione dei premi, dei dispositivi di sicurezza, propri di ciascun apparecchio e congegno, ad un'apposita scheda esplicativa fornita dal produttore o dall'importatore in relazione all'apparecchio o al congegno sottoposto ad

esame. Dell'esito positivo della verifica è rilasciata apposita certificazione. Il Ministero dell'economia e delle finanze - Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato può stipulare convenzioni con soggetti pubblici o privati per l'effettuazione della verifica tecnica.

5. Il Ministero dell'economia e delle finanze-amministrazione autonoma dei monopoli di Stato rilascia nulla osta ai produttori e agli importatori degli apparecchi e dei congegni di cui all'articolo 110, quinto comma, del predetto testo unico, nonché ai loro gestori entro un limite quantitativo predeterminato, in funzione dell'ottimizzazione dell'offerta dei giochi in ciascun ambito territoriale ed in ciascuno dei luoghi in cui sono installati. A questo fine, con la richiesta di nulla osta per la distribuzione di un numero predeterminato di apparecchi e congegni, ciascuno identificato con un apposito e proprio numero progressivo, i produttori e gli importatori autocertificano che gli apparecchi e i congegni sono conformi al modello per il quale è stata conseguita la certificazione di cui al comma 4. I produttori e gli importatori dotano ogni apparecchio e congegno, oggetto della richiesta di nulla osta, della scheda esplicativa di cui al comma 4. I produttori e gli importatori consegnano ai cessionari degli apparecchi e dei congegni una copia del nulla osta e, sempre, per ogni apparecchio e congegno ceduto, la relativa scheda esplicativa. La copia del nulla osta e la scheda esplicativa è altresì consegnata, insieme agli apparecchi e congegni, in occasione di ogni loro ulteriore cessione.

6. I gestori degli apparecchi e dei congegni di cui al comma 4 richiedono il nulla osta previsto dal medesimo comma 4, precisando in particolare il numero progressivo di ogni apparecchio o congegno per il quale la richiesta è effettuata nonché gli estremi del nulla osta del produttore o dell'importatore ad essi relativo.

7. Il nulla osta previsto dai commi 5 e 6 vale anche ai fini del nulla osta di cui al terzo comma dell'articolo 86 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni.

8. Il Ministero dell'economia e delle finanze - Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato, e la Guardia di Finanza, quest'ultima avvalendosi della facoltà e dei poteri richiamati all'articolo 2, comma 4, del decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 68, effettuano il controllo degli apparecchi, anche a campione e con accesso alle sedi dei produttori, degli importatori e dei gestori degli apparecchi e dei congegni di cui ai commi 1 e 4 ovvero di coloro che comunque li detengono anche temporaneamente, verificando altresì che, per ogni apparecchio e congegno, risulti rilasciato il nulla osta, che gli stessi sono contrassegnati dal numero progressivo e dotati della relativa scheda esplicativa. In caso di irregolarità è revocato il nulla osta al produttore o all'importatore ovvero al gestore, e si applica la sospensione della licenza o dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività ovvero dell'esercizio dell'attività medesima per un periodo da dodici a ventiquattro mesi. È inoltre disposta la confisca degli apparecchi e congegni, che devono essere distrutti.

9. All'articolo 110 del testo unico delle leggi della sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) i commi quinto, sesto, settimo, ottavo e nono sono sostituiti dai seguenti:

"Si considerano apparecchi e congegni automatici, semiautomatici ed elettronici da trattenimento o da gioco di abilità, come tali idonei per il gioco lecito, quelli che si attivano solo con l'introduzione di moneta metallica, nei quali gli elementi abilità o trattenimento sono preponderanti rispetto all'elemento aleatorio, il costo della partita non supera cinquanta centesimi di euro, la durata di ciascuna partita non è inferiore a dodici secondi e distribuiscono vincite in denaro, ciascuna comunque di valore non superiore a dieci volte il costo della singola partita, erogate dalla macchina subito dopo la sua conclusione ed esclusivamente in monete metalliche. In tal caso le vincite, computate dall'apparecchio e dal congegno, in modo non predeterminabile, su un ciclo complessivo di settemila partite, devono risultare non inferiori all'ottanta per cento delle somme giocate".

Si considerano, altresì, apparecchi e congegni per il gioco lecito:

a) quelli elettromeccanici privi di monitor attraverso i quali il giocatore può esprimere la sua abilità fisica, mentale o strategica, attivabili unicamente con l'introduzione di monete metalliche, di valore complessivo non superiore, per ciascuna partita, a un euro, che distribuiscono, direttamente e immediatamente dopo la conclusione della partita, premi consistenti in prodotti di piccola oggettistica, non convertibili in denaro o scambiabili con premi di diversa specie. In tal caso il valore complessivo di ogni premio, che non può essere convertito in denaro od in premi di diversa specie e non può realizzare alcun fine di lucro, non è superiore a venti volte il costo della partita;

b) quelli automatici, semiautomatici ed elettronici da trattenimento o da gioco di abilità che si attivano solo con l'introduzione di moneta metallica, nei quali gli elementi abilità o trattenimento sono preponderanti rispetto all'elemento aleatorio, possono consentire per ciascuna partita, subito dopo la sua conclusione, il prolungamento della partita, fino a un massimo di dieci volte. Dall'1° gennaio 2003 tali apparecchi e congegni possono consentire il prolungamento della partita, nei termini predetti, solo se al prolungamento non si abbina anche l'accumulo di punteggio;

c) quelli di puro trattenimento, basati sulla sola abilità fisica, mentale o strategica, che non distribuiscono premi, per i quali la durata della partita può variare in relazione all'abilità del giocatore e il costo della singola partita può essere superiore a cinquanta centesimi di euro.

L'utilizzo degli apparecchi e dei congegni di cui al quinto comma è vietato ai minori di anni 18. Salvo che il fatto costituisca reato ai sensi delle disposizioni del codice penale concernenti il gioco d'azzardo, il responsabile dell'installazione e dell'uso in luoghi pubblici o aperti al pubblico o in circoli ed associazioni di qualunque specie di apparecchi e con-

gegni automatici, semiautomatici ed elettronici di cui al terzo comma o di apparecchi e congegni per il gioco lecito non rispondenti alle caratteristiche e prescrizioni indicate nel quarto e quinto comma ovvero per i quali non è stata ottenuta la licenza o il nulla osta di cui all'articolo 86, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 a 50.000 euro. È inoltre disposta la confisca degli apparecchi e congegni, che devono essere distrutti. In caso di reiterazione delle violazioni, ai sensi dell'articolo 8-bis della legge 24 novembre 1981, n. 689, la sanzione è raddoppiata. Il responsabile dell'installazione e dell'uso degli apparecchi e congegni automatici, semiautomatici ed elettronici di cui al quinto comma è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 a 25.000 euro nel caso di violazione del divieto posto dal settimo comma. In questo caso, fermo quanto previsto dal decimo comma, se il responsabile è titolare di licenza per pubblico esercizio, è sempre disposta la revoca della licenza o dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività. È inoltre disposta la confisca di tutti gli apparecchi e congegni detenuti, che devono essere distrutti. In caso di reiterazione delle violazioni, ai sensi dell'articolo 8-bis della legge 24 novembre 1981, n. 689, la sanzione amministrativa pecuniaria è raddoppiata".

10. L'articolo 14-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, è sostituito dal seguente:

(Art. 14-bis. - *Apparecchi da divertimento e intrattenimento*). - 1. Per gli apparecchi e congegni per il gioco lecito di cui all'articolo 110 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, il pagamento delle imposte, determinate sulla base dell'imponibile medio forfettario annuo di cui ai commi 2 e 3, è effettuato in unica soluzione, con le modalità stabilite dall'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, entro il 16 di aprile di ogni anno ovvero entro il giorno 16 del mese successivo a quello di prima installazione per gli apparecchi e congegni installati dopo il 1° aprile.

2. Fino alla attivazione della rete per la gestione telematica di cui al comma 4, per gli apparecchi e congegni per il gioco lecito di cui all'articolo 110, quinto comma, del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, è stabilito, ai fini dell'imposta sugli intrattenimenti, un imponibile medio forfettario annuo di 6.600 euro per l'anno 2003 e per ciascuno di quelli successivi.

3. Per gli apparecchi e congegni di cui all'articolo 110, sesto comma, del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, ai fini dell'imposta sugli intrattenimenti la misura dell'imponibile medio forfettario annuo, per essi previsto alla data del 1° gennaio 2001, è, per l'anno 2001 e per ciascuno di quelli successivi:

a) di 3.000 euro per gli apparecchi di cui alla lettera a) del predetto sesto comma dell'articolo 110;

b) di 1.735 euro per gli apparecchi di cui alla lettera b) del predetto sesto comma dell'articolo 110;

c) di 800 euro per gli apparecchi di cui alla lettera c) del predetto sesto comma dell'articolo 110.

4. Entro il 31 dicembre 2004, per la gestione telematica degli apparecchi per il gioco lecito di cui all'articolo 110, quinto comma, del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, e degli altri giochi è istituita una rete dell'amministrazione autonoma dei monopoli di Stato. Per la gestione della rete l'amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato può avvalersi di un concessionario individuato con procedure ad evidenza pubblica, nel rispetto della normativa nazionale e comunitaria. Con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono dettate disposizioni per la attuazione del presente comma.

5. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, adottato entro il 28 febbraio dell'anno cui gli stessi si riferiscono, possono essere stabilite variazioni degli imponibili medi forfetari di cui ai commi 2 e 3 nonché stabilita forfetariamente la base imponibile per gli apparecchi e congegni meccanici di ogni tipo e per gli apparecchi e attrazioni per bambini, in relazione alle caratteristiche tecniche degli apparecchi medesimi".

11. Per l'anno 2003 il pagamento delle imposte dovute per gli apparecchi di cui all'articolo 14-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, come modificato dal comma 2 del presente articolo, è effettuato in unica soluzione, con le modalità stabilite dall'articolo 17 del decreto legislativo n. 241 del 1997, entro il 16 settembre 2003 ovvero entro il giorno 16 del mese successivo a quello di prima installazione per gli apparecchi e congegni installati dopo il 1° settembre 2003. Il pagamento delle imposte relative dovute dal mese di giugno 2001, concernenti gli apparecchi di cui al comma 2 dell'articolo 38 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, deve essere se effettuato entro il 30 aprile 2003, utilizzando criteri di calcolo fissati nel medesimo articolo.

12. Per gli apparecchi per il gioco lecito impiegati nell'ambito dello spettacolo viaggiante continuano ad applicarsi le disposizioni di cui agli articoli 86 e 110 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 e successive modificazioni, e quelle dell'articolo 14-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640 e successive modificazioni.

13. Per gli apparecchi per il gioco lecito gestiti alla data di entrata in vigore della presente legge, i gestori indicati all'articolo 38, comma 2, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, richiedono il nulla osta entro il 28 febbraio 2003. Da tale data cessano gli effetti del nulla osta provvisorio rilasciato ai sensi dell'articolo 39 della predetta legge n. 388 del 2000.

14. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità applicative della presente norma, nonché la fissazione del numero massimo di apparecchi da intrattenimento, che possono essere

installati negli esercizi in proporzione alla superficie del locale residuale da adibire agli apparecchi da intrattenimento».

5.0.93

Accantonato

COZZOLINO, DEMASI, TATÒ, DANIELI PAOLO, SEMERARO, BEVILACQUA, BONATESTA, COLLINO

Dopo l'articolo 5, inserire il seguente:

«Art. 5-bis.

(Imposta sui videogiochi)

1. A decorrere dall'anno 2003 è istituita una imposta di 1000 euro all'anno per l'esercizio nei locali pubblici di apparecchi videopoker e di 500 euro all'anno per gli altri videogiochi il cui gettito è destinato nella misura del 25% per lo stanziamento di fondi per la copertura di contratti di formazioni e lavoro a tempo determinato per i medici specialisti in formazione, di cui al decreto legislativo n. 368 del 1999, in recepimento delle direttive comunitarie 82/76 e 93/16 CEE».

5.0.94

Respinto

BONATESTA, COZZOLINO, BARELLI

Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

«Art. 5-bis.

1. Sui premi derivanti a ciascun singolo vincitore dai giochi di abilità e dai concorsi pronostici di cui al decreto legislativo 14 aprile 1948, n. 496, e successive modificazioni, ratificato dalla legge 22 aprile 1953, n. 342, nonché da manifestazioni a premio e di sorte, di cui alla legge 20 luglio 1982, n. 464, si applica un'imposta pari al 10 per cento.

2. I proventi derivanti dalla disposizione di cui al comma 1 sono versati al 50% al fondo sanitario nazionale di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, per essere destinati al finanziamento delle attività di ricerca di cui alla lettera a) del comma 2 del medesimo articolo 12, nonché delle attività di sperimentazione; il restante 50% dovrà essere utilizzato per intervenire a favore dei

disabili, delle pensioni sociali e delle pensioni di guerra a sostegno delle famiglie».

5.0.95

Respinto

IOVENE, CORTIANA, MARTONE, TOIA, PIATTI, CADDEO

Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

«Art. 5-bis.

(Deducibilità per le spese di cura)

1. All'articolo 10 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986 n. 917, e successive modificazioni, dopo la lettera *l*) è inserita la seguente:

l-bis) le spese sostenute direttamente, sino ad un massimo di 3000 euro, relative a prestazioni sociosanitarie, educative, di assistenza domiciliare, ambulatoriale, in strutture diurne o comunità e simili, rese in favore dell'infanzia, degli anziani e dei soggetti più deboli, da organismi di diritto pubblico, da istituzioni sanitarie riconosciute che erogano ai sensi dell'articolo 41 della legge 23 dicembre 1978 n. 883, da cooperative sociali e da altri enti aventi finalità di assistenza sociale».

Compensazione del Gruppo Democratici di Sinistra-l'Ulivo (v. emend. 2.5).

5.0.96

Respinto

TOIA, BAIO DOSSI, GIARETTA

Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

«Art. 5-bis.

(Deducibilità per le spese di cura)

1. All'articolo 10 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986 n. 917, e successive modificazioni, dopo la lettera *l*) è inserita la seguente:

l-bis) le spese sostenute direttamente, sino ad un massimo di 3000 euro, relative a prestazioni sociosanitarie, educative, di assistenza domiciliare, ambulatoriale, in strutture diurne o comunità e simili, rese in favore

dell'infanzia, degli anziani e dei soggetti più deboli, da organismi di diritto pubblico, da istituzioni sanitarie riconosciute che erogano ai sensi dell'articolo 41 della legge 23 dicembre 1978 n. 883, da cooperative sociali e da altri enti aventi finalità di assistenza sociale».

Compensazione Gruppo Margherita DL-L'Ulivo (v. emend. 2.25).

5.0.97

Respinto

ZAVOLI, MARINI, MARINO

Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

«Art. 5-bis.

(Servizi funebri e cimiteriali)

1. Al testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, all'articolo 13-bis, comma 1, lettera d), relativo alle detrazioni per spese funebri, le parole: "3 milioni di lire" sono sostituite dalle seguenti: "2.582 euro".

2. Nel decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, all'articolo 10, comma 1, il numero 27) è soppresso.

3. Nel decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, tabella A, Parte III, relativa ai beni e servizi soggetti all'aliquota del 10 per cento, dopo il numero 41-*quater* è aggiunto il seguente: 41-*quinquies*. Prestazioni di servizi funebri, cimiteriali e per la cremazione, nonché forniture di beni in occasione del funerale».

Conseguentemente all'articolo 12, al comma 1, lettera a), sostituire le parole: «4 per cento» con le seguenti: «5 per cento»;

all'articolo 67, alla tabella C, rubrica: Ministero dell'economia e delle finanze alla voce: decreto legislativo n. 300 del 1999, articolo 70, comma 2: finanziamento agenzie fiscali (Agenzia delle entrate) apportare le seguenti variazioni:

2003: - 100.000;

2004: - 75.000;

2005: - 50.000.

5.0.98**Respinto**

BONAVITA, BRUNALE, PASQUINI, MORANDO, CADDEO

*Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:***«Art. 5-bis.***(Servizi funebri e cimiteriali)*

1. Al testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, all'articolo 13-bis, comma 1, lettera d), relativo alle detrazioni per spese funebri, le parole: "3 milioni di lire" sono sostituite dalle seguenti: "2.582 euro".

2. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, all'articolo 10, comma 1, il numero 27) è soppresso.

3. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, tabella A, Parte III, relativa ai beni e servizi soggetti all'aliquota del 10 per cento, dopo il numero 41-*quater* è aggiunto il seguente: 41-*quinquies*. Prestazioni di servizi funebri, cimiteriali e per la cremazione, nonché forniture di beni in occasione del funerale».

Compensazioni del Gruppo Democratici di Sinistra-L'Ulivo (v. emend. 2.5).**5.0.99****Respinto**

DATO, GIARETTA

*Dopo l'articolo 5, è aggiunto il seguente:***«Art. 5-bis.***(Imposta sulla pubblicità)*

1. Al Capo I del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, recante disposizioni in materia di imposta comunale sulla pubblicità e di diritto sulle pubbliche affissioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nell'articolo 12, comma 1, e nell'articolo 14, comma 1, è soppressa la parola: «insegne»;

b) nell'articolo 17, comma 1, le lettere a) e d) sono sostituite dalle seguenti:

"a) la pubblicità realizzata all'interno o nelle vetrine dei locali adibiti alla vendita di beni o alla prestazione di servizi quando sia relativa all'attività negli stessi esercitata, nonché le insegne di esercizio come de-

finite dall'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n.495 recante regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada;"

d) la pubblicità relativa ai giornali ed alle pubblicazioni periodiche esposte sulle facciate esterne, nelle vetrine o sulle porte di ingresso dei locali adibiti alla loro vendita, nonché le relative insegne di esercizio come definite nella precedente lettera a);"

c) nell'articolo 17 il comma 1-bis è soppresso.

2. Il canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari di cui all'articolo 62, comma 1, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, se riferito alle insegne di esercizio come definite dall'articolo 47, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, non è dovuto.

3. L'articolo 2-bis del decreto-legge 22 febbraio 2002, n. 13, convertito nella legge 24 aprile 2002, n. 75, è soppresso».

Conseguentemente, all'articolo 67, tabella A, alla voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2003: - 25.000;

2004: - 25.000;

2005: - 25.000.

5.0.100

Respinto

CANTONI, NOCCO

Dopo l'articolo 5, è aggiunto il seguente:

«Art. 5-bis.

(Imposta sulla pubblicità)

1. Al Capo 1 del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, recante disposizioni in materia di imposta comunale sulla pubblicità e di diritto sulle pubbliche affissioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nell'articolo 12, comma 1, e nell'articolo 14, comma 1, è soppressa la parola: «insegne»;

b) nell'articolo 17, comma 1, le lettere a) e d) sono sostituite dalle seguenti:

"a) la pubblicità realizzata all'interno o nelle vetrine dei locali adibiti alla vendita di beni o alla prestazione di servizi quando sia relativa all'attività negli stessi esercitata, nonché le insegne di esercizio come definite dall'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 16 di-

cembre 1992, n.495 recante regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada;"

d) la pubblicità relativa ai giornali ed alle pubblicazioni periodiche esposte sulle facciate esterne, nelle vetrine o sulle porte di ingresso dei locali adibiti alla loro vendita, nonché le relative insegne di esercizio come definite nella precedente lettera a);"

c) nell'articolo 17 il comma 1-bis è soppresso.

2. Il canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari di cui all'articolo 62, comma 1, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, se riferito alle insegne di esercizio come definite dall'articolo 47, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, non è dovuto.

3. L'articolo 2-bis del decreto-legge 22 febbraio 2002, n. 13, convertito nella legge 24 aprile 2002, n. 75, è soppresso».

Conseguentemente, all'articolo 67, tabella A, alla voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2003: - 25.000;
2004: - 25.000;
2005: - 25.000.

5.0.101

Respinto

BASTIANONI, GIARETTA, PIZZINATO

Dopo l'articolo 5, è aggiunto il seguente:

«Art. 5-bis.

(Imposta sulla pubblicità)

1. Al Capo I del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, recante disposizioni in materia di imposta comunale sulla pubblicità e di diritto sulle pubbliche affissioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nell'articolo 12, comma 1, e nell'articolo 14, comma 1, è soppressa la parola: «insegne»;

b) nell'articolo 17, comma 1, le lettere a) e d) sono sostituite dalle seguenti:

"a) la pubblicità realizzata all'interno o nelle vetrine dei locali adibiti alla vendita di beni o alla prestazione di servizi quando sia relativa all'attività negli stessi esercitata, nonché le insegne di esercizio come definite dall'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 16 di-

cembre 1992, n.495 recante regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada;"

d) la pubblicità relativa ai giornali ed alle pubblicazioni periodiche esposte sulle facciate esterne, nelle vetrine o sulle porte di ingresso dei locali adibiti alla loro vendita, nonché le relative insegne di esercizio come definite nella precedente lettera a);"

c) nell'articolo 17 il comma 1-bis è soppresso.

2. Il canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari di cui all'articolo 62, comma 1, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, se riferito alle insegne di esercizio come definite dall'articolo 47, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, non è dovuto.

3. L'articolo 2-bis del decreto-legge 22 febbraio 2002, n. 13, convertito nella legge 24 aprile 2002, n. 75, è soppresso».

Conseguentemente, all'articolo 67, tabella A, alla voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2003: - 25.000;

2004: - 25.000;

2005: - 25.000.

Compensazione del Gruppo Margherita DL-L'Ulivo (v. emend. 2.1).

5.0.102

Respinto

VALDITARA, SERVELLO

Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

«Art. 5-bis.

(Soppressione dell'imposta sulle insegne di esercizio)

1. Nel capo I del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507 recante disposizioni in materia di imposta comunale sulla pubblicità e di diritto sulle pubbliche affissioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nell'articolo 12, comma 1, e nell'articolo 14, comma 1, è soppressa la parola "insegne";

b) nell'articolo 17, comma 1, le lettere a) e d) sono sostituite dalle seguenti;

"a) la pubblicità realizzata all'interno o nelle vetrine dei locali adibiti alla vendita di beni o alla prestazione di servizi quando sia relativa

all'attività negli stessi esercitata, nonché le insegne di esercizio che contraddistinguono le sedi ove si svolge l'attività cui si riferiscono;

d) la pubblicità relativa ai giornali ed alle pubblicazioni periodiche esposte sulle facciate esterne, nelle vetrine o sulle porte di ingresso dei locali adibiti alla loro vendita, nonché le relative insegne di esercizio"».

2. Il canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari di cui all'articolo 62, comma 1 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, se riferito alle insegne di esercizio che contraddistinguono le sedi ove si svolge l'attività cui si riferiscono, non è dovuto.

3. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, i trasferimenti erariali ai comuni sono incrementati in misura corrispondente agli accertamenti di competenza relativi alle fattispecie di cui ai commi I e 2, risultanti dal conto consuntivo 2002 debitamente deliberato dal consiglio comunale, che gli enti debbono attestare con apposita certificazione da trasmettere al Ministero dell'interno entro il 31 luglio 2003. La certificazione è sottoscritta dal sindaco e dal responsabile del servizio finanziario.

Conseguentemente, alla Tabella A, apportare le seguenti variazioni (in migliaia di euro):

Ministero dell'economia e delle finanze:

2003: - 50.000;
2004: - 50.000;
2005: - 50.000.

Ministero del lavoro e delle politiche sociali:

2003: - 54.000;
2004: - 54.000;
2005: - 54.000.

5.0.103

Respinto

MARINO, MUZIO, PAGLIARULO

Dopo l'articolo 5, inserire il seguente:

«Art. 5-bis.

1. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 466, è apportata la seguente modificazione: dopo il comma 1 dell'articolo 1 è inserito il seguente:

"1-bis. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano alle società i cui titoli di partecipazione sono ammessi alle quotazioni dei mer-

cati regolamentati aventi patrimonio netto superiore a 200 milioni di euro, così come risulta dal bilancio dell'esercizio precedente a quello di riferimento"».

5.0.104

Respinto

IZZO, GIULIANO

Dopo l'articolo 5, inserire il seguente:

«Art. 5-bis.

(Rideterminazione dei valori di acquisto di partecipazioni negoziate nei mercati regolamentati)

1. Agli effetti della determinazione delle plusvalenze e minusvalenze di cui all'articolo 81, comma 1, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, per i titoli o i diritti negoziati nei mercati regolamentati, posseduti alla data del 1° gennaio 2003 può essere assunto, in luogo del costo o del valore d'acquisto, il valore a tale data determinato dalla media aritmetica dei prezzi rilevati nell'ultimo mese antecedente la data del 1° gennaio 2003 a condizione che il predetto valore sia assoggettato ad un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi, secondo quanto disposto nei commi da 2 a 5.

2. L'imposta sostitutiva di cui al comma 1 è pari al 4 per cento, ed è versata, con le modalità previste nel capo III del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, entro il 30 settembre 2003.

3. L'imposta sostitutiva può essere rateizzata fino ad un massimo di tre rate annuali di pari importo, a partire dalla predetta data del 30 settembre 2003, sull'importo delle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi nella misura del 3 per cento annuo, da versarsi contestualmente a ciascuna rata.

4. Le ricevute di versamento dell'imposta sostitutiva, sono conservate dal contribuente ed esibite o trasmesse a richiesta dell'Amministrazione finanziaria.

5. L'assunzione del valore di cui ai commi da 1 a 4 quale valore d'acquisto non consente il realizzo di minusvalenze utilizzabili ai sensi del comma 3 dell'articolo 82 del citato testo unico delle imposte sui redditi».

Compensazioni del Gruppo Forza Italia nn. 1, 2, 3, 4 (v. emend. 2.36).

5.0.105**Respinto**

TOIA, BAIO DOSSI, GIARETTA

Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

«Art. 5-bis.

(Detraibilità per le spese di formazione)

1. All'articolo 13-bis del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986 n. 917 e successive modificazioni, dopo la lettera *e*) sono inserite le seguenti:

e-bis) le spese sostenute per i corsi di formazione ed aggiornamento professionale, erogati da enti accreditati ai sensi del decreto ministeriale 31 maggio 2001 e delle successive disposizioni attuative regionali, per un importo complessivo non superiore a.549, 37 euro».

Compensazione del Gruppo Margherita DL-L'Ulivo (v. emend. 2.1).

5.0.106**Respinto**

IOVENE, CORTIANA, MARTONE, PIATTI, TOIA, CADDEO

Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

«Art. 5-bis.

(Detraibilità per le spese di formazione)

1. All'articolo 13-bis del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986 n. 917 e successive modificazioni, dopo la lettera *e*) sono inserite le seguenti:

e-bis) le spese sostenute per i corsi di formazione ed aggiornamento professionale, erogati da enti accreditati ai sensi del decreto ministeriale 31 maggio 2001 e delle successive disposizioni attuative regionali, per un importo complessivo non superiore a.549, 37 euro».

Compensazione del Gruppo Democratici di Sinistra-l'Ulivo (v. emend. 2.5).

5.0.107**Respinto**

IOVENE, CORTIANA, MARTONE, PIATTI, TOIA, CADDEO

Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

«Art. 5-bis.

(Disposizioni sull'utilizzo dell'8 per mille dell'Irpef)

1. Alla legge 20 maggio 1985, n. 222, e successive modificazioni, all'art. 47 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 2 è inserito il seguente:

2-bis. La quota di cui al comma 2, destinata a scopi di interesse sociale o di carattere umanitario a diretta gestione statale, è destinata per la metà allo sviluppo della cooperazione internazionale e al sostegno alle attività del volontariato e delle associazioni di promozione sociale;

b) al comma 3 le parole "di cui al comma precedente" sono sostituite dalle seguenti: "di cui al comma 2"».

5.0.140**Respinto**

BAIO DOSSI, TOIA, LIGUORI, GAGLIONE, GIARETTA

Dopo l'articolo 5, inserire il seguente:

«Art. 5-bis.

(Disposizioni sull'utilizzo dell'8 per mille dell'Irpef)

1. Alla legge 20 maggio 1985, n. 222, e successive modificazioni, dopo il comma 3 è inserito il seguente:

2-bis. La quota di cui al comma precedente, destinata a scopi di interesse sociale o di carattere umanitario a diretta gestione statale, è destinata per la metà allo sviluppo della cooperazione internazionale e al sostegno alle attività del volontariato e delle associazioni di promozione sociale».

Conseguentemente al comma 3 le parole di cui al comma precedente sono sostituite dalle seguenti: di cui al comma 2.

Compensazione del Gruppo Margherita DL-L'Ulivo (v. emend. 2.1).

5.0.108**Respinto**

BONAVITA, MORANDO, CADDEO, BRUNALE, PASQUINI

*Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:***«Art. 5-bis.***(Disposizioni sull'utilizzo dell'8 per mille dell'Irpef)*

1. All'articolo 47 della legge 20 maggio 1985, n. 222, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

a) dopo il secondo comma, è inserito il seguente:

«La quota di cui al comma precedente, destinata a scopi di interesse sociale o di carattere umanitario a diretta gestione statale, è destinata per la metà allo sviluppo della cooperazione internazionale e al sostegno alle attività del volontariato e delle associazioni di promozione sociale;

b) al terzo comma, le parole: "di cui al comma precedente" sono sostituite dalle seguenti: "di cui al secondo comma"».

5.0.109**Respinto**

BOCO, RIPAMONTI, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

*Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:***«Art. 5-bis.***(Disposizioni sull'utilizzo dell'8 per mille dell'Irpef)*

1. All'articolo 47 della legge 20 maggio 1985, n. 222, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

a) dopo il secondo comma, è inserito il seguente:

"La quota di cui al comma precedente, destinata a scopi di interesse sociale o di carattere umanitario a diretta gestione statale, è destinata per la metà allo sviluppo della cooperazione internazionale e al sostegno alle attività del volontariato e delle associazioni di promozione sociale;

b) al terzo comma, le parole: «di cui al comma precedente» sono sostituite dalle seguenti: «di cui al secondo comma"».

Compensazione del Gruppo Verdi-L'Ulivo (v. emend. 2.2).

5.0.110**Respinto**

TOIA, BAIO DOSSI, GIARETTA

Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

«Art. 5-bis.

(Disposizioni sull'utilizzo dell'8 per mille dell'Irpef)

1. Alla legge 20 maggio 1985, n. 222, e successive modificazioni dopo il comma 2 è inserito il seguente:

"2-bis. La quota di cui al comma precedente, destinata a scopi di interesse sociale o di carattere umanitario a diretta gestione statale, è destinata per la metà allo sviluppo della cooperazione internazionale e al sostegno alle attività del volontariato e delle associazioni di promozione sociale"».

Conseguentemente al comma 3 le parole «di cui al comma precedente» sono sostituite dalle seguenti: «di cui al comma 2».

Compensazione del Gruppo Margherita DL-L'Ulivo (v. emend. 2.1).**5.0.111****Respinto**

CHIUSOLI, BARATELLA, GARRAFFA, MACONI, CADDEO, RIPAMONTI, MICHELINI, MARINO, MARINI, GIARETTA, SCALERA, CASTELLANI, D'AMICO

Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

«Art. 5-bis.

(Misure fiscali a favore degli esportatori)

1. Le imprese esportatrici che abbiano realizzato nei mercati extracomunitari, negli ultimi tre anni, almeno il 25 per cento del loro fatturato complessivo e che, nel primo semestre 2002 abbiano registrato un decremento del loro fatturato realizzato nei medesimi mercati, confrontato a quello realizzato nel primo semestre 2001, almeno pari al 20 per cento, in alternativa alla richiesta di rimborso ai fini IVA ed al fine di recuperare il credito d'imposta di cui al comma 2, possono computare gli importi, in tutto o in parte, in compensazione delle imposte e dei contributi ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, anche oltre il limite fissato dall'articolo 25, comma 2, del citato decreto. Possono altresì cedere a terzi il credito indicato nella dichiarazione annuale. Si applicano

le disposizioni degli articoli 43-*bis* e 43-*ter* del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. Gli atti pubblici e le scritture private autenticate, aventi ad oggetto la cessione del credito, sono soggetti ad imposta di registro nella misura fissa di lire 250.000.

2. Alle imprese esportatrici di cui al comma 1, è attribuito un credito d'imposta utilizzabile in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e con le modalità di cui al comma 1, nella misura del 5 per cento del volume d'affari ai fini I.V.A. realizzato nel corso dell'anno 2001. La predetta agevolazione è subordinata all'approvazione del regime agevolativo da parte della Commissione delle Comunità europee.

Compensazioni dei Gruppi dell'Ulivo (v. emend. 2.195).

5.0.112

Respinto

CHIUSOLI, BARATELLA, GARRAFFA, MACONI, CADDEO, STANISCI

Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

«Art. 5-bis.

(Misure fiscali a favore degli esportatori)

1. Le imprese esportatrici che abbiano realizzato nei mercati extracomunitari, negli ultimi tre anni, almeno il 25 per cento del loro fatturato complessivo e che, nel primo semestre 2002 abbiano registrato un decremento del loro fatturato realizzato nei medesimi mercati, confrontato a quello realizzato nel primo semestre 2001, almeno pari al 20 per cento, in alternativa alla richiesta di rimborso ai fini IVA ed al fine di recuperare il credito d'imposta di cui al comma 2, possono computare gli importi, in tutto o in parte, in compensazione delle imposte e dei contributi ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, anche oltre il limite fissato dall'articolo 25, comma 2, del citato decreto. Possono altresì cedere a terzi il credito indicato nella dichiarazione annuale. Si applicano le disposizioni degli articoli 43-*bis* e 43-*ter* del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. Gli atti pubblici e le scritture private autenticate, aventi ad oggetto la cessione del credito, sono soggetti ad imposta di registro nella misura fissa di lire 250.000.

2. Alle imprese esportatrici di cui al comma 1, è attribuito un credito d'imposta utilizzabile in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e con le modalità di cui al comma 1, nella misura del 5 per cento del volume d'affari ai fini I.V.A. realizzato nel corso dell'anno 2001. La predetta agevolazione è subordinata all'ap-

provazione del regime agevolativo da parte della Commissione delle Comunità europee».

Compensazione del Gruppo Democratici di Sinistra-l'Ulivo (v. emend. 2.5).

5.0.113

Dichiarato inammissibile

BATTAGLIA Antonio

Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

«5-bis.

(Attribuzione di un bonus fiscale forfetario ai fini dello sviluppo dei consumi)

1. Al fine di incentivare lo sviluppo dei consumi a ciascun contribuente è attribuito un bonus fiscale forfetario di importo pari a 50 euro per ciascuno dei mesi di ottobre, novembre e dicembre 2002 quale anticipazione delle disposizioni di cui all'articolo 2 della presente legge.

2. Per i contribuenti titolari di partita IVA, l'attribuzione è effettuata mediante compensazione di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, con i versamenti da eseguire a decorrere dal mese di gennaio 2003.

3. Per i lavoratori dipendenti e pensionati che intrattengono il rapporto con il sostituto d'imposta, l'importo spettante, tenendo conto anche dell'eventuale risultato dell'assistenza fiscale, è riconosciuto dallo stesso sostituto d'imposta a partire dalle operazioni di conguaglio di fine anno 2002 deducendolo, fino ad integrale compensazione, dalle ritenute dovute. L'importo attribuito deve essere indicato nelle certificazioni dei redditi di lavoro dipendente e assimilati da consegnare ai percipienti.

4. Per i lavoratori dipendenti e pensionati diversi da quelli di cui al comma 3 l'importo è ammesso in diminuzione delle imposte risultanti dalle dichiarazioni dei redditi relative al 2002, ovvero per il tramite del sostituto d'imposta che provvede entro il secondo periodo di paga utile successivo a quello in cui ha ricevuto una apposita richiesta contenente l'indicazione della predetta differenza.

5. Per tutti gli altri contribuenti l'importo di cui al comma 1 è ammesso in diminuzione delle imposte risultanti dalle dichiarazioni dei redditi relative al 2002.

6. I contribuenti che non possono utilizzare in diminuzione l'ammontare di cui al comma 1 secondo le modalità previste nei commi precedenti possono, entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, presentare al Centro di servizio delle imposte dirette e indirette

competente sulla base del loro domicilio fiscale apposita istanza di rimborso. Il Centro di servizio provvede tramite la tesoreria provinciale ad effettuare il rimborso entro novanta giorni dal ricevimento delle istanze».

Compensazioni del Gruppo Alleanza Nazionale (v. emend. 2.8).

5.0.114

Respinto

GIARETTA, SCALERA, BASTIANONI, BEDIN

Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

«5-bis

(Attribuzione di un bonus fiscale forfetario ai fini dello sviluppo dei consumi)

1. Al fine di incentivare lo sviluppo dei consumi a ciascun contribuente è attribuito un bonus fiscale forfetario di importo pari a 50 euro per ciascuno dei mesi di ottobre, novembre e dicembre 2002 quale anticipazione delle disposizioni di cui all'articolo 2 della presente legge.

2. Per i contribuenti titolari di partita IVA, l'attribuzione è effettuata mediante compensazione di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, con i versamenti da eseguire a decorrere dal mese di gennaio 2003.

3. Per i lavoratori dipendenti e pensionati che intrattengono il rapporto con il sostituto d'imposta, l'importo spettante, tenendo conto anche dell'eventuale risultato dell'assistenza fiscale, è riconosciuto dallo stesso sostituto d'imposta a partire dalle operazioni di conguaglio di fine anno 2002 deducendolo, fino ad integrale compensazione, dalle ritenute dovute. L'importo attribuito deve essere indicato nelle certificazioni dei redditi di lavoro dipendente e assimilati da consegnare ai percipienti.

4. Per i lavoratori dipendenti e pensionati diversi da quelli di cui al comma 3 l'importo è ammesso in diminuzione delle imposte risultanti dalle dichiarazioni dei redditi relative al 2002, ovvero per il tramite del sostituto d'imposta che provvede entro il secondo periodo di paga utile successivo a quello in cui ha ricevuto una apposita richiesta contenente l'indicazione della predetta differenza.

5. Per tutti gli altri contribuenti l'importo di cui al comma 1 è ammesso in diminuzione delle imposte risultanti dalle dichiarazioni dei redditi relative al 2002.

6. I contribuenti che non possono utilizzare in diminuzione l'ammontare di cui al comma 1 secondo le modalità previste nei commi precedenti possono, entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, presentare al Centro di servizio delle imposte dirette e indirette

competente sulla base del loro domicilio fiscale appositamente istanza di rimborso. Il Centro di servizio provvede tramite la tesoreria provinciale ad effettuare il rimborso entro novanta giorni dal ricevimento delle istanze».

Compensazione del Gruppo Margherita-DL-l'Ulivo (v. emend. 2.1).

5.0.115

Respinto

GARRAFFA, BARATELLA, CHIUSOLI, MACONI, CADDEO, MORANDO

Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

«5-bis.

(Attribuzione di un bonus fiscale forfetario ai fini dello sviluppo dei consumi)

1. Al fine di incentivare lo sviluppo dei consumi a ciascun contribuente e attribuito un bonus fiscale forfetario di importo pari a 50 euro per ciascuno dei mesi di ottobre, novembre e dicembre 2002 quale anticipazione delle disposizioni di cui all'articolo 2 della presente legge.

2. Per i contribuenti titolari di partita IVA, l'attribuzione è effettuata mediante compensazione di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, con i versamenti da eseguire a decorrere dal mese di gennaio 2003.

3. Per i lavoratori dipendenti e pensionati che intrattengono il rapporto con il sostituto d'imposta, l'importo spettante, tenendo conto anche dell'eventuale risultato dell'assistenza fiscale, è riconosciuto dallo stesso sostituto d'imposta a partire dalle operazioni di conguaglio di fine anno 2002 deducendolo, fino ad integrale compensazione, dalle ritenute dovute. L'importo attribuito deve essere indicato nelle certificazioni dei redditi di lavoro dipendente e assimilati da consegnare ai percipienti.

4. Per i lavoratori dipendenti e pensionati diversi da quelli di cui al comma 3 l'importo è ammesso in diminuzione delle imposte risultanti dalle dichiarazioni dei redditi relative al 2002, ovvero per il tramite del sostituto d'imposta che provvede entro il secondo periodo di paga utile successivo a quello in cui ha ricevuto una apposita richiesta contenente l'indicazione della predetta differenza.

5. Per tutti gli altri contribuenti l'importo di cui al comma 1 è ammesso in diminuzione delle imposte risultanti dalle dichiarazioni dei redditi relative al 2002.

6. I contribuenti che non possono utilizzare in diminuzione l'ammontare di cui al comma 1 secondo le modalità previste nei commi precedenti possono, entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, presentare al Centro di servizio delle imposte dirette e indirette

competente sulla base del loro domicilio fiscale apposta istanza di rimborso. Il Centro di servizio provvede tramite la tesoreria provinciale ad effettuare il rimborso entro novanta giorni dal ricevimento delle istanze».

5.0.116**Respinto**

CICOLANI, CHIRILLI, NOCCO

Dopo l'articolo 5, è aggiunto il seguente articolo:

«Art. 5-bis.

(Rideterminazione della dividente demaniale)

1. Entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente legge, il Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti di concerto con l'Agenzia del demanio, predispone un progetto per la rideterminazione della linea di confine del pubblico demanio marittimo, sulla base della cartografia catastale revisionata prodotta in sede di costituzione ed aggiornamento del sistema informativo del demanio marittimo, di cui all'articolo 104, comma 1, lettera qq), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 e successive modificazioni. Il progetto è redatto secondo criteri fissati dal Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti di concerto con l'Agenzia del demanio, che tengano conto delle caratteristiche morfologiche dei beni di cui agli articoli 28 e 29 del Regio decreto 30 marzo 1942, n. 327, nonché della loro concreta idoneità a soddisfare pubblici interessi».

5.0.117**Dichiarato inammissibile**

CICOLANI

Dopo l'articolo 5, è aggiunto il seguente articolo:

«Art. 5-bis.

(Canoni di concessione demaniale)

1) Al fine di rendere disponibili adeguate risorse per la piena attuazione dell'articolo 104, comma 1, lettera qq) del decreto legislativo 31 marzo 1998, n.112, decorrere dal 1° gennaio 2003, l'ottantacinque per cento del canone per la concessione di beni del demanio marittimo e di zone del mare territoriale è devoluto al bilancio dell'ente concedente. Il rimanente quindici per cento è assegnato ad una apposita unità previsionale di base del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per fare fronte agli

oneri derivanti dalla gestione e dalla manutenzione, anche migliorativa, del sistema informativo del demanio marittimo».

5.0.118

Respinto

FORCIERI, CADDEO

Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

«Art. 5-bis.

(Ripristino dell'imposta di successione sui grandi patrimoni)

1. L'art. 13 e il comma 1 dell'art. 14 della legge 18 ottobre 2001, n.383 sono abrogati. 2. Al decreto legislativo 31 Ottobre 1990, n.346, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'art. 7, comma 2, le parole "i 350 milioni di lire" sono sostituite con le parole "1 milione di euro" È aggiunto, infine, il seguente periodo: "per i valori compresi tra un 1 milione di euro e 5 milioni, l'imposta è pari al 10 per cento dell'imponibile; per i valori al di sopra dei 5 milioni di euro, l'imposta è pari al 30 per cento"»

5.0.142

Dichiarato ammissibile nel limite della copertura

Respinto

FABRIS, DENTAMARO, FILIPPELLI, CREMA

Alla Tabella D, Ministero delle attività produttive, decreto-legge n. 415 del 1992, sostituire le cifre:

2003: 100.000

2004: 100.000

2005: 500.000

con le altre:

2003: 300.000

2004: 300.000

2005: 500.000

Conseguentemente, dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

«Art. 5-bis.

1. L'articolo 13 della legge 18 ottobre 2001, n. 383 è abrogato».

5.0.119

Respinto

CHIUSOLI, BARATELLA, GARRAFFA, MACONI, CADDEO, STANISCI

Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

«Art. 5-bis.

(Ripristino dell'imposta di successione sui grandi patrimoni)

1. L'articolo 13 della legge 18 ottobre 2001, n. 383 è abrogato».

5.0.120

Respinto

GIARETTA, SCALERA, BASTIANONI, BEDIN

Dopo l'articolo 5, inserire il seguente:

«Art. 5-bis.

(Incentivi fiscali per gli investimenti pubblicitari sulle emittenti radiofoniche e televisive locali)

1. È escluso dall'imposizione del reddito d'impresa e di lavoro autonomo il 50 per cento del volume degli investimenti pubblicitari su emittenti radiofoniche e televisive di ambito locale, realizzati nel periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore della presente legge e nei due periodi d'imposta successivi.

2. L'esenzione di cui al comma 1 si applica nella misura del 100% per gli investimenti pubblicitari sulle emittenti locali ammesse alle provvidenze di cui all'articolo 7 del decreto-legge 27 agosto 1993, n. 323, convertito con modificazioni dalla legge 27 ottobre 1993, n. 422.

3. L'attestazione dell'effettività delle spese sostenute e rilasciata dal presidente del collegio sindacale ovvero, in mancanza, da un revisore dei conti o da un professionista iscritto nell'albo dei revisori dei conti, dei dottori commercialisti, dei ragionieri e periti commerciali o in quello dei consulenti del lavoro, nelle forme previste dall'articolo 13, comma 2,

del decreto legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito con modificazioni dalla legge n. 140 del 1997 e successive modificazioni, ovvero dal responsabile del centro di assistenza fiscale.

Compensazione del Gruppo Margherita-DL-l'Ulivo (v. emend. 2.1).

5.0.121

Respinto

FALOMI, BARATELLA, CHIUSONI, MACONI, CADDEO, BATTAGLIA Giovanni, MORANDO

Dopo l'articolo 5, inserire il seguente:

«Art. 5-bis.

(Incentivi fiscali per gli investimenti pubblicitari sulle emittenti radiofoniche e televisive locali)

1. È escluso dall'imposizione del reddito d'impresa e di lavoro autonomo il 50 per cento del volume degli investimenti pubblicitari su emittenti radiofoniche e televisive di ambito locale, realizzati nel periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore della presente legge e nei due periodi d'imposta successivi.

2. L'esenzione di cui al comma 1 si applica nella misura del 100% per gli investimenti pubblicitari sulle emittenti locali ammesse alle provvidenze di cui all'articolo 7 del decreto legge 27 agosto 1993, n. 323, convertito con modificazioni dalla legge 27 ottobre 1993, n. 422.

3. L'attestazione dell'effettività delle spese sostenute è rilasciata dal presidente del collegio sindacale ovvero, in mancanza, da un revisore dei conti o da un professionista iscritto nell'albo dei revisori dei conti, dei dottori commercialisti, dei ragionieri e periti commerciali o in quello dei consulenti del lavoro, nelle forme previste dall'articolo 13, comma 2, del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito con modificazioni dalla legge n. 140 del 1997 e successive modificazioni, ovvero dal responsabile del centro di assistenza fiscale».

Compensazioni del Gruppo Democratici di Sinistra-L'Ulivo (v. emend. 2.5).

5.0.122**Respinto**

BATTAGLIA Antonio, BOSCHETTO

Dopo l'articolo 5, inserire il seguente:

«Art. 5-bis.

(Incentivi fiscali per gli investimenti pubblicitari sulle emittenti radiofoniche e televisive locali)

1 È escluso dall'imposizione del reddito d'impresa e di lavoro autonomo il 50 per cento del volume degli investimenti pubblicitari su emittenti radiofoniche e televisive di ambito locale, realizzati nel periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore della presente legge e nei due periodi d'imposta successivi.

2. L'esenzione di cui al comma 1 si applica nella misura del 100% per gli investimenti pubblicitari sulle emittenti locali ammesse alle provvidenze di cui all'articolo? del decreto-legge 27 agosto 1993, n. 323, convertito con modificazioni dalla legge 27 ottobre 1993, n. 422.

3. L'attestazione dell'effettività delle spese sostenute è rilasciata dal presidente del collegio sindacale ovvero, in mancanza, da un revisore dei conti o da un professionista iscritto nell'albo dei revisori dei conti, dei dottori commercialisti, dei ragionieri e periti commerciali o in quello dei consulenti del lavoro, nelle forme previste dall'articolo 13, comma 2, del decreto legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito con modificazioni dalla legge n. 140 del 1997 e successive modificazioni, ovvero dal responsabile del centro di assistenza fiscale».

Compensazione del Gruppo Alleanza Nazionale (v. emend. 2.8).**5.0.123****Respinto**

CICCANTI

Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

«Art. 5-bis.

(Valutazione secondo il valore di mercato presunto delle rimanenze nel settore tessile-abbigliamento-calzaturiero)

1. All'articolo 59 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo il comma 7 è inserito il seguente:

«7-bis. Per gli esercenti attività di commercio nel settore tessile-abbigliamento-calzaturiero la valutazione delle rimanenze di prodotti di carat-

tere stagionale o di moda o suscettibili di notevole deprezzamento se non venduti entro un certo periodo di tempo corrispondente alla stagionalità del settore, è effettuata applicando i seguenti coefficienti:

- 1° anno: 100 per cento del costo;
- 2° anno: 70 per cento del costo;
- 3° anno: 50 per cento del costo;
- 4° anno: 30 per cento del costo;
- 5° anno e succ.: 10 per cento del costo.

5.0.124

Respinto

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

Dopo l'articolo 5, è aggiunto il seguente:

«Art. 5-bis.

(Istituzione dell'imposta sul traffico pesante)

1. A partire dal 1° luglio 2003 è istituita un'imposta sul trasporto delle merci su strada attraverso i confini nazionali. All'imposta sono assoggettati tutti i veicoli, autotreni ed autoarticolati aventi massa massima superiore a 3,5 tonnellate, ogni qualvolta attraversino, su sede stradale, i confini nazionali.

2. L'imposta è commisurata alla massa complessiva del veicolo ed è finalizzata a trasferire una quota del trasporto merci dalla strada alla ferrovia, con l'obiettivo di ridurre l'impatto ambientale del sistema di trasporto e di migliorare la sicurezza stradale.

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti ed il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, emana, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un regolamento per definire le modalità di esazione dell'imposta, sulla base dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) determinazione dell'ammontare dell'imposta sulla base dell'impatto del traffico veicolare pesante lungo l'asse attraversato, tenendo in particolare considerazione le caratteristiche ambientali dell'area e il livello di sicurezza intrinseca dell'asse viario;

b) individuazione delle metodiche e degli strumenti più idonei per la riscossione dell'imposta, attraverso l'eventuale adozione di rilevatori elettronici di transito;

c) riscossione semestrale dell'imposta per coloro i quali si dotano di dispositivi per la rilevazione automatica di transito e ad ogni attraver-

samento della zona di confine per coloro i quali siano sprovvisti dei dispositivi suddetti.

4. Il gettito dell'imposta istituita ai sensi del comma 1 è così ripartito:

a) una quota pari al 70 per cento del gettito complessivo è destinata al Fondo per il riequilibrio modale di cui al comma 5;

b) una quota pari al 30 per cento del gettito complessivo è destinata al Piano nazionale per la sicurezza stradale e viene utilizzata prioritariamente per il miglioramento della sicurezza stradale dei valichi e dei trafori dell'arco alpino.

5. Al fine di favorire un più ampio ricorso alla ferrovia e, anche, al cabotaggio costiero per il trasporto delle merci è istituito il Fondo per il riequilibrio modale, da iscrivere in apposita unità previsionale di base dello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

6. Le disponibilità del fondo di cui alla lettera a) del comma 4 sono utilizzate come segue:

a) riduzione dei costi del trasporto delle merci su ferrovia;

b) miglioramento ed innovazione tecnologica delle infrastrutture ferroviarie destinate al trasporto delle merci;

c) adozione di un programma per il miglioramento del servizio di trasporto merci su ferrovia, per l'abbattimento dei tempi di percorrenza e per l'estensione dell'utilizzo del sistema di trasporto combinato.

7. La dotazione iniziale del fondo è fissata in 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2003, 2004 e 2005.

Compensazione del Gruppo Verdi-l'Ulivo (v. emend. 2.2).

5.0.125

Respinto

EUFEMI

Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

«Art. 5-bis.

1. A decorrere dal 1° gennaio 2003 il limite massimo di compensazione dei crediti d'imposta e dei contributi compensabili ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n.241, ovvero rimborsabili ai soggetti intestatari di conto fiscale, è fissato in 1.032.914 euro per ciascun anno solare».

Compensazione del senatore Eufemi (v. emend. 2.139).

5.0.126**Respinto**

CHIUSOLI, BARATELLA, GARAFFA, MACONI, CADDEO

*Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:***«Art. 5-bis.***(Innalzamento del limite massimo di compensazione dei crediti di imposta)*

1. A decorrere dal 1° gennaio 2003 il limite massimo dei crediti di imposta e dei contributi compensabili ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, ovvero rimborsabili ai soggetti intestatari di conto fiscale, è fissato in 1.032.914 di euro per ciascun anno solare.

Compensazioni del Gruppo Democratici di Sinistra-L'Ulivo (v. emend. 2.5).**5.0.127****Respinto**

BONAVITA, BRUNALE, PASQUINI, MORANDO, CADDEO

*Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:***«Art. 5-bis.***(Compensazioni delle minori entrate IRAP)*

1. Alle minori entrate delle regioni e delle province autonome derivanti dagli articoli 5 e 11 si fa fronte con corrispondente incremento dell'aliquota IVA riservata alle regioni a norma dell'articolo 2 del decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 56.

Compensazioni del Gruppo Democratici di Sinistra-L'Ulivo (v. emend. 2.5).

5.0.128**Respinto**

IOANNUCCI, FERRARA

Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

«Art. 5-bis.

1. All'articolo 81, lettera l) del decreto del Presidente della Repubblica del 22 dicembre 1986 n. 917, aggiungere le seguenti parole: «nonché quelli derivanti da attività svolte da soggetti titolari di redditi di natura subordinata, anche se iscritti ai relativi Albi Professionali e per i quali sia obbligatoria l'autorizzazione del datore di lavoro».

Compensazioni del Gruppo Forza Italia nn. 1, 2, 3, 4 (v. emend. 2.36).

5.0.129**Dichiarato ammissibile nel limite della copertura****Respinto**

FABRIS, DENTAMARO, FILIPPELLI, CREMA

Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

«Art. 5-bis.

1. L'articolo 13 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, è soppresso.

Conseguentemente, all'articolo 45, tabella D, rubrica: Ministero delle attività produttive, decreto-legge n. 415 del 1992, apportare le seguenti variazioni:

2003: + 200.000;

2004: + 200.000.

5.0.130**Respinto**

MARINO, MUZIO, PAGLIARULO

Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

«Art. 5-bis.

1. Le misure previste all'articolo 8 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, sono cumulabili con altri incentivi fiscali per i investimenti e lo sviluppo previsti dalla legislazione vigente».

Onere (in migliaia di euro)

2003: + 500.000;

2004: + 500.000;

2005: + 500.000).

Compensazioni del Gruppo Misto-Comunisti Italiani (v. emend. 2.62).

5.0.131**Accantonato**

EUFEMI

Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

«Art. 5-bis.

1. Alla linea del comma 1 dell'articolo 7 della legge 23 dicembre 1999, n. 488 e successive modificazioni, le parole: "31 dicembre 2002" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2003"».

Compensazione del senatore Eufemi (v. emend. 2.139).

5.0.132**Respinto**

EUFEMI

Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

«Art. 5-bis.

1. Le disposizioni contenute all'articolo 4 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, si applicano anche nel periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore della presente legge».

Compensazione del senatore Eufemi (v. emend. 2.139).

5.0.133**Accantonato**

BONAVITA, MORANDO, CADDEO, BRUNALE, PASQUINI

Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

«Art. 5-bis.

(Proroga della applicazione delle aliquote ridotte IVA per alcuni servizi ad alta intensità di lavoro)

1. All'alinea del comma 1 dell'articolo 7 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e successive modificazioni, le parole: "31 dicembre 2002" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2003"».

Compensazione del Gruppo Democratici di Sinistra-l'Ulivo (v. emend. 2.5).

5.0.146**Respinto**

STIFFONI, VANZO, MORO

Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

«Art. 5-bis.

(Disposizioni riguardanti le pro-loco)

1. Le associazioni pro-loco e l'U.N.P.L.I. nelle sue diverse ramificazioni (comitato nazionale, comitati regionali e provinciali) sono esenti dal pagamento della TOSAP (tassa comunale occupazione suolo abusiva)».

Compensazioni del Gruppo Lega Padana da 1 a 7 (v. emend. 1.0.3).

5.0.147**Respinto**

STIFFONI, VANZO

Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

«Art. 5-bis.

(Disposizioni riguardanti le pro-loco)

1. Le associazioni pro-loco e l'U.N.P.L.I. nelle sue diverse ramificazioni (comitato nazionale, comitati regionali e provinciali) sono esenti dall'IVA per forniture e le prestazioni.

2. I soggetti di cui al comma 1 sono esenti da IVA, IRPEG, ILOR per le operazioni derivanti da attività commerciale aventi il requisito di marginalità di cui al D.M. 25-05-1995 pubblicato nella G.U. n. 134 del 10 giugno 1995».

Compensazioni del Gruppo Lega Padana 1 a 7 (v. emend. 1.0.3).

5.0.148**Respinto**

GIARETTA, TOIA, BAIÒ DOSSI, GAGLIONE, LIGUORI

*Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:***«Art. 5-bis.***(Nuove norme in materia di agevolazioni fiscali
per i veicoli modificati per disabili)*

1. Al primo periodo dell'articolo 8, comma 3, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, le parole: «di cilindrata fino a 2.000 centimetri cubici, se con motore a benzina» sono sostituite dalle seguenti «di cilindrata fino a 2.500 centimetri cubici, se con motore a benzina».

Compensazioni del Gruppo Margherita-DL-l'Ulivo (v. emend. 2.1).**5.0.149****Respinto**

FERRARA, GIRFATTI

*Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:***«Art. 5-bis.**

1. L'esercizio delle concessioni per l'accettazione delle scommesse sulle corse dei cavalli e per l'accettazione di scommesse su competizioni sportive organizzate dal CONI, rispettivamente attribuite ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 8 aprile 1998, numero 169, e del Decreto del Ministro delle finanze 2 giugno 1998, numero 174 e successive modificazioni e regolato dalle disposizioni seguenti.

2. Le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 8, del Decreto del Presidente della Repubblica 2 giugno 1998, numero 169 e all'articolo 2, comma 6, del Decreto del Ministro delle finanze 2 giugno 1998, numero 174, non si applicano alle società le cui azioni sono quotate in borsa o in altro mercato regolamentato comunitario o sono detenute da soggetti concessionari della raccolta di scommesse. Qualora, durante l'esercizio della concessione, il concessionario, direttamente, oppure attraverso soggetti controllati o collegati, acquisti la titolarità di un numero di concessioni superiore al 15% nell'ambito nazionale, l'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato, d'intesa con il Ministero delle politiche agricole e forestali e con il CONL procede alla revoca delle concessioni eccedenti la percentuale massima consentita.

3. Le concessioni per la raccolta delle scommesse sono attribuite per la prima volta mediante gara di evidenza pubblica, ancorché il servizio relativo non sia compreso tra quelli elencati nell'Allegato 1 al decreto legislativo 17 marzo 1995, numero 157. Le concessioni in tal modo attribuite, comprese quelle di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 8 aprile 1998, numero 169, e al Decreto del Ministro delle finanze 2 giugno 1998, numero 174, possono essere rinnovate alla scadenza per nove anni. Il provvedimento di rinnovo è subordinato alla verifica del rispetto, da parte del concessionario, delle leggi di pubblica sicurezza e delle disposizioni normative dirette ad evitare rischi di criminalità e di frode, all'accertamento del regolare adempimento delle obbligazioni assunte dal Concessionario medesimo e alla valutazione positiva dell'andamento economico della gestione della concessione. L'articolo 8, comma 3, del decreto legge 28 dicembre 2001, numero 452, convertito in legge 27 febbraio 2002, numero 16, è abrogato».

4. Le scommesse possono essere effettuate al totalizzatore nazionale e a quota fissa; è vietato l'utilizzo del sistema a riferimento, ad eccezione delle multiple libere con più di due eventi. Nei glomi di svolgimento delle corse dei cavalli le scommesse ippiche a totalizzatore possono essere accettate presso gli sportelli degli ippodromi anche sulle corse in svolgimento su altri ippodromi. Per l'esercizio del servizio di accettazione delle scommesse a totalizzatore è dovuto al concessionario un corrispettivo pari al 50 per cento del prelievo sull'introito lordo annuo delle scommesse; per le scommesse a quota fissa è rispettivamente destinato al CONI e all'UNIRE il 33 per cento del detto prelievo. I prelievi debbo essere versati entro il giorno 10 di ogni mese relativamente alle scommesse accettate nel mese precedente. L'ammontare della cauzione dovuta dal concessionario è rideterminato come segue, con riferimento al movimento annuale delle scommesse accettate: fino ad 0 2.500.000,00, cauzione di 1 25.000,00; da L 2.500.001 ad 1 5.000.000,00, cauzione di 50.000,00; oltre ad 5.000.000,00, cauzione di 5 100.000,00. A partire dall'anno 2002, il canone dovuto dai concessionari ippici ai sensi dell'art. 4 del Decreto interministeriale 16 dicembre 1999 è compreso nella quota di prelievo destinata all'UNIRE.

5. L'aliquota di imposta unica prevista dall'articolo 4, comma 1, lettera b) punto 2, del decreto legislativo 23 dicembre 1998, numero 504, è stabilita nella misura del 10 per cento.

6. A decorrere dal 1° gennaio 2002, e per ciascun anno di durata della concessione, a fronte dell'incremento del volume delle scommesse raccolte, il concessionario è tenuto al pagamento di un corrispettivo minimo garantito pari al prelievi dovuti all'autorità concedente sulle scommesse effettivamente accettate nell'anno precedente, incrementato annualmente dell'aumento percentuale medio realizzatosi su base provinciale.

7. Al fine della razionalizzazione della distribuzione territoriale delle concessioni per il servizio di raccolta delle scommesse, l'esercizio della concessione, previa comunicazione alla Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato da effettuare almeno trenta giorni prima della data pre-

vista, può essere trasferito in altri locali nell'ambito o di altro comune della stessa provincia ove non sia attività altro concessionario dello stesso tipo di scommesse, ovvero dello stesso comune con il consenso espresso dei concessionari ivi presenti. Il trasferimento non è consentito ove i nuovi locali si trovino ad una distanza pedonale inferiore a 5.000 metri da altra Agenzia concessionaria di scommesse ippiche e/o sportive. Limitatamente all'anno 2003, i locali di esercizio della concessione possono essere trasferiti anche in altro comune della stessa regione alle condizioni stabilite nel periodo precedente.

8. Entro sessanta giorni dalla pubblicazione della presente legge nella Gazzetta Ufficiale, la convenzione-tipo per l'affidamento dei servizi relativi alla raccolta delle scommesse ippiche al totalizzatore nazionale e a quota fissa, approvata con decreto ministeriale 20 aprile 1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 22.4.1999, n. 93, e la convenzione-tipo che accede alle concessioni per l'esercizio delle scommesse sportive, approvata con decreto direttoriale 7 aprile 1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 14.4.1999, n. 86, sono unificate e ridefinite al fine di:

- a) recepire le disposizioni della presente legge;
- b) assicurare l'equo contemperamento degli interessi delle parti, eliminando le clausole che aggravano senza ragione la posizione dei concessionari;
- c) consentire nei locali di esercizio della concessione, in presenza delle licenze e autorizzazioni previste, l'accettazione di giochi e concorsi pronostici e l'erogazione di servizi connessi all'esercizio delle scommesse e servizi di ristoro riservati agli scommettitori;
- d) prevedere la possibilità che, su autorizzazione dell'autorità concedente, le scommesse ippiche e sportive possano essere accettate negli stessi locali da parte di concessionari diversi, purché rappresentati da un unico soggetto agli effetti di quanto disposto dall'articolo 93, comma 2, del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con Regio Decreto 18 giugno 1931, numero 773;
- e) istituire un Comitato permanente di consultazione, composto da rappresentanti dell'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato, del CONL dell'UNIRE e delle Associazioni di categoria dei concessionari maggiormente rappresentative, al fine di seguire costantemente l'evoluzione del mercato delle scommesse e la congruità e l'efficienza della rete di accettazione;
- f) prevedere, nel rispetto delle disposizioni contenute nel decreto legislativo 25 maggio 1999, numero 185, la possibilità, da parte dei concessionari del servizio di raccolta delle scommesse ippiche e sportive, di istituire punti remoti di accettazione delle scommesse nel territorio della provincia di esercizio della concessione, fino ad un massimo di due, collegati in via telematica e in tempo reale con l'agenzia concessionaria, disciplinandone l'attività.

9. Entro sessanta giorni successivi dalla ridefinizione delle convenzioni tipo, l'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato provvede,

nel rispetto delle garanzie procedurali di cui agli articoli da 7 a 13 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni, alla verifica della posizione dei singoli concessionari; l'atto conclusivo di tale verifica verrà allegato, come parte integrante e sostanziale, alla nuova convenzione che il concessionario, all'uopo convocato, dovrà sottoscrivere in segno di piena e completa accettazione. All'atto della sottoscrizione della nuova convenzione, il concessionario deve fornire la prova dell'avvenuto versamento di tutte le somme dovute per quote di prelievo fino al 31 dicembre 2002 e per integrazione a titolo di minimo garantito per gli anni 2000 e 2001. Il mancato integrale versamento di dette somme costituisce causa di decadenza dalla concessione.

10. A fronte della verifica di cui al comma precedente, al concessionario è riconosciuta la facoltà di recedere dalla concessione, da esercitare, a pena di decadenza, entro la data stabilita per la sottoscrizione della nuova convenzione. Dalla data della dichiarazione di recesso si intende revocato l'atto di concessione alla raccolta di scommesse. Contestualmente alla dichiarazione di recesso, il concessionario dovrà fornire la prova dell'avvenuto versamento delle quote di prelievo maturate e di una somma pari al 15 per cento dell'integrazione per minimo garantito dovuta per gli anni 2000 e 2001. Tale ultima somma, a fronte di presentazione di idonea garanzia, che preveda l'espressa clausola del pagamento a prima richiesta, ogni eccezione esclusa, potrà essere corrisposta in tre rate annuali di pari importo, scadenti rispettivamente il 31 dicembre 2003, il 31 dicembre 2004, il 31 dicembre 2005.

11. Le dichiarazioni di adesione o di recesso rilasciate dai concessionari in base alle disposizioni contenute nel decreto interdirigenziale 6 giugno 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 15 giugno 2002, n. 139, e successive modificazioni, producono gli effetti giuridici previsti dalle disposizioni stesse, ove siano confermate con atto esplicito ricevuto dall'amministrazione.

Compensazioni del Gruppo Forza Italia nn. 1, 2, 3, 4 (v. emend. 2.36).

5.0.150/1

Decaduto

CAMBURSANO

All'emendamento 5.0.150, sopprimere i commi 1, 2 e 5

Al comma 4, sopprimere il secondo periodo.

Al comma 6, all'articolo 6-bis ivi aggiunto sopprimere il seguente periodo: «I creditori dei partiti o movimenti politici di cui alla presente legge non possono pretendere direttamente dagli amministratori dei mede-

simi l'adempimento delle obbligazioni del partito o movimento politico se non qualora questi ultimi abbiano agito con dolo o colpa grave».

5.0.150

Ritirato

FABRIS, CREMA

Dopo l'articolo 5, inserire il seguente:

«Art. 5-bis

1. Il trasferimento a titolo gratuito di imprese o di beni a favore di partiti o movimenti politici rappresentati nel Parlamento nazionale, effettuato con atto sottoposto a registrazione, non dà luogo, ai fini delle imposte sui redditi, a realizzo o distribuzione di plusvalenze, ricavi e minusvalenze, e compreso il valore di avviamento non costituisce presupposto per la tassazione di sopravvenienze attive nei confronti del cessionario, né è soggetto ad alcuna imposta sui trasferimenti, a condizione che il partito o movimento politico, dichiarati nell'atto che intende utilizzare i beni per lo svolgimento della propria attività.

2. I beni che, in alternativa alla usuale eliminazione dal circuito commerciale, vengono ceduti gratuitamente ai partiti o movimenti politici rappresentati nel Parlamento nazionale, non si considerano destinati a finalità estranee all'impresa a patto che i predetti partiti o movimenti politici dichiarino nell'atto di cessione che intendono utilizzare i beni per lo svolgimento della propria attività.

3. Per i partiti e movimenti politici rappresentati nel Parlamento nazionale, non costituisce esercizio di attività commerciale lo svolgimento delle attività istituzionali e quelle a queste connesse, ivi compresa la somministrazione di alimenti e bevande effettuata, anche se dietro pagamento di un corrispettivo, direttamente o attraverso bar o esercizi similari. I proventi derivanti dall'esercizio delle attività connesse a quelle istituzionali non concorrono alla formazione del reddito imponibile. Le operazioni effettuate dai predetti soggetti, nonché quelle a loro favore, sono esenti dall'imposta sul valore aggiunto, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.633; in ogni caso, esse danno diritto alla detrazione d'imposta prevista dal medesimo decreto Presidenziale ai fini della determinazione dell'imposta dovuta.

4. Non si considerano produttivi di reddito gli immobili dei partiti o movimenti politici rappresentati nel Parlamento nazionale utilizzati per lo svolgimento delle attività istituzionali. Non si considerano, altresì, produttivi di reddito gli immobili dei predetti soggetti concessi in locazione, sempre che lo Statuto del partito o movimento politico preveda espressamente l'obbligo di utilizzare i canoni di locazione per il conseguimento delle finalità istituzionali e che tali entrate vengano evidenziate separata-

mente nella relazione allegata al bilancio e al consuntivo. Non sono soggette a tassazione le plusvalenze realizzate alla cessione degli immobili dei partiti e movimenti politici rappresentati nel Parlamento nazionale che siano reinvestite nell'acquisto di immobili utilizzati per lo svolgimento di attività istituzionali, ovvero siano utilizzate per il conseguimento degli scopi istituzionali o per il ripianamento dei debiti contratti per i medesimi scopi.

5. All'articolo 4 della legge 3 giugno 1999, n. 157, è aggiunto in fine il seguente comma:

"1-*bis*. Al fine di consentire la tutela della riservatezza, per l'effettuazione delle erogazioni di cui al comma 1, i contribuenti possono rivolgersi ad un notaio il quale, acquisita la dichiarazione da essi sottoscritta ai sensi dell'art. 47 del DPR 8 dicembre 2000, n. 445, in ordine alla regolarità del contributo ai sensi dell'articolo 7 della legge 2 maggio 1974, n. 195 effettua il versamento per conto dei medesimi, rilasciandone agli stessi attestazione con indicazione del partito o movimento politico beneficiario. La suddetta attestazione può essere validamente allegata alla dichiarazione dei redditi o esibita all'amministrazione finanziaria nell'ambito dei procedimenti di accertamento o verifica dalla stessa avviati. Il notaio provvede alla annotazione su apposito registro, non soggetto alle disposizioni vigenti in materia di ispezione degli atti notarili, delle operazioni effettuate. Il notaio è tenuto a mantenere la riservatezza sull'identità del soggetto che effettua l'erogazione, salvo richiesta dell'autorità giudiziaria, effettuata nell'ambito di un procedimento penale. Il notaio che effettua il versamento rilascia altresì al partito o movimento politico beneficiario una dichiarazione relativa all'erogazione ricevuta senza indicazione del soggetto erogante. Ai fini dell'adempimento degli obblighi di comunicazione o di pubblicità previsti da disposizioni di legge, la dichiarazione rilasciata dal notaio produce gli effetti medesimi della dichiarazione proveniente dal soggetto che ha effettuato l'erogazione o di qualunque altra dichiarazione che ne attesti le generalità. Alle contribuzioni di cui al presente comma, non si applicano gli articoli 782 e ss. del codice civile. Con decreto del Ministro della giustizia, adottato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono dettate le norme di attuazione della presente disposizione".

6. Alla legge 3 giugno 1999 n. 157, dopo l'articolo 6, è aggiunto il seguente articolo:

"Art. 6-*bis*. Le risorse erogate ai partiti ai sensi della presente legge costituiscono, ai sensi dell'articolo 2740 del codice civile, garanzia ai fini dell'esatto adempimento delle obbligazioni assunte da parte dei partiti o movimenti politici beneficiati delle stesse. I creditori dei partiti o movimenti politici di cui alla presente legge non possono pretendere direttamente dagli amministratori dei medesimi l'adempimento delle obbliga-

zioni del partito o movimento politico se non qualora questi ultimi abbiano agito con dolo o colpa grave".

Conseguentemente all'articolo 67, comma 1, nella Tabella A richiamata, gli importi relativi a tutte le rubriche, salvi gli stanziamenti destinati alle regolazioni debitorie, e al comma 2, nella Tabella C richiamata, gli importi relativi a tutte le rubriche, sono ridotti proporzionalmente fino a concorrenza degli oneri».

5.0.152

Respinto

BARATELLA, CHIUSOLI, GARRAFFA, MACONI, CADDEO, STANISCI

Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

«Art. 5-bis.

(Incentivi per la riqualificazione della rete distributiva e per lo sviluppo del commercio elettronico e per la prevenzione di atti illeciti da parte di terzi)

1. Al fine di promuovere la riqualificazione della rete distributiva, le disposizioni di cui all'articolo 11 della legge 27 dicembre 1997, n. 449 si applicano anche per le spese sostenute nel periodo d'imposta in corso al 1° gennaio 2003. A tal fine, è conferita al fondo di cui all'articolo 52, comma 1, della legge n. 448 del 1998 la somma di 150 milioni di euro per l'anno 2003.

2. Dopo il comma 3 dell'articolo 11 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, sono aggiunti i seguenti:

"3-bis. Il 50 per cento delle risorse disponibili per la concessione del credito d'imposta di cui al comma 1 è destinato agli investimenti in beni strumentali e software necessari per svolgere attività di commercio elettronico e per l'introduzione della firma digitale.

3-ter. Per favorire la diffusione degli strumenti di pagamento con moneta elettronica, il credito d'imposta di cui al comma 1 è concesso alle piccole imprese dei settori del commercio, del turismo e dei servizi, come definite dal decreto del Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato del 23 dicembre 1997, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell'11 febbraio 1998, nella misura massima del 30 per cento dell'importo delle commissioni pagate per le operazioni di pagamento effettuate presso il proprio esercizio dalla clientela tramite carte di debito e di credito nell'arco del 2003. A tal fine è conferita al fondo di cui all'articolo 52, comma 1, della legge n. 448 del 1998 la somma di 100 milioni di euro per l'anno 2003".

3. Alla tabella allegata all'articolo 5 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, il punto 7) è abrogato.

4. Ai fini della valutazione delle rimanenze di cui all'articolo 59 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, anche in deroga alle disposizioni ivi previste, per gli esercenti attività di vendita al minuto di articoli relativi al settore moda, è consentita per i relativi beni, dal periodo d'imposta successivo a quello della loro immissione sul mercato, la valutazione in misura ridotta rispetto al costo e, comunque, nei limiti seguenti:

- a) primo anno, 100 per cento del costo;
- b) secondo anno, 70 per cento del costo;
- c) terzo anno, 50 per cento del costo;
- d) quarto anno, 30 per cento del costo;
- e) quinto anno, 10 per cento del costo;
- f) dal sesto anno, valore pari a zero, a condizione che sia fornita idonea prova dell'avvenuta svalutazione o della eliminazione dei beni.

5. Per le finalità di cui al comma 5, al fondo di cui all'articolo 52, comma 1, della legge n. 448 del 1998, sono attribuiti 25 milioni di euro per l'anno 2003.

6. All'articolo 4, comma 4, della legge 18 ottobre 2001, n. 383, dopo le parole: «l'ammodernamento di impianti esistenti» aggiungere le seguenti: ", l'acquisto dell'immobile nel quale è esercitata l'attività di commercio al dettaglio e di pubblico esercizio in regime di affitto".

7. Per le finalità di cui al comma 8, al fondo di cui all'articolo 52, comma 1 della legge n. 448 del 1998, sono attribuiti 25 milioni di euro per l'anno 2003.

8. Al fine di favorire il riequilibrio della struttura finanziaria delle piccole e medie imprese italiane, il Fondo di garanzia per le PMI di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a) della legge n. 662 del 1996, può prestare gratuitamente garanzie dirette, controgaranzie e cogaranzie riferite ad operazioni di consolidamento dei debiti effettuate dalle piccole e medie imprese in tutto il territorio nazionale.

9. Per le finalità di cui al comma 9, al fondo di cui all'articolo 52, comma 1, della legge n. 448 del 1998, sono attribuiti 15 milioni di euro per l'anno 2003.

Compensazioni del Gruppo Democratici di Sinistra-L'Ulivo (v. emend. 2.5).

5.0.153**Respinto**

MACONI, CHIUSOLI, BARATELLA, GARRAFFA, CADDEO, RIPAMONTI, MICHELINI, MARINO, MARINI, GIARETTA, SCALERA, CASTELLANI Pierluigi, D'AMICO

Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

«Art. 5-bis.

(Incentivi all'acquisto di veicoli alimentati a metano, a GPL e a trazione elettrica)

1. Alle persone fisiche che acquistano in Italia, anche in locazione finanziaria, un veicolo nuovo di fabbrica alimentato a metano, a GPL, a trazione elettrica, ovvero a doppia alimentazione, è riconosciuto un contributo statale di 2.500 euro. Il contributo è corrisposto dal venditore mediante uno sconto pari a 2.500 euro sul prezzo di acquisto. Il contributo spetta per gli acquisti effettuati tra il 10 settembre 2002 e il 31 dicembre 2004, relativi a contratti di locazione finanziaria o di compravendita stipulati dal venditore e dall'acquirente nello stesso periodo a condizione che:

a) il veicolo acquistato sia un'autovettura o un autoveicolo per trasporto promiscuo, di cui all'articolo 54, comma 1, lettere a) e c), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (202), non immatricolato in precedenza;

b) al momento dell'acquisto sia consegnato al venditore un autoveicolo per trasporto promiscuo, di cui all'articolo 54, comma 1, lettere a) e c), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, non conforme alla direttiva CE n. 91/441, e successive, sull'inquinamento, intestato allo stesso soggetto intestatario dell'autoveicolo oggetto di acquisto o ad uno dei familiari conviventi alla data di acquisto, ovvero, in caso di locazione finanziaria del veicolo nuovo, intestato al soggetto utilizzatore del veicolo nuovo o ad uno dei familiari conviventi;

c) nell'atto di acquisto sia espressamente dichiarato che il veicolo consegnato è destinato alla rottamazione e sia indicata la misura dello sconto pari al contributo statale di 2.500 euro.

2. Entro quindici giorni dalla data di consegna del veicolo nuovo, il venditore ha l'obbligo di consegnare il veicolo usato ad un demolitore e di provvedere direttamente o tramite delega alla richiesta di cancellazione per demolizione al Pubblico registro automobilistico.

3. I veicoli usati, di cui al comma 2, non possono essere rimessi in circolazione e sono avviati o alle case costruttrici o ai centri autorizzati alla demolizione, anche convenzionati con le case costruttrici, al fine della messa in sicurezza, della demolizione, del recupero di materiali e della rottamazione.

4. Le imprese costruttrici o importatrici del veicolo nuovo rimborsano al venditore l'importo del contributo e recuperano detto importo quale credito di imposta in compensazione delle ritenute dell'imposta sul reddito delle persone fisiche operate in qualità di sostituto d'imposta sui redditi da lavoro dipendente, dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche, dell'imposta locale sui redditi e dell'imposta sul valore aggiunto, dovute anche in acconto per l'esercizio in cui viene richiesto al Pubblico registro automobilistico l'originale del certificato di proprietà e per i successivi.

5. Fino al 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è stata emessa la fattura di vendita, le imprese costruttrici o importatrici conservano la seguente documentazione, che deve essere ad essi trasmessa dal venditore:

a) copia della fattura di vendita e dell'atto di acquisto;

b) copia del libretto e della carta di circolazione e del foglio complementare o del certificato di proprietà del veicolo usato, ovvero copia dell'estratto cronologico in caso di mancanza del libretto, della carta di circolazione e del foglio complementare;

c) copia della domanda di cancellazione per demolizione del veicolo usato e originale del certificato di proprietà rilasciato dal pubblico registro automobilistico;

d) certificato dello stato di famiglia, nel caso previsto dal comma 3-bis, lettera b).

5. All'onere derivante dall'applicazione del presente articolo, valutato in 11 milioni di euro per l'anno 2002, e 32,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2003 e 2004, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale», iscritta, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

Compensazioni dei Gruppi dell'Ulivo (v. emend 2.195).

5.0.154**Respinto**

MACONI, CHIUSOLI, BARATELLA, GARRAFFA, CADDEO

*Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:***«Art. 5-bis.***(Incentivi all'acquisto di veicoli alimentati a metano, a GPL e a trazione elettrica)*

1. Alle persone fisiche che acquistano in Italia, anche in locazione finanziaria, un veicolo nuovo di fabbrica alimentato a metano, a GPL, a trazione elettrica, ovvero a doppia alimentazione, è riconosciuto un contributo statale di 2.500 euro. Il contributo è corrisposto dal venditore mediante uno sconto pari a 2.500 euro sul prezzo di acquisto. Il contributo spetta per gli acquisti effettuati tra il 10 settembre 2002 e il 31 dicembre 2004, relativi a contratti di locazione finanziaria o di compravendita stipulati dal venditore e dall'acquirente nello stesso periodo a condizione che:

a) il veicolo acquistato sia un'autovettura o un autoveicolo per trasporto promiscuo, di cui all'articolo 54, comma 1, lettere a) e c), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (202), non immatricolato in precedenza;

b) al momento dell'acquisto sia consegnato al venditore un autoveicolo per trasporto promiscuo, di cui all'articolo 54, comma 1, lettere a) e c), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, non conforme alla direttiva CE n. 91/441, e successive, sull'inquinamento, intestato allo stesso soggetto intestatario dell'autoveicolo oggetto di acquisto o ad uno dei familiari conviventi alla data di acquisto, ovvero, in caso di locazione finanziaria del veicolo nuovo, intestato al soggetto utilizzatore del veicolo nuovo o ad uno dei familiari conviventi;

c) nell'atto di acquisto sia espressamente dichiarato che il veicolo consegnato è destinato alla rottamazione e sia indicata la misura dello sconto pari al contributo statale di 2.500 euro.

2. Entro quindici giorni dalla data di consegna del veicolo nuovo, il venditore ha l'obbligo di consegnare il veicolo usato ad un demolitore e di provvedere direttamente o tramite delega alla richiesta di cancellazione per demolizione al Pubblico registro automobilistico.

3. I veicoli usati, di cui al comma 2, non possono essere rimessi in circolazione e sono avviati o alle case costruttrici o ai centri autorizzati alla demolizione, anche convenzionati con le case costruttrici, al fine della messa in sicurezza, della demolizione, del recupero di materiali e della rottamazione.

4. Le imprese costruttrici o importatrici del veicolo nuovo rimborsano al venditore l'importo del contributo e recuperano detto importo quale credito di imposta in compensazione delle ritenute dell'imposta sul reddito

delle persone fisiche operate in qualità di sostituto d'imposta sui redditi da lavoro dipendente, dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche, dell'imposta locale sui redditi e dell'imposta sul valore aggiunto, dovute anche in acconto per l'esercizio in cui viene richiesto al Pubblico registro automobilistico l'originale del certificato di proprietà e per i successivi.

5. Fino al 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è stata emessa la fattura di vendita, le imprese costruttrici o importatrici conservano la seguente documentazione, che deve essere ad essi trasmessa dal venditore:

- a) copia della fattura di vendita e dell'atto di acquisto;
- b) copia del libretto e della carta di circolazione e del foglio complementare o del certificato di proprietà del veicolo usato, ovvero copia dell'estratto cronologico in caso di mancanza del libretto, della carta di circolazione e del foglio complementare;
- c) copia della domanda di cancellazione per demolizione del veicolo usato e originale del certificato di proprietà rilasciato dal pubblico registro automobilistico;
- d) certificato dello stato di famiglia, nel caso previsto dal comma 3-bis, lettera b).

5. All'onere derivante dall'applicazione del presente articolo, valutato in 11 milioni di euro per l'anno 2002, e 32,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2003 e 2004, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale", iscritta, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

Compensazione del Gruppo Democratici di Sinistra-l'Ulivo (v. emend. 2.5).

5.0.155

Respinto

RIPAMONTI, DONATI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

«Art. 5-bis.

1. Al fine di agevolare la conversione del parco auto circolante verso modalità meno inquinanti, le agevolazioni di cui all'art. 2, comma 1 e 2,

del D.L. 8 luglio 2002, n. 138 sono prorogate al triennio 2003-2005, esclusivamente per chi acquista un'autovettura a metano o a GPL».

Compensazioni del Gruppo Verdi-l'Ulivo (v. emend. 2.2).

5.0.300

Dichiarato inammissibile, limitatamente alla prima parte

Respinto per la restante parte

BUDIN, BONFIETTI, IOVENE, DE ZULUETA, SALVI, BATTAGLIA Giovanni

Alla tabella C, alla voce: Ministero degli affari esteri, legge n. 7 del 1981 e legge n. 49 del 1987, stanziamenti aggiuntivi per l'aiuto pubblico a favore dei paesi in via di sviluppo, apportare le seguenti modifiche:

2003: + 500.000;
2004: + 1.000.000;
2005: + 1.500.000.

Consequentemente, dopo l'articolo 5, inserire il seguente:

«Art. 5-bis.

(Istituzione di una imposta sulle transazioni valutarie)

1. È istituita una imposta di bollo sulle transazioni valutarie in contanti e a termine, la cui aliquota è pari allo 0,01 per cento del valore delle transazioni effettuate.

2. Dall'imposta di cui al comma 1 sono esenti le operazioni relative a:

- a) transazioni tra governi e organizzazioni internazionali;
- b) transazioni intracomunitarie;
- c) esportazione od importazione di beni e servizi;
- d) transazioni che interessano partecipazioni qualificate all'estero di imprese nazionali;
- e) operazioni di cambio realizzate da persone fisiche il cui ammontare è inferiore a 77.500 euro.

3. Il Governo promuove un'azione dell'Unione europea per conseguire i necessari accordi internazionali, al fine di estendere ai Paesi nei quali sono ubicati i mercati finanziari più importanti l'adozione dell'imposta di cui al presente articolo.

4. Il 50 per cento del gettito derivante dall'imposta di cui al comma 1 è finalizzata ad assicurare maggiori risorse alla cooperazione allo sviluppo, ad annullare i crediti che lo Stato italiano vanta nei confronti dei paesi a più basso reddito e maggiormente indebitati ed a contribuire alla lotta alla povertà su scala mondiale.

5. Per le transazioni valutarie con Stati o territori con regimi fiscali privilegiati l'aliquota dell'imposta sulle transazioni valutarie è pari a dieci volte l'aliquota di cui al comma 1 del presente articolo.

6. Ai fini dell'applicazione del comma 1, il Ministro dell'economia e delle manze, con proprio decreto, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, definisce:

a) l'ambito di applicazione dell'imposta sulle transazioni valutarie, da e verso l'estero, di valori, titoli o strumenti finanziari comunque denominati;

b) le modalità di riscossione del tributo da parte degli intermediari finanziari, degli istituti di credito e di tutti i soggetti abilitati a porre in essere transazioni valutarie;

c) il coordinamento della disciplina dell'imposta di cui al comma 1 con le norme del diritto comunitario, nonché l'armonizzazione di tale imposta con gli accordi stipulati dal Governo italiano con altri Paesi per evitare la doppia imposizione;

d) la destinazione del 50 per cento del gettito derivante dall'imposta, secondo quanto indicato dal comma 4».

Art. 6.

6.1

Respinto

SODANO Tommaso, MALABARBA, MARINO

Sopprimere l'articolo.

Compensazioni del Gruppo Misto-Rifondazione Comunista (v. emend. 2.16).

6.2

Respinto

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI ZANCAN

Sopprimere l'articolo.

Compensazioni del Gruppo Verdi-l'Ulivo (v. emend. 2.2).

6.3

Respinto

D'AMICO, DE PETRIS, TURCI, CASTELLANI, GIARETTA, MORANDO

Sopprimere l'articolo.

Compensazioni dei Gruppi dell'Ulivo (v. emend. 2.195).

6.4

Respinto

RIPOMONTI, BOCO, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONE, ZANCAN

Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: «cinque milioni di euro» con le seguenti: «un miliardo di euro».

Compensazioni del Gruppo Verdi-l'Ulivo (v. emend. 2.2).

6.5**Respinto**

SODANO TOMMASO, MALABARBA, MARINO

All'articolo 6, comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: «cinque milioni di euro» con le seguenti: «cinquecentomila euro».

Compensazioni del Gruppo Misto-Rifondazione Comunista (v. emend. 2.16).**6.6****Respinto**

TURCI, BONAVITA, BRUNALE, PASQUINI, MORANDO, CADDEO, BATTAGLIA Giovanni

Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: «cinque milioni di euro» con le seguenti: «50 mila euro. Per le imprese commerciali, l'accesso al concordato di cui al presente articolo è ammesso entro il limite di 100 mila euro per i ricavi realizzati nel periodo d'imposta precedente a quello in corso alla data di definizione del concordato».

6.7**Respinto**

BATTAGLIA Antonio

Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: «cinque milioni di euro» con le seguenti: «50 mila euro. Per le imprese commerciali, l'accesso al concordato di cui al presente articolo è ammesso entro il limite di 100 mila euro per i ricavi realizzati nel periodo d'imposta precedente a quello in corso alla data di definizione del concordato».

6.8**Respinto**

GIARETTA, SCALERA, BASTIANONI, BEDIN

Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: «cinque milioni di euro» con le seguenti: «50 mila euro. Per le imprese commerciali, l'accesso al concordato di cui al presente articolo è ammesso entro il limite di 100 mila euro per i ricavi realizzati nel periodo d'imposta precedente a quello in corso alla data di definizione del concordato».

Compensazioni del Gruppo Margherita-DL-l'Ulivo (v. emend. 2.1).

6.9**Respinto**

BONAVITA, BRUNALE, PASQUINI, CADDEO, BATTAGLIA Giovanni

Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: «cinque milioni di euro» con le seguenti: «cinquantamila euro»

Compensazioni del Gruppo Margherita-DL-I'Ulivo (v. emend. 2.1).

6.10**Respinto**

DE PETRIS, TURCI, CASTELLANI, D'AMICO, GIARETTA

Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: «cinque milioni di euro» con le seguenti: «cinquantamila euro».

Compensazioni dei Gruppi dell'Ulivo (v. emend. 2.195).

6.11**Respinto**

GUBERT Renzo

Al comma 1, dopo il secondo periodo, sostituire il seguente: «Qua- lora l'attività di impresao di lavoro autonomo assuma carattere integrativo di redditi di lavoro dipendente o di pensione, il concordato può prescindere dal reddito presunto dagli studi di settore.»

6.12**Respinto**

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI ZANCAN

Al comma 1, terzo periodo, sostituire le parole: tre anni con le seguenti: due anni

6.13**Respinto**

CAVALLARO

Al comma 1, sostituire l'ultimo periodo con il seguente: «Il concor- dato diviene inefficace se le condizioni strutturali dell'attività considerate all'atto della sua definizione non risultano corrispondenti al vero o ven-

gono accertati fatti che integrano i reati di dichiarazione fraudolenta di cui agli articoli 2 e 3 del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74».

Compensazione del Gruppo Margherita-DL-I'Ulivo (v. emend. 2.1).

6.14

Respinto

BONAVITA, BRUNALE, PASQUINI, CADDEO, BATTAGLIA Giovanni

Al comma 1, sostituire l'ultimo periodo con il seguente: «Il concolato diviene inefficace se le condizioni strutturali dell'attività considerate all'atto della sua definizione non risultano corrispondenti al vero o vengono significativamente modificate ovvero se per l'anno precedente al triennio interessato vengono accertati fatti che integrano i reati di dichiarazione fraudolenta di cui agli articoli 2 e 3 del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74».

Compensazioni del Gruppo Democratici di Sinistra-I'Ulivo (v. emend. 2.5).

6.15

Respinto

BONAVITA, BRUNALE, PASQUINI, CADDEO, BATTAGLIA Giovanni

Al comma 1, ultimo periodo, sostituire le parole da: «imponibili fine del comma con le seguenti: o minori imponibili saranno oggetto di conguaglio nel primo periodo di imposta successivo al triennio».

6.16

Dichiarato inammissibile

GUBERT Renzo

Al comma 2 sostituire le parole dall'inizio fino a «n. 400» con le seguenti: «con uno o più decreti legislativi».

6.17**Respinto**

FABRIS, DENTAMARO, FILIPPELLI, CREMA, MARINO, GIARETTA

Al comma 2, dopo la cifra «400» è inserita la seguente frase: «d'intesa con la Conferenza Stato/Regioni»

6.18**Respinto**

CAVALLARO, GIARETTA

Al comma 2, dopo le parole: «n. 400» inserire le seguenti: d'intesa con la Conferenza Stato-Regioni

Compensazioni del Gruppo Margherita-DL-l'Ulivo (v. emend. 2.1).

6.19**Respinto**

BONAVITA, BRUNALE, PASQUINI, CADDEO, BATTAGLIA Giovanni

Al comma 2, dopo le parole: «n. 400» aggiungere le seguenti: «d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato e le Regioni e le Provincie autonome di Trento e di Bolzano».

6.20**Respinto**

GIRFATTI, NOCCO

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. Per ciascun dei versamenti dell'imposta unica di cui al 23 dicembre 1998, n. 504, relativamente ai quali il termine è scaduto entro il 30 settembre 2002 e, alla data di entrata in vigore della presente legge, non sono stati notificati avvisi di accertamento, l'imposta unica, può essere definita, su richiesta del contribuente, mediante la presentazione di apposita dichiarazione integrativa. La definizione di cui al comma 1 avviene con il pagamento di un importo pari al 20% dell'imposta non versata. Le controversie sull'imposta in oggetto, per le quali alla data di entrata in vigore della presente legge non siano intervenuti accertamento definitivo o pronunzia non più impugnabile, possono essere definite con il solo pagamento di un importo pari al 40 per cento dell'imposta o della

maggior imposta accertata dall'ufficio o enunciato in decreto di citazione a giudizio penale».

Compensazioni del Gruppo Forza Italia nn. 1, 2, 3, 4 (v. emend. 2.36).

6.0.1

Dichiarato inammissibile

SCARABOSIO Aldo

Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

«Art. 6-bis.

1. Le disposizioni contenute nell'articolo 4 della legge 18 ottobre 2001, n. 383 si applicano anche al periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore della presente legge.

2. A decorrere dal 1 gennaio 2003 il limite massimo dei crediti d'imposta e dei contributi compensabili ai sensi dell'articolo 17 del d. lgs 9 luglio 1997, n. 241, ovvero rimborsabili ai soggetti intestatari di conto fiscale è fissato in 1.032.914 euro ciascun anno solare».

6.0.2

Respinto

TAROLLI, CICCANTI, BERGAMO, BOREA, CALLEGARO, CHERCHI, CIRAMI, COMPAGNA, CUTRUFO, DANZI, EUFEMI, FORLANI, FORTE, GABURRO, GUBERT, IERVOLINO, MAFFIOLI, MAGRI, MELELEO, MONCADA, PELLEGRINO, RONCONI, SODANO, SUDANO, TREMATERRA, TUNIS, ZANOLETTI, NOCCO, VIZZINI

Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

«Art. 6-bis.

(Regolarizzazione contributiva)

1. Le associazioni e gli enti non commerciali, debitori per contributi e premi previdenziali, assicurativi ed assistenziali omessi o non versati, relativi a periodi contributivi maturati fino a tutto il 2001, possono regolarizzare la loro posizione debitoria nei confronti dei competenti enti impositori, previa presentazione di domanda entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, in 20 rate consecutive di pari importo, di cui la prima da versare entro il 31 ottobre 2003, la seconda da versare entro il 31 dicembre 2003 e le successive da versare con cadenza semestrale a decorrere dal 31 maggio 2004, secondo modalità fissate dagli enti stessi.

Le rate successive alla prima sono maggiorate di interessi pari al tasso dell'1 per cento annuo per il periodo di differimento, a decorrere dalla data di scadenza della prima rata. La regolarizzazione di quanto dovuto a titolo di contributi o premi può avvenire anche in unica soluzione, entro la medesima data, mediante il pagamento attualizzato al tasso di interesse legale della quota capitale dovuta in base alle predette 20 rete. La suddetta regolarizzazione comporta l'estinzione delle obbligazioni sorte per somme aggiuntive, interessi e sanzioni amministrative e civili non ancora pagate. Si applicano i commi 230 e 232 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 1996, n. 662.

2. Possono essere corrisposti, con le modalità e i termini previsti dal comma 1, anche i contributi che hanno formato oggetto di procedure di regolarizzazione agevolate, ai sensi di precedenti disposizioni, per la parte del debito contributivo dovuto da parte dei soggetti indicati al comma 1 e rimasto insoluto alla data di entrata in vigore della presente legge».

6.0.3

Accantonato

PEDRINI, CADDEO

Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

«Art. 6-bis.

Entro la data del 31 gennaio 2003, i proprietari di apparecchi e congegni automatici, semiautomatici ed elettronici per il gioco, come definiti dal comma 5 e 6 dell'articolo 110 del Testo Unico delle leggi di Pubblica Sicurezza, installati entro e non oltre il termine del 31 dicembre 2002, possono richiedere all'Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato apposita autorizzazione all'esercizio del gioco, previo il versamento di un'imposta unica del valore di euro 1.500 per ogni singolo apparecchio o congegno.

I proprietari di apparecchi da gioco elettronici che non adempiono alle disposizioni di cui sopra sono soggetti al sequestro delle macchine medesime e, se soggetti concessionari dell'Amministrazione dei Monopoli di Stato e titolari di autorizzazioni di Polizia, ai sensi dell'articolo 38 del T.U.L.P.S., al ritiro della licenza. Entro il termine improrogabile del 31 dicembre 2003, i proprietari degli apparecchi e congegni automatici, semiautomatici ed elettronici per il gioco provvedono alla sostituzione degli apparecchi esistenti con apparecchi nuovi conformi alle disposizioni seguenti.

Gli apparecchi per i quali non sia stata versata l'imposta unica di euro 1.500 per apparecchio e quelli che non sono stati sostituiti entro la data prevista con gli apparecchi nuovi conformi alle disposizioni seguenti

vengono avviati alla rottamazione dall'Autorità di P. S. con spese a carico dei proprietari.

Il Ministro dell'Economia e delle Finanze, di concerto con i Ministri dell'Interno e delle Attività produttive, ai sensi dell'articolo 16 della legge 13 maggio 1999, n. 133, provvede con proprio decreto, da emanarsi entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, a regolamentare l'esercizio del gioco con gli apparecchi automatici, semiautomatici ed elettronici. Il decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze è ispirato ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) determinazione delle tipologie ed omologazione degli apparecchi di gioco con alta affidabilità tecnologica, che consenta il controllo telematico degli stessi, conformi alle specifiche preventivamente fissate dai Monopoli di Stato;

b) regolamentazione delle modalità, criteri e procedure per il rilascio delle licenze per la gestione del gioco con apparecchi automatici a soggetti che assicurino comprovata esperienza nel settore dei giochi e forniscano idonee garanzie di affidabilità e sicurezza in ordine alla consistenza e alla struttura tecnico-organizzativa;

c) determinazione del numero massimo degli apparecchi autorizzabili e della loro ubicazione, pubblici esercizi e concessionari dello Stato per altri giochi, con al determinazione del valore massimo della singola giocata, del tempo di gioco per singola partita e del montepremi;

d) determinazione, secondo le caratteristiche degli apparecchi, del prelievo a favore dell'erario, che non potrà comunque assicurare un gettito inferiore a quello previsto dall'imposta forfetaria;

e) assoluto divieto di gioco ai minori di 18 anni e determinazione delle caratteristiche dello spazio dedicato al gioco con apparecchi automatici».

Art. 7.

7.1

Respinto

SODANO TOMMASO, MALABARBA, MARINO

Sopprimere l'articolo 7.

Compensazione del Gruppo Misto-Rifondazione Comunista (v. emend. 2.16).

7.2

Respinto

BONAVITA, CADDEO, BRUNALE, PASQUINI

Sopprimere l'articolo 7.

Compensazione del Gruppo Democratici di Sinistra-l'Ulivo (v. emend. 2.5).

7.3

Respinto

D'AMICO, DE PETRIS, TURCI, CASTELLANI, GIARETTA

Sopprimere l'articolo.

Compensazioni dei Gruppi dell'Ulivo (v. emend. 2.195).

7.4

Respinto

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

Sopprimere l'articolo.

Compensazione del Gruppo Verdi-l'Ulivo (v. emend. 2.2).

7.5**Respinto**

FERRARA, ZORZOLI

Sostituire l'articolo 7 con il seguente:

«Art. 7. - (*Regolarizzazione definitiva degli imponibili per gli anni pregressi*). - 1. Le persone fisiche e i soggetti di cui agli articoli 5 e 87 comma 1 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 possono regolarizzare in via definitiva gli imponibili, relativi alle annualità per le quali le dichiarazioni sono state presentate entro il 31 ottobre 2002, secondo le disposizioni del presente articolo. La regolarizzazione definitiva ha effetto ai fini delle imposte sui redditi e delle relative addizionali, dell'imposta sul valore aggiunto, dell'imposta regionale sulle attività produttive e dei contributi previdenziali.

2 Relativamente a ciascun periodo di imposta, la regolarizzazione definitiva è esclusa per i soggetti che hanno omesso di presentare la dichiarazione.

3. La regolarizzazione definitiva degli imponibili per gli anni pregressi si perfeziona presentando entro il 15 marzo 2003 agli intermediari di cui al comma 6 una dichiarazione integrativa riservata relativa a uno o più dei periodi d'imposta indicati nel comma 1 e versando contestualmente una somma determinata applicando a ciascuno dei redditi imponibili indicati nella dichiarazione originaria per i singoli periodi d'imposta le seguenti aliquote per scaglioni di reddito:

- a) fino a 50.000 euro 10 per cento;
- b) oltre 50.000 euro 5 per cento.

La somma di cui al presente comma non è deducibile, né compensabile ai fini di alcuna imposta, tassa o contributo e viene versata secondo le disposizioni contenute nel capo III del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.

Se la somma di cui al presente comma è di ammontare superiore a 5.000 euro per le persone fisiche ed a 10.000 euro per gli altri contribuenti, è possibile pagare tale ammontare in due rate di uguale importo, la prima delle quali entro il 15 marzo 2003 e la seconda entro il 30 settembre 2003, maggiorata degli interessi legali a decorrere dal 16 marzo 2003.

4. La regolarizzazione determina gli effetti di cui al comma 7 anche nei casi in cui, alla data di presentazione della dichiarazione integrativa:

a) siano già iniziati accessi ispezioni e verifiche o altre attività di accertamento tributario e contributivo, di cui il soggetto ha avuto formale conoscenza, in tal caso, le aliquote di cui alle lettere a) e b) del comma 3 sono maggiorate del 20 per cento;

b) sia stato notificato al contribuente avviso di accertamento; in tal caso la somma di cui al comma 3 deve essere commisurata applicando le

aliquote ivi indicate ad un importo pari al 60 per cento del maggiore imponibile accertato;

c) sia stato già avviato un procedimento penale per gli illeciti di cui alla lettera c) del comma 7, di cui il soggetto ha avuto formale conoscenza; in tal caso, la somma dovuta è pari al debito tributario di cui all'art. 13 del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74.

5. Con uno o più decreti del direttore dell'Agenzia delle Entrate, da pubblicare sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana entro 20 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono approvati il modello di dichiarazione integrativa riservata, il codice tributo della somma di cui al comma 3 e le altre modalità applicative per la regolarizzazione definitiva degli imponibili di cui al comma 3.

6. Ai fini del presente articolo, si considerano intermediari i soggetti convenzionati ai sensi dell'articolo 19 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Gli intermediari rilasciano agli interessati copia della dichiarazione integrativa riservata e comunicano all'Amministrazione finanziaria l'ammontare complessivo delle somme di cui al comma 3 senza indicazione dei nominativi dei soggetti che hanno presentato la dichiarazione integrativa riservata.

7. Salvo quanto previsto ai commi 2 e 9, la regolarizzazione definitiva degli imponibili, effettuata nel rispetto delle modalità stabilite nel presente articolo, comporta, limitatamente a ciascuna delle annualità di cui al comma 1 oggetto di regolarizzazione definitiva:

a) la preclusione nei confronti del dichiarante e dei soggetti solidalmente obbligati da ogni accertamento tributario e contributivo;

b) l'estinzione delle sanzioni amministrative tributarie e previdenziali;

c) l'esclusione ad ogni effetto della punibilità per i delitti tributari di cui al decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, ad eccezione di quelli di cui agli articoli 8 e 11 di cui al medesimo decreto, nonché per i reati commessi per eseguirli od occultarli ovvero per conseguirne il profitto purché riferito alla stessa pendenza o situazione tributaria.

8. Il soggetto che ha presentato la dichiarazione integrativa riservata può opporre all'Amministrazione finanziaria gli effetti preclusivi, estintivi e di esclusione della punibilità di cui al comma 7. L'esibizione della dichiarazione integrativa determina l'inibizione di ogni azione accertativa con riferimento ai periodi di imposta oggetto di regolarizzazione definitiva.

9. La regolarizzazione definitiva degli imponibili di cui al presente articolo non produce gli effetti di cui al comma 7 qualora:

a) siano state violate le disposizioni sul monitoraggio fiscale di cui al decreto legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito con modificazioni dalla legge 4 agosto 1990, n. 227;

b) sia omesso il versamento della somma indicata al comma 3 entro il termine del 15 marzo 2003 o, nel caso di rateazione, entro i rispettivi termini di scadenza delle due rate.

10. Per le operazioni di cui al comma 2 resta ferma l'applicazione delle disposizioni antiriciclaggio concernenti gli obblighi di identificazione, registrazione e segnalazione previsti dal decreto legge 3 maggio 1991, n. 143, convertito con modificazioni dalla legge 5 luglio 1991, n. 197 e successive modificazioni e integrazioni. L'effettuazione delle operazioni di cui al comma 3 non costituisce di per sé elemento sufficiente ai fini della valutazione dei profili di sospetto per la segnalazione di cui all'articolo 3 del decreto legge 3 maggio 1991, n. 143, ferma rimanendo la valutazione degli altri elementi previsti dal medesimo articolo 3 del decreto legge 3 maggio 1991, n. 143.

11. La conoscenza dell'intervenuta regolarizzazione definitiva degli imponibili di cui al presente articolo non genera obbligo o facoltà della segnalazione di cui all'articolo 331 del codice di procedura penale. La regolarizzazione definitiva degli imponibili di cui al presente articolo non costituisce notizia di reato o elemento utilizzabile probatoriamente».

Compensazione del Gruppo Forza Italia nn. 1, 2, 3, 4 (v. emend. 2.36).

7.6

Respinto

FERRARA, ZORZOLI

Sostituire l'articolo 7, con il seguente:

«Art. 7. - (*Definizione degli imponibili per gli anni pregressi*). - 1. Le persone fisiche e i soggetti di cui agli articoli 5 e 87 comma 1 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 possono definire gli imponibili, relativi alle annualità per le quali le dichiarazioni sono state presentate entro il 31 ottobre 2002, secondo le disposizioni del presente articolo. Salvo quanto previsto al comma 7, la definizione ha effetto ai fini delle imposte sui redditi e delle relative addizionali, dell'imposta sul valore aggiunto, dell'imposta regionale sulle attività produttive e dei contributi previdenziali.

2. La definizione degli imponibili per gli anni pregressi si perfeziona presentando entro il 15 marzo 2003 agli intermediari di cui al comma 4 una dichiarazione integrativa riservata relativa a uno o più dei periodi d'imposta indicati nel comma 1 e versando contestualmente una somma determinata applicando a ciascuno dei maggiori redditi dichiarati per i singoli periodi d'imposta le seguenti aliquote per scaglioni di reddito:

- a) fino a 5.000 euro 12 per cento;
- b) oltre 5.000 euro 20 per cento.

Salvo quanto previsto dal comma 7, lettera c), la somma è maggiorata del 50 per cento per la definizione dei maggiori imponibili dichiarati detenuti all'estero alla data del 30 settembre 2002.

La somma di cui al presente comma non è deducibile, né compensabile ai fini di alcuna imposta, tassa o contributo e viene versata secondo le disposizioni contenute nel capo III del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.

Se la somma di cui al precedente periodo è di ammontare superiore a 5.000 euro per le persone fisiche ed a 10.000 euro per gli altri contribuenti, è possibile pagare tale ammontare in due rate di uguale importo, la prima delle quali entro il 15 marzo 2003 e la seconda entro il 30 settembre 2003, maggiorata degli interessi legali a decorrere dal 16 marzo 2003.

3. Con uno o più provvedimenti del direttore dell'Agenzia delle Entrate, da pubblicare sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono approvati il modello di dichiarazione integrativa riservata, il codice tributo della somma di cui al comma 2 e le altre modalità applicative per la definizione degli imponibili di cui al comma 2.

4. Ai fini del presente articolo, si considerano intermediari i soggetti convenzionati ai sensi dell'articolo 19 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Gli intermediari rilasciano agli interessati copia della dichiarazione integrativa riservata e comunicano all'Amministrazione finanziaria l'ammontare complessivo delle somme di cui al comma 2 senza indicazione dei nominativi dei soggetti che hanno presentato la dichiarazione integrativa riservata.

5. Salvo quanto previsto al comma 7, il perfezionamento della procedura di definizione degli imponibili, effettuata nel rispetto delle modalità stabilite nel presente articolo, comporta:

a) la preclusione nei confronti del dichiarante e dei soggetti solidalmente obbligati da ogni accertamento tributario e contributivo per i periodi d'imposta di cui al comma 1, limitatamente alle annualità oggetto di definizione ai sensi del comma 2 e agli imponibili cumulativamente risultanti dalla dichiarazione originaria e da quella integrativa maggiorati della percentuale indicata al comma 6, relativamente a ciascun periodo d'imposta;

b) l'estinzione delle sanzioni amministrative tributarie e previdenziali, limitatamente alle annualità oggetto di definizione ai sensi del comma 2 e agli imponibili cumulativamente risultanti dalla dichiarazione originaria e da quella integrativa maggiorati della percentuale indicata al comma 6, relativamente a ciascun periodo d'imposta;

c) l'esclusione ad ogni effetto della punibilità per i delitti tributari di cui al decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, ad eccezione di quelli di cui agli articoli 8 e 11 di cui al medesimo decreto, nonché per i reati commessi per eseguirli od occultarli ovvero per conseguirne il profitto purché riferito alla stessa pendenza o situazione tributaria, limitatamente

alle annualità oggetto di definizione ai sensi del comma 2 e agli imponibili cumulativamente risultanti dalla dichiarazione originaria e da quella integrativa maggiorati della percentuale indicata al comma 6, relativamente a ciascun periodo d'imposta.

6. In caso di accertamento, il soggetto che ha presentato la dichiarazione integrativa riservata può opporre agli organi competenti gli effetti preclusivi, estintivi e di esclusione della punibilità di cui al comma 5 con invito a controllare la congruità della somma di cui al comma 2, in relazione all'ammontare dei maggiori redditi indicati nella dichiarazione integrativa riservata. L'accertamento in rettifica è ammesso, per ciascun periodo d'imposta, solo qualora l'ammontare del reddito imponibile accertabile superi quello cumulativamente risultante dalla dichiarazione originaria e da quella integrativa di un importo non inferiore al 50 per cento del reddito aggiunto in sede di integrazione.

7. La definizione degli imponibili di cui al presente articolo non produce gli effetti di cui al comma 5 qualora:

a) alla data di presentazione della dichiarazione integrativa siano già iniziati accessi, ispezioni e verifiche o altre attività di accertamento tributario e contributivo di cui il soggetto che presenta la dichiarazione ha avuto formale conoscenza;

b) alla data di presentazione della dichiarazione integrativa sia stato già avviato un procedimento penale per gli illeciti di cui alla lettera c) del comma 5, di cui il soggetto che presenta la dichiarazione ha avuto formale conoscenza;

c) i maggiori redditi di cui al comma 2 sono stati conseguiti o detenuti in violazione delle disposizioni sul monitoraggio fiscale di cui al decreto legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito con modificazioni dalla legge 4 agosto 1990, n. 227;

d) sia omesso il versamento della somma indicata al comma 2 entro il termine del 15 marzo 2003 o, nel caso di rateazione, entro i rispettivi termini di scadenza delle due rate.

8. Per le operazioni di cui al comma 2 resta ferma l'applicazione delle disposizioni antiriciclaggio concernenti gli obblighi di identificazione, registrazione e segnalazione previsti dal decreto legge 3 maggio 1991, n. 143, convertito con modificazioni dalla legge 5 luglio 1991, n. 197 e successive modificazioni e integrazioni. L'effettuazione delle operazioni di cui al comma 2 non costituisce di per sé elemento sufficiente ai fini della valutazione dei profili di sospetto per la segnalazione di cui all'articolo 3 del decreto legge 3 maggio 1991, n. 143, ferma restando la valutazione degli altri elementi previsti dal medesimo articolo 3 del decreto legge 3 maggio 1991, n. 143.

9. La conoscenza dell'intervenuta definizione degli imponibili di cui al presente articolo non genera obbligo o facoltà della segnalazione di cui all'articolo 331 del codice di procedura penale. La definizione degli impo-

nibili di cui al presente articolo non costituisce notizia di reato o elemento utilizzabile probatoriamente».

Compensazione dal Gruppo Forza Italia nn. 1, 2, 3, 4 (v. emend. 2.36).

7.7

Respinto

FERRARA, ZORZOLI

L'articolo 7 è sostituito dal seguente:

«Art. 7. - (*Definizione per gli anni pregressi mediante autoliquidazione*). - 1. I soggetti titolari di reddito di impresa e di lavoro autonomo nonché i soggetti di cui all'articolo 5 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, possono effettuare la definizione automatica dei redditi di impresa, di lavoro autonomo e di quelli imputati ai sensi del predetto articolo 5, relativi ad annualità per le quali le dichiarazioni sono state presentate entro il 31 ottobre 2002, secondo le disposizioni del presente articolo. La definizione automatica avviene con il versamento, mediante autoliquidazione, dei tributi derivanti dall'accettazione di maggiori ricavi o compensi che tengono conto, in alternativa:

a) dell'ammontare dei ricavi o compensi determinabili sulla base degli studi di settore di cui all'articolo 62-bis del decreto legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, e successive modificazioni, per i contribuenti cui si applicano in ciascun periodo d'imposta i predetti studi;

b) dell'ammontare dei ricavi o compensi determinabili sulla base dei parametri di cui all'articolo 3, commi da 181 a 189, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, e successive modificazioni, per i contribuenti cui si applicano in ciascun periodo d'imposta i predetti parametri;

c) della distribuzione, per ciascuna categoria economica, dei contribuenti per fasce di ricavi o di compensi di importo non superiore a 25 milioni di euro e di redditività risultanti dalle dichiarazioni, qualora non siano determinabili i ricavi o compensi con le modalità di cui alle precedenti lettere a) e b).

La definizione ha effetto ai fini delle imposte sui redditi e relative addizionali, dell'imposta sul valore aggiunto e dell'imposta regionale sulle attività produttive. La definizione automatica può altresì essere effettuata, con riferimento alle medesime annualità di cui al primo periodo, dagli imprenditori agricoli titolari esclusivamente di reddito agrario ai sensi dell'articolo 29 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, nonché dalle imprese di allevamento di cui all'articolo 78 del citato testo unico ed ha effetto ai fini dell'imposta sul valore aggiunto e dell'imposta regionale

sulle attività produttive. La definizione automatica da parte dei soggetti di cui al periodo precedente avviene mediante accettazione degli importi determinati, per ciascuna annualità, sulla base di una specifica metodologia di calcolo, approvata con il decreto di cui al comma 13, che tiene conto del volume di affari dichiarato ai fini dell'imposta sul valore aggiunto.

2. La definizione automatica di cui al comma 1 è esclusa per i soggetti:

- a) che hanno ommesso di presentare la dichiarazione;
- b) che hanno dichiarato ricavi o compensi di importo superiore a 25 milioni di euro;
- c) ai quali, alla data di entrata in vigore della presente legge, è stato notificato processo verbale di constatazione con esito positivo ai fini delle imposte sui redditi, dell'imposta sul valore aggiunto ovvero dell'imposta regionale sulle attività produttive;
- d) ai quali, alla data di entrata in vigore della presente legge, è stato notificato avviso di accertamento, ovvero l'invito al contraddittorio di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218;
- e) nei cui riguardi è stato avviato il procedimento penale per i reati previsti dal decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74. di cui il contribuente ha formale conoscenza.

3. In caso di avvisi di accertamento di cui all'articolo 41-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, relativi a redditi oggetto della definizione automatica, ovvero di avvisi di accertamento di cui all'articolo 54, quinto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, la definizione è ammessa a condizione che il contribuente versi entro il 20 giugno 2003 le somme derivanti dall'accertamento parziale.

4. Per il periodo di imposta 1997, i soggetti di cui al comma 1, primo periodo, possono effettuare la definizione automatica con il versamento entro il 20 giugno 2003 esclusivamente di una somma pari a 300 euro. Per i periodi di imposta successivi, la definizione automatica si perfeziona con il versamento entro il 20 giugno 2003 delle somme determinate secondo la metodologia di calcolo di cui al comma 1 applicabile al contribuente. Gli importi calcolati a titolo di maggiore ricavo o compenso non possono essere inferiori a 600 euro per le persone fisiche e a 1500 euro per gli altri soggetti. Sulle relative maggiori imposte non sono dovuti interessi e le sanzioni sono applicabili nella misura di un ottavo del minimo per ciascun tributo. Le maggiori imposte complessivamente dovute a titolo di definizione automatica sono ridotte nella misura del 50 per cento per la parte eccedente l'importo di 5.000 euro per le persone fisiche e l'importo di 10.000 euro per gli altri soggetti. Gli importi dovuti a titolo di maggiore imposta e di sanzione sono aumentati di una somma pari a 300 euro per ciascuna annualità oggetto di definizione, escluso il 1997. La predetta somma non è dovuta dagli imprenditori agricoli titolari di reddito agrario ai sensi dell'articolo 29 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al

decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, nonché dalle imprese di allevamento di cui all'articolo 78 del citato testo unico. Qualora gli importi da versare complessivamente per la definizione automatica eccedano, per le persone fisiche, la somma di 5.000 euro e, per gli altri soggetti, la somma di 10.000 euro, gli importi eccedenti possono essere versati in due rate, di pari importo, entro il 20 giugno 2004 ed entro il 21 giugno 2005, maggiorati degli interessi legali a decorrere dal 21 giugno 2003. L'omesso versamento nei termini indicati nel periodo precedente non determina l'inefficacia della definizione automatica; per il recupero delle somme non corrisposte alle predette scadenze si applicano le disposizioni dell'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni, e sono altresì dovuti una sanzione amministrativa pari al 30 per cento delle somme non versate, ridotta alla metà in caso di versamento eseguito entro i dieci giorni successivi alle rispettive scadenze, e gli interessi legali. I soggetti che hanno dichiarato ricavi e compensi di ammontare non inferiore a quelli determinabili sulla base degli studi di settore di cui all'articolo 62-bis del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, e successive modificazioni, e nei confronti dei quali non sono riscontrabili anomalie negli indici di coerenza economica, nonché i soggetti che hanno dichiarato ricavi e compensi di ammontare non inferiore a quelli determinabili sulla base dei parametri di cui all'articolo 3, commi da 181 a 189, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, e successive modificazioni, possono effettuare la definizione automatica con il versamento di una somma pari a 300 euro per ciascuna annualità.

5. Qualora la definizione si fonda su dati non corrispondenti a quelli contenuti nella dichiarazione presentata, ovvero ricorrono le esclusioni previste da comma 2 del presente articolo, la stessa non ha effetto, con la decadenza dai benefici previsti dal presente articolo, escluso, in ogni caso, il rimborso degli importi versati.

6. La definizione automatica inibisce, a decorrere dalla data del versamento e con riferimento a qualsiasi organo inquirente, salve le disposizioni del codice penale e del codice di procedura penale, limitatamente all'attività di impresa e di lavoro autonomo, l'esercizio dei poteri di cui agli articoli 32, 33, 38, 39 e 40 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e agli articoli 51, 52, 54 e 55 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, nonché le disposizioni circa le presunzioni di cessioni e di acquisto, recate dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1997, n. 441. L'inibizione dell'esercizio dei poteri previsti dalle norme citate è opponibile dal contribuente mediante esibizione degli attestati di versamento e dell'atto di adesione in possesso del contribuente stesso.

7. La definizione automatica non è revocabile nè soggetta a impugnazione e non è integrabile o modificabile da parte dell'ufficio delle entrate, e non rileva ai fini penali ed extratributari, compreso il contributo per il Servizio sanitario nazionale, fatto salvo quanto previsto dal comma 10.

8. La definizione automatica, limitatamente a ciascuna annualità definita, rende definitiva la liquidazione delle imposte risultanti dalla dichiarazione con riferimento alla spettanza di deduzioni e agevolazioni indicate dal contribuente o all'applicabilità di esclusioni. Sono fatti salvi gli effetti della liquidazione delle imposte e del controllo formale in base rispettivamente all'articolo 36-bis ed all'articolo 36-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, nonché gli effetti derivanti dal controllo delle dichiarazioni IVA ai sensi dell'articolo 54-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633; tuttavia le variazioni dei dati dichiarati non esplicano efficacia ai fini del calcolo delle maggiori imposte da indicare nella proposta di cui al comma 1. La definizione automatica prevista dal presente articolo non modifica l'importo degli eventuali rimborsi e crediti derivanti dalle dichiarazioni presentate ai fini delle imposte sui redditi e delle relative addizionali, dell'imposta sul valore aggiunto, nonché dell'imposta regionale sulle attività produttive.

9. La definizione automatica dei redditi d'impresa o di lavoro autonomo esclude la rilevanza a qualsiasi effetto delle eventuali perdite risultanti dalla dichiarazione. È pertanto escluso e, comunque, inefficace il riporto a nuovo delle predette perdite. Se il riporto delle perdite di impresa riguarda periodi d'imposta per i quali la definizione automatica non è intervenuta, il recupero della differenza di imposta dovuta comporta l'applicazione delle sanzioni nella misura di un ottavo del minimo, senza applicazione di interessi.

10. La definizione automatica ai fini del calcolo dei contributi previdenziali, rileva nella misura del 60 per cento per la parte eccedente il minimale reddituale ovvero per la parte eccedente il dichiarato se superiore al minimale stesso. e non sono dovuti interessi e sanzioni.

11. Le società o associazioni di cui all'articolo 5 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986? n. 917, nonché il titolare dell'azienda coniugale non gestita in forma societaria, che hanno effettuato la definizione automatica secondo le modalità del presente articolo, comunicano alle persone fisiche titolari dei redditi prodotti in forma associata l'avvenuta adesione, entro il 20 luglio 2003. La definizione automatica dei redditi prodotti in forma associata si perfeziona con il versamento delle somme dovute entro il 1° dicembre 2003. L'adesione costituisce titolo per l'accertamento ai sensi dell'articolo 41-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, nei confronti delle persone fisiche che non hanno definito i redditi prodotti in forma associata. In tal caso i termini di cui all'articolo 43 del predetto decreto n. 600 del 1973 sono prorogati di due anni. Per il periodo di imposta 1997, la definizione automatica effettuata dalle società o associazioni nonché dal titolare dell'azienda coniugale non gestita in forma societaria rende definitivi anche i redditi prodotti in forma associata. La disposizione di cui al periodo precedente si applica, altresì, per tutti i periodi d'imposta oggetto di definizione, qualora i predetti soggetti abbiano dichiarato ricavi e com-

pensi di ammontare non inferiore a quelli determinabili sulla base degli studi di settore di cui all'articolo 62-bis del decreto legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, e successive modificazioni, e nei confronti dei quali non siano riscontrabili anomalie negli indici di coerenza economica, nonché qualora abbiano dichiarato ricavi e compensi di ammontare non inferiore a quelli determinabili sulla base dei parametri di cui all'articolo 3, commi da 181 a 189, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, e successive modificazioni.

12. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze, tenuto anche conto delle informazioni disponibili al sistema informativo dell'Anagrafe tributaria, sono approvate le metodologie di calcolo per la individuazione degli importi previsti al comma 1, nonché i criteri per la determinazione delle relative maggiori imposte, mediante l'applicazione delle ordinarie aliquote vigenti in ciascun periodo di imposta.

13. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate sono definiti le modalità tecniche per l'utilizzo esclusivo del sistema telematico per la presentazione delle definizioni da parte dei contribuenti, da effettuarsi comunque entro il 31 luglio 2003, e le modalità di versamento, da effettuare ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, esclusa in ogni caso la compensazione ivi prevista.

14. I contribuenti che hanno presentato successivamente al 30 settembre 2002 una dichiarazione integrativa ai sensi dell'articolo 2, comma 8 bis, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322 e successive modificazioni, possono avvalersi delle disposizioni di cui al presente articolo sulla base delle dichiarazioni originarie presentate. In tal caso le dichiarazioni integrative presentate sono prive di effetto».

Compensazione del Gruppo Forza Italia nn. 1, 2, 3, 4 (v. emend. 2.36).

7.8

Respinto

FERRARA, ZORZOLI

Sostituire l'articolo 7 con il seguente:

«Art. 7. - (*Concordato per gli anni pregressi*). - 1. I soggetti titolari di reddito di impresa e di lavoro autonomo nonché i soggetti di cui all'articolo 5 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, possono effettuare la definizione automatica dei redditi di impresa, di lavoro autonomo e di quelli imputati ai sensi del predetto articolo 5, relativi ad annualità per le quali le dichiarazioni sono state presentate entro il 31 ottobre 2002, secondo le disposizioni del presente articolo. La definizione automatica avviene mediante accettazione degli importi proposti, per ciascuna annualità,

dalla Agenzia delle entrate sulla base di elaborazioni operate dall'anagrafe tributaria che tengono conto, in alternativa:

a) dell'ammontare dei ricavi e compensi determinabili sulla base degli studi di settore di cui all'articolo 62-*bis* del decreto legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, e successive modificazioni, per i contribuenti cui si applicano in ciascun periodo d'imposta i predetti studi;

b) dell'ammontare dei ricavi e compensi determinabili sulla base dei parametri di cui all'articolo 3, commi da 181 a 189, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, e successive modificazioni, per i contribuenti cui si applicano in ciascun periodo d'imposta i predetti parametri;

c) della distribuzione, per ciascuna categoria economica, dei contribuenti per fasce di ricavi o di compensi di importo non superiore a 5.164.569 di euro e di redditività risultanti dalle dichiarazioni, qualora non siano determinabili i ricavi o compensi con le modalità di cui alle precedenti lettere a) e b), tenuto anche conto delle informazioni disponibili al sistema informativo dell'Anagrafe tributaria.

La definizione ha effetto ai fini delle imposte sui redditi e relative addizionali, dell'imposta sul valore aggiunto e dell'imposta regionale sulle attività produttive. La definizione automatica può altresì essere effettuata, con riferimento alle medesime annualità di cui al primo periodo, dagli imprenditori agricoli titolari esclusivamente di reddito agrario ai sensi dell'articolo 29 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, nonché dalle imprese di allevamento di cui all'articolo 78 del citato testo unico ed ha effetto ai fini dell'imposta sul valore aggiunto e dell'imposta regionale sulle attività produttive. La definizione automatica da parte dei soggetti di cui al periodo precedente avviene mediante accettazione degli importi proposti, per ciascuna annualità, dalla Agenzia delle Entrate sulla base di una specifica metodologia di calcolo, approvata con il decreto di cui al comma 13, che tiene conto del volume di affari dichiarato ai fini dell'imposta sul valore aggiunto.

2. La definizione automatica di cui al comma 1 è esclusa per i soggetti:

a) che hanno ommesso di presentare la dichiarazione;

b) che hanno dichiarato ricavi o compensi di importo superiore a 5.164.569 di euro;

c) ai quali, alla data di entrata in vigore della presente legge, è stato notificato processo verbale di constatazione con esito positivo ai fini delle imposte sui redditi, dell'imposta sul valore aggiunto ovvero dell'imposta regionale sulle attività produttive;

d) ai quali, alla data di entrata in vigore della presente legge, è stato notificato avviso di accertamento, ovvero l'invito al contraddittorio di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218;

e) nei cui riguardi, sulla base degli elementi, dati e notizie a conoscenza dell'Agenzia delle entrate, è configurabile l'obbligo di denuncia all'autorità giudiziaria per i reati previsti dal decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, ovvero è stato presentato rapporto dalla Guardia di finanza o risulta essere stata avviata l'azione penale.

3. In caso di avvisi di accertamento di cui all'articolo 41-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, relativi a redditi oggetto della definizione automatica, ovvero di avvisi di accertamento di cui all'articolo 54, quinto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, la definizione è ammessa a condizione che il contribuente versi entro il 20 giugno 2003 le somme derivanti dall'accertamento parziale.

4. Per il periodo di imposta 1997, i soggetti di cui al comma 1, primo periodo, possono effettuare la definizione automatica con il versamento entro il 20 giugno 2003 esclusivamente di una somma pari a 300 euro. Per i periodi di imposta successivi, la definizione automatica si perfeziona con il versamento entro il 20 giugno 2003 delle somme indicate nella proposta inviata dall'Agenzia delle entrate. Gli importi proposti a titolo di maggiore ricavo o compenso non possono essere inferiori a 600 euro per le persone fisiche e a 1500 euro per gli altri soggetti. Sulle relative maggiori imposte non sono dovuti interessi e le sanzioni sono applicabili nella misura di un ottavo del minimo per ciascun tributo. Le maggiori imposte contenute complessivamente nelle proposte di definizione automatica sono ridotte nella misura del 50 per cento per la parte eccedente l'importo di 5.000 euro per le persone fisiche e l'importo di 10.000 euro per gli altri soggetti. Gli importi dovuti a titolo di maggiore imposta e di sanzione sono aumentati di una somma pari a 300 euro per ciascuna annualità oggetto di definizione, escluso il 1997. La predetta somma non è dovuta dagli imprenditori agricoli titolari di reddito agrario ai sensi dell'articolo 29 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, nonché dalle imprese di allevamento di cui all'articolo 78 del citato testo unico. Qualora gli importi da versare complessivamente per la definizione automatica eccedano, per le persone fisiche, la somma di 5.000 euro e, per gli altri soggetti, la somma di 10.000 euro, gli importi eccedenti possono essere versati in due rate, di pari importo, entro il 20 giugno 2004 ed entro il 21 giugno 2005, maggiorati degli interessi legali a decorrere dal 21 giugno 2003. L'omesso versamento nei termini indicati nel periodo precedente non determina l'inefficacia della definizione automatica; per il recupero delle somme non corrisposte alle predette scadenze si applicano le disposizioni dell'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni, e sono altresì dovuti una sanzione amministrativa pari al 30 per cento delle somme non versate, ridotta alla metà in caso di versamento eseguito entro i dieci giorni successivi alle rispettive scadenze, e gli interessi legali. I soggetti che hanno dichiarato ricavi e com-

pensi di ammontare non inferiore a quelli determinabili sulla base degli studi di settore di cui all'articolo 62-*bis* del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, e successive modificazioni, e nei confronti dei quali non sono riscontrabili anomalie negli indici di coerenza economica, nonché i soggetti che hanno dichiarato ricavi e compensi di ammontare non inferiore a quelli determinabili sulla base dei parametri di cui all'articolo 3, commi da 181 a 189, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, e successive modificazioni, possono effettuare la definizione automatica con il versamento di una somma pari a 300 euro per ciascuna annualità oggetto della proposta inviata dalla Agenzia delle entrate.

5. Qualora il contribuente rilevi nella proposta dati insufficienti o manchevoli tali da avere determinato l'Agenzia delle entrate a non effettuarla per una o più annualità, ovvero qualora risulti che la proposta si fonda su dati non corrispondenti a quelli contenuti nella dichiarazione, può chiedere la formulazione o la riformulazione della proposta da parte dell'ufficio locale dell'Agenzia delle entrate indicato nella stessa, anche mediante autocertificazione della dichiarazione presentata, nonché dei relativi allegati. Qualora la proposta non sia pervenuta al contribuente, entro il 31 maggio 2003, ovvero al professionista dallo stesso delegato, lo stesso può chiedere all'ufficio locale dell'Agenzia delle entrate nella cui circoscrizione ha il domicilio fiscale, la formulazione di una proposta. In tale caso l'ufficio provvede alla formulazione della proposta stessa, sempreché non ricorrano condizioni ostative, anche utilizzando le informazioni fornite dal contribuente mediante autocertificazione della dichiarazione presentata, nonché dei relativi allegati. Alle autocertificazioni previste dal presente comma si applicano le specifiche norme di cui al testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445, compresa la decadenza dai benefici previsti dal presente articolo, qualora emerga la non veridicità del contenuto delle autocertificazioni medesime.

6. La definizione automatica inibisce, a decorrere dalla data del versamento e con riferimento a qualsiasi organo inquirente, salve le disposizioni del codice penale e del codice di procedura penale, limitatamente all'attività di impresa e di lavoro autonomo, l'esercizio dei poteri di cui agli articoli 32, 33, 38 e 39 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e agli articoli 51, 52, 54 e 55 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, nonché le disposizioni circa le presunzioni di cessioni e di acquisto, recate dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1997, n. 441. L'inibizione dell'esercizio dei poteri previsti dalle norme citate è opponibile dal contribuente mediante esibizione degli attestati di versamento e dell'atto di adesione in possesso del contribuente stesso.

7. I contribuenti che effettuano la definizione automatica non sono tenuti ai fini fiscali alla conservazione delle scritture e dei documenti con-

tabili relativi all'esercizio oggetto della definizione, con la sola esclusione dei registri IVA.

8. La definizione automatica non è revocabile né soggetta a impugnazione e non è integrabile o modificabile da parte dell'ufficio delle entrate, e non rileva ai fini penali ed extratributari, compreso il contributo per il Servizio sanitario nazionale, fatto salvo quanto previsto dal comma 11.

9. La definizione automatica, limitatamente a ciascuna annualità definita, rende definitiva la liquidazione delle imposte risultanti dalla dichiarazione con riferimento alla spettanza di deduzioni e agevolazioni indicate dal contribuente o all'applicabilità di esclusioni. Sono fatti salvi gli effetti della liquidazione delle imposte e del controllo formale in base rispettivamente all'articolo 36-*bis* ed all'articolo 36-*ter* del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, nonché gli effetti derivanti dal controllo delle dichiarazioni IVA ai sensi dell'articolo 54-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633; tuttavia le variazioni dei dati dichiarati non esplicano efficacia ai fini del calcolo delle maggiori imposte da indicare nella proposta di cui al comma 1. La definizione automatica prevista dal presente articolo non modifica l'importo degli eventuali rimborsi e crediti derivanti dalle dichiarazioni presentate ai fini delle imposte sui redditi e delle relative addizionali, dell'imposta sul valore aggiunto, nonché dell'imposta regionale sulle attività produttive.

10. La definizione automatica dei redditi d'impresa o di lavoro autonomo esclude la rilevanza a qualsiasi effetto delle eventuali perdite risultanti dalla dichiarazione. È pertanto escluso e, comunque, inefficace il riporto a nuovo delle predette perdite. Se il riporto delle perdite di impresa riguarda periodi d'imposta per i quali la definizione automatica non è intervenuta, il recupero della differenza di imposta dovuta comporta l'applicazione delle sanzioni nella misura di un ottavo del minimo, senza applicazione di interessi.

11. La definizione automatica ai fini del calcolo dei contributi previdenziali, rileva nella misura del 60 per cento per la parte eccedente il minimale reddituale ovvero per la parte eccedente il dichiarato se superiore al minimale stesso, e non sono dovuti interessi e sanzioni.

12. Le società o associazioni di cui all'articolo S del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, nonché il titolare dell'azienda coniugale non gestita in forma societaria, che hanno effettuato la definizione automatica secondo le modalità del presente articolo, comunicano alle persone fisiche titolari dei redditi prodotti in forma associata l'avvenuta adesione, entro il 20 luglio 2003. La definizione automatica dei redditi prodotti in forma associata si perfeziona con il versamento delle somme dovute entro il 1° dicembre 2003. L'adesione costituisce titolo per l'accertamento ai sensi dell'articolo 41-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, nei confronti delle persone fisiche che non hanno definito i redditi prodotti in forma associata. In tal caso i termini di cui all'articolo 43 del predetto decreto n. 600 del

1973 sono prorogati di due anni. Per il periodo di imposta 1997, la definizione automatica effettuata dalle società o associazioni nonché dal titolare dell'azienda coniugale non gestita in forma societaria rende definitivi anche i redditi prodotti in forma associata. La disposizione di cui al periodo precedente si applica, altresì, per tutti i periodi d'imposta oggetto di definizione, qualora i predetti soggetti abbiano dichiarato ricavi e compensi di ammontare non inferiore a quelli determinabili sulla base degli studi di settore di cui all'articolo 62-bis del decreto legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, e successive modificazioni, e nei confronti dei quali non siano riscontrabili anomalie negli indici di coerenza economica, nonché qualora abbiano dichiarato ricavi e compensi di ammontare non inferiore a quelli determinabili sulla base dei parametri di cui all'articolo 3, commi da 181 a 189, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, e successive modificazioni

13. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze, tenuto anche conto delle informazioni disponibili al sistema informativo dell'Anagrafe tributaria, sono approvate le metodologie di calcolo per la individuazione degli importi previsti al comma 1, nonché i criteri per la determinazione delle relative maggiori imposte da indicare nella proposta di cui al medesimo comma, mediante l'applicazione delle ordinarie aliquote vigenti in ciascun periodo di imposta.

14. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, sono definiti le modalità tecniche per l'invio delle proposte ai contribuenti, ovvero al professionista dallo stesso delegato che ne abbia fatto richiesta all'Agenzia delle Entrate dal 1° febbraio 2003 al 15 marzo 2003, anche mediante sistemi telematici, l'utilizzo esclusivo del sistema telematico per la presentazione delle accettazioni da parte dei contribuenti, da effettuarsi comunque entro il 31 luglio 2003, e le modalità di versamento, da effettuare ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, esclusa in ogni caso la compensazione ivi prevista.

15. I contribuenti che hanno presentato successivamente al 30 settembre 2002 una dichiarazione integrativa ai sensi dell'articolo 2, comma 8 bis, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322 e successive modificazioni, possono avvalersi delle disposizioni di cui al presente articolo sulla base delle dichiarazioni originarie presentate. In tal caso le dichiarazioni integrative presentate sono prive di effetto.

Compensazione del Gruppo Forza Italia, nn. 1, 2, 3, 4 (v. emend. 2.36).

7.9**Respinto**

SODANO Tommaso, MALABARBA, MARINO, CADDEO

Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: «10.000.000 di euro», con le seguenti: «1.000.000 di euro».

Compensazione del Gruppo Misto-Rifondazione Comunista (v. emend. 2.16).

7.10**Respinto**

PEDRIZZI, NOCCO

Al comma 2, lettera c), sostituire le parole: «di entrata in vigore della presente legge», con le altre: «del 29 settembre 2002».

7.11**Respinto**

PEDRIZZI, NOCCO

Al comma 2, lettera e), sostituire le parole: «sulla base degli elementi, dati e notizie a conoscenza dell'Agenzia delle entrate, è configurabile l'obbligo di», con le altre: «alla data del 29 settembre 2002, è stata presentata».

7.12**Respinto**

SODANO Tommaso, MALABARBA, MARINO, CADDEO

Al comma 2, dopo la lettera e), aggiungere la seguente:

«e-bis) che non abbiano già goduto di precedenti condoni o concordati fiscali».

Compensazione del Gruppo Misto-Rifondazione Comunista (v. emend. 2.16).

7.13**Respinto**

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

Al comma 2, dopo la lettera e), aggiungere la seguente:

«e-bis) che non abbiano già goduto di precedenti condoni o concordati fiscali».

Compensazione del Gruppo Verdi-l'Ulivo (v. emend. 2.2).**7.14****Respinto**

CADDEO, BASSO, MASCIONI, TONINI, BONAVITA, BRUNALE, BARATELLA, BATTAGLIA Giovanni, GARRAFFA

Al comma 4, sostituire le parole: «30 giugno 2003», con le altre: «30 settembre 2003».

7.15**Respinto**

RIGHETTI, GIARETTA

Al comma 4, sostituire le parole: «30 giugno 2003», con le altre: «30 settembre 2003».

7.16**Respinto**

D'IPPOLITO, GIRFATTI, NOCCO

Al comma 4, sostituire le parole: «30 giugno 2003», con le altre: «30 settembre 2003».

Compensazione del Gruppo Forza Italia nn. 1, 2, 3, 4 (v. emend. 2.36).**7.17****Respinto**

ZANOLETTI, CICCANTI

Al comma 4, sostituire le parole: «30 giugno 2003», con le altre: «30 settembre 2003».

7.18**Respinto**

SCALERA, BASTIANONI, CAMBURSANO

Al comma 4, sostituire le parole: «30 giugno 2003», con le altre: «30 settembre 2003».

7.19**Respinto**

SODANO Tommaso, MALABARBA

Al comma 4, secondo periodo, sostituire le parole da: «inferiori a 3.000 euro», fino a: «3.000 euro per l'annualità», con le altre: «inferiori a 6.000 euro per le persone fisiche e a 18.000 euro per gli altri soggetti, ridotti, rispettivamente, a 3.000 euro ed a 6.000 euro per l'annualità».

Conseguentemente, all'ultimo periodo, sostituire le parole: «300 euro», con le altre: «1.000 euro».

Compensazione del Gruppo Misto-Rifondazione Comunista (v. emend. 2.16).

7.20**Respinto**

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

Al comma 4, secondo periodo, sostituire le parole: «3.000 euro per le persone fisiche e 9.000 euro», con le altre: «5.000 euro per le persone fisiche e 12.000 euro».

Compensazione del Gruppo Verdi-l'Ulivo (v. emend. 2.2).

7.21**Dichiarato inammissibile, limitatamente agli importi indicati nella copertura finanziaria****Respinto per la parte residua**

LABELLARTE, GIARETTA

Al comma 4, sostituire la cifra: «3.000 euro» con l'altra: «4.000 euro», la cifra: «9.000 euro» con l'altra: «10.000 euro», la cifra: «1.000 euro» con l'altra: «1.500 euro», la cifra: «3.000 euro» con l'altra:

«4.000 euro», *le parole*: «nella misura del 50 per cento» *con le seguenti*: «nella misura del 30 per cento».

Conseguentemente, le maggiori entrate sono destinate per 300 milioni di euro ad aumentare per l'anno 2003 il fondo istituito presso il Ministero dell'interno ai fini del rimborso IVA agli enti locali territoriali per i servizi esternalizzati, 888 milioni di euro sono finalizzati ad aumentare, per l'anno 2003, il fondo ordinario dei trasferimenti correnti ai comuni, la parte residua delle risorse che si rendono disponibili sono destinate a ridurre il disavanzo dello Stato.

7.22

Respinto

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

Al comma 4, secondo periodo, sostituire le parole da: «inferiori a 3.000 euro» fino a: «3.000 euro per l'annualità» con le seguenti: inferiori a 4.000 euro per le persone fisiche e a 10.000 euro per gli altri soggetti, ridotti, rispettivamente, a 1.500 euro ed a 4.000 euro per l'annualità».

Conseguentemente, al quarto periodo, sostituire le parole: «50 per cento» con le seguenti: «30 per cento», aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Le maggiori entrate sono destinate per 300 milioni di euro ad aumentare per l'anno 2003 il fondo istituito presso il Ministero dell'interno ai fini del rimborso IVA agli enti locali territoriali per i servizi esternalizzati, 888 milioni di euro sono finalizzati ad aumentare, per l'anno 2003, il fondo ordinario dei trasferimenti correnti ai comuni, la parte residua delle risorse che si rendono disponibili sono destinate a ridurre il disavanzo dello Stato».

Compensazione del Gruppo Verdi-l'Ulivo (v. emend. 2.2).

7.23

Dichiarato inammissibile, limitatamente agli importi indicati nella copertura finanziaria

Respinto per la parte residua

GUBERT, CICCANTI

Al comma 4 sostituire la cifra: «3.000 euro» con l'altra: «4.000 euro», la cifra: «9.000 euro» con l'altra: «10.000 euro», la cifra: «1.000 euro» con l'altra: «1.500 euro», la cifra: «3.000 euro» con l'al-

tra: «4.000 euro», le parole: «nella misura del 50 per cento» con le seguenti: «nella misura del 30 per cento».

Conseguentemente, le maggiori entrate sono destinate per il 25% ad aumentare per l'anno 2003 il fondo istituito presso il Ministero dell'interno ai fini del rimborso IVA agli enti locali territoriali per i servizi esternalizzati per il 75% sono finalizzati ad aumentare, per l'anno 2003, il fondo ordinario dei trasferimenti correnti ai comuni, la parte residua delle risorse che si rendono disponibili sono destinate a ridurre il disavanzo dello Stato.

7.24

Respinto

BATTISTI, SCALERA, CAVALLARO, CAMBURSANO, BAIO DOSSI, BEDIN, DETTORI

Al comma 4, sostituire la cifra: «3.000 euro» con l'altra: «4.000 euro», la cifra: «9.000 euro» con l'altra: «10.000 euro», la cifra: «1.000 euro» con l'altra: «1.500 euro», la cifra: «3.000 euro» con l'altra: «4.000 euro», le parole: «nella misura del 50 per cento» con le seguenti: «nella misura del 30 per cento».

Conseguentemente, dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

«4-bis. Le maggiori entrate sono destinate per 300 milioni di euro ad aumentare per l'anno 2003 il fondo istituito presso il Ministero dell'interno ai fini del rimborso IVA agli enti locali territoriali per i servizi esternalizzati, 888 milioni di euro sono finalizzati ad aumentare, per l'anno 2003 il fondo ordinario dei trasferimenti correnti ai comuni, la parte residua delle risorse che si rendono disponibili sono destinate a ridurre il disavanzo dello Stato.

Compensazione del Gruppo Margherita-DL-l'Ulivo (v. emend. 2.1).

7.25

Respinto

MUZIO, MARINO, PAGLIARULO

Al comma 4, sostituire la cifra: «3.000 euro» con l'altra: «4.000 euro», la cifra: «9.000 euro» con l'altra: «10.000 euro», la cifra: «1.000 euro» con l'altra: «1.500 euro», la cifra: «3.000 euro» con l'altra: «4.000 euro», le parole: «nella misura del 50 per cento» con le seguenti: «nella misura del 30 per cento».

Conseguentemente, le maggiori entrate sono destinate per 300 milioni di euro ad aumentare per l'anno 2003 il fondo istituito presso il Mi-

nistero dell'interno ai fini del rimborso IVA agli enti locali territoriali per i servizi esternalizzati, 888 milioni di euro sono finalizzati ad aumentare, per l'anno 2003, il fondo ordinario dei trasferimenti correnti ai comuni, la parte residua delle risorse che si rendono disponibili sono destinate a ridurre il disavanzo dello Stato.

Compensazione del Gruppo Misto-Comunisti italiani (v. mend. 2.62).

7.26

**Dichiarato inammissibile, limitatamente agli importi indicati nella copertura finanziaria
Respinto per la parte residua**

FABRIS, DENTAMARO, FILIPPELLI, CREMA

Al comma 4, sostituire la cifra: «3.000 euro» con l'altra: «4.000 euro», la cifra: «9.000 euro» con l'altra: «10.000 euro», la cifra: «1.000 euro» con l'altra: «1.500 euro», la cifra: «3.000 euro» con l'altra: «4.000 euro», le parole: «nella misura del 50 per cento» con le seguenti: «nella misura del 30 per cento».

Conseguentemente, le maggiori entrate sono destinate per il 25% ad aumentare per l'anno 2003 il fondo istituito presso il Ministero dell'interno ai fini del rimborso IVA agli enti locali territoriali per i servizi esternalizzati, per il 75% sono finalizzati ad aumentare, per l'anno 2003, il fondo ordinario dei trasferimenti correnti ai comuni, la parte residua delle risorse che si rendono disponibili sono destinate a ridurre il disavanzo dello Stato.

7.27

Respinto

CAVALLARO, BEDIN, GIARETTA

Al comma 4, sostituire la cifra: «3.000 euro» con l'altra: «4.000 euro», la cifra: «9.000 euro» con l'altra: «10.000 euro», la cifra: «1.000 euro» con l'altra: «1.500 euro», la cifra: «3.000 euro» con l'altra: «4.000 euro», le parole: «nella misura del 50 per cento» con le seguenti: «nella misura del 30 per cento».

Conseguentemente, aggiungere in fine le seguenti parole: «le maggiori entrate sono destinate per 300 milioni di euro ad aumentare per l'anno 2003 il fondo istituito presso il Ministero dell'interno ai fini del rimborso IVA agli enti locali territoriali per i servizi esternalizzati, 888 milioni di euro sono finalizzati ad aumentare, per l'anno 2003, il fondo

ordinario dei trasferimenti correnti ai comuni, la parte residua delle risorse che si rendono disponibili sono destinate a ridurre il disavanzo dello Stato.

Compensazione del Gruppo Margherita-DL-l'Ulivo (v. emend. 2.1).

7.28

Respinto

D'IPPOLITO, GIRFATTI, NOCCO

Al comma 4, sono apportate le seguenti modificazioni:

«il seguente periodo è soppresso: "Le maggiori imposte contenute complessivamente nelle proposte di definizione automatica sono ridotte nella misura del 50 per cento per parte eccedente l'importo di 5.000 euro per le persone fisiche e l'importo di 10.000 euro per gli altri soggetti.";

il quinto periodo è sostituito dal seguente: "Qualora gli importi da versare complessivamente per la definizione automatica eccedano, per le persone fisiche, la somma di 5.000 euro e, per gli altri soggetti, la somma di 10.000 euro, gli importi eccedenti possono essere versati in tre rate, di pari importo, entro il 30 giugno 2004, il 30 giugno 2005 ed entro il 30 giugno 2006, maggiorati degli interessi legali a decorrere dal 1° luglio 2003"».

Compensazione del Gruppo Forza Italia nn. 1, 2, 3, 4 (v. emend. 2.36).

7.29

Respinto

CAVALLARO, GIARETTA

Al comma 4, sono apportate le seguenti modificazioni:

«il seguente periodo è soppresso: "Le maggiori imposte contenute complessivamente nelle proposte di definizione automatica sono ridotte nella misura del 50 per cento per la parte eccedente l'importo di 5.000 euro per le persone fisiche e l'importo di 10.000 euro per gli altri soggetti.";

il quinto periodo è sostituito dal seguente: "Qualora gli importi da versare complessivamente per la definizione automatica eccedano, per le persone fisiche, la somma di 5.000 euro e, per gli altri soggetti, la somma di 10.000 euro, gli importi eccedenti possono essere versati in tre rate, di pari importo, entro il 30 giugno 2004, il 30 giugno 2005 ed entro il 30

giugno 2006, maggiorati degli interessi legali a decorrere dal 1° luglio 2003"».

Compensazione del Gruppo Margherita DL-l'Ulivo (v. emend. 2.1).

7.30

Respinto

RIGHETTI, GIARETTA

Al comma 4, sono apportate le seguenti modificazioni:

il seguente periodo è soppresso: "Le maggiori imposte contenute complessivamente nelle proposte di definizione automatica sono ridotte nella misura del 50 per cento per la parte eccedente l'importo di 5.000 euro per le persone fisiche e l'importo di 10.000 euro per gli altri soggetti.";

il quinto periodo è sostituito dal seguente: "Qualora gli importi da versare complessivamente per la definizione automatica eccedano, per le persone fisiche, la somma di 5.000 euro e, per gli altri soggetti, la somma di 10.000 euro, gli importi eccedenti possono essere versati in tre rate, di pari importo, entro il 30 giugno 2004, il 30 giugno 2005 ed entro il 30 giugno 2006, maggiorati degli interessi legali a decorrere dal 1° luglio 2003"».

7.31

Respinto

D'AMICO, BASTIANONI, GIARETTA, CASTELLANI

Al comma 4, sono apportate le seguenti modificazioni:

«il seguente periodo è soppresso: "Le maggiori imposte contenute complessivamente nelle proposte di definizione automatica sono ridotte nella misura del 50 per cento per la parte eccedente l'importo di 5.000 euro per le persone fisiche e l'importo di 10.000 euro per gli altri soggetti.";

il quinto periodo è sostituito dal seguente: "Qualora gli importi da versare complessivamente per la definizione automatica eccedano, per le persone fisiche, la somma di 5.000 euro e, per gli altri soggetti, la somma di 10.000 euro, gli importi eccedenti possono essere versati in tre rate, di pari importo, entro il 30 giugno 2004, il 30 giugno 2005 ed entro il 30

giugno 2006, maggiorati degli interessi legali a decorrere dal 1° luglio 2003"».

Compensazione del Gruppo Margherita-DL-I'Ulivo (v. emend. 2.1).

7.32

Respinto

BASTIANONI, SCALERA, BEDIN, CAMBURSANO

Al comma 4, sono apportate le seguenti modificazioni:

«il seguente periodo è soppresso: "Le maggiori imposte contenute complessivamente nelle proposte di definizione automatica sono ridotte nella misura del 50 per cento per la parte eccedente l'importo di 5.000 euro per le persone fisiche e l'importo di 10.000 euro per gli altri soggetti.";

il quinto periodo è sostituito dal seguente: "Qualora gli importi da versare complessivamente per la definizione automatica eccedano, per le persone fisiche, la somma di 5.000 euro e, per gli altri soggetti, la somma di 10.000 euro, gli importi eccedenti possono essere versati in tre rate, di pari importo, entro il 30 giugno 2004, il 30 giugno 2005 ed entro il 30 giugno 2006, maggiorati degli interessi legali a decorrere dal 1° luglio 2003"».

Compensazione del Gruppo Margherita-DL-I'Ulivo (v. emend. 2.1).

7.33

Respinto

GUBERT, CICCANTI

Al comma 4, sopprimere il quarto periodo.

7.34

Respinto

GIARETTA, SCALERA, BASTIANONI, BEDIN

Al comma 4, sopprimere l'ultimo periodo.

Compensazione del Gruppo Margherita-DL-I'Ulivo (v. emend. 2.1).

7.35**Dichiarato inammissibile**

BONAVITA, BRUNALE, TURCI, PASQUINI, MORANDO, CADDEO

Al comma 4, sopprimere l'ultimo periodo.

7.36**Dichiarato inammissibile**

GUBERT

Al comma 4, sopprimere l'ultimo periodo.

7.37**Respinto**

BATTAGLIA Antonio, NOCCO

*Al comma 4, sopprimere l'ultimo periodo.***Compensazione del Gruppo Alleanza Nazionale (v. emend. 2.8).**

7.38**Respinto**

SALERNO, EUFEMI, KAPPLER, FRANCO, BALBONI, CICCANTI

Al comma 4, dopo la parola «economica» inserire il seguente periodo: «salvo quelle per scostamenti eccedenti il massimo».

7.39**Respinto**

BONAVITA, CADDEO, BRUNALE, PASQUINI

Al comma 4, ultimo periodo, sostituire le parole: «300 euro» con le seguenti: «500 euro».

7.40**Respinto**

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

Al comma 4, ultimo periodo, sostituire le parole: «300 euro» con le seguenti: «500 euro».

Compensazioni del Gruppo Verdi-l'Ulivo (v. emend. 2.2).

7.41**Respinto**

BASTIANONI, SCALERA, BEDIN, CAMBURSANO

Al comma 4, ultimo periodo, le parole «300 euro», sono sostituite dalle seguenti: «200 euro per le persone fisiche, 300 euro per i soggetti indicati nell'articolo 5 del Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 e 400 euro per i soggetti all'imposta sul reddito delle persone giuridiche».

Compensazione del Gruppo Margherita-DL-l'Ulivo (v. emend. 2.1).

7.42**Respinto**

BRUNALE, BASSO, MASCIONI, TONINI, BONAVITA, CADDEO, BATTAGLIA Giovanni, GARRAFFA, BARATELLA

Al comma 4, ultimo periodo, le parole «300 euro», sono sostituite dalle seguenti: «200 euro per le persone fisiche, 300 euro per i soggetti indicati nell'articolo 5 del Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 e 400 euro per i soggetti all'imposta sul reddito delle persone giuridiche».

Compensazione del Gruppo Forza Italia nn. 1, 2, 3, 4 (v. emend. 2.36).

7.43**Respinto**

RIGHETTI, GIARETTA

Al comma 4, ultimo periodo, le parole «300 euro» sono sostituite dalle seguenti: «200 euro per le persone fisiche, 300 euro per i soggetti indicati nell'articolo 5 del Decreto del presidente della Repubblica 22 di-

cembre 1986, n. 917 e 400 euro per i soggetti all'imposta sul reddito delle persone giuridiche».

7.44

Respinto

ZANOLETTI, CICCANTI

Al comma 4, ultimo periodo, le parole «300 euro», sono sostituite dalle seguenti: «200 euro per le persone fisiche, 300 euro per i soggetti indicati nell'articolo 5 del Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 e 400 euro per i soggetti all'imposta sul reddito delle persone giuridiche».

7.45

Respinto

D'IPPOLITO, GIRFATTI, NOCCO

Al comma 4, ultimo periodo, le parole «300 euro», sono sostituite dalle seguenti: «200 euro per le persone fisiche, 300 euro per i soggetti indicati nell'articolo 5 del Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 e 400 euro per i soggetti all'imposta sul reddito delle persone giuridiche».

Compensazioni del Gruppo Forza Italia nn. 1, 2, 3, 4 (v. emend. 2.36).

7.46

Respinto

GUBERT, CICCANTI

Al comma 5, aggiungere in fine il seguente periodo: «e potendo tenere in conto l'eventuale natura accessoria dell'attività di impresa o di lavoro autonomo rispetto ad altre fonti di reddito».

7.47**Respinto**

SODANO, MALABARBA, MARINO, CADDEO

*All'articolo 7, sopprimere il comma 6.***Compensazione del Gruppo Misto-Rifondazione Comunista (v. emend. 2.16).****7.48****Dichiarato inammissibile**

BONAVITA, BRUNALE, PASQUINI, CADDEO

*Al comma 6, primo periodo, dopo la parola: «inquirente» aggiungere le seguenti: «,tranne l'Agenzia delle entrate e la Guardia di finanza nell'esercizio dei compiti di polizia tributaria».***7.49****Respinto**

BONAVITA, BRUNALE, PASQUINI, CADDEO

*Sopprimere il comma 7.***Compensazione del Gruppo Democratici di Sinistra-l'Ulivo (v. emend. 2.5).****7.50****Respinto**

BONAVITA, BRUNALE, PASQUINI, CADDEO

*Sostituire il comma 11 con il seguente: «11. La definizione ai fini del calcolo dei contributi previdenziale rileva per l'intero reddito».***7.51****Respinto**

BONAVITA, BRUNALE, PASQUINI, CADDEO

Al comma 14, sopprimere le parole: «, esclusa in ogni caso la compensazione ivi prevista».

7.52**Respinto**

SCALERA, BASTIANONI, CAMBURSANO

Al comma 14, sono soppresse le seguenti parole: «esclusa in ogni caso la compensazione ivi prevista».

Compensazione del Gruppo Margherita-DL-l'Ulivo (v. emend. 2.1).

7.53**Respinto**

D'IPPOLITO, GIRFATTI, NOCCO

Al comma 14, sono soppresse le seguenti parole: «esclusa in ogni caso la compensazione ivi prevista».

Compensazione del Gruppo Forza Italia nn. 1, 2, 3, 4 (v. emend. 2.36).

7.54**Respinto**

RIGHETTI, GIARETTA

Al comma 14, sono soppresse le seguenti parole: «esclusa in ogni caso la compensazione ivi prevista».

7.55**Respinto**

ZANOLETTI, CICCANTI

Al comma 14, sono soppresse le seguenti parole: «esclusa in ogni caso la compensazione ivi prevista».

7.56**Respinto**

BONAVITA, BASSO, MASCONI, TONINI, BRUNALE, CADDEO, BATTAGLIA Giovanni, BARATELLA, GARRAFFA

Al comma 14, sono soppresse le seguenti parole: «esclusa in ogni caso la compensazione ivi prevista».

7.57**Respinto**

BALBONI, NOCCO

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«14-bis. I soggetti nei cui confronti alla data del 30 giugno 1998 è stata emessa sentenza definitiva di condanna dalla Corte dei Conti in sede giurisdizionale, non a titolo di dolo e in assenza di corrispondente sentenza penale di condanna, al pagamento sino a somme non superiori a 51.645,69 Euro, oltre interessi a spese del giudizio, anche ripartite ai sensi dell'articolo 3, comma 1-quater del decreto legge 23 ottobre 1996, n. 543, convertito dalla legge. 20 dicembre 1996, n. 639, sono ammessi, al fine di rendere effettivo il recupero del credito erariale, al pagamento in via transattiva di un importo pari a un quinto delle somme di cui risultano debitori. La detta facoltà dovrà essere esercitata, a pena di decadenza, direttamente dal debitore, entro il termine di 180 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con pagamento in favore dell'ente creditore».

Alla Tabella A, Fondo speciale di parte corrente di cui al comma 1 dell'articolo 67, ridurre proporzionalmente le voci relative agli accantonamenti dei diversi ministeri, al netto delle regolazioni debitorie del 10 per cento per ciascuno degli anni 2003, 2004 e 2005.

Alla Tabella C, di cui al comma 2 dell'articolo 67, ridurre del 50 per cento l'accantonamento relativo al Fondo di riserva per le autorizzazioni di spesa per le leggi permanenti di natura corrente di cui alla legge n. 468 del 1978.

7.58**Respinto**

FABRIS, DENTAMARO, FILIPPELLI, CREMA, CADDEO

Aggiungere il seguente comma:

«15. Per l'IRAP e le addizionali all'IRPEF si applicano le disposizioni contenute nel presente articolo ove non diversamente stabilito dalle singole leggi regionali»

7.59**Respinto**

BONAVITA, BRUNALE, PASQUINI, CADDEO

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«14-bis. Per l'imposta regionale sulle attività produttive e le addizionali IRPEF si applicano le disposizioni contenute nel presente articolo ove non diversamente stabilito dalle singole leggi regionali».

7.0.1**Respinto**

FERRARA, ZORZOLI

*Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:***«Art. 7-bis***(Definizione degli imponibili per gli anni pregressi)*

1. Le persone fisiche e i soggetti di cui agli articoli 5 e 87, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, possono definire gli imponibili relativi alle annualità per le quali le dichiarazioni sono state presentate entro il 31 ottobre 2000, secondo le disposizioni del presente articolo. La definizione ha effetto ai fini delle imposte sui redditi e delle relative addizionali, dell'imposta sul valore aggiunto, dell'imposta regionale sulle attività produttive. La definizione ai fini del calcolo dei contributi previdenziali rileva nella misura del 60 per cento per la parte eccedente il minimale reddituale ovvero per la parte eccedente il dichiarato se superiore al minimale stesso e non sono dovuti interessi e sanzioni

2. La definizione si perfeziona presentando, entro il 14 marzo 2003, agli intermediari di cui all'articolo 11, comma 1, lettera b) del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 350, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 409, una dichiarazione integrativa riservata relativa a uno o più dei periodi d'imposta indicati nel comma 1 e versando contestualmente le imposte e i relativi contributi dovuti mediante l'applicazione delle aliquote vigenti in ciascun periodo d'imposta. La dichiarazione integrativa non costituisce titolo per il rimborso di ritenute, acconti e crediti d'imposta precedentemente non dichiarati, né per il riconoscimento di esenzioni o agevolazioni non richieste in precedenza, ovvero di detrazioni d'imposta diverse da quelle originariamente dichiarate. E in ogni caso preclusa la deducibilità delle maggiori imposte e contributi versati.

3. Gli intermediari rilasciano agli interessati copia della dichiarazione integrativa riservata, versano, entro il 21 marzo 2003, le somme di cui al comma 2 secondo le disposizioni contenute nel Capo III del decreto legi-

slativo 9 luglio 1997, n. 241, esclusa in ogni caso la compensazione di cui all'articolo 17 dello stesso decreto, e comunicano all'Amministrazione finanziaria l'ammontare complessivo delle somme di cui al comma 2 senza indicazione dei nominativi dei soggetti che hanno presentato la dichiarazione integrativa riservata.

4. In alternativa alla procedura di cui ai commi 2 e 3, i soggetti di cui al comma 1 possono presentare la dichiarazione integrativa in via telematica direttamente ovvero avvalendosi degli intermediari abilitati di cui all'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e successive modificazioni, ed effettuare i versamenti ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, esclusa, in ogni caso, la compensazione IVI prevista.

5. Salvo quanto previsto al comma 7, il perfezionamento della procedura prevista dal presente articolo comporta, limitatamente alle annualità oggetto di definizione ai sensi del comma 2 e ai maggiori imponibili dichiarati aumentati del 100 per cento per ciascun periodo d'imposta:

a) la preclusione, nei confronti del dichiarante e dei soggetti coobbligati, ogni accertamento tributario e contributivo;

b) l'estinzione delle sanzioni amministrative tributarie e previdenziali;

c) l'esclusione ad ogni effetto della punibilità per i reati tributari di cui agli articoli 2, 3, 4, e 5 del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74.

6. In caso di accertamento, il soggetto che ha presentato la dichiarazione integrativa riservata può opporre agli organi competenti gli effetti preclusivi, estintivi e di esclusione della punibilità di cui al comma 4 con invito a controllare la congruità della somma di cui al comma 2, in relazione all'ammontare dei maggiori redditi indicati nella dichiarazione integrativa riservata.

7. La definizione degli imponibili di cui al presente articolo non produce gli effetti di cui al comma 5 qualora:

a) alla data di presentazione della dichiarazione integrativa siano già iniziati accessi, ispezioni e verifiche o altre attività di accertamento tributario e contributivo di cui il soggetto che presenta la dichiarazione ha avuto formale conoscenza;

b) alla data di presentazione della dichiarazione integrativa sia stato già avviato un procedimento penale per gli illeciti di cui alla lettera c) del comma 4, di cui il soggetto che presenta la dichiarazione ha avuto formale conoscenza;

c) i maggiori redditi di cui al comma 2 sono stati conseguiti o detenuti in violazione delle disposizioni sul monitoraggio fiscale di cui al decreto legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito con modificazioni dalla legge 4 agosto 1990, n. 227.

8. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle Entrate, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana entro 30

giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità applicative del presente articolo.

Compensazione del Gruppo Forza Italia, nn. 1, 2, 3, 4 (v. emend. 2.36).

7.0.2

Respinto

FERRARA, ZORZOLI

Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

«Art. 7-bis.

(Definizione automatica degli imponibili per gli anni pregressi)

1. Le persone fisiche, i soggetti di cui agli articoli 5 ed 87 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, al fine di beneficiare delle disposizioni del presente articolo, possono presentare la dichiarazione integrativa di cui 7-bis e con le modalità ivi previste, chiedendo, a pena di nullità, la definizione automatica per tutte le imposte relative a tuffi i periodi d'imposta per i quali alla data di entrata in vigore della presente legge non sono scaduti i termini per l'accertamento di cui all'articolo 43 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 e all'articolo 57 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e non sia stato notificato avviso di accertamento, esclusi quelli di cui all'articolo 41-bis del predetto decreto n. 600 del 1973, e all'articolo 54, quinto comma, del citato decreto n. 633 del 1972.

2. La definizione automatica si perfeziona con il versamento, per ciascuna imposta, e per ciascun periodo d'imposta di un importo pari al 20 per cento dell'imposta lorda risultante dalla dichiarazione originariamente presentata. Qualora la predetta imposta lorda sia risultata di ammontare superiore a euro 10.000,00, la percentuale applicabile all'eccedenza è pari al 18 per cento; qualora la predetta imposta lorda sia risultata di ammontare superiore a euro 20.000,00, la percentuale applicabile all'eccedenza è pari al 15 per cento.

3. Le persone fisiche e le società semplici titolari di redditi diversi da quelli di impresa e da quelli derivanti dall'esercizio di arti e professioni possono effettuare la definizione automatica a condizione che nella dichiarazione integrativa sia indicata, per ciascun periodo di imposta, una maggiore imposta di ammontare almeno pari a euro 100,00.

4. Le persone fisiche, le società ed associazioni di cui all'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, titolari di reddito di impresa e di redditi derivanti dall'esercizio di arti e

professioni nonché i soggetti di cui all'articolo 87 del citato testo unico n. 917 del 1986, indicano nella dichiarazione integrativa, per ciascun periodo d'imposta, una maggiore imposta almeno pari a:

- a) euro 600,00 se l'ammontare dei ricavi e dei compensi non è superiore a euro 180.000,00;
- b) euro 1.000,00 se l'ammontare dei ricavi e dei compensi non è superiore a euro 500.000,00;
- c) euro 1.500,00 se l'ammontare dei ricavi e dei compensi non è superiore a 5.000.000,00;
- d) euro 400,00 per ogni 500.000,00 euro in più.

5. Ai fini della definizione automatica, le persone fisiche titolari dei redditi prodotti in forma associata ai sensi dell'articolo 5 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, indicano nella dichiarazione integrativa, per ciascun periodo d'imposta, l'ammontare dell'importo minimo determinato con le modalità indicate nel comma 4, in ragione della quota di partecipazione. In nessun caso tale importo può risultare di ammontare inferiore a euro 50,00; se, in relazione ai redditi propri e di partecipazione, risultino applicabili al medesimo contribuente importi minimi di diverso ammontare, deve essere versato quello di ammontare maggiore.

6. Ai fini della definizione automatica dei periodi d'imposta chiusi in perdita, nella dichiarazione integrativa la perdita dichiarata deve essere diminuita del 30 per cento e deve essere versato un importo pari al 10 per cento della differenza tra la perdita originariamente dichiarata e quella ridotta ai sensi del presente comma. Per la definizione automatica dei periodi di imposta chiusi in perdita o in pareggio deve essere versato un importo almeno pari a quello minimo indicato al comma 5.

7. Per la definizione automatica dei periodi di imposta per i quali non è stata presentata la dichiarazione dei redditi deve essere versato un importo pari a euro 3.000,00 per ciascuno dei periodi stessi; per le società e le associazioni di cui all'articolo 5 del D.P.R. n. 917 del 1986 e per i soggetti di cui all'articolo 87 del medesimo D.P.R. n. 917 del 1986 tale importo è elevato a euro 5.000,00. Se la dichiarazione dei redditi non è stata presentata in alcuno dei periodi d'imposta indicati nel comma 1, le relative imposte possono lo stesso essere definite per definizione automatica, ma gli importi minimi di cui al precedente comma 4 sono raddoppiati limitatamente al periodo d'imposta per il quale non è stata presentata la relativa dichiarazione. Non può essere definita in modo automatico l'imposta sui redditi soggetti a tassazione separata.

8. Salvo quanto previsto al comma 10, il perfezionamento della procedura prevista dal presente articolo comporta:

- a) la preclusione, nei confronti del dichiarante e dei soggetti coobbligati, ogni accertamento tributario e contributivo;
- b) l'estinzione delle sanzioni amministrative tributarie e previdenziali;

c) l'esclusione ad ogni effetto della punibilità per i reati tributari di cui agli articoli 2, 3, 4, e 5 del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74.

9. In caso di accertamento, il soggetto che ha presentato la dichiarazione integrativa riservata può opporre agli organi competenti gli effetti preclusivi, estintivi e di esclusione della punibilità di cui al comma 4 con invito a controllare la congruità della somma di cui al comma 2, in relazione all'ammontare dei maggiori redditi indicati nella dichiarazione integrativa riservata.

10. La definizione degli imponibili di cui al presente articolo non produce gli effetti di cui al comma 5 qualora:

a) alla data di presentazione della dichiarazione integrativa siano già iniziati accessi, ispezioni e verifiche o altre attività di accertamento tributario e contributivo di cui il soggetto che presenta la dichiarazione ha avuto formale conoscenza;

b) alla data di presentazione della dichiarazione integrativa sia stato già avviato un procedimento penale per gli illeciti di cui alla lettera c) del comma 4, di cui il soggetto che presenta la dichiarazione ha avuto formale conoscenza;

c) i maggiori redditi di cui al comma 2 sono stati conseguiti o detenuti in violazione delle disposizioni sul monitoraggio fiscale di cui al decreto legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito con modificazioni dalla legge 4 agosto 1990, n. 227.

11. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle Entrate, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità applicative del presente articolo».

Compensazione del Gruppo Forza Italia, nn. 1, 2, 3, 4 (v. emend. 2.36).

7.0.3

Respinto

FERRARA, ZORZOLI

Dopo l'articolo 7, inserire il seguente

Art. 7-bis.

1. Per i contribuenti che non si avvalgono delle disposizioni recate dagli articoli da 7 a 7-ter, i termini di cui all'articolo 43 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e all'articolo

57 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono prorogati di due anni.

Compensazione del Gruppo Forza Italia, nn. 1, 2, 3, 4 (v. emend. 2.36).

7.0.4

Respinto

FERRARA, ZORZOLI

Dopo l'articolo 7, inserire il seguente

Art. 7-bis.

(Proroga di termini)

1. Per i contribuenti che non si avvalgono delle disposizioni recate dagli articoli da 7 a 7-ter, i termini di cui all'articolo 43 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre, n. 600, e all'articolo 57 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono prorogati di un anno.

Compensazioni del Gruppo Forza Italia, nn. 1, 2, 3, 4 (v. emend. 2.36).

7.0.5

Respinto

MAFFIOLI, CICCANTI

Dopo l'articolo 7, inserire il seguente

Art. 7-bis.

(Regolarizzazione contributiva)

1. I soggetti tenuti al versamento dei contributi e dei premi previdenziali e assistenziali, debitori per contributi omessi o pagati tardivamente relativi a periodi contributivi maturati fino a tutto il mese di agosto 2002, possono regolarizzare la loro posizione debitoria nei confronti degli enti stessi presso gli sportelli unificati di cui all'articolo 14, comma 4, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, come modificato dall'articolo 1 del decreto-legge 15 gennaio 1993, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 marzo 1993, n. 63, mediante il versamento, entro il 28 febbraio 2003, di quanto dovuto a titolo di contributi e premi stessi maggiorati, in luogo delle sanzioni civili, degli interessi nella misura dell'otto per

cento annuo, nel limite massimo del 40 per cento dei contributi e dei premi complessivamente dovuti.

2. La regolarizzazione può avvenire, secondo le modalità fissate dagli enti impositori, anche in trenta rate bimestrali consecutive di uguale importo, la prima e la seconda delle quali da versare entro il 28 febbraio 2003. L'importo di ciascuna rata, comprensivo degli interessi pari al 5 per cento annuo, è calcolato applicando al debito il coefficiente 0,037499.

3. Per le regolarizzazioni avvenute ai sensi dei commi 1 e 2 si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 230, della legge 23 dicembre 1996, n. 662.

4. I crediti di importo non superiore a 50 euro per contributi o premi dovuti agli enti pubblici che gestiscono forme obbligatorie di previdenza e assistenza sociale, in essere alla data del 31 agosto 2002, sono estinti unitamente agli accessori di legge ed alle eventuali sanzioni e non si fa luogo alla loro riscossione.

Art. 8.**8.1****Respinto**

SODANO Tommaso, MALABARBA, PIZZINATO

*Sopprimere l'articolo.***Compensazione del Gruppo Misto-Rifondazione Comunista (v. emend. 2.16).****8.2****Respinto**

BONAVITA, CADDEO, BRUNALE, PASQUINI

*Sopprimere l'articolo.***Compensazione del Gruppo Democratici di Sinistra-l'Ulivo (v. emend. 2.5).****8.3****Respinto**

FERRARA, ZORZOLI

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 8. - (*Adeguamento delle esistenze iniziali del magazzino*). - 1. I soggetti titolari di reddito d'impresa che effettuano la definizione automatica di cui all'articolo 7, comma 1, relativa a tutte le annualità per le quali le dichiarazioni sono state presentate entro il 31 ottobre 2002, possono procedere, relativamente al periodo d'imposta in corso al 30 settembre 2002, all'adeguamento delle esistenze iniziali dei beni di cui alle lettere *a)* e *b)* del comma 1 dell'articolo 53 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

2. L'adeguamento di cui al comma 1 può essere effettuato mediante l'eliminazione delle esistenze iniziali di quantità o valori superiori a quelli effettivi nonché mediante l'iscrizione delle esistenze iniziali in precedenza omesse.

3. In caso di iscrizione o eliminazione di valori l'adeguamento comporta il pagamento di una imposta sostitutiva dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche e del-

l'imposta regionale sulle attività produttive, in misura pari al 10 per cento da applicare rispettivamente, al valore iscritto, ovvero al valore eliminato.

4 L'adeguamento si perfeziona con il versamento delle imposte dovute entro il 31 ottobre 2003. Qualora le imposte dovute non superino l'importo di 5.000 euro il versamento può essere effettuato in due rate annuali di pari importo. Per importi superiori a 5.000 euro il versamento può essere effettuato in cinque rate annuali di pari importo. Il versamento delle rate va effettuato entro il 31 ottobre di ciascun anno. Gli importi delle singole rate sono maggiorati degli interessi legali a decorrere dal primo giorno successivo alla scadenza del termine previsto per il primo versamento. Il pagamento è effettuato ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, esclusa in ogni caso la compensazione ivi prevista. Al mancato pagamento nei termini consegue l'iscrizione a ruolo a titolo definitivo delle somme non pagate e di quelle ancora da pagare e dei relativi interessi, nonché delle sanzioni conseguenti all'adeguamento effettuato.

5. L'adeguamento di cui al comma 1 non rileva ai fini sanzionatori di alcun genere. I valori risultanti dalle variazioni indicate nei commi 3 e 4 sono riconosciuti ai fini civilistici e fiscali a decorrere dal periodo d'imposta indicato al comma 1. L'adeguamento non ha effetto sui processi verbali di constatazione redatti e sugli accertamenti notificati fino alla data di entrata in vigore della presente legge. L'imposta sostitutiva è indeducibile. Per la sua liquidazione, riscossione e contenzioso si applicano le disposizioni previste per le imposte sui redditi».

Compensazione del Gruppo Forza Italia nn. 1, 2, 3, 4 (v. emend. 2.36).

8.4

Respinto

BONAVITA, BRUNALE, PASQUINI, CADDEO

Al comma 3, sopprimere la lettera b).

Compensazione del Gruppo Democratici di Sinistra-l'Ulivo (v. emend. 2.5).

8.5**Respinto**

SODANO Tommaso, MALABARBA, PIZZINATO

*Sopprimere il comma 6.***Compensazione del Gruppo Misto-Rifondazione Comunista (v. emend. 2.16).****8.0.1****Respinto**

GARRAFFA, CHIUSOLI, BARATELLA, DEBENEDETTI, MACONI, CADDEO

*Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:***«Art. 8-bis.**

1. A decorrere dal 2003, le giacenze di magazzino nel settore del commercio al dettaglio e all'ingrosso di calzature, abbigliamento ed accessori della moda ed ottica sono svalutate ai fini fiscali, il primo anno dopo l'acquisto di 1/3, il secondo anno di 2/3».

Compensazione del Gruppo Democratici di Sinistra-l'Ulivo (v. emend. 2.5).

Art. 9.**9.1****Respinto**

SODANO TOMMASO, MALABARBA, PIZZINATO

*Sopprimere l'articolo.***Compensazione del Gruppo Misto-Rifondazione Comunista (v. emend. 2.16).****9.2****Respinto**

BONAVITA, BRUNALE, PASQUINI, CADDEO

*Sopprimere l'articolo.***Compensazione del Gruppo Democratici di Sinistra-l'Ulivo (v. emend. 2.5).****9.3****Respinto**

FERRARA, ZORZOLI

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 9. - (*Definizione delle liti pendenti*). – 1. Le liti pendenti avanti alle Commissioni tributarie provinciali e di primo grado, se alla data di entrata in vigore della presente legge non è stata depositata la sentenza possono essere definite, su istanza del contribuente, attraverso il riconoscimento della fondatezza della pretesa dell'Ufficio in ragione pari al cinquanta per cento della pretesa stessa. Ai fini della determinazione di tale importo non si tiene conto delle sanzioni. Con lo stesso criterio possono essere definiti gli avvisi di accertamento o di rettifica per i quali alla data di entrata in vigore della presente legge pendono i termini per l'impugnazione o per il deposito del fascicolo presso la segreteria della Commissione tributaria. Tuttavia, se la lite o l'atto impositivo ha per oggetto contestazioni relative alla riduzione di imponibili o di imposte o indicazione di perdite effettuate tramite l'annotazione di fatture o altri documenti relativi a operazioni inesistenti, o il disconoscimento di crediti determinati attraverso il ricorso a tali mezzi fraudolenti, l'estinzione della lite consegue al riconoscimento integrale della fondatezza di questo tipo

di contestazioni, in ordine alle imposte o all'imponibile ed agli interessi ed al pagamento di una sanzione pari al venti per cento, fermo quanto disposto in precedenza per le contestazioni di altra natura.

2. Le liti pendenti avanti alle Commissioni tributarie regionali e di secondo grado, o per le quali pende il termine di impugnazione avanti a tali organi giurisdizionali, se alla data di entrata in vigore della presente legge non è stata depositata la sentenza, possono essere definite, su istanza del contribuente, attraverso il riconoscimento della fondatezza della pretesa dell'Ufficio in ragione pari al settantacinque per cento di quanto risulta dalla sentenza del precedente grado di giudizio e comunque in ragione non inferiore al venticinque per cento della pretesa contenuta con l'atto dedotto in giudizio. Ai fini della determinazione di tale importo non si tiene conto delle sanzioni.

3. Le liti pendenti avanti alla Commissione tributaria centrale, per le quali alla data di entrata in vigore della presente legge non è stata depositata la decisione, possono essere definite, su istanza del contribuente, attraverso il riconoscimento della fondatezza della pretesa dell'Ufficio in ragione pari al settantacinque per cento di quanto risulta dalla sentenza del precedente grado di giudizio e comunque in ragione non inferiore al dieci per cento della pretesa indicata nell'atto dedotto in giudizio. Ai fini della determinazione di tale importo non si tiene conto delle sanzioni.

4. Le liti pendenti avanti alla Corte di cassazione o per le quali pende il termine per ricorrere a tale organo giurisdizionale e sempre che alla data di entrata in vigore della presente legge non sia stata tenuta l'udienza, possono essere definite, su istanza del contribuente, attraverso il riconoscimento della fondatezza della pretesa dell'Ufficio in ragione pari al settantacinque per cento di quanto risulta dalla sentenza del precedente grado di giudizio e comunque in ragione non inferiore al dieci per cento della pretesa indicata nell'atto dedotto in giudizio. Ai fini della determinazione di tale importo non si tiene conto delle sanzioni.

5. La definizione della lite costituisce causa di non punibilità per i corrispondenti reati fiscali previsti dal decreto legislativo 10 aprile 2000, n. 74 e dal decreto legge 10 luglio 1982, n. 429, convertito con modificazioni della legge 7 agosto 1982, n. 516.

6. Ai fini della definizione si tiene conto, scomputandoli delle somme dovute in base alle disposizioni precedenti, degli importi versati, anche a seguito di iscrizioni a ruolo, in pendenza di giudizio. Se gli importi versati in pendenza di giudizio sono superiori all'importo risultante dal provvedimento di liquidazione il contribuente ha diritto al rimborso.

7. Ai fini della presente disciplina non costituiscono liti pendenti quelle relative alle iscrizioni a ruolo e quelle aventi per oggetto richieste di rimborso.

8. Le istanze di definizione devono essere presentate entro il 30 aprile 2003 ed i versamenti degli importi dovuti devono essere effettuati entro trenta giorni dalla sottoscrizione da parte del contribuente o del suo difensore del provvedimento di liquidazione emesso dall'ufficio. Se l'importo è superiore a 5.000 euro per le persone fisiche e ad euro

10.000 per i contribuenti diversi dalle persone fisiche il versamento può essere operato in due rate uguali, ma entro il predetto termine di trenta giorni e l'altra entro i successivi centottanta giorni. Il pagamento degli importi superiori ad euro 500.000 possono essere dilazionati ai sensi dell'articolo 19, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. Sulle dilazioni sono dovuti gli interessi legali.

9. Pagato l'importo eventualmente dovuto o presentata la fideiussione di cui all'articolo 19, del decreto del Presidente della Repubblica n. 602, citato, e sottoscritto il provvedimento di liquidazione, il contribuente deposita un originale del provvedimento di liquidazione presso il giudice avanti al quale pende la lite che, con ordinanza, dichiara cessata la materia del contendere. Nei casi in cui pendono termini per l'impugnazione o per proporre gravame o ricorso per cassazione il provvedimento di liquidazione sostituisce a tutti gli effetti l'atto impositivo oggetto di definizione.

10. I termini per gli accertamenti, per le rettifiche per le iscrizioni a ruolo e le relative impugnazioni, nonché i giudizi in corso, fatta eccezione l'attività di tutela cautelare, sono sospesi dal 1° gennaio al 30 giugno 2003.

11. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'Economia e delle finanze sono previste le modalità di attuazione delle disposizioni del presente articolo.

12. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate sono previste le modalità telematiche, per la liquidazione ed importi dovuti e per la gestione».

Compensazione del Gruppo Forza Italia nn. 1, 2, 3, 4 (v. emend. 2.36).

9.4

Respinto

FERRARA, ZORZOLI

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 9. - (*Chiusura delle liti fiscali pendenti*). - 1 Le liti fiscali nelle quali siano parte processuale le Agenzie fiscali, i loro uffici periferici o il Ministero dell'Economia e Finanze, pendenti alla data del 29 settembre 2002 dinanzi alle commissioni tributarie in ogni grado del giudizio, alla Corte di Appello o alla Corte di cassazione, anche a seguito di rinvio, e quelle che possono insorgere per avvisi di accertamento, provvedimenti di irrogazione delle sanzioni e ogni altro atto di imposizione notificati entro la medesima data, ivi compresi i processi verbali di constatazione per i quali non sia stato ancora notificato atto di imposizione, possono essere definite, a domanda del ricorrente, con il pagamento delle seguenti somme:

a) atti relativamente ai quali non è ancora intervenuta la pubblicazione della Commissione tributaria provinciale: 30% del valore della lite;

b) atti relativamente ai quali è intervenuta la pubblicazione della sentenza della Commissione tributaria provinciale, per i capi decisi favorevolmente al contribuente: 5% del valore della lite;

c) atti relativamente ai quali è intervenuta la pubblicazione della sentenza della Commissione tributaria provinciale, per i capi decisi sfavorevolmente al contribuente: 50% del valore della lite;

d) atti relativamente ai quali è intervenuto il deposito della sentenza della Commissione tributaria regionale, della Commissione tributaria centrale o della Corte di Appello, per i capi decisi favorevolmente al contribuente: 2,5% del valore della lite;

e) atti relativamente ai quali è intervenuta la pubblicazione della sentenza della Commissione tributaria regionale, della Commissione tributaria centrale o della Corte di Appello, per i capi decisi sfavorevolmente al contribuente: 70% del valore della lite.

1-bis. Al fine del comma 1:

a) i capi relativamente ai quali gli organi giurisdizionali abbiamo proceduto alla rideterminazione del *quantum* determinato dall'ufficio con l'atto impositivo, si considerano, per il maggiore valore da essi determinato rispetto a quello dichiarato dal contribuente, decisi in senso ad esso sfavorevole;

b) in caso di rinvio, si ha riguardo alla sentenza di grado anteriore a quella impugnata la cui decisione è in fase di rinvio.

1-ter. Per le controversie attribuite alla giurisdizione tributaria dall'articolo 12 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, la definizione di cui al comma 1 è consentita anche se alla data del 29 settembre 2002 le controversie risultano pendenti presso autorità amministrative o giurisdizionali diverse dalle commissioni tributarie.

1-quater. Le regioni e gli enti locali possono, con delibere da adottare entro il 31 gennaio 2003, consentire, anche limitatamente a singoli tributi, la definizione delle controversie delle quali siano parte processuale.

2. Le somme dovute ai sensi del comma 1 e del comma 5 sono versate entro il 28 febbraio 2003 secondo le ordinarie modalità previste per il versamento dei tributi cui la lite si riferisce, esclusa in ogni caso la compensazione prevista dall'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, salvo quanto previsto al comma 6. Dette somme possono essere versate anche ratealmente in un massimo di sei rate trimestrali di pari importo. L'importo della prima rata è versato entro il termine indicato nel primo periodo. Dalla stessa data sono calcolati gli interessi al saggio legale dovuti sull'importo delle rate successive, e per il versamento di tali somme il contribuente è tenuto a prestare garanzia con le modalità di cui all'articolo 38-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, per il periodo di rateazione del detto importo, aumentato di un anno.

3. Ai fini del presente articolo:

a) per lite fiscale si intende la contestazione relativa a ciascun atto di imposizione o di irrogazione di sanzioni considerando, comunque, lite fiscale autonoma quella relativa all'imposta sull'incremento del valore degli immobili;

b) per lite pendente si intende quella per la quale non è intervenuta, alla data del 29 settembre 2002, definitività da mancata impugnazione dell'atto o da passaggio in giudicato della sentenza che abbia deciso sull'impugnazione dell'atto medesimo o del provvedimento giudiziario che abbia dichiarato l'inammissibilità;

c) per valore della lite si intende l'importo dell'imposta accertata o della maggiore imposta accertata, ovvero, in caso di ricorso, dell'imposta che ha formato oggetto di contestazione, al netto degli interessi e delle eventuali sanzioni collegate al tributo, anche se irrogate con separato provvedimento; in caso di liti relative all'irrogazione di sanzioni non collegate al tributo, delle stesse si tiene conto ai fini del valore della lite; il valore della lite è determinato con riferimento a ciascun atto impugnato, indipendentemente dal numero di soggetti interessati, dai tributi in esso indicati e da eventuali riunioni di più giudizi; se l'atto impugnato si riferisce anche all'imposta sull'incremento di valore degli immobili la relativa lite si definisce autonomamente; se la lite è pendente dopo che è intervenuta pronuncia di commissione tributaria in qualsiasi grado di giudizio, l'importo da assumere a base del calcolo per la definizione ai sensi del presente articolo è comunque il valore accertato nei limiti in cui è stato contestato con il ricorso. In mancanza di avviso di accertamento e quando i processi verbali prevedono una sanzione da un minimo ad un massimo, l'importo della sanzione necessario per il calcolo del valore della lite è il minimo previsto.

4. Il reddito definito ai sensi dei commi precedenti non rileva ai fini del contributo per il servizio sanitario nazionale.

5. Per ciascuna lite pendente è effettuato, entro il 28 febbraio 2003, un separato versamento ed è presentata, entro il 15 marzo 2003, una distinta domanda di definizione in carta libera, secondo le modalità stabilite con provvedimento del Ministro dell'Economia e finanze.

6. Non sono dovute le somme il cui pagamento è previsto dalle vigenti disposizioni di legge dopo la notifica dell'atto impugnabile e in pendenza di giudizio, anche se iscritte a ruolo o liquidate. Dette somme, se pagate in precedenza, possono formare oggetto di compensazione con le somme dovute ai sensi del comma 1. Gli importi già pagati e compensati dovranno formare oggetto di specifica indicazione e documentazione nella domanda di definizione di cui al comma 5. Gli importi ulteriormente eccedenti quelli compensabili con le somme dovute ai sensi del comma 1, anch'esse da indicare nell'istanza di cui al comma 5, potranno anch'esse formare oggetto di compensazione, a decorrere dal mese successivo a quello nel quale verrà dichiarata l'estinzione della lite ai sensi del comma 6. Gli atti aventi ad oggetto le somme iscritte a ruolo e già notificati alla data del versamento di cui al comma 2 sono sospesi a seguito della pre-

sentazione dell'istanza di definizione, così come sono sospesi i termini per la relativa impugnazione.

7. Le liti di cui al comma 1, nonché i termini per la proposizione dei ricorsi avverso gli atti impositivi di cui al comma 1, sono sospesi fino al 30 giugno 2003; tuttavia, qualora sia stata già fissata la trattazione della controversia nel suddetto periodo, i giudizi sono sospesi a richiesta del contribuente che dichiara di volersi avvalere delle disposizioni del presente articolo. L'ufficio trasmette entro il 30 giugno 2003 un elenco delle liti per le quali è stata presentata istanza di definizione agli organi giurisdizionali presso cui le stesse pendono; tali giudizi, nonché i termini per la proposizione dei ricorsi avverso gli atti impositivi di cui al comma 1 per i quali sia stata presentata istanza di definizione, sono sospesi fino al 30 giugno 2005. L'estinzione del giudizio viene dichiarata a seguito di comunicazione dell'ufficio attestante la regolarità della domanda di definizione e il pagamento integrale di quanto dovuto. La predetta documentazione deve essere depositata nella segreteria di tali organi giurisdizionali entro il 30 giugno 2005. Con l'estinzione del giudizio, gli atti indicati al comma 6 aventi ad oggetto le somme iscritte a ruolo e già notificati alla data del versamento di cui al comma 2 sono annullati. Nel caso in cui alla data del 29 settembre 2002 siano pendenti i termini per proporre ricorso o riassumere il giudizio, l'estinzione è dichiarata dall'ufficio una volta accertata la regolarità della definizione.

8. Limitatamente alle liti fiscali che possono insorgere a seguito di processi verbali di constatazione di cui al comma 1, il pagamento della somma di cui allo stesso comma e al comma 5 è effettuato entro trenta giorni dalla notifica dell'avviso di accertamento.

9. In caso di pagamento in misura inferiore a quella dovuta, è consentita la regolarizzazione del pagamento medesimo entro 30 giorni alla data di ricevimento della relativa comunicazione dell'ufficio. Si applica, in tal caso, una penalità pari al 30% dell'importo dovuto a conguaglio, oltre agli interessi al saggio legale».

Compensazione del Gruppo Forza Italia nn. 1, 2, 3, 4 (v. emend. 2.36).

9.5

Respinto

SALERNO, LAURO

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 9. - 1. Le liti fiscali nelle quali siano parte processuale le Agenzie fiscali, i loro uffici periferici o il Ministero dell'Economia e Finanze, pendenti alla data del 29 settembre 2002 dinanzi alle commissioni tributarie in ogni grado del giudizio, alla Corte di Appello o alla Corte di cassazione, anche a seguito di rinvio, e quelle che possono insorgere per avvisi di accertamento, provvedimenti di irrogazione delle sanzioni e ogni

altro atto di imposizione notificati entro la medesima data, ivi compresi i processi verbali di constatazione per i quali non sia stato ancora notificato atto di imposizione, possono essere definite, a domanda del ricorrente, con il pagamento delle seguenti somme:

a) atti relativamente ai quali non è ancora intervenuta la pubblicazione della Commissione tributaria provinciale: 30% del valore della lite;

b) atti relativamente ai quali è intervenuta la pubblicazione della sentenza della Commissione tributaria provinciale, per i capi decisi favorevolmente al contribuente: 5% del valore della lite;

c) atti relativamente ai quali è intervenuta la pubblicazione della sentenza della Commissione tributaria provinciale, per i capi decisi sfavorevolmente al contribuente: 50% del valore della lite;

d) atti relativamente ai quali è intervenuto il deposito della sentenza della Commissione tributaria regionale, della Commissione tributaria centrale o della Corte di Appello, per i capi decisi favorevolmente al contribuente: 2,5% del valore della lite;

e) atti relativamente ai quali è intervenuta la pubblicazione della sentenza della Commissione tributaria regionale, della Commissione tributaria centrale o della Corte di Appello, per i capi decisi sfavorevolmente al contribuente: 70% del valore della lite.

A tal fine:

a) i capi relativamente ai quali gli organi giurisdizionali abbiamo proceduto alla rideterminazione del quantum determinato dall'ufficio con l'atto impositivo, si considerano, per il maggiore valore da essi determinato rispetto a quello dichiarato dal contribuente, decisi in senso ad esso sfavorevole;

b) in caso di rinvio, si ha riguardo alla sentenza di grado anteriore a quella impugnata la cui decisione è in fase di rinvio.

2. Le somme dovute ai sensi del comma 1 e del comma 5 sono versate entro il 28 febbraio 2003 secondo le ordinarie modalità previste per il versamento dei tributi cui la lite si riferisce, esclusa in ogni caso la compensazione prevista dall'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, salvo quanto previsto al comma 6. Dette somme possono essere versate anche ratealmente in un massimo di sei rate trimestrali di pari importo. L'importo della prima rata è versato entro il termine indicato nel primo periodo. Dalla stessa data sono calcolati gli interessi al saggio legale dovuti sull'importo delle rate successive, e per il versamento di tali somme il contribuente è tenuto a prestare garanzia con le modalità di cui all'articolo 38-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, per il periodo di rateazione del detto importo, aumentato di un anno.

3. Ai fini del presente articolo:

a) per lite fiscale si intende la contestazione relativa a ciascun atto di imposizione o di irrogazione di sanzioni considerando, comunque, lite

fiscale autonoma quella relativa all'imposta sull'incremento del valore degli immobili;

b) per lite pendente si intende quella per la quale non è intervenuta, alla data del 29 settembre 2002, definitività da mancata impugnazione dell'atto o da passaggio in giudicato della sentenza che abbia deciso - sull'impugnazione dell'atto medesimo del provvedimento giudiziario che abbia dichiarato l'inammissibilità;

c) per valore della lite si intende l'importo dell'imposta accertata o della maggiore imposta accertata, ovvero, in caso di ricorso, dell'imposta che ha formato oggetto di contestazione, al netto degli interessi e delle eventuali sanzioni collegate al tributo, anche se irrogate con separato provvedimento; in caso di liti relative all'irrogazione di sanzioni non collegate al tributo, delle stesse si tiene conto ai fini del valore della lite; il valore della lite è determinato con riferimento a ciascun atto impugnato, indipendentemente dal numero di soggetti interessati, dai tributi in esso indicati e da eventuali riunioni di più giudizi; se l'atto impugnato si riferisce anche all'imposta sull'incremento di valore degli immobili la relativa lite si definisce autonomamente; se la lite è pendente dopo che è intervenuta pronuncia di commissione tributaria in qualsiasi grado di giudizio, l'importo da assumere a base del calcolo per la definizione ai sensi del presente articolo è comunque il valore accertato nei limiti in cui è stato contestato con il ricorso. In mancanza di avviso di accertamento e quando i processi verbali prevedono una sanzione da un minimo ad un massimo, l'importo della sanzione necessario per il calcolo del valore della lite è il minimo previsto.

4. Il reddito definito ai sensi dei commi precedenti non rileva ai fini del contributo per il servizio sanitario nazionale.

5. Per ciascuna lite pendente è effettuato, entro il 28 febbraio 2003, un separato versamento ed è presentata, entro il 15 marzo 2003, una distinta domanda di definizione in carta libera, secondo le modalità stabilite con provvedimento del Ministro dell'Economia e finanze.

6. Non sono dovute le somme il cui pagamento è previsto dalle vigenti disposizioni di legge dopo la notifica dell'atto impugnabile e in pendenza di giudizio, anche se iscritte a ruolo o liquidate. Dette somme, se pagate in precedenza, possono tornare oggetto di compensazione con le somme dovute ai sensi del comma 1. Gli importi già pagati e compensati dovranno formare oggetto di specifica indicazione e documentazione nella domanda di definizione di cui al comma 5. Gli importi ulteriormente eccedenti quelli compensabili con le somme dovute ai sensi del comma 1, anch'esse da indicare nell'istanza di cui al comma 5, potranno anch'esse formare oggetto di compensazione, a decorrere dal mese successivo a quello nel quale verrà dichiarata l'estinzione della lite ai sensi del comma 6. Gli atti aventi ad oggetto le somme iscritte a ruolo e già notificati alla data del versamento di cui al comma 2 sono sospesi a seguito della presentazione dell'istanza di definizione, così come sono sospesi i termini per la relativa impugnazione.

7. Le liti di cui al comma 1, nonché i termini per la proposizione dei ricorsi avverso gli atti impositivi di cui al comma 1, sono sospesi fino al 30 giugno 2003; tuttavia, qualora sia stata già fissata la trattazione della controversia nel suddetto periodo, i giudizi sono sospesi a richiesta del contribuente che dichiara di volersi avvalere delle disposizioni del presente articolo. L'ufficio trasmette entro il 30 giugno 2003 un elenco delle liti per le quali è stata presentata istanza di definizione agli organi giurisdizionali presso cui le stesse pendono; tali giudizi; nonché i termini per la proposizione dei ricorsi avverso gli atti impositivi di cui al comma 1 per i quali sia stata presentata istanza di definizione, sono sospesi fino al 30 giugno 2005. L'estinzione del giudizio viene dichiarata a seguito di comunicazione dell'ufficio attestante la regolarità della domanda di definizione e il pagamento integrale di quanto dovuto. La predetta documentazione oggetto le somme iscritte a ruolo e già notificati alla data del versamento di cui al comma 2 sono annullati. Nel caso in cui alla data del 29 settembre 2002 siano pendenti i termini per proporre ricorso o riassumere il giudizio, l'estinzione è dichiarata dall'ufficio una volta accertata la regolarità della definizione.

8. Limitatamente alle liti fiscali che possono insorgere a seguito di processi verbali di constatazione di cui al comma 1, il pagamento della somma di cui allo stesso comma e al comma 5 è effettuato entro trenta giorni dalla notifica dell'avviso di accertamento.

9. In caso di pagamento in misura inferiore a quella dovuta, è consentita la regolarizzazione del pagamento medesimo entro 30 giorni alla data di ricevimento della relativa comunicazione dell'ufficio. Si applica, in tal caso, una penalità pari al 30% dell'importo dovuto a conguaglio, oltre agli interessi al saggio legale».

9.6

Respinto

FERRARA, ZORZOLI

Sostituire l'articolo 9 con il seguente:

«Art. 9. - (*Chiusura delle liti fiscali pendenti*). - 1. Le liti fiscali di valore non superiore a 20.000 euro nelle quali siano parte processuale gli uffici delle agenzie fiscali, pendenti alla data del 29 settembre 2002 dinanzi alle commissioni tributarie in ogni grado del giudizio, anche a seguito di rinvio, e quelle che possono insorgere per avvisi di accertamento, provvedimenti di irrogazione delle sanzioni e ogni altro atto di imposizione notificati entro la medesima data, ivi compresi i processi verbali di constatazione per i quali non sia stato ancora notificato atto impugnabile, possono essere definite a domanda del soggetto che ha impugnato l'atto o che può impugnarlo, con il pagamento della somma:

a) di euro 150 se il valore della lite è di importo fino a euro 2.000;

b) pari al dieci per cento del valore della lite, se questo è di importo superiore a euro 2.000 e fino a euro 20.000.

2. Le somme dovute ai sensi del comma 1 sono versate entro il 30 aprile 2003, secondo le ordinarie modalità previste per il versamento diretto dei tributi cui la lite si riferisce, esclusa in ogni caso la compensazione prevista dall'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Dette somme possono essere versate anche ratealmente in un massimo di sei rate trimestrali di pari importo. L'importo della prima rata è versato entro il termine indicato nel primo periodo. Dalla stessa data sono calcolati gli interessi al saggio legale dovuti sull'importo delle rate successive; per il versamento di tali somme il contribuente è tenuto a prestare garanzia con le modalità di cui all'articolo 38-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, per il periodo di rateazione del detto importo, aumentato di un anno.

3. Ai fini del presente articolo:

a) è considerata lite autonoma quella relativa a ciascuno degli atti indicati al comma 1 e comunque quella relativa all'imposta sull'incremento del valore degli immobili;

b) per lite pendente si intende anche quella per la quale alla data del 29 settembre 2002 non sono decorsi i termini per impugnare la pronuncia della commissione tributaria. La lite è pendente anche nel caso in cui il ricorso presentato sia stato dichiarato inammissibile con pronuncia non passata in giudicato o sia ritenuto tale dall'ufficio;

c) per valore della lite da assumere a base del calcolo per la definizione si intende l'importo dell'imposta accertata o della maggiore imposta accertata, ovvero, in caso di ricorso, dell'imposta che ha formato oggetto di contestazione in primo grado, al netto degli interessi e delle eventuali sanzioni collegate al tributo, anche se irrogate con separato provvedimento; in caso di liti relative alla irrogazione di sanzioni non collegate al tributo, delle stesse si tiene conto ai fini del valore della lite; il valore della lite è determinato con riferimento a ciascun atto impugnato o impugnabile, indipendentemente dal numero di soggetti interessati e dai tributi in esso indicati

4. Il reddito definito ai sensi dei commi precedenti non rileva ai fini del contributo per il servizio sanitario nazionale.

5. Per ciascuna lite pendente è effettuato, entro il termine di cui al comma 2, un separato versamento ed è presentata, entro il 15 maggio 2003, una distinta domanda di definizione in carta libera, secondo le modalità stabilite con provvedimento del direttore dell'agenzia il cui ufficio è parte nel giudizio.

6. Restano comunque dovute a titolo definitivo le somme il cui pagamento è previsto dalle vigenti disposizioni di legge dopo la notifica dell'atto impugnabile ed in pendenza di giudizio, anche se non ancora iscritte a ruolo o liquidate. Dette somme, se non pagate in precedenza o non iscritte in ruoli notificati mediante cartella di pagamento, sono versate se-

condo le modalità e nei termini specificati al comma 2. Le somme iscritte a ruolo e già notificate alla data del versamento di cui al comma 2 sono pagate alla scadenza della relativa cartella. La definizione non dà comunque luogo alla restituzione delle somme già versate.

7. Le liti di cui al comma 1 sono sospese fino al 30 settembre 2003; tuttavia, qualora sia stata già fissata la trattazione della controversia nel suddetto periodo, i giudizi sono sospesi a richiesta del contribuente che dichiara di volersi avvalere delle disposizioni del presente articolo.

8. Per le liti di cui al comma 1 sono altresì sospesi fino al 30 aprile 2003 i termini per ricorrere avverso gli atti impugnabili ovvero per impugnare le pronunce delle commissioni tributarie.

9. L'ufficio trasmette entro il 30 settembre 2003 un elenco delle liti pendenti per le quali è stata presentata istanza di definizione alle competenti commissioni tributarie; tali giudizi sono sospesi fino al 31 luglio 2005. L'estinzione del giudizio viene dichiarata a seguito di comunicazione dell'ufficio dell'agenzia fiscale attestante la regolarità della domanda di definizione ed il pagamento integrale di quanto dovuto. La predetta comunicazione deve essere depositata nella segreteria della commissione entro il 31 luglio 2005. Entro la stessa data l'eventuale diniego della definizione, oltre ad essere comunicato alla segreteria della commissione, viene notificato, con le modalità di cui all'articolo 60 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, all'interessato, il quale entro sessanta giorni lo può contestare con le modalità di cui all'articolo 24, commi 2, 3 e 4, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546. Nel caso in cui la definizione della lite è richiesta in pendenza del termine per impugnare il provvedimento amministrativo o giurisdizionale, gli stessi possono essere impugnati unitamente al diniego entro sessanta giorni dalla sua notifica.

10. Per le liti fiscali che possono insorgere a seguito di processi verbali di constatazione di cui al comma 1, definibili solo dopo la notifica dell'atto impugnabile, il pagamento delle somme dovute ai sensi dello stesso comma e del comma 6 è effettuato entro il termine e con le modalità di cui al comma 2 ovvero, qualora la notifica dell'atto impugnabile sia successiva al 31 marzo, entro trenta giorni dalla notifica.

11. In caso di pagamento in misura inferiore a quella dovuta, qualora sia riconosciuta la scusabilità dell'errore, è consentita la regolarizzazione del pagamento medesimo entro trenta giorni dalla data di ricevimento della relativa comunicazione dell'ufficio

12. La definizione di cui al comma 1 effettuata da parte di uno dei coobbligati esplica efficacia a favore degli altri, inclusi quelli per i quali la lite non sia più pendente, fatta salva la disposizione dell'ultimo periodo del comma 6».

Compensazione del Gruppo Forza Italia nn. 1, 2, 3, 4 (v. emend. 2.36).

9.7**Respinto**

EUFEMI, TAROLLI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Le liti fiscali di valore non superiore a 30.000 Euro nelle quali siano parte processuale gli Uffici delle Agenzie Fiscali, pendenti alla data del 29 settembre 2002, dinanzi agli organi della giustizia tributaria, anche a seguito di rinvio, e quelle che possono insorgere per avvisi di accertamento, provvedimenti di irrogazione delle sanzioni e ogni atto di imposizione notificati entro la stessa data e per quanto si riferisce agli atti relativi alle imposte indirette sugli affari formati entro la stessa data, ivi compresi i processi verbali di constatazione per i quali sia stato notificato atto di imposizione, possono essere definite a domanda del ricorrente, con il pagamento della somma:

- a) di euro 150 se il valore della lite è di importo fino a euro 2.000;
- b) pari al 10% del valore della lite se questa è di importo superiore a euro 2000 e fino a euro 30.000».

9.8**Respinto**

MAGNALBÒ, SPECCHIA, SALERNO, LAURO

Al comma 1, sostituire le parole da: «di valore», fino a: «anche a seguito di rinvii», con le seguenti: «nelle quali siano parte processuale gli uffici delle agenzie fiscali o qualsiasi altro ente impositore o di riscossione di imposte o tributi, pendenti alla data del 29 settembre 2002 dinanzi a magistrature od organi giudicanti di qualsiasi genere, ordine e grado, compresa la Cassazione».

9.9**Respinto**

MONTAGNINO, SCALERA

Al comma 1:

- a) *dopo le parole: «liti fiscali» sopprimere le parole: «di valore non superiore a 20.000 euro»;*
- b) *dopo le parole «dinnanzi alle commissioni tributarie in ogni grado di giudizio» aggiungere le altre: «e alla suprema Corte di Cassazione»;*
- c) *sostituire le parole: «entro la medesima data» con le seguenti: «entro il 31 dicembre 2002»;*

d) alla lettera b) del comma 1 sopprimere le parole: «e fino a euro 20.00».

Al comma 3:

a) alla lettera a), dopo le parole: «e irrogazioni si sanzioni,» aggiungere «ivi compreso l'invito al contraddittorio da accertamento con adesione»;

b) alla lettera b) sostituire le parole «del 29 settembre 2002» con le seguenti: «31 dicembre 2002».

Al comma 4:

a) dopo le parole «servizio sanitario nazionale» aggiungere «I.N.P.S. e della sua gestione separata e delle casse professionali».

Al comma 6:

a) sostituire le parole: «a titolo definitivo le somme» con le seguenti: «a titolo definitivo il 10% delle somme»;

b) sostituire tutti i periodi che vanno da «Dette somme, se non già pagate in precedenza» e fino alla fine del comma con i seguenti:

«Dette somme, se non già pagate in precedenza, anche a mezzo di cartelle esattoriali dopo la iscrizione nei ruoli, saranno versate secondo le modalità e nei termini di cui al comma 2. Le somme già iscritte a ruolo e versate costituiranno pagamento sino alla concorrenza di quanto previsto dal presente comma e del comma 1 lettera a e b, le somme versate in precedenza non saranno restituite. Per le somme già iscritte a ruolo e già notificate al contribuente alla data del versamento di cui al comma 2, ma non pagate, gli uffici delle Agenzie delle Entrate procederanno allo sgravio entro il termine di 90 giorni dalla data del versamento di cui al comma 2 e previa presentazione da parte del contribuente dell'avvenuto versamento per la definizione della lite secondo il dettato del presente comma 9».

Dopo il comma 10 aggiungere il seguente:

«10-bis. Quale ultimo comma dell'articolo 9. Tutti i debiti nei confronti dell'erario che risultano scaduti e non pagati alla data del 25 novembre del 2002 e relativi a imposte tasse e contributi, anche se iscritti nei ruoli, potranno Essere pagati in 48 mesi a partire dal 30/giugno 2003 a mezzo di rate costanti trimestrali, con aggravio di interessi al tasso del saggio legale, a partire dalla seconda rata e su richiesta del contribuente che dovrà presentare apposita istanza entro il 30 Marzo 2003. Per gli importi iscritti a ruolo gli uffici procederanno allo sgravio contestualmente alla presentazione della richiesta di dilazione e al pagamento

della prima rata. Il pagamento dilazionato sarà assistito da garanzia secondo le stesse modalità previste dal 2 comma del presente articolo».

Compensazione del Gruppo Margherita-DL-I'Ulivo (v. emend. 2.1).

9.10

Respinto

SCARABOSIO

Al comma 1, le parole «di valore non superiore a 20.000 euro nelle quali siano parte processuale gli uffici delle Agenzie Fiscali» vengono soppresse.

9.11

Respinto

BONAVITA, BRUNALE, PASQUINI, CADDEO

Al comma 1, alinea, sopprimere le parole: «nelle quali siano parte processuale gli uffici delle Agenzie fiscali».

9.12

Respinto

MASCIONI, BASSO, BARATELLA, TONINI, BONAVITA, BRUNALE, CADDEO, BATTAGLIA, GARRAFFA

Al comma 1, sopprimere le seguenti parole: «nelle quali siano parte processuale gli uffici delle Agenzie fiscali».

9.13

Respinto

RIGHETTI

Al comma 1, sopprimere le seguenti parole: «nelle quali siano parte processuale gli uffici delle Agenzie fiscali».

9.14**Respinto**

D'IPPOLITO, GIRFATTI

Al comma 1, sopprimere le seguenti parole: «nelle quali siano parte processuale gli uffici delle Agenzie fiscali».

Compensazione del Gruppo Forza Italia nn. 1, 2, 3, 4 (v. emend. 2.36).

9.15**Respinto**

SCALERA, BASTIANONI, CAMBURSANO

Al comma 1, sopprimere le seguenti parole: «nelle quali siano parte processuale gli uffici delle Agenzie fiscali».

Compensazione del Gruppo Margherita-DL-l'Ulivo (v. emend. 2.1).

9.16**Respinto**

CAVALLARO

Al comma 1, sopprimere le seguenti parole: «nelle quali siano parte processuale gli uffici delle Agenzie fiscali».

Compensazione del Gruppo Margherita-DL-l'Ulivo (v. emend. 2.1).

9.17**Respinto**

ZANOLETTI

Al comma 1, sopprimere le seguenti parole: «nelle quali siano parte processuale gli uffici delle Agenzie fiscali».

9.18**Respinto**

PASTORE

Al comma 1, sopprimere le seguenti parole: «dinanzi alle commissioni tributarie in ogni grado del giudizio, anche a seguito di rinvio».

Al comma 3, sostituire la lettera b) con la seguente:

«b) per lite pendente si intende quella non passata in giudicato alla data del 29 settembre 2002; la lite è pendente anche nel caso che il ricorso presentato sia dichiarato o sia ritenuto inammissibile dall'ufficio»;

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente comma:

«3-bis. Sono in ogni caso definibili le liti fiscali pendenti concernenti l'interpretazione e/o l'applicazione dell'articolo 12 del decreto-legge 14 marzo 1988, n. 70, convertito in legge 13 maggio 1988, n. 154 in materia di attribuzione di rendita catastale. In tale caso, la definizione avviene col pagamento delle somme indicate al comma 1 del presente articolo (calcolate sull'importo della maggiore imposta originariamente richiesta dall'ufficio) senza debenza di ulteriori somme ai sensi del comma 6 del presente articolo».

9.19**Respinto**

FERRARA, ZORZOLI

Al comma 1, sostituire le parole: «pendenti alla data del 29 settembre 2002 dinanzi alle commissioni tributarie in ogni grado del giudizio» con le seguenti: «pendenti, anche in Cassazione, alla data del 31 dicembre 2002, ovvero per le quali, comunque, alla data del 29 settembre 2002 non era intervenuta sentenza passata in giudicato».

Compensazione del Gruppo Forza Italia nn. 1, 2, 3, 4 (v. emend. 2.36).

9.20**Respinto**

D'IPPOLITO, GIRFATTI

Al comma 1, sostituire le parole: «entro la medesima data» con le seguenti: «entro la data di entrata in vigore della presente legge».

Compensazione del Gruppo Forza Italia nn. 1, 2, 3, 4 (v. emend. 2.36).

9.21**Respinto**

BASTIANONI, SCALERA, CAMBURSANO

Al comma 1, le parole: «entro la medesima data» sono sostituite dalle seguenti: «entro la data di entrata in vigore della presente legge».

Compensazione del Gruppo Margherita-DL-I'Ulivo (v. emend. 2.1).

9.22**Respinto**

RIGHETTI

Al comma 1, le parole: «entro la medesima data» sono sostituite dalle seguenti: «entro la data di entrata in vigore della presente legge».

9.23**Respinto**

GARRAFFA, BASSO, MASCONI, TONINI, BONAVITA, BRUNALE, CADDEO, BATTAGLIA Giovanni, BARATELLA

Al comma 1, le parole: «entro la medesima data» sono sostituite dalle seguenti: «entro la data di entrata in vigore della presente legge».

9.24**Respinto**

ZANOLETTI, TAROLLI

Al comma 1, le parole: «entro la medesima data» sono sostituite dalle seguenti: «entro la data di entrata in vigore della presente legge».

9.25**Respinto**

CAVALLARO, GIARETTA

Al comma 1, le parole: «entro la medesima data» sono sostituite dalle seguenti: «entro la data di entrata in vigore della presente legge».

Compensazione del Gruppo Margherita-DL-I'Ulivo (v. emend. 2.1).

9.26**Respinto**

BONAVITA, BRUNALE, PASQUINI, CADDEO

Al comma 1, alinea, sostituire le parole: «medesima data» con le seguenti: «data di entrata in vigore della presente legge».

9.27**Respinto**

TONINI, BASSO, MASCIONI, GARRAFFA, BONAVITA, BRUNALE, CADDEO, BATTAGLIA Giovanni, BARATELLA

Al comma 1, dopo le parole: «ivi compresi i processi verbali di constatazione per i quali non sia stato ancora notificato atto di imposizione» sono aggiunte le seguenti: «e gli inviti al contraddittorio di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218».

9.28**Respinto**

D'IPPOLITO, GIRFATTI, LAURO

Al comma 1, dopo le parole: «ivi compresi i processi verbali di constatazione per i quali non sia stato ancora notificato atto di imposizione» sono aggiunte le seguenti: «e gli inviti al contraddittorio di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218».

Compensazione del Gruppo Forza Italia nn. 1, 2, 3, 4 (v. emend. 2.36).

9.29**Respinto**

CAVALLARO, GIARETTA

Al comma 1, dopo le parole: «ivi compresi i processi verbali di constatazione per i quali non sia stato ancora notificato atto di imposizione» sono aggiunte le seguenti: «e gli inviti al contraddittorio di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218».

Compensazione del Gruppo Margherita-DL-l'Ulivo (v. emend. 2.1).

9.30**Respinto**

RIGHETTI, GIARETTA

Al comma 1, dopo le parole: «ivi compresi i processi verbali di constatazione per i quali non sia stato ancora notificato atto di imposizione» *sono aggiunte le seguenti:* «e gli inviti al contraddittorio di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218».

9.31**Respinto**

BASTIANONI, SCALERA, CAMBURSANO

Al comma 1, dopo le parole: «ivi compresi i processi verbali di constatazione per i quali non sia stato ancora notificato atto di imposizione» *sono aggiunte le seguenti:* «e gli inviti al contraddittorio di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218».

Compensazione del Gruppo Margherita-DL-l'Ulivo (v. emend. 2.1).

9.32**Respinto**

ZANOLETTI, TAROLLI

Al comma 1, dopo le parole: «ivi compresi i processi verbali di constatazione per i quali non sia stato ancora notificato atto di imposizione» *sono aggiunte le seguenti:* «e gli inviti al contraddittorio di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218».

9.33**Respinto**

BONAVITA, BRUNALE, PASQUINI, CADDEO

Al comma 1, alinea, dopo le parole: «notificato atto di imposizione» *aggiungere le seguenti:* «e gli inviti al contraddittorio di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218».

9.34**Respinto**

FRANCO, VANZO

Al comma 1, sostituire le parole da «con il pagamento» fino alla fine del comma con le seguenti: «con il pagamento di una somma pari al trenta per cento del valore della lite».

9.35**Respinto**

FRANCO, VANZO

Al comma 1, sostituire le parole da «con il pagamento» fino alla fine del comma con le seguenti: «con il pagamento di una somma pari al venticinque per cento del valore della lite».

9.36**Respinto**

FRANCO, VANZO

Al comma 1, sostituire le parole da «con il pagamento» fino alla fine del comma con le seguenti: «con il pagamento di una somma pari al venti per cento del valore della lite».

9.37**Respinto**

SCARABOSIO, LAURO

Al comma 1, sostituire il periodo da «pagamento della somma» fino a «euro 20.000», con le seguenti parole: «di un importo pari al 20% per cento del valore della lite».

9.38**Respinto**

SODANO, MALABARBA, PIZZINATO

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: «euro 150» con le seguenti: «euro 500».

Conseguentemente, al medesimo comma, lettera b), sostituire le parole: «dieci per cento» con le seguenti: «venticinque per cento».

Compensazione del Gruppo Misto-Rifondazione Comunista (v. emend. 2.16).**9.39****Respinto**

BONAVITA, BRUNALE, PASQUINI, CADDEO

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: «euro 150» con le seguenti: «euro 300».

Conseguentemente, al medesimo comma, lettera b), sostituire le parole: «dieci per cento» con le seguenti: «ventisette per cento».

9.40**Respinto**

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: «euro 150» con le seguenti: «euro 250».

9.41**Respinto**

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: «dieci per cento» con le seguenti: «venti per cento».

Compensazione del Gruppo Verdi-l'Ulivo (v. emend. 2.2).

9.42**Dichiarato inammissibile, limitatamente al capoverso 3****Respinto per la parte residua**

BONAVITA, BRUNALE, PASQUINI, CADDEO

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: «euro 20.000» con le seguenti: «euro 5.000».

Conseguentemente, al medesimo comma, aggiungere, in fine, le seguenti lettere:

«c) pari al quindici per cento del valore della lite se questo è di importo superiore a euro 5000 e fino a euro 10.000;

d) pari al venti per cento del valore della lite se questo è di importo superiore a euro 10.000 e fino a euro 20.000.»;

all'articolo 50, aggiungere, in fine, il seguente comma:

«3. Per l'anno 2003, in aggiunta al Fondo rotativo per la progettualità di cui alla lettera a) del comma 1, a favore dei comuni con popolazione inferiore a 3.000 abitanti, è istituito, presso la Cassa depositi e prestiti, un fondo aggiuntivo, la cui dotazione è stabilita in 25 milioni di euro, per il finanziamento della sola progettazione preliminare di interventi di miglioramento e recupero di opere infrastrutturali a rete esistenti».

9.43**Dichiarato inammissibile, limitatamente al capoverso 5-bis****Respinto per la parte residua**

BONAVITA, BRUNALE, PASQUINI, CADDEO

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: «euro 20.000» con le seguenti: «euro 5.000».

Conseguentemente, al medesimo comma, aggiungere, in fine, le seguenti lettere:

«c) pari al quindici per cento del valore della lite se questo è di euro 5000 e fino a euro 10.000;

d) pari al venti per cento del valore della lite se questo è di importo superiore a euro 10.000 e fino a euro 20.000.»

All'articolo 19, aggiungere, in fine, il seguente comma:

«5-bis. Ai comuni con popolazione inferiore a 3.000 abitanti è concesso, per l'anno 2003, un contributo straordinario, aggiuntivo al Fondo nazionale ordinario per gli investimenti, pari a 5.000 euro, per un importo complessivo di 25 milioni di euro, finalizzato alla realizzazione di interventi miranti all'ottenimento di risparmi energetici».

9.44**Respinto**

TONINI, BASSO, MASCIONI, GARRAFFA, BONAVITA, BRUNALE, CADDEO, BATTAGLIA Giovanni, BARATELLA

Al comma 2 le parole: «28 febbraio 2003» sono sostituite dalle seguenti: «30 settembre 2003»; al comma 5 le parole: «28 febbraio 2003» e «15 marzo 2003» sono rispettivamente sostituite dalle seguenti: «30 settembre 2003» e «15 ottobre 2003»; al comma 7 le parole: «30 giugno 2003» ovunque ricorrano sono sostituite dalle seguenti: «30 novembre 2003».

Compensazione del Gruppo Democratici di Sinistra-l'Ulivo (v. emend. 2.5).

9.45**Respinto**

BASTIANONI, SCALERA, BEDIN, CAMBURSANO

Al comma 2 le parole: «28 febbraio 2003» sono sostituite dalle seguenti: «30 settembre 2003»; al comma 5 le parole: «28 febbraio 2003» e «15 marzo 2003» sono rispettivamente sostituite dalle seguenti: «30 settembre 2003» e «15 ottobre 2003»; al comma 7 le parole: «30 giugno 2003» ovunque ricorrano sono sostituite dalle seguenti: «30 novembre 2003».

Compensazione del Gruppo Margherita-DL-l'Ulivo (v. emend. 2.1).

9.46**Respinto**

D'IPPOLITO, GIRFATTI, LAURO

Al comma 2 le parole: «28 febbraio 2003» sono sostituite dalle seguenti: «30 settembre 2003»; al comma 5 le parole: «28 febbraio 2003» e «15 marzo 2003» sono rispettivamente sostituite dalle seguenti: «30 settembre 2003» e «15 ottobre 2003»; al comma 7 le parole: «30 giugno 2003» ovunque ricorrano sono sostituite dalle seguenti: «30 novembre 2003».

Compensazione del Gruppo Forza Italia nn. 1, 2, 3, 4 (v. emend. 2.36).

9.47**Respinto**

ZANOLETTI, TAROLLI

Al comma 2 le parole: «28 febbraio 2003» sono sostituite dalle seguenti: «30 settembre 2003»; al comma 5 le parole: «28 febbraio 2003» e «15 marzo 2003» sono rispettivamente sostituite dalle seguenti: «30 settembre 2003» e «15 ottobre 2003»; al comma 7 le parole: «30 giugno 2003» ovunque ricorrano sono sostituite dalle seguenti: «30 novembre 2003».

9.48**Respinto**

RIGHETTI, CADDEO

Al comma 2 le parole: «28 febbraio 2003» e «15 marzo 2003» sono rispettivamente sostituite dalle seguenti: «30 settembre 2003» e «15 ottobre 2003»; al comma 5 le parole: «30 giugno 2003» ovunque ricorrano sono sostituite dalle seguenti: «30 novembre 2003».

9.49**Respinto**

SCALERA, BASTIANONI, CAMBURSANO

Al comma 2 sono soppresse le seguenti parole: «esclusa in ogni caso la compensazione prevista dall'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241».

Compensazione del Gruppo Margherita-DL-I'Ulivo (v. emend. 2.1).

9.50**Respinto**

MASCIONI, BASSO, BARATELLA, TONINI, BONAVITA, BRUNALE, CADDEO, BATTAGLIA Giovanni, GARRAFFA

Al comma 2 sono soppresse le seguenti parole: «esclusa in ogni caso la compensazione prevista dall'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241».

9.51**Respinto**

BONAVITA, BRUNALE, PASQUINI, CADDEO

Al comma 2, primo periodo, sopprimere le parole da:, esclusa in ogni caso fino alla fine del periodo.

Conseguentemente, all'articolo 67, tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2003: - 10.000;

2004: - 10.000;

2005: - 10.000.

9.52**Respinto**

RIGHETTI

Al comma 2 sono soppresse le seguenti parole: «esclusa in ogni caso la compensazione prevista dall'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241».

9.53**Respinto**

ZANOLETTI, TAROLLI

Al comma 2 sono soppresse le seguenti parole: «esclusa in ogni caso la compensazione prevista dall'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241».

9.54**Respinto**

D'IPPOLITO, GIRFATTI

Al comma 2 sono soppresse le seguenti parole: «esclusa in ogni caso la compensazione prevista dall'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241».

Compensazione del Gruppo Forza Italia nn. 1, 2, 3, 4 (v. emend. 2.36).

9.55**Respinto**

PESSINA, COMINCIOLI, LAURO

Al comma 3, lettera c), dopo le parole: «e dai tributi in esso indicati» sono aggiunte le seguenti: «ove la lite interessi più debitori in solido, ciascuno di essi può liberarsi pro quota, ripartendo il valore della lite per il numero dei soggetti obbligati, a condizione che ne dia preventivamente notizia agli altri debitori;».

9.56**Respinto**

BONAVITA, BRUNALE, PASQUINI, CADDEO

Sopprimere il comma 4.

Compensazione del Gruppo Democratici di Sinistra-l'Ulivo (v. emend. 2.5).

9.57**Respinto**

SCARABOSIO, LAURO

All'articolo 9, comma 6, l'intero periodo è sostituito dal seguente: «Nel periodo e nei limiti in cui opera la sospensione di cui al comma 4 è altresì sospesa l'applicazione delle disposizioni di cui agli articoli 60 del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, 15 del decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973 e 68 del decreto legislativo n. 546 del 1992. Ove il contribuente si sia avvalso delle disposizioni di cui al comma 1, l'Agenzia delle Entrate emette i provvedimenti di sgravio per le iscrizioni di cui sopra. In ogni caso, non si fa luogo alla restituzione degli importi iscritti a titolo provvisorio e già corrisposti alla data di entrata in vigore della presente legge».

9.58**Respinto**

D'IPPOLITO, GIRFATTI, LAURO

Al comma 9, dopo le parole: «processi verbali di constatazione di cui al comma 1», *sono aggiunte le seguenti:* «e di inviti al contraddittorio di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218».

Compensazione del Gruppo Forza Italia nn. 1, 2, 3, 4 (v. emend. 2.36).**9.59****Respinto**

CAVALLARO, GIARETTA

All'articolo 9, comma 9, dopo le parole: «processi verbali di constatazione di cui al comma 1», *sono aggiunte le seguenti:* «e di inviti al contraddittorio di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218».

Compensazione del Gruppo Margherita-DL-l'Ulivo (v. emend. 2.1).**9.60****Respinto**

BONAVITA, BASSO, MASCIONI, TONINI, BRUNALE, CADDEO, BATTAGLIA Giovanni, BARATELLA, GARRAFFA

Al comma 9, dopo le parole: «processi verbali di constatazione di cui al comma 1», *sono aggiunte le seguenti:* «e di inviti al contraddittorio di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218».

9.61**Respinto**

ZANOLETTI, TAROLLI

Al comma 9, dopo le parole: «processi verbali di constatazione di cui al comma 1», *sono aggiunte le seguenti:* «e di inviti al contraddittorio di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218».

9.62**Respinto**

RIGHETTI, GIARETTA

Al comma 9, dopo le parole: «processi verbali di constatazione di cui al comma 1», sono aggiunte le seguenti: «e di inviti al contraddittorio di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218».

9.63**Respinto**

BONAVITA, BRUNALE, PASQUINI, CADDEO

Al comma 9, dopo le parole: di cui al comma 1 aggiungere le seguenti: «e di inviti al contraddittorio di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218».

9.64**Respinto**

NANIA, BATTAGLIA Antonio, RAGNO, BONGIORNO, LAURO

Dopo il comma 10, aggiungere i seguenti:

«10-bis. I debiti tributari e contributivi delle aziende industriali, commerciali, artigianali ed agricole della Sicilia orientale colpite dal sisma del 13 e 16 dicembre 1990, come definiti dall'articolo 138 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, ancora in essere alla data di entrata in vigore della presente legge, possono essere definitivamente e forfetariamente assolti con il pagamento del 20% in unica soluzione entro il 30 giugno 2003 per gli importi inferiori a 100.000 euro. Qualora l'importo da versare sia superiore a 100.000 euro fino a 250.000 euro, è consentito il versamento in 4 rate semestrali a partire dal 30 giugno 2003. Per importi superiori a 250.000 euro è consentita una rateizzazione fino a 6 rate.

10-ter. I debiti contributivi delle aziende esercenti l'attività agricola, anche se costituite in forma societaria, ubicate nei comuni della Sicilia orientale colpiti dal sisma del 13 e 16 dicembre 1990, come definiti dall'articolo 138 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, maturati e scaduti in data successiva al 31 dicembre 1992 e sino all'entrata in vigore della presente legge, possono essere pagati in numero 10 rate semestrali, senza corresponsione di interessi e di sanzioni, con decorrenza dal 30 giugno 2003.

10-quater. Per tutti gli altri contribuenti non indicati al comma 1, è consentita la sospensione del pagamento dei tributi e contributi fino al 15 dicembre 2003.

10-quinquies. Per i contribuenti indicati al comma 1 che a seguito del sisma del 1990 hanno subito perdite patrimoniali rilevanti pari o superiori al 50 per cento del patrimonio netto alla data del 31 dicembre 1990 dal-

l'inizio della sospensione dei tributi, dalla aliquota del 20% di cui al comma 1, è consentita una detrazione addizionale del 50% delle perdite patrimoniali dichiarate dai bilanci e/o dichiarazioni fiscali dal 1992 al 2001 fino alla concorrenza del debito fiscale e contributivo.

10-*sexies*. Per le aziende industriali che hanno stipulato mutui agevolati per contratti di ricerca di cui all'articolo 4 della legge 25 ottobre 1968, n. 1089 è che hanno ancora in essere rate di mutuo in sofferenza, è dovuto solo il versamento della quota capitale maggiorata degli interessi agevolati con esclusione degli interessi di mora anche ricapitalizzati. Il versamento della quota capitale residua verrà eseguito entro il 30 giugno 2003. Per importi superiori a 100.000 euro, è consentito il versamento in 4 rate semestrali dal 30 giugno 2003 maggiorate degli interessi legali.

10-*septies*. Per avvalersi delle disposizioni di cui al comma I i soggetti interessati sono tenuti a presentare all'ente creditore, una dichiarazione integrativa, indicando in apposito prospetto, le imposte e i contributi per ciascun periodo d'imposta e i dati del versamento effettuato, nonché gli estremi della cartella di pagamento nei casi di somme già iscritte a ruolo.

10-*octies*. Sulla base della riduzione del debito ai sensi del presente articolo, i soggetti tenuti alla redazione del bilancio devono procedere alla regolarizzazione delle scritture contabili accantonando detta somma in un fondo di riserva indivisibile.

10-*nonies*. La riduzione del debito ai sensi del presente articolo non comporta emergenza di componenti attive ai fini della determinazione del debito».

Compensazione del Gruppo Alleanza Nazionale (v. emend. 2.8).

9.65

Dichiarato inammissibile

CANTONI

Dopo il comma 10, aggiungere i seguenti:

«10-*bis*. All'articolo 49 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, dopo le parole: "libro II del codice di procedura civile", aggiungere le seguenti: "nonchè l'articolo 123 delle disposizioni per l'attuazione del c.p.c. anche in caso di notifica dell'atto di impugnazione non effettuato a mezzo di ufficiale giudiziario".

10-*ter*. All'articolo 11, comma 1, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545, le parole: "nella stessa commissione non oltre nove anni", sono sostituite dalle seguenti: "nella stessa sezione non oltre tre anni"».

Compensazione del Gruppo Forza Italia nn. 1, 2, 3, 4 (v. emend. 2.36).

9.68**Respinto**

CAVALLARO, GIARETTA

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«1. Le definizioni delle liti fiscali pendenti possono essere effettuate in ogni stato e grado del procedimento ai sensi del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, senza limiti per l'ammontare dei tributi o delle sanzioni controverse. Per tributo o sanzione dovuta si intende la parte azionata di giudizio o risultante dalle sentenze delle commissioni tributarie».

Compensazione del Gruppo Margherita-DL-l'Ulivo (v. emend. 2.1).**9.69****Respinto**

EUFEMI, TAROLLI

Dopo il comma 10 aggiungere il seguente:

«10-bis. Con appositi atti deliberativi i Comuni possono estendere le disposizioni del presente articolo ai tributi dagli stessi amministrati».

9.70**Dichiarato inammissibile**

CARRARA, PESSINA

Dopo il comma 10 aggiungere il seguente:

«10-bis. I titolari di vincite nelle lotterie istantanee, che non hanno potuto riscuotere il premio a causa di errori materiali commessi dai Monopoli di Stato o Zecca dello Stato o Poligrafico dello Stato ed abbiano già adito l'Autorità Giudiziaria indipendentemente dal grado e dall'esito, o comunque abbiano formalmente richiesto il pagamento agli uffici preposti, qualora sia appunto verificato dai Monopoli di Stato l'autenticità dei tagliandi e ci si trovi solo esclusivamente di fronte ad un errore materiale, con particolare riferimento agli errori di stampa, il richiedente che rinunci alle spese legali e agli interessi nel frattempo maturati, potrà riscuotere la propria vincita nei primi sei mesi dell'anno 2003».

9.0.1**Respinto**

SALERNO, EUFEMI, COSTA, TAROLLI

Dopo l'articolo 9, inserire i seguenti:

«Art. 9-bis.

(Presentazione di dichiarazioni integrative in aumento)

1. In considerazione dell'introduzione del primo modulo della riforma del sistema fiscale statale, agli effetti dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche e dell'imposta regionale sulle attività produttive, nonché delle relative addizionali, dovute per i periodi di imposta relativamente ai quali il termine per la presentazione della dichiarazione annuale è scaduto anteriormente al 31 ottobre 2002, i contribuenti, sempreché non sia intervenuto accertamento definitivo, sono ammessi a presentare dichiarazioni integrative in luogo di quelle omesse e per rettificare in aumento quelle già presentate, ancorché con ritardo superiore ad un mese. Tra i detti periodi d'imposta sono compresi anche quelli per i quali, pur scadendo l'ordinario termine per la presentazione della dichiarazione annuale successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge per effetto di disposizioni che ne hanno stabilito la proroga, la dichiarazione stessa sia stata comunque presentata anteriormente alla detta data. Salvo che ricorrano le ipotesi di definizione automatica previste nell'articolo 9-*quater* e nell'articolo 9-*octies*, il maggior reddito dichiarato non può essere inferiore a 500 euro per ciascun periodo d'imposta. Per periodo di imposta si intende l'anno solare o il diverso periodo di tempo in relazione al quale è stata o avrebbe dovuto essere presentata la dichiarazione.

2. Gli interessati, tra il 1° ed il 30 aprile 2003, devono spedire per lettera raccomandata le dichiarazioni integrative relativamente alle imposte e ai periodi di imposta per i quali intendono avvalersi della facoltà prevista nel comma 1. Nei casi di fusione le dichiarazioni integrative sono presentate dalla società risultante dalla fusione o incorporazione, ferma restando l'autonomia delle singole società fuse o incorporate ai fini delle norme contenute nel presente capo. Le stesse disposizioni si applicano nei casi di trasformazione di cui all'articolo 73, ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, all'articolo 15, ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 598, e all'articolo 122, commi 2 e successivi, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917; negli altri casi di trasformazione deve essere presentata un'unica dichiarazione integrativa e, per i periodi di imposta anteriori e posteriori alla trasformazione, debbono essere adottate modalità di integrazione tra loro compatibili. Gli eredi dei contribuenti

deceduti nel periodo dal 1° dicembre 2002 al 30 aprile 2003 possono presentare la dichiarazione integrativa, relativamente alle imposte dovute dal loro dante causa, entro il 30 settembre 2003.

3. Le dichiarazioni integrative, a pena di nullità, devono essere redatte su stampati conformi ai modelli approvati entro il 31 gennaio 2003 con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale*. Con lo stesso decreto sono stabilite le modalità per l'attuazione delle relative norme e per la presentazione delle dichiarazioni integrative nonché le istruzioni per la compilazione di detti modelli.

4. Le dichiarazioni integrative producono effetti a condizione che il contribuente esegua regolarmente i versamenti delle imposte in base ad esse dovute nonché degli interessi e delle soprattasse di cui all'articolo 9-*nonies*, comma 6.

Art. 9-ter.

(Dichiarazione integrativa)

1. Ai fini della normativa di cui agli articoli 9-*bis* e seguenti del presente titolo si considerano dichiarati i redditi risultanti dai certificati di cui alla lettera *d*) del quarto comma dell'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, presentati, in assenza delle condizioni richieste da questa disposizione, in luogo della dichiarazione. Si considerano altresì dichiarati nella dichiarazione originaria di redditi, le perdite, le imposte lorde e le addizionali esposti nelle dichiarazioni integrative presentate ai sensi degli articoli da 14 a 19 del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 1989, n. 154, degli articoli da 5 a 8 del decreto-legge 25 novembre 1989, n. 383, e dell'articolo 14 della legge 29 dicembre 1990, n. 408. La dichiarazione integrativa non costituisce titolo per rimborso di ritenute, acconti di imposta e crediti di imposta precedentemente non dichiarati né per il riconoscimento di esenzioni o agevolazioni non richieste in precedenza ovvero di detrazioni di imposta diverse o maggiori di quelle originariamente dichiarate, né per l'esercizio di opzioni, e non esplica alcun effetto ai fini degli articoli 105, 106 e 107 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni contenute nel presente titolo i periodi di imposta per i quali sono stati notificati accertamenti parziali di cui all'articolo 41-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, si considerano non accertati fermo restando quanto disposto nell'articolo 9-*sexies*.

2. Relativamente alle dichiarazioni presentate congiuntamente dai coniugi le dichiarazioni integrative devono essere presentate separatamente da ciascun coniuge con l'indicazione degli elementi a lui riferibili. La di-

chiarazione integrativa presentata da uno solo dei coniugi non ha effetto nei confronti dell'altro.

3. I soggetti ai quali sono stati imputati pro quota i redditi delle società o associazioni di cui all'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, e successive modificazioni, e all'articolo 5 del citato testo unico delle imposte sui redditi, e successive modificazioni, e delle aziende gestite in comunione tra coniugi possono presentare le dichiarazioni integrative indipendentemente dalla presentazione della dichiarazione integrativa da parte della società o associazione o dell'altro coniuge. La dichiarazione della società o associazione o del coniuge esplica efficacia nei soli confronti del soggetto dichiarante.

4. La determinazione dell'imponibile e il calcolo delle imposte dovute devono essere effettuati in conformità alle disposizioni relative a ciascun periodo di imposta con i criteri e le modalità stabiliti nel decreto di cui al comma 3 dell'articolo 9-bis.

5. Salvo che ricorrano le ipotesi di definizione automatica previste nell'articolo 9-quater e nell'articolo 9-octies, le società di capitali e gli enti equiparati, le società in nome collettivo e in accomandita semplice e quelle ad esse equiparate, nonché le persone fisiche e gli enti non commerciali, relativamente ai redditi di impresa posseduti, possono specificare nelle dichiarazioni integrative o in appositi allegati i nuovi elementi attivi e passivi o le variazioni di elementi attivi e passivi, da cui derivano gli imponibili, i maggiori imponibili o le minori perdite indicati nelle dichiarazioni stesse. Le quantità ed i valori così evidenziati si considerano riconosciuti ai fini delle imposte sui redditi relative ai periodi di imposta successivi con esclusione di quelli definibili ai sensi della presente legge per i quali non sia stata presentata la dichiarazione integrativa, ove non formino oggetto di accertamento o rettifica di ufficio.

6. Con riguardo agli imponibili, ai maggiori imponibili e alle minori perdite indicati nelle dichiarazioni integrative non si applicano le disposizioni del terzo e quarto comma dell'articolo 74 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, e successive modificazioni, dei commi 4 e 6 dell'articolo 75 del citato testo unico delle imposte sui redditi, e del terzo comma dell'articolo 61 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni.

7. Sulla base delle quantità e valori evidenziati ai sensi del comma 5 del presente articolo nonché ai sensi dell'articolo 9-quater i soggetti ivi indicati possono procedere ad ogni effetto alla regolarizzazione delle scritture contabili apportando le conseguenti variazioni nel bilancio chiuso al 31 dicembre 1991 ovvero in quello del periodo di imposta in corso a tale data.

8. I soggetti indicati nel comma 5 che hanno presentato dichiarazioni integrative, anche per definizione automatica, possono procedere alla regolarizzazione delle scritture contabili nel bilancio chiuso al 31 dicembre 1991 o in quello del periodo di imposta in corso a tale data eliminando le attività o le passività fittizie, inesistenti o indicate per valori superiori a quelli effettivi. L'iscrizione di dette variazioni, non comporta emergenza

di componenti attivi o passivi ai fini della determinazione del reddito di impresa né la deducibilità di quote di ammortamento o accantonamento corrispondenti alla riduzione dei relativi fondi.

9. Per i soggetti che si sono avvalsi delle disposizioni di cui agli articoli 9-*quater* e 9-*octies*, le disposizioni del comma 8 si applicano altresì per le iscrizioni in bilancio di attività in precedenza omesse, ma in tal caso il valore iscritto concorre alla formazione del reddito di impresa nella misura del 20 per cento. Il residuo valore deve essere accantonato in apposito fondo e concorre alla formazione del reddito nel periodo di imposta e nella misura in cui il fondo sia comunque utilizzato. 10. Per le imprese minori le variazioni sono consentite solo relativamente alle quantità o ai valori delle rimanenze di cui agli articoli 62 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, e successive modificazioni, e 59 del citato testo unico delle imposte sui redditi. I nuovi quantità e valori devono risultare in apposito prospetto da allegare alla dichiarazione dei redditi del periodo di imposta nel quale le variazioni sono state effettuate. In caso di variazioni di aumento i relativi importi sono fiscalmente riconosciuti nei limiti dei valori normali, diminuiti del 30 per cento ove si tratti di merci o prodotti destinati alla vendita, al 1° gennaio 2002 e concorrono, per un quinto del loro ammontare, alla formazione del reddito di impresa nel periodo di imposta in cui le variazioni sono apportate. Il residuo importo concorre alla formazione del reddito in quote costanti nei quattro periodi di imposta successivi. Qualora l'attività di impresa cessi prima del quarto periodo di imposta l'importo residuo concorre alla formazione del reddito di impresa nell'ultimo periodo di imposta.

Art. 9-*quater*.

(Estinzione della controversia)

1. Per i periodi di imposta relativamente ai quali anteriormente al 1° ottobre 2002, è stato notificato accertamento in rettifica o d'ufficio diverso dall'accertamento parziale di cui all'articolo 41-*bis*, decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, la controversia si estingue se la dichiarazione stessa reca un imponibile non inferiore alla somma del 60 per cento dell'imponibile accertato dall'ufficio o enunciato in decreto di citazione a giudizio penale e del 15 per cento dell'imponibile dichiarato dal contribuente e sono versate le relative imposte. Se nella dichiarazione originaria, ancorché tardiva oltre il mese, non sono stati indicati redditi imponibili relativamente ad una o più imposte cui la dichiarazione si riferiva, la controversia si estingue se la dichiarazione integrativa reca imponibili non inferiori al 65 per cento di quello accertato dall'ufficio relativamente alle medesime imposte e sono eseguiti i relativi versamenti. Se ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche o dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche i soggetti, nei cui confronti rilevano le perdite ai sensi degli articoli 8, decreto del Presidente

della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, e successive modificazioni, 17 e 24 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 598, e successive modificazioni, 8 e 102 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, nella dichiarazione originaria hanno esposto una perdita, la controversia si estingue se nella dichiarazione integrativa è indicata una variazione della perdita dichiarata per un importo pari al 60 per cento dell'ammontare complessivo della riduzione della perdita accertata e dell'eventuale imponibile accertato. Se alcuni elementi dell'imponibile accertato non sono oggetto di contestazione da parte del contribuente le relative imposte restano dovute per l'intero ammontare dei suddetti elementi e degli stessi non si tiene conto ai fini del presente articolo.

2. Le disposizioni del comma 1 non consentono in nessun caso di effettuare un versamento di imposta, integrativo di quello corrisposto in conseguenza della dichiarazione originaria, di ammontare inferiore al 20 per cento della differenza fra l'imposta corrispondente all'imponibile accertato e quella corrispondente all'imponibile dichiarato. Nei casi di omessa dichiarazione, la controversia si estingue se l'imposta risultante dalla dichiarazione integrativa e versata non è inferiore a quella determinata riducendo l'imponibile accertato dall'ufficio di un importo pari al 30 per cento.

3. Le rettifiche al reddito d'impresa, oggetto di contestazione, idonee ad esplicare effetti sui periodi di imposta successivi, si considerano riconosciute ai fini delle imposte sul reddito per la quota a loro imputabile del maggior reddito imponibile determinato ai sensi del presente articolo a condizione che risultino esplicitamente indicate nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta chiuso al 31 dicembre 2001.

4. Le rettifiche al reddito d'impresa non si applicano per i periodi d'imposta successivi o in corso alla data del 1° gennaio 2002.

5. I giudizi in corso e i termini per ricorrere o di impugnativa, pendenti alla data di entrata in vigore della presente legge o che iniziano a decorrere dopo tale data, sono sospesi fino al 30 aprile 2003; tuttavia i giudizi per i quali sia stata fissata l'udienza di discussione nel suddetto periodo sono sospesi nell'udienza medesima a richiesta del contribuente che dichiara di volersi avvalere delle disposizioni del presente articolo. Successivamente al 30 aprile 2003 i giudizi si estinguono mediante ordinanza subordinatamente alla esibizione da parte del contribuente di copia, anche fotostatica, della dichiarazione integrativa e della ricevuta comprovante la consegna all'ufficio postale della lettera raccomandata di trasmissione della dichiarazione stessa. Gli uffici a seguito dell'intervenuta liquidazione definitiva comunicano i motivi di invalidità delle dichiarazioni dai quali consegue la mancata estinzione della controversia; in tali casi non si applica il disposto dell'ultimo periodo del comma primo dell'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 636, e l'ordinanza di estinzione è revocata.

6. Nel periodo e nei limiti in cui opera la sospensione di cui al comma 5, è altresì sospesa l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 15, decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni.

7. I contribuenti che hanno presentato dichiarazioni integrative possono ottenere la proroga della sospensione della riscossione prevista dal comma 6. A tal fine debbono presentare, alla competente intendenza di finanza, entro il 15 maggio 1992, domanda, in carta libera, con allegata copia, anche fotostatica, della dichiarazione presentata e della ricevuta comprovante la consegna all'ufficio postale della lettera raccomandata di trasmissione. Nei confronti dei contribuenti che non hanno presentato la predetta domanda, la riscossione rateale delle somme iscritte a titolo provvisorio nei ruoli resi esecutivi a partire dalla data di entrata in vigore della presente legge riprende con la prima scadenza utile. A seguito della liquidazione delle dichiarazioni integrative, presentate ai sensi del presente articolo, gli uffici emettono i provvedimenti di sgravio per le iscrizioni di cui sopra relative ai periodi di imposta cui le dichiarazioni si riferiscono.

8. Nel caso in cui, alla data di entrata in vigore della presente legge, sia stata depositata la decisione della commissione tributaria di primo grado e penda ancora la controversia, la controversia stessa si estingue se la dichiarazione integrativa reca, rispetto alla dichiarazione originaria, un maggiore imponibile che risulti non inferiore al 20 per cento del maggiore imponibile accertato dall'ufficio e non inferiore all'80 per cento del maggiore imponibile stabilito dalla commissione tributaria.

9. Nel caso in cui, alla data di entrata in vigore della presente legge, sia stata depositata decisione di organi giurisdizionali di grado superiore al primo e penda ancora la controversia, la controversia stessa si estingue se la dichiarazione integrativa reca, rispetto alla dichiarazione originaria, un maggior imponibile che risulti non inferiore al 15 per cento del maggiore imponibile accertato dall'ufficio e non inferiore al 90 per cento del maggiore imponibile stabilito dalla commissione di secondo grado o dalla commissione centrale o dalla corte di appello.

10. Nelle ipotesi di cui ai commi 8 e 9, qualora la controversia abbia per oggetto riduzione di perdite dichiarate nei confronti dei soggetti cui le stesse rilevano ai sensi degli articoli 8 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, e successive modificazioni, 17 e 24 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 598, e successive modificazioni, 8 e 102 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, la controversia stessa si estingue se nella dichiarazione integrativa è indicata una riduzione della perdita dichiarata: non inferiore al 30 per cento dell'ammontare complessivo della riduzione della perdita accertata e dell'eventuale imponibile accertato e non inferiore all'80 per cento del detto ammontare complessivo riconosciuto con la decisione di primo grado; non inferiore al 15 per cento dell'ammontare complessivo della riduzione della perdita accertata e dell'eventuale imponibile accertato e non inferiore al 90 per cento del detto am-

montare complessivo riconosciuto con la decisione della commissione di secondo grado o della commissione centrale o della corte d'appello.

Art. 9-quinquies.

(Controversie relative ad infrazioni che non prevedono applicazione di imposta)

1. Le controversie pendenti alla data di entrata in vigore, della presente legge, aventi per oggetto pene pecuniarie e soprattasse relative ad infrazioni che non prevedono applicazione di imposta, possono essere definite mediante il pagamento del 10 per cento delle predette sanzioni nei termini e nei modi previsti negli articoli da 9-nonies a 9-undecies.

Art. 9-sexies.

(Controversie per le quali è stato notificato accertamento in rettifica o d'ufficio)

1. Per i periodi di imposta relativamente ai quali fino al 30 settembre 2002 è stato notificato accertamento in rettifica o d'ufficio, nonché per gli accertamenti parziali di cui all'articolo 41-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, notificati fino al 20 giugno 2002, la controversia, se non risulta estinta ai sensi dell'articolo 9-quater della presente legge, prosegue limitatamente alla differenza fra l'imponibile accertato e quello risultante dalla dichiarazione integrativa.

2. Le disposizioni di cui ai commi 5, 6, 7 e 8 dell'articolo 9-ter si applicano nell'ambito delle rettifiche analiticamente effettuate dall'ufficio per il reddito d'impresa.

3. I giudizi in corso, e i termini per ricorrere o di impugnativa, pendenti alla data di entrata in vigore della presente legge o che iniziano a decorrere dopo tale data, sono sospesi fino al 30 aprile 2003; tuttavia i giudizi per i quali sia stata fissata l'udienza di discussione nel suddetto periodo sono sospesi nell'udienza medesima a richiesta del contribuente che dichiara di volersi avvalere delle disposizioni del presente articolo. Successivamente al 30 aprile 2003 i giudizi restano sospesi, limitatamente ai maggiori imponibili dichiarati, subordinatamente all'esibizione da parte del contribuente dei documenti di cui al comma 5 dell'articolo 9-quater.

4. Si applicano le disposizioni del comma 7 dell'articolo 9-quater. L'iscrizione provvisoria nei ruoli da effettuare ai sensi dell'articolo 15, decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni, è commisurata alle somme per le quali la contestazione prosegue.

Art. 9-septies.

(Controlli ed accertamenti da parte degli uffici)

1. Per i periodi di imposta per i quali il contribuente ha presentato dichiarazione integrativa che non comporta definizione automatica, gli uffici, nell'ambito di programmi annuali di accertamento, procedono ai controlli e agli accertamenti, secondo le regole ordinarie anche per quanto concerne la competenza; l'accertamento in rettifica è ammesso, per ciascuna imposta e per ciascun periodo d'imposta, a condizione che l'ammontare del reddito imponibile accertabile superi quello cumulativamente risultante dalla dichiarazione originaria e da quella integrativa di un importo non inferiore al 50 per cento del reddito aggiunto in sede di integrazione. Se l'imposta risultante dalla dichiarazione integrativa non è inferiore al 10 per cento di quella corrispondente alla dichiarazione originaria, la maggior imposta dovuta a seguito dell'accertamento è comunque limitata alla eccedenza rispetto all'imposta corrispondente alla somma degli imponibili dichiarati aumentata della franchigia indicata nel precedente periodo. Per gli accertamenti ammessi ai sensi del presente articolo non si applicano le disposizioni di cui al primo comma dell'articolo 15, decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.

Art. 9-octies.

(Definizione automatica)

1. Il contribuente con la dichiarazione integrativa può richiedere, per i periodi d'imposta diversi da quelli indicati nel comma 1 dell'articolo 9-*quater*, che l'imposta sul reddito delle persone fisiche, l'imposta sul reddito delle persone giuridiche e l'imposta regionale sulle attività produttive siano definite per definizione automatica a norma del presente articolo.

2. La dichiarazione integrativa per definizione automatica deve contenere a pena di nullità la richiesta di definizione per tutte le imposte e per tutti i periodi di imposta in relazione ai quali non sono scaduti alla data del 31 dicembre 2002 i termini per l'accertamento di cui all'articolo 43 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600; ai fini dell'individuazione dei detti periodi di imposta non trova applicazione il disposto dell'articolo 19 del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 69, convertito, con modificazioni dalla legge 27 aprile 1989, n. 154, e dell'articolo 4, comma 2, del decreto-legge 3 maggio 1991, n. 142, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 1991, n. 195. La definizione automatica si ottiene versando, in riferimento a ciascuna imposta, un importo pari al 0 cento dell'imposta lorda e delle addizionali quali risultano dalla dichiarazione originaria. Quando l'imposta lorda e le addizionali superano l'ammontare di 10.000 euro, la percentuale applicabile all'eccedenza è pari al per cento; quando l'imposta lorda e le addizionali superano l'am-

montare di 40.000 euro, la percentuale applicabile all'eccedenza è pari al 7,5 per cento. Per i contribuenti titolari di reddito d'impresa che hanno dichiarato in un periodo d'imposta ricavi di ammontare non superiore a 350.000 euro se esercenti attività di servizi, di intermediazione, di trasporto, alberghiera e di somministrazione di alimenti e bevande in pubblici esercizi o a 1.000.000 euro se esercenti attività di produzione di beni o a 2.500.000 euro se esercenti attività di commercio all'ingrosso o al minuto compresi gli ambulanti ovvero per i contribuenti esercenti arti o professioni che hanno dichiarato in un anno compensi di ammontare non superiore a 350.000 euro la definizione automatica può essere effettuata adottando una percentuale pari a quella risultante dal rapporto tra l'incremento, rispetto ai ricavi o compensi dichiarati, dei ricavi o compensi calcolati in base ai parametri per la determinazione di ricavi, compensi e volume d'affari sulla base delle caratteristiche e delle condizioni di esercizio sull'attività svolta, determinati con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 gennaio 1996 e successive modificazioni, ridotti, per gli anni precedenti il 2001, tenendo conto della variazione dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati ed i ricavi o compensi dichiarati, fermi restando gli importi minimi di cui al comma 3. Qualora non sussistano le condizioni per l'applicazione dei parametri di cui sopra all'anno di imposta 2001, i soggetti di cui al periodo precedente debbono calcolare i ricavi con riferimento al primo anno d'imposta precedente al 2001 in cui il soggetto abbia esercitato l'attività durante tutto il periodo di imposta. Per i contribuenti che esercitano attività in relazione alle quali sono previsti diversi limiti di ricavi si fa riferimento all'attività da cui deriva il maggior ammontare dei ricavi stessi se le operazioni effettuate sono state annotate distintamente nelle scritture contabili; in mancanza della distinta annotazione si fa riferimento al limite di 2.500.000 euro relativamente all'ammontare complessivo dei ricavi. Le disposizioni precedenti si applicano a condizione che il reddito di impresa ed il reddito di lavoro autonomo derivante dall'esercizio di arti o professioni dichiarati non siano inferiori al 60 per cento dell'ammontare del reddito complessivo dichiarato. In tale ipotesi, se alla formazione del reddito complessivo concorrono insieme i redditi sopra menzionati, le percentuali corrispondenti a quelle risultanti dal rapporto sopra menzionato vanno determinate separatamente per ciascun reddito e si applica, in ogni caso, la percentuale più elevata. La percentuale determinata, ai sensi del presente comma, nei riguardi delle società ed associazioni di cui all'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, e successive modificazioni, ed all'articolo 5 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, e delle aziende gestite in comunione tra i coniugi è applicabile anche ai fini dell'eventuale definizione automatica dell'imposta dovuta dai soci o associati o dal coniuge qualora i redditi da partecipazione, unitamente agli altri redditi eventualmente dichiarati in relazione ai quali può applicarsi la percentuale corrispondente a quella risultante dal rapporto sopra menzionato, non siano inferiori al

60 per cento dell'ammontare del reddito complessivo dichiarato. In tale ipotesi, se alla formazione del reddito complessivo concorrono due o più dei redditi sopra menzionati, si applica la percentuale più elevata. Le detrazioni d'imposta, le ritenute e i crediti d'imposta non possono essere riconosciuti in misura superiore a quella risultante dalla dichiarazione originaria.

3. Salvo quanto disposto nei commi da 4 a 8, i contribuenti sono ammessi ad avvalersi della definizione automatica a condizione che per ciascun periodo di imposta sia riconosciuta nella dichiarazione integrativa una maggiore imposta per un importo di almeno 50 euro per le persone fisiche e per le società semplici che producono redditi diversi da quelli di lavoro autonomo derivanti dall'esercizio di arti e professioni. Per le persone fisiche e per le società ed associazioni di cui all'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, e successive modificazioni, e all'articolo 5 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, titolari di reddito di impresa e di redditi derivanti dall'esercizio di arti e professioni e per i soggetti all'imposta sul reddito delle persone giuridiche detto importo è elevato a 200 euro se l'ammontare dei ricavi e dei compensi non è superiore a 9.000 euro, a 400 euro se l'ammontare dei ricavi e dei compensi non è superiore a 100.000 euro, a 600 euro se l'ammontare dei ricavi e dei compensi non è superiore a 180.000 euro a 800 euro se l'ammontare dei ricavi e dei compensi non è superiore a 500.000 euro, a 1.000 euro se l'ammontare dei ricavi e dei compensi non è superiore a 5.000.000 di euro, e di 400 per ogni milione di euro in più. Tali importi minimi si intendono solutori ai fini di tutte le imposte di cui al comma 1.

4. Per la definizione automatica dei periodi d'imposta chiusi in perdita, rilevante agli effetti degli articoli 8 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, 17 e 24 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 598 e successive modificazioni, 8 e 102 del citato testo unico delle imposte sui redditi, e successive modificazioni, la dichiarazione integrativa deve recare la diminuzione del 30 per cento della perdita dichiarata e deve essere versato un importo pari al 10 per cento della differenza tra la perdita originariamente dichiarata e quella ridotta ai sensi del presente comma. Per la definizione automatica dei periodi di imposta chiusi in perdita o in pareggio deve essere versato un importo almeno pari a quello minimo indicato al comma 3 per ciascuno dei periodi stessi. Al fine di stabilire se un periodo di imposta è chiuso in perdita o in pareggio non si tiene conto delle compensazioni previste dalle disposizioni dianzi richiamate, e l'aumento di cui al comma 2 è applicato sull'imposta, comprese le relative addizionali, corrispondente al reddito non ridotto per effetto di tale compensazione. Per le perdite dei periodi di imposta definiti ai sensi del presente articolo, con esclusione dell'ultimo periodo così definito, non si applicano le disposizioni predette fermo restando, per i periodi medesimi, l'effetto della compensazione ef-

fettuata in sede di dichiarazione originaria ai fini della corresponsione delle imposte in base ad essa dovute.

5. Per la definizione automatica dei periodi d'imposta per i quali non è stata presentata la dichiarazione dei redditi, deve essere versato un importo pari a 1.000 euro per ciascuno dei periodi stessi; per le società e le associazioni di cui all'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, e successive modificazioni, ed all'articolo 5 del citato testo unico delle imposte sui redditi, e successive modificazioni, e per i soggetti all'imposta sul reddito delle persone giuridiche tale importo è elevato a 2.000 euro. Se la dichiarazione dei redditi non è stata presentata in alcuno dei periodi di imposta indicati nel comma 2, le relative imposte non possono essere definite per definizione automatica.

6. Non può essere definita in modo automatico l'imposta sui redditi soggetti a tassazione separata.

7. Agli effetti delle disposizioni recate dai commi da 1 a 6 la presentazione avvenuta, anche se non ne sussistevano le condizioni, del certificato di cui alla lettera *d*) del quarto comma dell'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, è considerata presentazione della dichiarazione dei redditi. Se la presentazione del certificato è avvenuta in presenza delle predette condizioni, per la definizione automatica del reddito relativo ai periodi di imposta cui si riferisce il certificato stesso, non si applicano le maggiorazioni di cui ai commi 2 e 3.

8. Se le maggiorazioni indicate nel comma 2 riguardano l'imposta regionale sulle attività produttive e una delle imposte personali sui redditi, l'eventuale differenza, dovuta sino a concorrenza degli importi minimi di cui al comma 3, deve essere versata a titolo di imposta sul reddito delle persone fisiche o di quella sul reddito delle persone giuridiche. Alle medesime imposte si imputano i versamenti per gli importi di cui ai commi 4 e 5.

Art. 9-nonies.

(Riscossione delle maggiori imposte)

1. Le imposte dovute in base alle dichiarazioni integrative, ad esclusione di quelle relative ai redditi soggetti a tassazione separata, sono riscosse mediante versamento diretto con le modalità di cui all'articolo 41.

2. I versamenti delle imposte devono essere effettuati in tre rate di uguale importo nei mesi di aprile e luglio 2003 e luglio 2004. Gli eredi dei contribuenti deceduti nel periodo dal 1° dicembre 2002 al 30 aprile 2003 devono effettuare i versamenti delle imposte in ragione del 40 per cento entro il termine del 30 settembre 2003 e per la differenza, in due rate uguali, rispettivamente nei mesi di gennaio e settembre 2004.

3. Al controllo delle dichiarazioni integrative ed alla conseguente liquidazione delle imposte dovute in base alle dichiarazioni stesse, provvedono gli uffici delle imposte dirette e i centri di servizio con le modalità di cui all'articolo 36-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, entro il termine di cui al primo comma dell'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni, calcolato con decorrenza dall'anno 2003.

4. Entro il termine di cui al comma 3, sono riscosse, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni, le maggiori somme dovute e quelle non versate, mediante iscrizioni in ruolo speciale secondo le modalità ed i criteri stabiliti con decreto del Ministro dell'economia delle finanze e gli eventuali rimborsi sono eseguiti ai sensi delle disposizioni dello stesso decreto. Non si fa luogo alla iscrizione nei ruoli ed al rimborso di somme il cui ammontare non supera 10 euro.

5. Le disposizioni del comma 4 si applicano anche qualora successivamente alla data del 30 aprile 2003 divengano definitivi decisioni, sentenze o accertamenti concernenti imposte sui redditi relative a periodi di imposta per i quali sono state presentate dichiarazioni integrative. Le imposte dovute in base a decisioni, sentenze o accertamenti divenuti definitivi successivamente alla data del 30 aprile 2003 per i periodi di imposta per i quali siano presentate dichiarazioni integrative prive dei requisiti di validità devono essere iscritte a ruolo entro il termine di cui al comma 3.

6. Sulle somme dovute e non versate ai sensi dei commi 1 e 2 si applicano gli interessi di cui all'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni, e la sovrattassa del 40 per cento di cui al primo comma dell'articolo 92 del medesimo decreto.

7. L'imposta regionale sulle attività produttive e l'imposta sul valore aggiunto, dovute a seguito delle dichiarazioni integrative, non sono deducibili ai fini del reddito complessivo soggetto all'imposta sul reddito delle persone fisiche o all'imposta sul reddito delle persone giuridiche.

Art. 9-*decies*.

(Liquidazione delle imposte)

1. La liquidazione di cui all'articolo 9-*nonies* è eseguita per tutte le annualità di imposta incluse nella dichiarazione integrativa, dall'ufficio dell'Agenzia delle entrate cui detta dichiarazione è stata presentata avvalendosi di procedure automatizzate sulla base dei dati memorizzati negli archivi del sistema informativo del Ministero dell'economia e delle finanze e di quelli comunicati dagli uffici presso i quali sono state o dovevano essere presentate le dichiarazioni annuali per i periodi di imposta inclusi nelle dichiarazioni integrative.

2. Gli uffici dell'Agenzia delle entrate procedono alla iscrizione a ruolo o alla esecuzione dei rimborsi emergenti dalla liquidazione delle dichiarazioni integrative a norma delle vigenti disposizioni.

3. Alle iscrizioni ed ai rimborsi relativi ad annualità di imposte per le quali è stata presentata dichiarazione integrativa si provvede mediante determinazione di un unico importo tenendo conto dei risultati della liquidazione effettuata con riferimento a ciascuna di dette annualità.

4. Alle iscrizioni, ai rimborsi o agli sgravi relativi alle annualità di imposta per le quali è stata presentata dichiarazione integrativa ai sensi degli articoli 9-*quater* e 9-*sexies*, provvedono, per ciascuna annualità, sulla base delle comunicazioni degli uffici che hanno effettuato la liquidazione, gli uffici delle imposte che hanno eseguito l'accertamento.

Art. 9-*undecies*.

(Versamenti diretti delle imposte)

1. Gli importi di cui al comma 1 dell'articolo 9-*nonies* sono riscossi mediante versamento diretto con le modalità di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni da eseguirsi mediante stampati conformi al modello approvato con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale*.

2. Per i versamenti diretti dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e dell'imposta regionale sulle attività produttive da eseguirsi mediante delega ad una azienda di credito, o distinta di versamento al concessionario della riscossione, le caratteristiche e le modalità di rilascio delle attestazioni da parte dei detti soggetti nonché le modalità per l'esecuzione dei versamenti in tesoreria e la trasmissione dei relativi dati e documenti all'Amministrazione finanziaria e per i relativi controlli sono stabilite con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze.

Art. 9-*dodecies*.

(Applicazione delle sanzioni)

1. Le sanzioni amministrative per omissione, infedeltà o incompletezza delle dichiarazioni annuali dei redditi, compresa quella prevista nell'articolo 49 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, non si applicano se l'imposta resta definita per l'importo corrispondente alle dichiarazioni integrative; in caso contrario si applicano le sanzioni per incompleta e infedele dichiarazione commisurate alla maggiore imposta definitivamente accertata. Non si applicano altresì le sanzioni amministrative per la tardività delle dichiarazioni e per le altre violazioni anche formali relative alle imposte sui redditi commesse dai contribuenti nei periodi di imposta per i quali sia stata

presentata la dichiarazione integrativa. È, inoltre, esclusa la punibilità dei reati di cui agli articoli 4 e 5 del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74.

2. Per le imposte dovute in applicazione delle disposizioni degli articoli da 9-bis a 9-terdecies del presente Capo non sono dovuti interessi e soprattasse.

Art. 9-terdecies

(Dichiarazione integrativa ai fini dell'IVA)

1. Per ciascuno dei periodi d'imposta relativamente ai quali il termine per la presentazione della dichiarazione è scaduto entro il 31 ottobre 2002 e, alla data di entrata in vigore della presente legge, non sono stati notificati avvisi di rettifica o accertamento, l'imposta sul valore aggiunto può essere definita, su richiesta del contribuente, mediante la presentazione di apposita dichiarazione integrativa. Tra i detti periodi d'imposta sono compresi anche quelli per i quali, pur scadendo l'ordinario termine per la presentazione della dichiarazione annuale successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge per effetto di disposizioni che ne hanno stabilito la proroga, la dichiarazione stessa sia stata comunque presentata anteriormente alla detta data.

2. Restano escluse dalla definizione le dichiarazioni annuali a credito relative all'anno 2001 con richiesta di computazione dell'intera eccedenza di imposta in detrazione nell'anno successivo e in tal caso anche i periodi di imposta immediatamente precedenti per i quali è stata analogamente presentata la dichiarazione annuale a credito con richiesta di computazione dell'intera eccedenza. È comunque, ammessa la definizione qualora in sede di dichiarazione integrativa si rinunci all'eventuale residuo credito.

3. La definizione di cui al comma 1 opera a condizione che venga riconosciuta una maggiore imposta determinata aumentando quella dovuta in base alle dichiarazioni annuali prodotte, ivi comprese quelle presentate per la regolarizzazione di adempimenti omessi o irregolarmente eseguiti, purché comportanti un maggior versamento di imposta, di un importo pari alla somma del 2 per cento dell'imposta relativa alle operazioni imponibili effettuate nel periodo di imposta e del 2 per cento dell'imposta detraibile nel medesimo periodo. Quando l'imposta relativa alle operazioni imponibili ovvero l'imposta detraibile superano gli ammontari di 100 mila euro, le percentuali applicabili a ciascuna eccedenza sono pari all'1,5 per cento, e quando superano gli ammontari di 150 mila euro le percentuali applicabili a ciascuna eccedenza sono pari all'1 per cento.

4. Per periodo d'imposta si intende l'anno solare o, in caso di inizio o cessazione di attività, il minor periodo di tempo in relazione al quale è stata o avrebbe dovuto essere presentata la dichiarazione annuale.

5. La dichiarazione integrativa deve contenere, a pena di nullità, la richiesta di definizione per tutti i periodi d'imposta di cui al comma 1 per i quali sia stata presentata la relativa dichiarazione annuale.

6. I contribuenti sono ammessi ad avvalersi della definizione di cui ai commi da 1 a 5 a condizione che per ciascun periodo d'imposta sia riconosciuta nelle dichiarazioni integrative una maggiore imposta per un ammontare di almeno:

- a) 300 euro per i soggetti con volume d'affari fino a 9.000 euro;
- b) 600 euro per quelli con volume d'affari superiore a 9.000 euro ma non a 180.000 euro;
- c) 1.800 euro per gli altri soggetti.

7. I contribuenti di cui al comma 2 dell'articolo 9-*octies*, per ciascun periodo d'imposta, fermo restando in ogni caso l'importo minimo previsto dal comma 6 del presente articolo, possono rideterminare l'importo determinato ai sensi del comma 3 del presente articolo moltiplicandolo per il rapporto tra la percentuale di scostamento dell'ammontare dei corrispettivi di operazioni imponibili dichiarato rispetto a quello risultante dall'applicazione dei coefficienti di cui al comma 2 dell'articolo 9-*octies* e le percentuali di cui al medesimo comma dell'articolo 9-*octies*».

9.0.2

Respinto

LABELLARTE, GIARETTA

Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

«Art. 9-bis.

1. I crediti per danno erariale vantati dallo Stato o dagli Enti Pubblici e derivanti da sentenze della Corte dei Conti anche se passate in giudicato alla data di entrata in vigore della presente legge possono formare oggetto di accordo transattivo tra l'Amministrazione creditrice ed il debitore individuata nell'ultima sentenza emessa dalla Corte dei Conti.

2. La misura del risarcimento oggetto dell'accordo è pari al 30 per cento dell'importo per sorte capitale indicato nella sentenza di cui al precedente comma, con esclusione degli interessi e di qualsiasi altra somma accessoria.

3. Il contenzioso sui crediti per danno erariale dedotti in giudizio dall'Ufficio di procura della Corte dei Conti e pendente alla data di entrata in vigore della presente legge può essere estinta mediante l'accordo transattivo di cui ai commi precedenti. L'importo base da prendere in considerazione corrisponde in tal caso al 50 per cento di quello indicato nell'atto di citazione del procuratore regionale o nell'atto d'appello presentato avverso sentenza di assoluzione del convenuto.

4. Qualora il giudizio dinnanzi alla Corte dei Conti si sia concluso o sia ancora pendente dopo oltre dieci anni dalla verifica del fatto produttivo del danno erariale, l'importo percentuale di cui ai commi prece-

denti e ridotto dal 30 per cento al 20 per cento. L'importo percentuale è ulteriormente ridotto dal 30 per cento al 15 per cento se il giudizio è pendente da oltre quindici anni.

5. L'interessato entro e non oltre 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, può notificare a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento al legale rappresentante dell'Amministrazione Creditrice la dichiarazione di volersi avvalere della facoltà di cui ai commi precedenti. Per le sentenze non ancora depositate, le cui udienze di giudizio siano avvenute alla data di entrata in vigore della presente legge il termine viene fissato entro e non oltre 30 giorni dal loro deposito. L'Amministrazione, verificata la tempestività e l'ammissibilità della domanda, l'accoglie dandone notizia per conoscenza all'ufficio della procura regionale competente presso la Corte dei Conti.

6. Il pagamento delle somme oggetto di accordo amministrativo, nel rispetto delle modalità che saranno precisate, dovrà avere luogo a cura dell'interessato in unica soluzione entro e non oltre 40 giorni dalla sua conclusione.

7. L'omesso pagamento, da qualsiasi causa dipendente, entro il suddetto termine comporta la decadenza del beneficio di cui alla presente legge.

8. Il pagamento tempestivo della somma oggetto di accordo estingue ogni credito erariale relativo al caso contenzioso considerato, estinguendo anche le eventuali responsabilità solidali.

9.0.3

Respinto

GRECO, LAURO

Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

«Art. 9-bis.

1. I crediti per danno erariale vantati dallo Stato o dagli enti pubblici e derivanti da sentenze della Corte dei conti anche se passate in giudicato alla data di entrata in vigore della presente legge possono formare oggetto di accordo transattivo tra l'Amministrazione creditrice ed il debitore individuato nell'ultima sentenza emessa dalla Corte dei Conti.

2. La misura del risarcimento oggetto dell'accordo è non inferiore al 30% e non superiore al 50% dell'importo per sorte capitale indicato nella sentenza di cui al precedente comma, con esclusione degli interessi e di qualsiasi altra somma accessoria.

3. Il contenzioso sui crediti per danno erariale dedotti in giudizio dall'ufficio di procura della Corte dei conti e pendente alla data di entrata in vigore della presente legge può essere estinto mediante l'accordo transattivo di cui ai commi precedenti, con l'applicazione delle percentuali mi-

nima e massima ivi indicate. L'importo base da prendere in considerazione corrisponde in tal caso al 60% di quello indicato nell'atto di citazione del procuratore regionale o nell'atto d'appello presentato avverso la sentenza di assoluzione del convenuto.

4. Qualora il giudizio dinanzi alla Corte dei conti si sia concluso o sia ancora pendente dopo oltre quindici anni dalla verifica del fatto produttivo del danno erariale, gli importi percentuali di cui al secondo comma sono ridotti alla metà, con il minimo fissato nel 15% ed il massimo nel 25%.

5. L'interessato entro e non oltre novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge può notificare a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento al legale rappresentante dell'Amministrazione creditrice la dichiarazione di volersi avvalere della facoltà di cui ai commi precedenti. L'amministrazione, verificata la tempestività e l'ammissibilità della domanda, l'accoglie dandone notizia per conoscenza all'ufficio della procura regionale competente presso la Corte dei Conti.

6. Il pagamento della somma oggetto di accordo amministrativo, nel rispetto delle modalità che saranno ivi precisate, dovrà aver luogo a cura dell'interessato in unica soluzione entro e non oltre quaranta giorni dalla sua conclusione.

L'omesso pagamento, da qualsiasi causa dipendente, entro il suddetto termine comporta la decadenza dal beneficio di cui alla presente legge.

Il pagamento tempestivo della somma oggetto di accordo estingue ogni credito erariale relativo al caso contenzioso considerato.

Compensazione del Gruppo Forza Italia nn. 1, 2, 3, 4 (v. emend. 2.36).

9.0.4

Respinto

PICCIONI

Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

1. I crediti per danno erariale vantati dallo Stato o dagli Enti pubblici e derivanti da sentenze della Corte dei conti anche se passate in giudicato alla data di entrata in vigore della presente legge possono formare oggetto di accordo transattivo tra l'Amministrazione creditrice ed il debitore individuata nell'ultima sentenza emessa dalla Corte dei conti.

2. La misura del risarcimento oggetto dell'accordo è pari al 30 per cento dell'importo per sorte capitale indicato nella sentenza di cui al precedente comma, con esclusione degli interessi e di qualsiasi altra somma accessoria.

3. Il contenzioso sui crediti per danno erariale dedotti in giudizio dall'ufficio di procura della Corte dei conti e pendente alla data di entrata in vigore della presente legge può essere estinto mediante l'accordo transat-

tivo di cui ai commi precedenti, con l'applicazione delle percentuali minima e massima ivi indicate. L'importo base da prendere in considerazione corrisponde in tal caso al 50 per cento di quello indicato nell'atto di citazione del procuratore regionale o nell'atto d'appello presentato avverso la sentenza di assoluzione del convenuto.

4. Qualora il giudizio dinanzi alla Corte dei conti si sia concluso o sia ancora pendente dopo oltre dieci anni dalla verifica del fatto produttivo del danno erariale, l'importo percentuale di cui ai commi precedenti è ridotto dal 30 per cento al 20 per cento. L'importo percentuale è ulteriormente ridotto dal 30 per cento al 15 per cento se il giudizio è pendente da oltre quindici anni.

5. L'interessato entro e non oltre novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, può notificare a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento al legale rappresentante dell'Amministrazione creditrice la dichiarazione di volersi avvalere della facoltà di cui ai commi precedenti. Per le sentenze non ancora depositate, le cui udienze di giudizio siano avvenute alla data di entrata in vigore della presente legge il termine viene fissato entro e non oltre 30 giorni dal loro deposito. L'amministrazione, verificata la tempestività e l'ammissibilità della domanda, l'accoglie dandone notizia per conoscenza all'ufficio della procura regionale competente presso la Corte dei conti.

6. Il pagamento della somma oggetto di accordo amministrativo, nel rispetto delle modalità che saranno ivi precisate, dovrà aver luogo a cura dell'interessato in unica soluzione entro e non oltre quaranta giorni dalla sua conclusione.

7. L'omesso pagamento, da qualsiasi causa dipendente, entro il suddetto termine comporta la decadenza dal beneficio di cui alla presente legge.

8. Il pagamento tempestivo della somma oggetto di accordo estingue ogni credito erariale relativo al caso contenzioso considerato.

Compensazione del Gruppo Forza Italia nn. 1, 2, 3, 4 (v. emend. 2.36).

9.0.5

Respinto

EUFEMI, TAROLLI

Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

«Art. 9-bis.

1. I crediti per danno erariale vantati dallo Stato o dagli Enti Pubblici e derivanti da sentenze della Corte dei Conti passate in giudicato anche se non ancora depositate presso le relative cancellerie ma che le cui udienze di giudizio siano avvenute entro la data di entrata in vigore della presente

legge possono formare oggetto di accordo transattivo tra l'Amministrazione creditrice ed il debitore individuata nell'ultima sentenza emessa dalla Corte dei Conti.

2. La misura del risarcimento oggetto dell'accordo è pari al 30 per cento dell'importo per sorte capitale indicato nella sentenza di cui al precedente comma, con esclusione degli interessi e di qualsiasi altra somma accessoria.

3. Il contenzioso sui crediti per danno erariale dedotti in giudizio dall'Ufficio di procura della Corte dei Conti e pendente alla data di entrata in vigore della presente legge può essere estinta mediante l'accordo transattivo di cui ai commi precedenti. L'importo base da prendere in considerazione corrisponde in tal caso ai 50 per cento di quello indicato nell'atto di citazione del procuratore regionale o nell'atto d'appello presentato avverso sentenza di assoluzione del convenuto.

4. Qualora il giudizio dinnanzi alla Corte dei conti si sia concluso o sia ancora pendente dopo oltre dieci anni dalla verifica del fatto produttivo del danno erariale, l'importo percentuale di cui ai commi precedenti è ridotto dal 30 per cento al 20 per cento. L'importo percentuale è ulteriormente ridotto dal 30 per cento al 10 per cento se il giudizio è pendente da oltre quindici anni.

5. L'interessato entro e non oltre 180 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, può notificare a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento al legale rappresentante dell'Amministrazione Creditrice la dichiarazione di volersi avvalere della facoltà di cui ai commi precedenti. Per le sentenze non ancora depositate il termine viene fissato entro e non oltre 30 giorni dall'avvenuto deposito. L'Amministrazione, verificata la tempestività e l'ammissibilità della domanda, l'accoglie dandone notizia per conoscenza all'ufficio della procura regionale competente presso la Corte dei conti.

6. Il pagamento delle somme oggetto di accordo amministrativo, nel rispetto delle modalità che saranno precisate, dovrà avere luogo a cura dell'interessato in unica soluzione entro e non oltre 10 giorni dalla sua conclusione.

7. L'omesso pagamento, da qualsiasi causa dipendente, entro il suddetto termine comporta la decadenza del beneficio di cui alla presente legge.

8. Il pagamento tempestivo della somma oggetto di accordo estingue ogni credito erariale relativo al caso contenzioso considerato».

9.0.6**Respinto**

MINARDO, CENTARO, SUDANO, FIRRARELLO, ZICCONI, BATTAGLIA Giovanni, VIZZINI, MORO

Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

«Art. 9-bis.

1. I debiti tributari e contributivi delle aziende industriali, commerciali, artigianali ed agricole della Sicilia orientale colpiti dal sisma del 13 e 16 dicembre 1990, come definiti dall'articolo 138 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, ancora in essere alla data di entrata in vigore della presente legge, possono essere definitivamente e forfettariamente assolti con il pagamento del venti per cento in unica soluzione entro il 30 giugno 2003 per gli importi inferiori ad euro 100.000,00. Qualora l'importo da versare sia superiore ad euro 100.000,00 fino a euro 250.000,00, è consentito il versamento in quattro rate semestrali a partire dal 30 giugno 2003. Per importi superiori ad euro 250.000,00, è consentita una rateizzazione fino a sei rate semestrali.

2. I debiti contributivi delle aziende esercenti l'attività agricola, anche se costituite in forma societaria, ubicate nei comuni della Sicilia orientale colpiti dal sisma del 13 e 16 dicembre 1990, come definiti dall'articolo 138 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, maturati e scaduti in data successiva al 31 dicembre 1992 e sino all'entrata in vigore della presente legge, possono essere pagati in numero 10 rate semestrali, senza corresponsione di interessi e di sanzioni, con decorrenza dal 30 giugno 2003.

3. Per tutti gli altri contribuenti non indicati al comma 1, è consentita la sospensione nel pagamento dei tributi e contributi fino al 15 dicembre 2003.

4. Per i contribuenti indicati al comma 1 che a seguito del sisma del 1990 hanno subito perdite patrimoniali rilevanti pari o superiori al 50 per cento del patrimonio netto alla data del 31 dicembre 1990 dall'inizio della sospensione dei tributi, dall'aliquota del 20 per cento di cui al comma 1, è consentita una detrazione addizionale del 50 per cento delle perdite patrimoniali dichiarate nei bilanci e/o dichiarazioni fiscali dal 1992 al 2001 fino alla concorrenza del debito fiscale e contributivo.

5. Per le aziende industriali che hanno stipulato mutui agevolati per contratti di ricerca di cui all'articolo 4 della legge 25 ottobre 1968, n. 1089 e che hanno ancora in essere rate di mutuo in sofferenza, è dovuto solo il versamento della quota capitale maggiorata degli interessi agevolati con esclusione degli interessi di mora anche ricapitalizzati. Il versamento della quota capitale residua verrà eseguito entro il 30 giugno 2003. Per importi superiori ad euro 100.000, è consentito il versamento in quattro rate semestrali dal 30 giugno 2003.

6. Per avvalersi delle disposizioni di cui al comma 1 i soggetti interessati sono tenuti a presentare, all'ente creditore, una dichiarazione integrativa, indicando in apposito prospetto, le imposte e i contributi per ciascun periodo d'imposta e i dati del versamento effettuato, nonché gli estremi della cartella di pagamento nei casi di somme già iscritte a ruolo.

7. Sulla base della riduzione del debito ai sensi del presente articolo, i soggetti tenuti alla redazione del bilancio devono procedere alla regolarizzazione delle scritture contabili accantonando detta somma in un fondo di riserva indivisibile.

8. La riduzione del debito ai sensi del presente articolo non comporta emergenza di componenti attive ai fini della determinazione del reddito».

Compensazione del Gruppo Forza Italia nn. 1, 2, 3, 4 (v. emend. 2.36).

9.0.7

Respinto

FERRARA. ZORZOLI

Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

«Art. 9-bis.

1. Relativamente ai carichi inclusi in ruoli emessi da uffici statali e affidati ai concessionari del servizio nazionale della riscossione fino al 30 giugno 1999, i debitori possono estinguere il debito senza corrispondere gli interessi di mora e con il pagamento:

a) di una somma pari al venticinque per cento dell'importo iscritto a ruolo;

b) delle somme dovute al concessionario a titolo di rimborso per le spese sostenute per le procedure esecutive eventualmente effettuate dallo stesso.

2. Nei trenta giorni successivi all'entrata in vigore della presente legge, relativamente ai ruoli affidati tra il 1° gennaio 1997 e il 30 giugno 2002, i concessionari informano i debitori di cui al comma 1 che, entro il 31 marzo 2003, possono sottoscrivere apposito atto con il quale dichiarano di avvalersi della facoltà attribuita al comma 1. Sulle somme riscosse, ai concessionari spetta un aggio pari al 4 per cento.

3. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate è approvato il modello dell'atto di cui al comma 2 e sono stabilite le modalità di versamento delle somme pagate dai debitori, di riversamento in tesoreria da parte dei concessionari, di rendicontazione delle somme riscosse, di

invio dei relativi flussi informativi e di definizione dei rapporti contabili connessi all'operazione».

Compensazione del Gruppo Forza Italia nn. 1, 2, 3, 4 (v. emend. 2.36).

9.0.8

Respinto

MONTAGNINO, LAURIA, ROTONDO, BATTAGLIA Giovanni, MONTALBANO, GARRAFFA, VIZZINI

Dopo l'articolo 9, inserire il seguente:

«Art. 9-bis.

(Tributi arretrati)

1. I contribuenti delle province di Catania, Siracusa e Ragusa interessati alle provvidenze del terremoto del 13 dicembre 1990 possono definire le pendenze per i tributi, imposte, tasse contributi ed ogni altro onere sospeso o/e differito, possono definire le somme ancor a dovute mediante versamento del 10 per cento di detti importi entro e non oltre il 30 giugno 2003.

2. I versamenti di tali somme definiscono la posizione fiscale e contributiva di ogni soggetto con riferimento alle predette contribuzioni sospese o/e differite».

Compensazione del Gruppo Margherita-DL-l'Ulivo (v. emend. 2.1).

9.0.9

Respinto

FILIPPELLI

Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

«Art. 9-bis.

(Modifiche all'articolo 1 della legge 21 dicembre 2001, n. 443, concernenti la definizione agevolata di violazioni edilizie minori)

1. Dopo il comma 14 dell'articolo I della legge 21 dicembre 2001, n. 443, sono aggiunti i seguenti: «14-bis. Al fine di coordinare il regime sanzionatorio delle violazioni edilizie minori con la disciplina dell'attività edilizia di cui al comma 6, possono, su loro richiesta, ottenere la concessione o autorizzazione in sanatoria i proprietari di opere eseguite:

a) senza licenza o concessione edilizia o autorizzazione a costruire, prescritte da norme di legge o di regolamento, ovvero in difformità dalle stesse;

b) in base a licenza o concessione o autorizzazione annullata, decaduta o comunque divenuta inefficace, ovvero nei cui confronti sia in corso procedimento di annullamento o di declaratoria di decadenza in sede giudiziaria o amministrativa.

14-ter. Le opere ammesse alla sanatoria di cui al comma 14-bis devono essere state ultimate tra il 1° gennaio 1994 e il 31 dicembre 2001 e devono rientrare in una delle seguenti categorie:

a) sopralti, addizioni, ampliamenti realizzati senza licenza edilizia o concessione o in difformità da questa, ma conformi alle norme urbanistiche ed alle prescrizioni degli strumenti urbanistici - ove esecutivi - vigenti alla data del 31 dicembre 2002 e comunque che non abbiano comportato ampliamento del manufatto superiore al 30 per cento della volumetria della costruzione originaria ovvero, indipendentemente dalla volumetria iniziale o assentita, un ampliamento superiore a 750 metri cubi;

b) opere che non comportino aumenti della superficie utile o del volume assentito;

c) opere di ristrutturazione edilizia come definite dall'articolo 31, lettera d), della legge 5 agosto 1978, n. 457;

d) opere che abbiano determinato mutamento di destinazione d'uso;

e) opere di restauro e risanamento conservativo come definite dall'articolo 31, lettera c) della legge 5 agosto 1978, n. 457;

f) opere di manutenzione straordinaria, come definite dall'articolo 31, lettera b), della legge 5 agosto 1978, n. 457.

14-quater. Sono in ogni caso escluse dall'applicazione delle disposizioni di cui al comma 14-bis le nuove edificazioni, ogni altra opera non conforme agli strumenti urbanistici, ove adottati, vigenti alla data del 31 dicembre 2002, gli interventi ultimati entro il 31 dicembre 1993.

14-quinquies. Non può essere conseguita la concessione in sanatoria degli abusi edilizi posti in essere da persona condannata, con sentenza definitiva, per i delitti di cui agli articoli 416-bis, 648-bis e 648-ter del codice penale, o da terzi per suo conto.

14-sexies. Il rilascio della concessione o autorizzazione in sanatoria non comporta limitazione ai diritti dei terzi.

14-septies. La domanda di concessione o di autorizzazione in sanatoria, con la prova del pagamento dell'importo fisso dell'oblazione di cui al comma 14-sexiesdecies, e del pagamento dell'importo fisso degli oneri di concessione, se dovuti, di cui al comma 14-septiesdecies, deve essere presentata al comune competente, a pena di decadenza, entro il 31 marzo 2003. La domanda è accompagnata da apposita dichiarazione del richiedente resa ai sensi del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, recante:

a) descrizione delle opere per le quali si richiede la concessione o l'autorizzazione in sanatoria;

b) dichiarazione, corredata da documentazione fotografica, dalla quale risulti lo stato dei lavori. *14-octies*. Qualora l'opera abusiva superi i 450 metri cubi, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 35, terzo comma, lettera *b)* della legge 28 febbraio 1985, n. 47.

14-nonies. Il pagamento nei termini previsti dell'oblazione dovuta di cui al comma *14-undecies* e degli oneri di concessione, se dovuti, ai sensi del comma *14-septiesdecies*, nonché la presentazione della documentazione di cui al comma *14-septies* e – ove prevista – della denuncia in catasto entro il termine del 31 marzo 2003, nonché il decorso del termine di ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge senza l'adozione di un provvedimento di diniego del comune, equivale a concessione o ad autorizzazione edilizia in sanatoria. Se nei termini previsti l'oblazione dovuta non è stata interamente corrisposta o è stata determinata in modo non veritiero e doloso, le costruzioni realizzate senza autorizzazione o concessione edilizia sono assoggettate alle sanzioni richiamate agli articoli 40 e 45 della citata legge n. 47 del 1985. Le citate sanzioni non si applicano nel caso in cui il versamento sia stato effettuato nei termini, per errore, ad un ufficio incompetente alla riscossione dello stesso.

14-decies. Il rilascio della concessione edilizia o della autorizzazione in sanatoria è subordinato alla presentazione di una dichiarazione scritta rilasciata da un perito abilitato che attesti sotto la propria responsabilità la effettiva staticità degli immobili in oggetto. Nel caso di interventi edilizi nelle zone e fabbricati sottoposti a vincoli ai sensi del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, il rilascio della concessione edilizia o della autorizzazione in sanatoria è subordinato al parere favorevole delle Amministrazioni preposte alla tutela del vincolo ed estingue il reato per la violazione del vincolo. Le modalità di espressione del parere sono disciplinate dall'articolo 32 della legge 28 febbraio 1985, n. 47 e successive modificazioni.

14-undecies. L'oblazione per l'ottenimento della concessione o autorizzazione in sanatoria è determinata nelle seguenti misure:

a) un importo pari a 150 euro per metro quadrato, per le violazioni di cui al comma *14-ter*, lettera *a)*;

b) un importo pari a 75 euro per metro quadrato, per le violazioni di cui al comma *14-ter*, lettere *b)*, *c)* e *d)*;

c) un importo pari a 50 euro per metro quadrato, per le violazioni di cui al comma *14-ter*, lettere *e)* ed *f)*;

d) un importo forfettario pari a 500 euro, per l'esecuzione di lavori non valutabili in termini di superficie o di volume.

14-duodecies. La misura delle oblazioni, come determinata dal comma *14-undecies*, è elevata di un importo pari alla metà nei comuni di cui all'articolo 22, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

14-*terdecies*. Negli altri comuni capoluoghi di provincia, non compresi fra quelli di cui al comma 14-*duodecies*, la misura delle oblazioni, come determinata dal comma 14-*undecies*, è elevata di un importo pari ad un terzo.

14-*quaterdecies*. Qualora, per la tipologia dell'abuso realizzato, si debba fare riferimento al volume l'ammontare dell'oblazione versata con riferimento alla superficie deve essere diviso per cinque e moltiplicato per tre.

14-*quinquiesdecies*. In ogni caso l'oblazione dovuta non può essere inferiore a 500 euro per ciascuna violazione edilizia.

14-*sexiesdecies*. L'oblazione è corrisposta a mezzo di versamento, entro il 31 marzo 2003, dell'importo fisso di 500 euro, e della restante parte, ove dovuta, in quattro rate di pari importo da effettuarsi rispettivamente il 15 luglio 2003, il 15 novembre 2003, il 15 marzo 2004 ed il 15 luglio 2004. Il versamento della parte dell'oblazione eccedente l'importo fisso è altresì consentito, in una unica soluzione, entro il 15 novembre 2003. L'intero ammontare dell'oblazione sarà incassato dal comune nel cui territorio è ubicata la costruzione.

14-*septiesdecies*. Alle domande di concessione in sanatoria deve essere altresì allegata una ricevuta comprovante il pagamento entro il 31 marzo 2003, al comune nel cui territorio è ubicata la costruzione, degli oneri concessori, se dovuti, calcolati nella misura indicata dalla allegata tabella. In ogni caso l'importo degli oneri concessori, se dovuti, non può essere inferiore a 200 euro. Qualora l'importo dovuto sia superiore a 200 euro, alla domanda di concessione in sanatoria può essere allegata ricevuta comprovante il pagamento della sola anticipazione, pari a 200 euro. Per il pagamento della rimanente parte si applica la stessa rateizzazione prevista per l'oblazione, ai sensi del comma 14-*sexiesdecies*. I comuni definiscono, entro il 15 febbraio 2003, i criteri e le ulteriori modalità per il pagamento degli oneri concessori ai sensi del presente comma.

14-*octiesdecies*. Per quanto non disposto dai commi da 14-*bis* a 14-*septiesdecies* valgono, ove applicabili, le disposizioni di cui ai capi IV e V della legge n. 47 del 1985 e all'articolo 39 della legge 23 dicembre 1994, n. 724.

14-*noniesdecies*. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da emanare, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, entro il 15 febbraio 2003, sono definite le modalità applicative delle disposizioni di cui ai commi da 14-*bis* a 14-*septiesdecies*, con particolare riferimento alla presentazione della documentazione da allegare alla domanda di concessione o di autorizzazione in sanatoria ai sensi del comma 14-*sepfies*, alla disciplina delle ipotesi di presentazione di documentazione incompleta e di modalità e termini per la richiesta da parte dei comuni della documentazione integrativa».

TABELLA (Comma 14-*septiesdecies*).

Abitanti Fino a 3.000:

Ampliamenti comma 14- <i>ter</i> , lettera <i>a</i>) (Euro/mq)	30
Ristrutturazioni e modifiche di destinazione d'uso comma 14- <i>ter</i> , lettere <i>b</i>) 2 <i>f</i>) (Euro/mq)	15

Abitanti da 3.001 a 20.000:

Ampliamenti comma 14- <i>ter</i> , lettera <i>a</i>) (Euro/mq)	60
Ristrutturazioni e modifiche di destinazione d'uso comma 14- <i>ter</i> , lettere <i>b</i>) 2 <i>f</i>) (Euro/mq)	30

Abitanti da 20.001 a 100.000:

Ampliamenti comma 14- <i>ter</i> , lettera <i>a</i>) (Euro/mq)	90
Ristrutturazioni e modifiche di destinazione d'uso comma 14- <i>ter</i> , lettere <i>b</i>) 2 <i>f</i>) (Euro/mq)	45

Abitanti da 100.001 a 300.000:

Ampliamenti comma 14- <i>ter</i> , lettera <i>a</i>) (Euro/mq)	100
Ristrutturazioni e modifiche di destinazione d'uso comma 14- <i>ter</i> , lettere <i>b</i>) 2 <i>f</i>) (Euro/mq)	60

Oltre i 300.000:

Ampliamenti comma 14- <i>ter</i> , lettera <i>a</i>) (Euro/mq)	150
Ristrutturazioni e modifiche di destinazione d'uso comma 14- <i>ter</i> , lettere <i>b</i>) 2 <i>f</i>) (Euro/mq)	75

9.0.11**Dichiarato inammissibile**

GIRFATTI

Dopo l'articolo 9, inserire il seguente:

«Art. 9-bis.

Sugli immobili oggetto di condono edilizio, ex leggi n.47 del 28 febbraio 1985 e n.724 del 23 dicembre 1994, e per i quali il procedimento di rilascio dell'autorizzazione/concessione in sanatoria è in itinere, sono consentiti gli interventi edilizi di cui alla legge n.457 del 5 agosto 1978, ar-

ticolo 31, comma 1, lettera *a*), *b*) e *c*) e quelli subordinati alla denuncia di inizio attività che, comunque, non alterino lo stato dei luoghi e l'aspetto esteriore degli edifici.

All'istanza devono essere allegati:

una perizia giurata da tecnico abilitato dalla quale risulti graficamente e fotograficamente lo stato dei luoghi e la consistenza in termini di superfici e volumi dell'immobile oggetto dell'intervento;

la dichiarazione del richiedente resa ai sensi dell'articolo 20 della legge 4 gennaio 1968, n.15, di nulla a pretendere, a titolo di risarcimento per i lavori autorizzati, in caso di successivo diniego alla istanza di condono edilizio».

Compensazione del Gruppo Forza Italia nn. 1, 2, 3, 4 (v. emend. 2.36).

9.0.15

Respinto

IERVOLINO, EUFEMI, LAURO

Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

«Art. 9-bis.

Aggiungere al comma 12, relativo al silenzio accoglimento sulle istanze di condono, dell'articolo 35 legge 47/85, il comma 12-*bis*: "Le domande di condono di opere, di altezza non superiore a mt 10 fuori terra ad uso abitativo, realizzate su aree soggette ai vincoli di cui alle leggi n. 1479/39 e 431/85 e successive modifiche ed integrazioni, - con l'esclusione delle opere realizzate su aree soggette a vincolo archeologico e a vincoli imposti da norme statali e regionali a difesa delle coste marine, lacuali e fluviali, nonché a vincoli a tutela di interesse della difesa militare e della sicurezza interna - che alla data del 1 gennaio 2003 non siano state ancora decise con provvedimento di diniego espresso, si intendono accolte, se, entro il termine perentorio di centoventi giorni dalla data indicata, gli Enti Locali non hanno provveduto, in deroga alle procedure di cui all'articolo 32 della presente legge, a definire le stesse.

L'accoglimento del condono è vincolato:

al rispetto della normativa antisismica;

al pagamento di una penale di EURO 5 per metro cubo a calcolarsi sulle opere oggetto della domanda di condono;

al versamento relativo a quanto dovuto per l'oblazione e per le opere di urbanizzazione.

Detti versamenti devono risultare effettuati nel termine di 120 giorni a decorrere dal 1 gennaio 2003 e costituiranno il presupposto al rilascio della concessione in sanatoria"».

9.0.12

Ritirato

TAROLLI

Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

«Art. 9-bis.

1. I prestiti concessi ai comuni da parte dei Consorzi dei comuni istituiti ai sensi della legge 27 dicembre 1953, n. 959 rientrano nell'ambito delle esenzioni previste dall'articolo 19, lettera *b*) del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601».

Compensazione del Gruppo Unione Democristiana e di Centro (v. emend. 2.76).

9.0.13

Respinto

IZZO, GIULIANO

Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

«Art. 9-bis.

1. Il termine per l'accertamento e la liquidazione dell'imposta comunale sugli immobili per l'annualità d'imposta relativa al 1999 e successive, è prorogato di un anno».

Compensazione del Gruppo Forza Italia nn. 1, 2, 3, 4 (v. emend. 2.36).

9.0.14**Respinto**

CALLEGARO, TAROLLI

Dopo l'articolo 9-bis, aggiungere il seguente:

«Art. 9-ter.

(Chiusura delle partite Iva inattive e cancellazione dei veicoli nei rispettivi registri)

1. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze saranno emanate, entro il 31 marzo 2003, disposizioni al fine di consentire e facilitare la chiusura delle partite Iva inattive e la cancellazione dei veicoli, già demoliti o sottratti e non cancellati, nei rispettivi registri pubblici. A tal fine i rispettivi uffici invieranno, in base ai dati un possesso, una comunicazione-invito a regolarizzare la propria posizione, previo pagamento di una somma forfetaria pari a 100 euro».

9.0.16**Respinto**

PEDRAZZINI, VANZO

Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

«Art. 9-bis.

(Regolarizzazione di inadempienze di natura fiscale)

1. Le disposizioni di cui al RDL 21 febbraio 1938, n. 246, convertito dalla legge 4 giugno 1938, n. 880, e successive modificazioni, nonché la tassa di concessione governativa di cui al numero 125 della tariffa annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641, e successive modificazioni, non si applicano ai soggetti che abbiano in corso, alla data del 1° gennaio 2003, procedimenti dinuatura amministrativa nei confronti della concessione pubblica in violazione di dette disposizioni».

2. I termini contenuti nelle disposizioni di legge richiamate al comma 1, sono da intendersi sospesi dalla data di entrata in vigore del presente legge fino all'attuazione del nuovo assetto ai sensi dell'articolo 3, comma 9, della legge 249/97, Dietro presentazione della singola domanda di sanatoria, per le violazioni commesse fino al 31 dicembre 2002, l'oblazione prevista è fissata nella misura del 10 per cento della somma cumulata dovuta a titolo di canone di abbonamento.

3. La domanda di sanatoria con la prova di pagamento dell'oblazione deve essere presentata alla sede regionale RAI competente, a pena di decadenza, entro la data del 31 settembre 2003».

Compensazione del Gruppo Lega Padana (v. emend. 1.0.3).

9.0.17

Respinto

PEDRAZZINI, VANZO

Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

«Art. 9-bis.

(Pagamento delle sanzioni previste dal nuovo codice della strada)

1. I soggetti tenuti al versamento delle somme a qualsiasi titolo per le violazioni degli articoli 34, 60, 93, 94, 95, 126, 158, 165, 179, 181, 193 del nuovo codice della strada di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e successive modificazioni, verbalizzate e per le quali sia in atto un contenzioso al 31 dicembre 2001, ivi compresi gli effetti e economici accessori già prodotti dalla sanzione inflitte, possono regolarizzare la loro posizione debitoria nei confronti degli enti emittenti mediante versamento, entro il 31 marzo 2003, del trenta per cento degli importi complessivamente dovuti, maggiorato degli interessi nella misura del cinque per cento annuo. La regolarizzazione può avvenire anche in tre rate mensili consecutive di eguale importo, la prima delle quali da versare entro il 28 febbraio 2003.».

Art. 10.

10.1

Respinto

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE,
TURRONI, ZANCAN

Sopprimere l'articolo.

Compensazione del Gruppo Verdi-l'Ulivo (v. emend. 2.2).

10.2

Respinto

SODANO, MALABARBA

Sopprimere l'articolo.

Compensazione del Gruppo Misto-Rifondazione Comunista (v. emend. 2.16).

10.3

Respinto

SCALERA

Sopprimere l'articolo.

Compensazione del Gruppo Margherita-DL-l'Ulivo (v. emend. 2.1).

10.4

Respinto

CICCANTI, TAROLLI, IZZO

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 10. - (*Disposizione in materia di reinscrizione dei veicoli*). – 1.
In deroga alla normativa vigente è possibile, entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, ottenere il ripristino dell'iscrizione nei Pubblici Registri per i veicoli radiati d'ufficio, previo pagamento delle tasse

automobilistiche non prescritte maggiorate del 50 per cento e mantenendo targhe e documenti originari».

10.5

Respinto

PEDRAZZINI, VANZO

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 10. – 1. In deroga alla normativa vigente è possibile, entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, ottenere il ripristino dell'iscrizione nei Pubblici Registri per i veicoli radiati d'ufficio, previo pagamento delle tasse automobilistiche non prescritte maggiorate del 50 per cento e mantenendo targhe e documenti originari».

10.6

Respinto

BONAVITA

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 10. – 1. In deroga alla normativa vigente è possibile, entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, ottenere il ripristino dell'iscrizione nei Pubblici Registri per i veicoli radiati d'ufficio, previo pagamento delle tasse automobilistiche non prescritte maggiorate del 50 per cento e mantenendo targhe e documenti originari».

10.7

Respinto

MUZIO, MARINO, PUGLIARULO.

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 10. – 1. In deroga alla normativa vigente sono riaperti i termini per la reinscrizione nei rispettivi registri pubblici dei veicoli radiati previo il pagamento di tutte le tasse arretrate. E' concesso il mantenimento delle targhe e dei documenti originari del veicolo reimmatricolato».

10.8**Respinto**

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN.

Al comma 1, dopo la parola: «veicoli» aggiungere le seguenti: «di cui all'articolo 47, lettere e) e f) del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni.

Compensazione del Gruppo Verdi-l'Ulivo (v. emend. 2.2).

10.9**Respinto**

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

Al comma 1, dopo la parola: «veicoli» aggiungere le seguenti: «di cui all'articolo 47, lettere e) e f) del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni».

Compensazione del Gruppo Verdi-l'Ulivo (v. emend. 2.2).

10.10**Respinto**

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

Al comma 1, dopo la parola: «veicoli» aggiungere le seguenti: «di cui all'articolo 47, lettera f) del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni».

Compensazione del Gruppo Verdi-l'Ulivo (v. emend. 2.2).

10.11**Respinto**

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

Al comma 1, dopo la parola: «veicoli» aggiungere le seguenti: «di cui all'articolo 47, lettera I) del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni».

Compensazione del Gruppo Verdi-l'Ulivo (v. emend. 2.2).

10.12**Respinto**

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

Al comma 1, dopo la parola: «veicoli» aggiungere le seguenti: «purchè in regola con la revisione prevista dall'articolo 80 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni».

Compensazione del Gruppo Verdi-l'Ulivo (v. emend. 2.2).

10.13**Respinto**

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

Al comma 1, dopo la parola: «veicoli» aggiungere le seguenti: «se immatricolati prima del 1950».

Compensazione del Gruppo Verdi-l'Ulivo (v. emend. 2.2).

10.14**Respinto**

BONAVITA

Al comma 1, sostituire le parole: «previo pagamento di tutte le tasse arretrate maggiorate del 50 per cento» con le seguenti: «previo il versamento della somma di euro 150».

Compensazione del Gruppo Democratici di Sinistra-l'Ulivo (v. emend. 2.5).

10.250**Respinto**

MUZIO, MARINO, PAGLIARULO

Sostituire le parole: previo il pagamento di tutte le tasse arretrate maggiorate del 50 per cento» *con le seguenti:* «previo il versamento della somma di euro 150».

10.26**Respinto**

BONAVITA

Al comma 1, sopprimere le seguenti parole: «maggiorate del 50 per cento».

Compensazione del Gruppo Democratici di Sinistra-l'Ulivo (v. emend. 2.5).

10.17**Respinto**

MUZIO, MARINO, PAGLIARULO, PIZZINATO

Al comma 1, sopprimere le seguenti parole: «maggiorate del 50 per cento».

10.18**Respinto**

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

Al comma 1, sostituire la parola: «50» *con la seguente:* «100».

10.19**Respinto**

TURRONI

Al comma 1, dopo le parole «50 per cento» *aggiungere le seguenti:* «fatti salvi i veicoli storici aventi più di trent'anni di età».

Compensazione del Gruppo Verdi-l'Ulivo (v. emend. 2.2).

10.20**Respinto**

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE,
TURRONI, ZANCAN

Al comma 1, sopprimere il secondo periodo.

10.21**Respinto**

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE,
TURRONI, ZANCAN

*Al comma 1, dopo le parole: «è concesso» aggiungere le seguenti:
«per veicoli inizialmente iscritti dopo il 1980».*

10.22**Respinto**

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE,
TURRONI, ZANCAN

*Al comma 1, dopo la parola: «reimmatricolato» aggiungere le se-
guenti: «e in questo caso le tasse arretrate sono maggiorate del 150 per
cento».*

10.23**Respinto**

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE,
TURRONI, ZANCAN

*Al comma 1, in fine, aggiungere il seguente periodo: «i veicoli devono
essere conformi alla direttiva CE n. 91/441, e successive, sull'inquina-
mento atmosferico».*

Compensazione del Gruppo Verdi-l'Ulivo (v. emend. 2.2).

10.500 (già 5.0.40)**Accolto**

TIRELLI, VANZO, MORO

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 17, comma 10, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, a decorrere dal 1° gennaio 2003, per i veicoli a motore a quattro ruote, di cui all'articolo 1, comma 4, lettera a), del decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 5 aprile 1994, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 99 del 30 aprile 1994, l'importo minimo della tassa automobilistica è pari a 50 euro».

10.24**Dichiarato inammissibile**

GUBERT

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Qualora l'attuale destinazione di un autoveicolo sia diversa da quella di autovettura per trasporto di persone - uso proprio (attuale categoria M1), ma l'omologazione del veicolo stesso avrebbe consentito tale destinazione, e la destinazione iniziale o il cambio di destinazione siano avvenuti anteriormente all'entrata in vigore del punto 1.1.1 della lettera c) dell'allegato I alla direttiva n. 98/14/CE riguardante l'omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi, recepita con decreto 4 agosto 1998 pubblicato in data 31 agosto 1998 nel S.O. alla G.U. serie generale n. 203 e non siano stati di conseguenza resi inaccessibili dal costruttore gli ancoraggi dei sedili per impedirne materialmente l'uso né apportate altre modificazioni dei caratteri originali del veicolo rilevanti agli effetti dell'originaria omologazione per trasporto di persone, è consentito il cambio di destinazione alla attuale categoria M1 (autovettura per trasporto di persone - uso proprio)».

10.25**Dichiarato inammissibile**

GUBERT

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Qualora l'attuale destinazione di un veicolo sia ad autocarro per trasporto di cose (attuale categoria N1) ed essa sia stata iscritta come destinazione iniziale o per cambio di destinazione anteriormente all'entrata in vigore del punto 1.1.1 della lettera c) dell'allegato I alla direttiva n. 98/14/CE riguardante l'omologazione dei veicoli a motore e dei

loro rimorchi, recepita con decreto 4 agosto 1998 pubblicato in data 31 agosto 1998 nel S.O., alla G.U., serie generale, n. 203 e non siano stati di conseguenza resi inaccessibili dal costruttore gli ancoraggi dei sedili per impedirne materialmente l'uso né apportate altre modificazioni che non avrebbero consentito la destinazione del veicolo al trasporto di persone - uso proprio, è consentito il cambio di destinazione del veicolo stesso da autocarro (attuale categoria N1) ad autovettura per trasporto persone-uso proprio (attuale categoria M1)».

10.0.1

Dichiarato inammissibile

FILIPPELLI

Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:

«Art. 10-bis.

(Proroghe in materia di accise)

1. Le disposizioni in materia di aliquote di accisa sulle emulsioni stabilizzate, di cui all'articolo 24, comma 1, lettera *d*), della legge 23 dicembre 2000, n. 388, prorogate da ultimo, fino al 31 dicembre 2002, con l'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2002, n. 178 sono ulteriormente prorogate fino al 31 dicembre 2003. La disposizione contenuta nell'articolo 1, comma 1-bis, del decreto-legge 28 dicembre 2001, n. 452, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2002, n. 16, si applica fino al 31 dicembre 2003.

2. Le disposizioni di cui all'articolo 4 del decreto-legge 1° ottobre 2001, n. 356, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 2001, n. 418, prorogate da ultimo, fino al 31 dicembre 2002, con l'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2002, n. 178, sono ulteriormente prorogate fino al 31 dicembre 2003.

3. Le disposizioni di cui all'articolo 5 del decreto-legge 1° ottobre 2001, n. 356, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 2001, n. 418, prorogate da ultimo, fino al 31 dicembre 2002, con l'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2002, n. 178, sono ulteriormente prorogate fino al 31 dicembre 2003.

4. Le disposizioni di cui all'articolo 6 del decreto-legge 1° ottobre 2001, n. 356, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 2001, n. 418, prorogate da ultimo, fino al 31 dicembre 2002, con l'articolo 1, comma 4, del decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito, con mo-

dificazioni, dalla legge 8 agosto 2002, n. 178, sono ulteriormente prorogate fino al 31 dicembre 2003.

5. Le disposizioni di cui ai commi da 1 a 4 dell'articolo 5 del decreto-legge 28 dicembre 2001, n. 452, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2002, n. 16, si applicano, con le medesime modalità, anche per il periodo dal 1° gennaio 2003 al 31 dicembre 2003. Per tale periodo, i termini e i riferimenti temporali contenuti nel predetto articolo 5 sono così rideterminati:

a) la riduzione dell'aliquota prevista dal comma 1 dell'articolo 5 del predetto decreto-legge n. 245 del 2001 è fissata con riferimento al 31 dicembre 2002;

b) il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di cui al comma 3 dell'articolo 5 del predetto decreto-legge n. 452 del 2001 deve essere pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* entro il 31 luglio 2003, per il periodo dal 1° gennaio 2003 al 30 giugno 2003, facendo riferimento al prezzo rilevato nella prima settimana di luglio 2003, ed entro il 31 gennaio 2004, per il periodo dal 1° luglio 2003 al 31 dicembre 2003, facendo riferimento al prezzo rilevato nella prima settimana di gennaio 2004;

c) la domanda di rimborso di cui al comma 4 dell'articolo 5 del predetto decreto-legge n. 452 del 2001 deve essere presentata a decorrere dal 1° agosto 2003 ed entro il 30 settembre 2003 per il primo semestre 2003 e dal 1° febbraio 2004 ed entro il 30 aprile 2004 per il secondo semestre 2003».

10.0.2

Dichiarato inammissibile

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:

«Art. 10-bis.

(Proroghe in materia di accise)

1. Le disposizioni in materia di aliquote di accisa sulle emulsioni stabilizzate, di cui all'articolo 24, comma 1, lettera *d*), della legge 23 dicembre 2000, n. 388, prorogate da ultimo, fino al 31 dicembre 2002, con l'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2002, n. 178, sono ulteriormente prorogate fino al 31 dicembre 2003. La disposizione contenuta nell'articolo 1, comma 1-bis, del decreto-legge 28 dicembre 2001, n. 452, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2002, n. 16, si applica fino al 31 dicembre 2003.

2. Le disposizioni di cui all'articolo 4 del decreto-legge 1° ottobre 2001, n. 356, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 2001, n. 418, prorogate da ultimo, fino al 31 dicembre 2002, con l'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2002, n. 178, sono ulteriormente prorogate fino al 31 dicembre 2003.

3. Le disposizioni di cui all'articolo 5 del decreto-legge 1° ottobre 2001, n. 356, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 2001, n. 418, prorogate da ultimo, fino al 31 dicembre 2002, con l'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2002, n. 178 sono ulteriormente prorogate fino al 31 dicembre 2003.

4. Le disposizioni di cui all'articolo 6 del decreto-legge 1° ottobre 2001, n. 356, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 2001, n. 418, prorogate da ultimo, fino al 31 dicembre 2002, con l'articolo 1, comma 4, del decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2002, n. 178, sono ulteriormente prorogate fino al 31 dicembre 2003.

5. Le disposizioni di cui ai commi da 1 a 4 dell'articolo 5 del decreto-legge 28 dicembre 2001, n. 452, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2002, n. 16, si applicano, con le medesime modalità, anche per il periodo dal 1° gennaio 2003 al 31 dicembre 2003. Per tale periodo, i termini e i riferimenti temporali contenuti nel predetto articolo 5 sono così rideterminati:

a) la riduzione dell'aliquota prevista dal comma 1 dell'articolo 5 del predetto decreto-legge n. 452 del 2001 è fissata con riferimento al 31 dicembre 2002;

b) il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di cui al comma 3 dell'articolo 5 del predetto decreto-legge n. 452 del 2001 deve essere pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* entro il 31 luglio 2003, per il periodo dal 1° gennaio 2003 al 30 giugno 2003, facendo riferimento al prezzo rilevato nella prima settimana di luglio 2003, ed entro il 31 gennaio 2004, per il periodo dal 1° luglio 2003 al 31 dicembre 2003, facendo riferimento al prezzo rilevato nella prima settimana di gennaio 2004;

c) la domanda di rimborso di cui al comma 4 dell'articolo 5 del predetto decreto-legge n. 452 del 2001 deve essere presentata a decorrere dal 1° agosto 2003 ed entro il 30 settembre 2003 per il primo semestre 2003 e dal 1° febbraio 2004 ed entro il 30 aprile 2004 per il secondo semestre 2003».

10.0.3**Respinto**

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:

«Art. 10-bis.

(Prelievo speciale sugli utili derivanti dalla produzione, dalla vendita e da qualsiasi forma di utilizzazione a fini di lucro di armi, munizioni, esplosivi di ogni tipo)

1. È istituito un prelievo speciale sui redditi di impresa, di cui all'articolo 53 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, derivanti dalla produzione, distribuzione, vendita e da ogni forma di utilizzazione di armi, munizioni, esplosivi di ogni tipo. L'aliquota è fissata nella misura del 25 per cento.

2. Il prelievo di cui al comma 1 non è deducibile dalle imposte sui redditi e dall'imposta regionale sull'attività produttiva.

3. L'elusione del prelievo di cui al comma 1 comporta, oltre al pagamento dell'imposta dovuta, l'applicazione della sanzione pecuniaria in misura fissa pari al doppio dell'imposta.

4. Sono escluse dall'imposta di cui al comma 1 le armi destinate agli organi di pubblica sicurezza e ai corpi delle forze armate.

5. Il gettito derivante dall'applicazione del comma 1 viene destinato ad un fondo, istituito presso il Ministero dell'interno, finalizzato alla realizzazione di iniziative culturali per la promozione della pace, della solidarietà tra i popoli e dell'integrazione razziale.

6. Le modalità di definizione del presente articolo sono definite con regolamento del Ministro dell'economia e delle finanze, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge».

10.0.4**Respinto**

FERRARA, BASILE

Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:

«Art. 10-bis.

1. A partire dalla data di entrata in vigore della presente legge, competente per la presentazione della richieste di iscrizione, trascrizione ed annotazione sui veicoli è l'ufficio del P.R.A. della provincia nel cui terri-

torio risiede o ha la sede principale (legale) l'avente causa delle richieste delle richiamate formalità, individuato, secondo i casi, nel proprietario, nel locatorio con facoltà di compera (leasing), nell'acquirente con riserva della proprietà o nell'usufruttuario del veicolo stessi. Fermo restano quanto precede, l'imposta provinciale di trascrizione (IPT) che colpisce le menzionate formalità e la tassa automobilistica regionale sono dovute rispettivamente alla provincia e alla regione o provincia autonoma nel cui territorio il veicolo affettivamente circola e/o concorre alla realizzazione della produzione».

Compensazione del Gruppo Forza Italia nn. 1, 2, 3, 4 (v. emend. 2.36).

10.0.5

Respinto

GRILLO, LAURO, CICOLANI, GIRFATTI

Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:

«Art. 10-bis.

(Proroga degli sgravi contributivi alle imprese armatoriali)

1. Per la salvaguardia dei livelli occupazionali e della competitività delle imprese armatrici italiane, per l'anno 2003, i benefici di cui all'articolo 6, comma 1, del decreto legge 30 dicembre 1997, n. 457, convertito, con modificazione, dalla legge 27 febbraio 1998, n. 30, sono estesi nel limite dell'80 per cento, alle imprese armatoriali per le navi che esercitano, anche in via non esclusiva per l'intero anno, attività di cabotaggio, ad esclusione delle navi proprietà dello Stato o di imprese che hanno in vigore con esso convenzioni o contratti di servizio.

Conseguentemente alla tabella A, alla voce del Ministero dell'economia e delle finanze, il relativo importo per l'anno 2003 è ridotto di 65 milioni di euro.

10.0.6**Respinto**

LAURO

Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:

«Art. 10-bis.

1. I benefici di cui all'articolo 8, comma 1, del decreto legge 30 dicembre 1997, n. 457, convertito, con modificazione, dalla legge 27 febbraio 1998, n. 30, sono estesi nel limite dell'80 per cento, alle Imprese armatoriali per le navi che esercitano, anche in via non esclusiva per l'intero anno, attività di cabotaggio, ad esclusione delle navi di proprietà dello Stato o di imprese che hanno in vigore con esso convenzioni o contratti di servizio.

Consequentemente alla tabella A, alla voce del Ministero dell'Economia e delle finanze, il relativo importo per l'anno 2003 è ridotto di 65 milioni di euro.

Compensazione del Gruppo Forza Italia nn. 1, 2, 3, 4 (v. emend. 2.36).

10.0.7**Respinto**

ZAPPACOSTA, SEMERARO, LAURO

Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:

«Art. 10-bis.

1. Per la salvaguardia dei livelli occupazionali e della competitività delle imprese armatrici italiane, per l'anno 2003, i benefici di cui all'articolo 6, comma 1, del decreto legge 30 dicembre 1997, n. 457, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1998, n. 30, sono estesi nei limiti dell'80 per cento, alle imprese armatoriali per le navi che esercitano, anche in via non esclusiva per l'intero anno, attività di cabotaggio, ad esclusione delle navi di proprietà dello Stato o di imprese che hanno in vigore con esso convenzioni o contratti di servizio.

Consequentemente alla tabella A, alla voce del Ministero dell'economia e delle finanze, il relativo importo per l'anno 2003 è ridotto di 65 milioni di euro.

Compensazione del Gruppo Alleanza Nazionale (v. emend. 2.8).

10.0.8**Respinto**

DE PETRIS, RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:

«Art. 10-bis.

1. A decorrere decorrere dal 1° gennaio 2003, ai produttori biologici individuati ai sensi del regolamento CEE n. 2092 del 1991, con volume di affari fino a 13 mila euro annui, è corrisposto un credito d'imposta pari al 50 per cento del totale delle spese sostenute ai fini della certificazione e del controllo della produzione biologica.

2. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro per le politiche agricole e forestali, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, vengono stabiliti i termini e le modalità per la concessione del credito d'imposta di cui al comma 1.

Compensazione del Gruppo Verdi-l'Ulivo (v. emend. 2.2).**10.0.9****Respinto**

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:

«Art. 10-bis.

1. Alla tariffa di cui all'articolo 4, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641, in materia di tasse sulle concessioni governative e successive modificazioni, relativamente alla licenza di porto di pistole, rivoltelle o pistole automatiche, armi lunghe da fuoco e bastoni animati, l'importo annuale della tassa è fissato in 200 euro».

10.0.10**Respinto**

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE,
TURRONI, ZANCAN

Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:

«Art. 10-bis.

1. Alla tariffa di cui all'articolo 5, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641, in materia di tasse sulle concessioni governative e successive modificazioni, l'importo annuale della tassa è fissato in 250 euro.».

10.0.11**Respinto**

MAGNALBÒ, LAURO

Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:

«Art. 10-bis.

1. In deroga alla normativa vigente, nei comuni colpiti dalla crisi sismica del 1997 individuati dal Ministero dell'Interno con le ordinanze n. 26668 del 28 settembre 1997, n. 2694 del 13 ottobre 1997 e n. 2719 del 28 novembre 1997, sono riaperti i termini fino al 31 dicembre 2003 per la richiesta dei contributi di cui agli articoli 3, 4 e 5 della legge 30 marzo 1998, n. 61, relativamente agli immobili destinati ad uso abitativo e agli immobili destinati ad attività produttive».

Compensazione del Gruppo Alleanza Nazionale (v. emend. 2.8).

10.0.12**Respinto**

BORDON, GIARETTA, BUDIN

*Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:***«Art. 10-bis.***(Agevolazioni per l'acquisto di gasolio nelle province di Trieste e Udine)*

1. Il regime agevolato previsto dall'articolo 7, comma 1-ter, del decreto-legge 30 dicembre 1991, n. 417, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 febbraio 1992, n. 66, concernente il gasolio destinato al fabbisogno della provincia di Trieste e dei comuni della provincia di Udine già individuati dal decreto del Ministro delle Finanze 30 luglio 1993, pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* n. 227 del 27 settembre 1993, è ripristinato per l'anno 2003. Il quantitativo è stabilito in litri 23 milioni di litri per la provincia di Trieste ed in 5 milioni di litri per i comuni della provincia di Udine».

Compensazione del Gruppo Margherita-DL-l'Ulivo (v. emend. 2.1).**10.0.13****Respinto**

TONINI, CADDEO

*Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:***«Art. 10-bis.**

1. Le disposizioni di cui all'articolo 5 del decreto legge 01 ottobre 2001, n. 356, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 2001, n. 418, prorogate da ultimo, fino al 31 dicembre 2002, con l'articolo 1 del decreto legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2002, n. 178, sono ulteriormente prorogate fino al 31 dicembre 2003».

Compensazione del Gruppo Democratici di Sinistra-l'Ulivo (v. emend. 2.5).

Art. 11.**11.1****Respinto**

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

Al comma 1, sostituire la parola: «quattro» con la seguente: «sei» e conseguentemente, sostituire le parole: «1° gennaio 2005» con le seguenti: «1° gennaio 2004».

Compensazione del Gruppo Verdi-l'Ulivo (v. emend. 2.2).

11.2**Respinto**

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

Al comma 1, sostituire la parola: «quattro» con la seguente: «cinque» e conseguentemente, sostituire le parole: «1° gennaio 2003» con le seguenti: «1° gennaio 2004».

Compensazione del Gruppo Verdi-l'Ulivo (v. emend. 2.2).

11.3**Respinto**

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

Al comma 1, sostituire le parole: «3,75 per cento» con le seguenti: «2,75 per cento».

Compensazione del Gruppo Verdi-l'Ulivo (v. emend. 2.2).

11.4**Respinto**

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

Al comma 1, sostituire le parole: «3,75 per cento» con le seguenti: «2,25 per cento».

Compensazione del Gruppo Verdi-l'Ulivo (v. emend. 2.2).**11.5****Respinto**

ROLLANDIN, THALER AUSSERHOFER, MICHELINI, KOFLER, PETERLINI, BETTA, ANDREOTTI, RUVOLO, SALZANO, FRAU

Al comma 1, dopo l'ultimo periodo, è aggiunto il seguente: «Il minor gettito derivante dall'anno 2002 alla regione Valle d'Aosta per l'applicazione del presente comma è assunto a carico dello Stato».

Conseguentemente, all'articolo 67, comma 1, alla tabella A, alla voce Ministero delle politiche agricole e forestali, apportare le seguenti variazioni:

2003: - 5.000;

2004: - 5.000;

2005: - 5.000.

11.6**Respinto**

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

Al comma 2, lettera a), sostituire le parole: «anni dal 1998 al 2003» con le seguenti: «anni dal 1998 al 2005».

Compensazione del Gruppo Verdi-l'Ulivo (v. emend. 2.2).

11.7**Respinto**

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

Al comma 2, lettera a), sostituire le parole: «anni dal 1998 al 2003» con le seguenti: «anni dal 1998 al 2004».

Compensazione del Gruppo Verdi-l'Ulivo (v. emend. 2.2).

11.8**Respinto**

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

Al comma 2, lettera b), sostituire le parole: «a decorrere dal 1° gennaio 2004» con le seguenti: «a decorrere dal 1° gennaio 2005».

Compensazione del Gruppo Verdi-l'Ulivo (v. emend. 2.2).

11.9**Respinto**

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

Al comma 3, sostituire le parole: «fino al 31 dicembre 2003» con le seguenti: «fino al 31 dicembre 2005».

Compensazione del Gruppo Verdi-l'Ulivo (v. emend. 2.2).

11.10**Respinto**

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

Al comma 3, sostituire le parole: «fino al 31 dicembre 2003» con le seguenti: «fino al 31 dicembre 2004».

Compensazione del Gruppo Verdi-l'Ulivo (v. emend. 2.2).

11.11**Respinto**

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

Al comma 4, dopo le parole: «Per l'anno 2003» inserire le seguenti: «, l'anno 2004 e l'anno 2005».

Compensazione del Gruppo Verdi-l'Ulivo (v. emend. 2.2).

11.12**Respinto**

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

Al comma 4, dopo le parole: «Per l'anno 2003» inserire le seguenti: «e l'anno 2004».

Compensazione del Gruppo Verdi-l'Ulivo (v. emend. 2.2).

11.13**Respinto**

AGONI, VANZO

Al comma 4, le parole: «Per l'anno 2003» sono sostituite dalle seguenti: «Dal 1° gennaio 2003».

Compensazione del Gruppo Lega Padana (v. emend. 1.0.3).

11.14**Respinto**

GUBERT, MORO

Dopo il comma 4, inserire il seguente:

«4-bis. Alla fine del comma 9 dell'articolo 2 del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 14 dicembre 2001, n. 454, aggiungere le parole seguenti: "Sono altresì ammessi all'agevolazione le lavorazioni da effettuare:

a) su terreni di proprietà di parenti entro il 2° grado dei soggetti di cui all'articolo 2 lettera a);

b) su terreni lavorati a titolo di comodato, anche verbale, di durata almeno annuale, da soggetti di cui all'articolo 2, lettera a) limitatamente a colture a prato, pascolo e arativo di superficie non superiore ad un ettaro,

elevata a tre ettari per terreni situati in zone svantaggiate ai sensi del regolamento C.E. n. 1275/99. La condizione in comodato e la sua durata devono essere attestate dalla documentazione comprovante la conduzione, che può essere costituita anche dalla dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà resa dal conduttore".

A compensazione delle eventuali teoriche minori entrate si aggiunga il periodo seguente: "Con l'anno 2003 cessa l'esenzione della tassa di possesso di mezzi agricoli destinati esclusivamente a lavorazioni meccanico-agrarie di proprietà di coloro che non sono iscritti al Registro delle imprese tenuto presso le Camere di commercio, industria e agricoltura"».

11.15

Respinto

GUBERT, MORO

Al comma 5 aggiungere in fine le seguenti parole: «Il riconoscimento del diritto all'uso dell'acqua o la concessione preferenziale di cui al R.C. n. 1775/1933 relative ad acque pubbliche non iscritte negli appositi elenchi avviene a titolo non oneroso qualora l'uso sia a scopo alimentare e igienico al servizio di uomini e animali domestici in insediamenti temporanei siti in zone montane a destinazione agricola e forestale.

Fino a compensazione delle eventuali minori entrate sono elevati gli oneri per le altre concessioni».

11.16

Ritirato (vedi testo 2)

GUBERT, MORO

Al comma 5, aggiungere in fine le seguenti parole: «Non sono considerate acque pubbliche quelle non iscritte negli appositi elenchi di cui al R.D. n. 1775/1933 o in successivi elenchi suppletivi tradizionalmente usate al servizio alimentare e igienico di uomini e animali domestici in insediamenti temporanei siti in aree montane a destinazione agricola o forestale fino a quando non intervenga tale iscrizione».

11.16 (testo 2)

Respinto

GUBERT, MORO

Al comma 5, aggiungere in fine le seguenti parole: «Non sono considerate acque pubbliche quelle non iscritte negli appositi elenchi di cui al R.D. n. 1775/1933 o in successivi elenchi suppletivi tradizionalmente

usate al servizio alimentare e igienico di uomini e animali domestici in insediamenti temporanei siti in aree montane a destinazione agricola o forestale fino a quando non intervenga tale iscrizione. Fino a compensazione delle eventuali minori entrate sono elevati gli oneri per le altre concessioni».

11.17

Ritirato (vedi testo 2)

GUBERT, MORO

Al comma 5, aggiungere in fine le seguenti parole: «L'utilizzazione a fini alimentari e igienici di fonti d'acqua al servizio di uomini e animali domestici presenti in insediamenti temporanei (masi, maggenghi, ecc.) in zone montane a destinazione agricola o forestale e per le quali non è in corso utilizzazione pubblica non necessita di concessione».

11.17 (testo 2)

Respinto

GUBERT, MORO

Al comma 5, aggiungere in fine le seguenti parole: «L'utilizzazione a fini alimentari e igienici di fonti d'acqua al servizio di uomini e animali domestici presenti in insediamenti temporanei (masi, maggenghi, ecc.) in zone montane a destinazione agricola o forestale e per le quali non è in corso utilizzazione pubblica non necessita di concessione. Fino a compensazione delle eventuali minori entrate sono elevati gli oneri per le altre concessioni».

11.18

Respinto

BALBONI, SALERNO, KAPPLER, PEDRIZZI

Dopo il comma 5 è aggiunto il seguente:

«5-bis. Sino al riordinamento del regime fiscale sostitutivo per i redditi di natura finanziaria, gli utili corrisposti dalle società ed enti indicati nella lettera d) del comma 1 dell'articolo 87 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917; a persone fisiche residenti, in relazione a partecipazioni non relative all'impresa ai sensi dell'articolo 77 del medesimo testo unico n. 917 del 1986, possono essere assoggettati, in luogo del trattamento previsto dal comma 4 dell'articolo 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, al re-

gime sostitutivo di cui al presente comma. L'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi è applicata con l'aliquota stabilita dall'articolo 11 del citato testo unico n. 917 del 1986 per il primo scaglione di reddito dai soggetti di cui al primo comma dell'articolo 23 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, che intervengono nella riscossione degli utili. L'opzione per l'applicazione dell'imposta sostitutiva può essere esercitata in relazione a partecipazioni non qualificate ai sensi della lettera c-bis) del comma 1 dell'articolo 81 del citato testo unico n. 917 del 1986 mediante comunicazione sottoscritta rilasciata ai soggetti di cui a periodo precedente che intervengono nella riscossione degli utili dalle persone fisiche residenti che attestino di avere i requisiti di cui al presente comma. Per il calcolo, il versamento, la liquidazione, l'accertamento, la riscossione, le sanzioni, il rimborso ed il contenzioso dell'imposta sostitutiva si applicano le disposizioni dell'articolo 6 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461. La presente disposizione ha effetto relativamente agli utili percepiti successivamente al 1° aprile 2003».

Compensazione del Gruppo Alleanza Nazionale (v. emend. 2.8).

11.19

Respinto

AGONI, VANZO, MORO

Dopo il comma 5 inserire il seguente:

«5-bis. All'articolo 13, comma 1, primo periodo, della legge 15 dicembre 1998, n. 441, come modificato dall'articolo 2, comma 3, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, dopo le parole: "nei periodi d'imposta 2000 e 2001" è inserito il seguente: "2003"».

Compensazione del Gruppo Lega Padana (v. emend. 1.0.3).

11.20

Respinto

AGONI, VANZO, MORO

Dopo il comma 5, inserire il seguente:

«5-bis. All'articolo 122 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, le parole: "In sede di sperimentazione e per un periodo non superiore a due anni" sono soppresse».

11.21**Respinto**

AGONI, VANZO, MORO

Dopo il comma 5, inserire il seguente:

«5-bis. Le disposizioni di cui all'articolo 122 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 sono prorogate fino al 31 dicembre 2005».

11.22**Respinto**

BASSO, FLAMMIA, VICINI, MURINEDDU, PIATTI, CADDEO, BATTAGLIA Giovanni

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

«6-bis. Il comma 6 dell'articolo 34 del decreto del Presidente della Repubblica n. 633/1972 è sostituito dal seguente:

"I produttori agricoli che nell'anno solare precedente hanno realizzato un volume d'affari non superiore a quindici milioni di lire, sostituito per almeno due terzi da cessioni di prodotti di cui al comma 1, sono esonerati dal versamento dell'imposta e da tutti gli obblighi documentali e contabili, compresa la dichiarazione annuale, fermo restando l'obbligo di numerare e conservare le fatture e le bollette doganali a norma dell'articolo 39; i cessionari e i committenti se acquistano i beni o utilizzano i servizi nell'esercizio dell'impresa, debbono emettere fattura, con le modalità e nei termini di cui all'articolo 21, indicando la relativa imposta, determinata applicando le aliquote corrispondenti alle percentuali idi compensazione, consegnarne copia al produttore agricolo e registrarla separatamente a norma dell'articolo 25. I produttori agricoli che nell'anno solare precedente hanno realizzato un volume di affari superiore a quindici ma non a quaranta milioni di lire, costituito per almeno due terzi da cessioni di prodotti di cui al comma 1, sono esonerati dalle liquidazioni periodiche e dai relativi versamenti dell'imposta e debbono assolvere gli obblighi di fatturazione, di numerazione delle fatture ricevute, di conservazione dei documenti ai sensi dell'articolo 39, di versamento annuale dell'imposta con le modalità semplificate da determinarsi con decreto del Ministro delle finanze da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400. Le disposizioni dei precedenti periodi del presente comma, cessano comunque di avere applicazione a partire dall'anno solare successivo a quello in cui sono stati, superati i limiti rispettivamente di quindici e di quaranta milioni di lire a condizione che non venga superato il limite di un terzo delle cessioni di altri beni. I produttori agricoli possono rinunciare alla applicazione delle precedenti disposizioni dandone comunica-

zione per iscritto all'ufficio competente entro il termine stabilito per la presentazione della dichiarazione"».

Compensazione del Gruppo Democratici di Sinistra-l'Ulivo (v. emend. 2.5).

11.23

Respinto

RONCONI, CICCANTI, TAROLLI

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

«6-bis. All'articolo 9 del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, il comma 9 è sostituito dal seguente:

"9. Per le variazioni nell'iscrizione catastale dei fabbricati già rurali che non presentano più i requisiti di ruralità, di cui ai commi 3, 4, 5 e 6, non si fa luogo alla riscossione del contributo di cui all'articolo 11 della legge 28 gennaio 1997, n. 10, né al recupero di eventuali tributi attinenti al fabbricato ovvero al reddito da esso prodotto per i periodi di imposta anteriori al 1° gennaio 2002 per le imposte dirette, e al 1° gennaio 2003 per le altre imposte e tasse e per l'imposta comunale sugli immobili, purché detti immobili vengano dichiarati al Catasto entro il 31 dicembre 2003 con le modalità previste dalle norme di attuazione dell'articolo 2, commi 1-*quinquies* e 1-*septies*, del decreto-legge 23 gennaio 1993, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 1993, n. 75. Non si fa luogo al rimborso delle somme riferite a tributi e contributi già versate"».

Conseguentemente, alla tabella A, alla voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2003: - 2.500.000;

2004: - 2.000.000;

2005: - 1.000.000.

Compensazione del Gruppo Unione Democristiana e di Centro (v. emend. 2.76).

11.24**Respinto**

BONATESTA, PACE, BONGIORNO, LAURO

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

«6-bis. All'articolo 9 del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, il comma 9 è sostituito dal seguente:

"9. Per le variazioni nell'iscrizione catastale dei fabbricati già rurali che non presentano più i requisiti di ruralità, di cui ai commi 3, 4, 5 e 6, non si fa luogo alla riscossione del contributo di cui all'articolo 11 della legge 28 gennaio 1997, n. 10, né al recupero di eventuali tributi attinenti al fabbricato ovvero al reddito da esso prodotto per i periodi di imposta anteriori al 1° gennaio 2002 per le imposte dirette, e al 1° gennaio 2003 per le altre imposte e tasse e per l'imposta comunale sugli immobili, purché detti immobili vengano dichiarati al Catasto entro il 31 dicembre 2003 con le modalità previste dalle norme di attuazione dell'articolo 2, commi 1-*quinquies* e 1-*septies*, del decreto-legge 23 gennaio 1993, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 1993, n. 75. Non si fa luogo al rimborso delle somme riferite a tributi e contributi già versate"».

Conseguentemente, alla tabella A, alla voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2003: - 1.000;

2004: - 1.000;

2005: - 500.

Compensazione del Gruppo Alleanza Nazionale (v. emend. 2.8).**11.25****Respinto**

OGNIBENE, VIZZINI, LAURO

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

«6-bis. All'articolo 9 del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, il comma 9 è sostituito dal seguente:

"9. Per le variazioni nell'iscrizione catastale dei fabbricati già rurali che non presentano più i requisiti di ruralità, di cui ai commi 3, 4, 5 e 6, non si fa luogo alla riscossione del contributo di cui all'articolo 11 della legge 28 gennaio 1997, n. 10, né al recupero di eventuali tributi attinenti al fabbricato ovvero al reddito da esso prodotto per i periodi di imposta anteriori al 1° gennaio 2002 per le imposte dirette, e al 1° gennaio 2003 per le altre imposte e tasse e per l'imposta comunale sugli immobili, pur-

ché detti immobili vengano dichiarati al Catasto entro il 31 dicembre 2003 con le modalità previste dalle norme di attuazione dell'articolo 2, commi 1-*quinquies* e 1-*septies*, del decreto-legge 23 gennaio 1993, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 1993, n. 75. Non si fa luogo al rimborso delle somme riferite a tributi e contributi già versate"».

Conseguentemente, alla tabella A, alla voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2003: - 2.500.000;
2004: - 2.000.000;
2005: - 1.000.000.

11.26

Respinto

MURINEDDU, PIATTI, BASSO, FLAMMIA, VICINI, CADDEO, BATTAGLIA Giovanni

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente: 6-bis. Le disposizioni di cui all'articolo 5 del decreto-legge 1° ottobre 2001, n. 356, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 2001, n. 418, prorogate da ultimo, fino al 31 dicembre 2002, con l'articolo 1 del decreto-legge 8 luglio 2002, 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2002, n. 178, sono ulteriormente prorogate fino al 31 dicembre 2003.

Conseguentemente, alla tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare la seguente modificazione:

2003: - 104.000

Compensazione del Gruppo Democratici di Sinistra-l'Ulivo (v. emend. 2.5).

11.27

Respinto

CUTRUFO

Dopo il comma 6 aggiungere il seguente:

«6-bis. Sulle terre di fatto silvo-pastorali restano salvi i diritti di cui alla legge 16 giugno 1927, n. 1766, mentre le terre di diversa natura sono trasferite al patrimonio disponibile degli enti di gestione (Comuni, Frazioni, Comunanze e Università Agrarie, eccetera). A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge sono soppressi i Commissariati agli usi civici. Con proprio decreto il Ministero di giustizia dispone il trasferimento delle risorse umane e materiali dei disciolti Commissariati ed enti appartenenti all'Amministrazione centrale o periferica del mini-

stero stesso. I procedimenti già pendenti alla data di entrata in vigore della presente legge presso gli uffici dei Commissari sono trasferiti, previa formale comunicazione alle parti interessate, al giudice amministrativo competente per territorio».

11.28

Respinto

BARELLI, BIANCONI, FAVARO, CICOLANI, CHIRILLI

Dopo il comma 6 aggiungere il seguente:

«6-bis. Lo svolgimento di attività sportive in zone agricole, la cui pratica non comporti trasformazioni irreversibili o danni per il territorio, sono equiparate alle attività agricole ai fini delle normative urbanistiche, edilizie, ambientali ed idrogeologiche.

Alle predette attività, si applicano le norme previdenziali, assistenziali e fiscali proprie dell'attività agricola.

Conseguentemente, all'articolo 67, tabella A, fondo speciale di parte corrente, l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze, è ridotto di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2003, 2004, 2005».

11.29

Ammissibile a condizione che le parole: «fino alla concorrenza» siano sostituite dalle parole: «entro il limite di spesa»

Respinto

RUVOLO, SALZANO, OGNIBENE, SODANO Calogero

Dopo il comma 6, aggiungere, in fine, il seguente:

«6-bis. Le aziende agricole che hanno subito danni verificatisi negli anni 2000, 2001 e 2002, dichiarate eccezionali con decreti del Ministro delle politiche agricole e forestali, sono esentate dal pagamento dei contributi previdenziali e consortili e degli oneri fiscali per l'anno 2002 fino alla concorrenza di 5.000.000 di euro».

Conseguentemente, alla tabella A, Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2003: - 5.000;
2004: - 5.000;
2005: - 5.000.

11.30**Respinto**

RUVOLO, SALZANO, OGNIBENE, SODANO Calogero

Dopo il comma 6, aggiungere, in fine, il seguente:

«6-bis. Alle aziende agricole che hanno subito danni per almeno tre annate consecutive verificatisi negli anni 2000, 2001 e 2002 dichiarate eccezionali con decreti del Ministro delle politiche agricole e forestali viene sospeso il pagamento dei contributi previdenziali e consortili e degli oneri fiscali per gli anni 2000, 2001 e 2002 fino al 2004».

Conseguentemente, a decorrere dal 1° gennaio 2003 l'accisa sul tabacco è aumentata del 10 per cento.

11.31**Respinto**

OGNIBENE

Dopo il comma 6, inserire il seguente:

«6-bis. La legge 8 agosto 1991, n. 264 e successive modificazioni, non si applica all'attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto relativa alle macchine agricole di cui all'articolo 57 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285».

Compensazione del Gruppo Forza Italia nn. 1, 2, 3, 4 (v. emend. 2.36).

11.32**Respinto**

MURINEDDU, PIATTI, BASSO, FLAMMIA, VICINI, CADDEO, BATTAGLIA Giovanni

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

«5-bis. All'articolo 7, comma 2, della legge n. 388 del 2000, è aggiunto il seguente periodo: "Il credito è concesso anche alle imprese agricole, di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 228/2001, anche in virtù dell'aumento occupazionale misurato in numero di giornate lavorative"».

Compensazione del Gruppo Democratici di Sinistra-l'Ulivo (v. emend. 2.5).

11.33**Respinto**

PIATTI, BASSO, MURINEDDU, VICINI, FLAMMIA, CADDEO, BATTAGLIA Giovanni, MORANDO

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

«6-bis. Il termine di cui all'articolo 7, del decreto-legge 13 agosto 1975, n. 377, convertito con modificazioni dalla legge 16 ottobre 1975, n. 493, relativo alla durata del fondo per lo sviluppo della meccanizzazione in agricoltura, di cui all'articolo 12 della legge 27 ottobre 1966, n. 910, e successive modificazioni, già prorogato con la legge 20 dicembre 1996, n. 642, al 31 dicembre 2002, è ulteriormente prorogato al 31 dicembre 2005».

Compensazione del Gruppo Democratici di Sinistra-l'Ulivo (v. emend. 2.5).

11.34**Respinto**

BASTIANONI

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

«6-bis. All'articolo 11, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, le parole: "per gli anni 2001, 2002 e 2003", sono sostituite con le seguenti: "per gli anni dal 2001 fino al 2005". Le disposizioni di cui al citato articolo 11, comma 1, si applicano, nel triennio 2003-2005, anche a tutti i soggetti in possesso di licenza di tipo A, ai pescatori professionali che esercitano l'attività di pesca, in forma singola o associata, con l'utilizzo di attrezzi manuali, ed alle imprese, singole o associate, che:

- a) gestiscono impianti di pesca;
- b) esercitano l'allevamento ittico nelle acque marine, interne e lagunari, anche in forma cooperativa;
- c) gestiscono impianti di acquacoltura o miticoltura in genere;
- d) esercitano attività di allevamento, cattura e raccolta di specie ittiche con imbarcazioni iscritte presso la motorizzazione civile».

Conseguentemente, alla tabella A, Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2003: - 5.000;
2004: - 10.000;
2005: - 10.000.

Compensazione del Gruppo Margherita-DL-l'Ulivo (v. emend. 2.1).

11.35**Respinto**

BASTIANONI, BEDIN

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

«6-bis. Le disposizioni di cui all'articolo 11, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, si applicano anche a tutti i soggetti in possesso di licenza di tipo A, ai pescatori professionali che esercitano l'attività di pesca, in forma singola o associata, con l'utilizzo di attrezzi manuali, ed alle imprese, singole o associate, che:

- i) gestiscono impianti di pesca;
- j) esercitano l'allevamento ittico nelle acque marine, interne e lagunari, anche in forma cooperativa;
- k) gestiscono impianti di acquacoltura o miticoltura in genere;
- l) esercitano attività di allevamento, cattura e raccolta di specie ittiche con imbarcazioni iscritte presso la motorizzazione civile».

Conseguentemente, alla tabella A, Ministero dell'economia e delle finanze, apportare la seguente variazione:

2003: - 5.000.

Compensazione del Gruppo Margherita-DL-I'Ulivo (v. emend. 2.1).

11.36**Respinto**

BASTIANONI

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

«6-bis. All'articolo 11, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, le parole: "per gli anni 2001, 2002 e 2003" sono sostituite con le seguenti: "per gli anni dal 2001 fino al 2005"».

Conseguentemente, alla tabella A, Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2004: - 5.000;

2005: - 5.000.

Compensazione del Gruppo Margherita-DL-I'Ulivo (v. emend. 2.1).

11.37**Respinto**

PIATTI, BASSO, MURINEDDU, VICINI, FLAMMIA, CADDEO, BATTAGLIA Giovanni,
MORANDO

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

«6-bis. All'articolo 122, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, sono soppresse le parole da: "In sede di sperimentazione" fino a: "fino a due anni"».

Compensazione del Gruppo Democratici di Sinistra-l'Ulivo (v. emend. 2.5).

11.38**Respinto**

RONCONI, CICCANTI, TAROLLI

Dopo il comma 6, aggiungere, in fine, il seguente:

«6-bis. Al comma 2 dell'articolo 141 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, le parole: "31 dicembre 2001", sono sostituite dalle seguenti: "30 giugno 2003"».

Compensazione del Gruppo Unione Democristiana e di Centro (v. emend. 2.76).

11.39**Respinto**

AGONI, VANZO, MORO

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

«6-bis. Le risorse finanziarie previste dall'articolo 145, comma 36, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 per l'esercizio 2003, possono essere utilizzate per le richieste di contributi per l'acquisto di macchine agricole non soddisfatte nell'esercizio 2002».

Compensazione del Gruppo Lega Padana (v. emend. 1.0.3).

11.40**Respinto**

RONCONI, CICCANTI, TAROLLI

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

«6-bis. All'articolo 13, comma 1, primo periodo, della legge 15 dicembre 1998, n. 441, come modificato dall'articolo 2, comma 3, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, le parole: "nei periodi d'imposta 2000 e 2001" sono sostituite dalle seguenti: "nei periodi d'imposta 2000, 2001 e 2003"».

Conseguentemente, alla tabella A, alla voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2003: - 2.000.000;

2004: - 2.000.000;

2005: - 2.000.000.

Compensazione del Gruppo Unione Democristiana e di Centro (v. emend. 2.76).

11.41**Respinto**

BONGIORNO, BONATESTA, PACE

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

«6-bis. All'articolo 13, comma 1, primo periodo, della legge 15 dicembre 1998, n. 441, come modificato dall'articolo 2, comma 3, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, le parole: "nei periodi d'imposta 2000 e 2001" sono sostituite dalle seguenti: "nei periodi d'imposta 2000, 2001 e 2003"».

Conseguentemente, alla tabella A, alla voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare la seguente variazione:

2003: - 250.

Compensazione del Gruppo Alleanza Nazionale (v. emend. 2.8).

11.42**Respinto**

DE PETRIS, RIPAMONTI, BOCO, CORTIANA, CARELLA, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

«6-bis. All'articolo 13, comma 1, primo periodo, della legge 15 dicembre 1998, n. 441, come modificato dall'articolo 2, comma 3, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, le parole: "nei periodi d'imposta 2000 e 2001" sono sostituite dalle seguenti: "nei periodi d'imposta 2000, 2001 e 2003"».

Compensazione del Gruppo Verdi-l'Ulivo (v. emend. 2.2).**11.43****Respinto**

OGNIBENE

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

«6-bis. All'articolo 13, comma 1, primo periodo, della legge 15 dicembre 1998, n. 441, come modificato dall'articolo 2, comma 3, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, le parole: "nei periodi d'imposta 2000 e 2001" sono sostituite dalle seguenti: "nei periodi d'imposta 2000, 2001 e 2003"».

Conseguentemente, alla tabella A, alla voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2003: - 2.000.000;

2004: - 2.000.000;

2005: - 1.000.000.

Compensazione del Gruppo Forza Italia nn. 1, 2, 3, 4 (v. emend. 2.36).**11.44****Respinto**

FIRRARELLO, VIZZINI, FERRARA

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

«6-bis. Al comma 4-ter dell'articolo 13 del decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2002,

n. 178, sostituire le parole: "31 marzo 2003" con le seguenti: "30 giugno 2003"».

Compensazione del Gruppo Forza Italia nn. 1, 2, 3, 4 (v. emend. 2.36).

11.45

Respinto

MONTALBANO, GARRAFFA, ROTONDO, BATTAGLIA Giovanni

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

«6-bis. Gli oneri tributari ed i contributi previdenziali relativi agli anni fiscali 2001 2002 a carico dei produttori agricoli e zootecnici colpiti dalla eccezionale siccità verificatasi nel corso degli anni 2001 e 2002 nel territorio della Regione siciliana sono sospesi. Ai relativi pagamenti si provvederà con apposita rateizzazione quinquennale a decorrere dall'anno 2004.

Compensazione del Gruppo Democratici di Sinistra-l'Ulivo (v. emend. 2.5).

11.46

Respinto

BONGIORNO, BONATESTA, PACE, LAURO

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

«6-bis. Per i consorzi agrari che versino nelle condizioni di cui all'articolo 5 comma 4, della legge 28 ottobre 1999, n. 410, dopo l'omologa della proposta di concordato preventivo, l'autorità amministrativa vigilante, per assicurare la più efficiente gestione dei consorzi stessi, può nominare un commissario governativo per la durata massima di ventiquattro mesi. Il commissario può provvedere alle modifiche statutarie ove necessarie, alla ammissione di nuovi soci in possesso dei requisiti di legge o statutari ed alla ricostituzione ordinaria degli organi sociali».

Compensazione del Gruppo Alleanza Nazionale (v. emend. 2.8).

11.100**Respinto**

BUDIN, CADDEO

Dopo il comma 6 aggiungere il seguente:

«6-bis. Il regime agevolato previsto dall'articolo 7, comma 1-ter, del decreto-legge 30 dicembre 1991, n. 417, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 febbraio 1992, n. 66, concernente il gasolio destinato al fabbisogno della provincia di Trieste e dei comuni della provincia di Udine già individuati dal decreto del Ministro delle finanze 30 luglio 1993, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 227 del 27 settembre 1993, è ripristinato per l'anno 2003. Il quantitativo è stabilito in litri 23 milioni per la provincia di Trieste ed in litri 5 milioni per i comuni della provincia di Udine. Il costo complessivo è fissato in 12 milioni di euro.

Conseguentemente, alla tabella A, rubrica: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti modifiche:

2003: - 12.000.

11.0.1**Dichiarato inammissibile**

BIANCONI

Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:

«Art. 11-bis.

(Proroghe in materia di accise)

1. Le disposizioni in materia di aliquote di accisa sulle emulsioni stabilizzate, di cui all'articolo 24, comma 1, lettera d), della legge 23 dicembre 2000, n. 388, prorogate da ultimo, fino al 31 dicembre 2002, con l'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2002, n. 178 sono ulteriormente prorogate fino al 31 dicembre 2003. La disposizione contenuta nell'articolo 1, comma 1-bis, del decreto-legge 28 dicembre 2001, n. 452, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2002, n. 16, si applica fino al 31 dicembre 2003.

2. Le disposizioni di cui all'articolo 4 del decreto-legge 1° ottobre 2001, n. 356, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 2001, n. 418, prorogate da ultimo, fino al 31 dicembre 2002, con l'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2002, n. 178, sono ulteriormente prorogate fino al 31 dicembre 2003.

3. Le disposizioni di cui all'articolo 5 del decreto-legge 1° ottobre 2001, n. 356, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 2001, n. 418, prorogate da ultimo, fino al 31 dicembre 2002, con l'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2002, n. 178 sono ulteriormente prorogate fino al 31 dicembre 2003.

4. Le disposizioni di cui all'articolo 6 del decreto-legge 1° ottobre 2001, n. 356, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 2001, n. 418, prorogate da ultimo, fino al 30 dicembre 2002, con l'articolo 1, comma 4, del decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2002, n. 178 sono ulteriormente prorogate fino al 31 dicembre 2003.

5. Le disposizioni di cui ai commi da 1 a 4 dell'articolo 5 del decreto-legge 28 dicembre 2001, n. 452, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2002, n. 16, si applicano, con le medesime modalità anche per il periodo dal 1° gennaio 2003 al 31 dicembre 2003. Per tale periodo, i termini e i riferimenti temporali contenuti nel predetto articolo 5 sono così rideterminati:

a) la riduzione dell'aliquota prevista dal comma 1 dell'articolo 5 del predetto decreto-legge n. 452 del 2001 è fissata con riferimento al 31 dicembre 2002;

b) il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di cui al comma 3 dell'articolo 5 del predetto decreto-legge n. 452 del 2001 deve essere pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* entro il 31 luglio 2003, per il periodo dal 1° gennaio 2003 al 30 giugno 2003, facendo riferimento al prezzo rilevato nella prima settimana di luglio 2003, ed entro il 31 gennaio 2004, per il periodo dal 1° luglio 2003 al 31 dicembre 2003, facendo riferimento al prezzo rilevato nella prima settimana di gennaio 2004;

c) la domanda di rimborso di cui al comma 4 dell'articolo 5 del predetto decreto-legge n.452 del 2001 deve essere presentata a decorrere dal 1° agosto 2003 ed entro il 30 settembre 2003 per il primo semestre 2003 e dal 1° febbraio 2004 ed entro il 30 aprile 2004 per il secondo semestre 2003».

11.0.2**Respinto**

D'IPPOLITO, LAURO

Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:

«Art. 11-bis.

(Proroghe in materia di accise)

1. Le disposizioni in materia di aliquote di accisa sulle emulsioni stabilizzate, di cui all'articolo 24, comma 1, lettera *d*), della legge 23 dicembre 2000, n. 388, prorogate da ultimo, fino al 31 dicembre 2002, con l'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito, con modificazioni, alla legge 8 agosto 2002, n. 178 sono ulteriormente prorogate fino al 31 dicembre 2003. La disposizione contenuta nell'articolo 1, comma 1-*bis*, del decreto-legge 28 dicembre 2001, n. 452, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2002, n. 16, si applica fino al 31 dicembre 2003.

2. Le disposizioni di cui all'articolo 4 del decreto-legge 1° ottobre 2001, n. 356, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 2001, n. 418, prorogate da ultimo, fino al 31 dicembre 2002, con l'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2002, n. 178, sono ulteriormente prorogate fino al 31 dicembre 2003.

3. Le disposizioni di cui all'articolo 5 del decreto-legge 1° ottobre 2001, n. 356, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 2001, n. 418, prorogate da ultimo, fino al 31 dicembre 2002, con l'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2002, n. 178 sono ulteriormente prorogate fino al 31 dicembre 2003.

4. Le disposizioni di cui all'articolo 6 del decreto-legge 1° ottobre 2001, n. 356, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 2001, n. 418, prorogate da ultimo, fino al 30 dicembre 2002, con l'articolo 1, comma 4, del decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2002, n. 178 sono ulteriormente prorogate fino al 31 dicembre 2003.

5. Le disposizioni di cui ai commi da 1 a 4 dell'articolo 5 del decreto-legge 28 dicembre 2001, n. 452, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2002, n. 16, si applicano, con le medesime modalità anche per il periodo dal 1° gennaio 2003 al 31 dicembre 2003. Per tale periodo, i termini e i riferimenti temporali contenuti nel predetto articolo 5 sono così rideterminati:

a) la riduzione dell'aliquota prevista dal comma 1 dell'articolo 5 del predetto decreto-legge n. 452 del 2001 è fissata con riferimento al 31 dicembre 2002;

b) il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di cui al comma 3 dell'articolo 5 del predetto decreto-legge n. 452 del 2001 deve essere pubblicato nella Gazzetta Ufficiale entro il 31 luglio 2003, per il periodo dal 1° gennaio 2003 al 30 giugno 2003, facendo riferimento al prezzo rilevato nella prima settimana di luglio 2003, ed entro il 31 gennaio 2004, per il periodo dal 1° luglio 2003 al 31 dicembre 2003, facendo riferimento al prezzo rilevato nella prima settimana di gennaio 2004;

c) la domanda di rimborso di cui al comma 4 dell'articolo 5 del predetto decreto-legge n.452 del 2001 deve essere presentata a decorrere dal 1° agosto 2003 ed entro il 30 settembre 2003 per il primo semestre 2003 e dal 1° febbraio 2004 ed entro il 30 aprile 2004 per il secondo semestre 2003».

Compensazione del Gruppo Forza Italia nn. 1, 2, 3, 4 (v. emend. 2.36).

11.0.3

Respinto

RIPAMONTI, DONATI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:

«Art. 11-bis.

(Proroghe in materia di accise)

1. Le disposizioni in materia di aliquote di accisa sulle emulsioni stabilizzate, di cui all'articolo 24, comma 1, lettera d), della legge 23 dicembre 2000, n. 388, prorogate da ultimo, fino al 31 dicembre 2002, con l'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito, con modificazioni, alla legge 8 agosto 2002, n. 178 sono ulteriormente prorogate fino al 31 dicembre 2003. La disposizione contenuta nell'articolo 1, comma 1-bis, del decreto-legge 28 dicembre 2001, n. 452, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2002, n. 16, si applica fino al 31 dicembre 2003.

2. Le disposizioni di cui all'articolo 4 del decreto-legge 1° ottobre 2001, n. 356, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 2001, n. 418, prorogate da ultimo, fino al 31 dicembre 2002, con l'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2002, n. 178, sono ulteriormente prorogate fino al 31 dicembre 2003.

3. Le disposizioni di cui all'articolo 5 del decreto-legge 1° ottobre 2001, n. 356, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 2001, n. 418, prorogate da ultimo, fino al 31 dicembre 2002, con l'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito, con mo-

dificazioni, dalla legge 8 agosto 2002, n. 178 sono ulteriormente prorogate fino al 31 dicembre 2003.

4. Le disposizioni di cui all'articolo 6 del decreto-legge 1° ottobre 2001, n. 356, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 2001, n. 418, prorogate da ultimo, fino al 30 dicembre 2002, con l'articolo 1, comma 4, del decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2002, n. 178 sono ulteriormente prorogate fino al 31 dicembre 2003.

5. Le disposizioni di cui ai commi da 1 a 4 dell'articolo 5 del decreto-legge 28 dicembre 2001, n. 452, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2002, n. 16, si applicano, con le medesime modalità anche per il periodo dal 1° gennaio 2003 al 31 dicembre 2003. Per tale periodo, i termini e i riferimenti temporali contenuti nel predetto articolo 5 sono così rideterminati:

a) la riduzione dell'aliquota prevista dal comma 1 dell'articolo 5 del predetto decreto-legge n. 452 del 2001 è fissata con riferimento al 31 dicembre 2002;

b) il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di cui al comma 3 dell'articolo 5 del predetto decreto-legge n. 452 del 2001 deve essere pubblicato nella Gazzetta Ufficiale entro il 31 luglio 2003, per il periodo dal 1° gennaio 2003 al 30 giugno 2003, facendo riferimento al prezzo rilevato nella prima settimana di luglio 2003, ed entro il 31 gennaio 2004, per il periodo dal 1° luglio 2003 al 31 dicembre 2003, facendo riferimento al prezzo rilevato nella prima settimana di gennaio 2004;

c) la domanda di rimborso di cui al comma 4 dell'articolo 5 del predetto decreto-legge n.452 del 2001 deve essere presentata a decorrere dal 1° agosto 2003 ed entro il 30 settembre 2003 per il primo semestre 2003 e dal 1° febbraio 2004 ed entro il 30 aprile 2004 per il secondo semestre 2003».

Compensazione del Gruppo Verdi-l'Ulivo (v. emend. 2.2).

11.0.4

Respinto

CREMA, MARINI, DEL TURCO, CASILLO, LABELLARTE, MANIERI, BUDIN, BASSO, FABRIS

Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:

«Art. 11-bis.

(Proroghe in materia di accise)

1. Le disposizioni in materia di aliquote di accisa sulle emulsioni stabilizzate, di cui all'articolo 24, comma 1, lettera d), della legge 23 dicem-

bre 2000, n. 388, prorogate da ultimo, fino al 31 dicembre 2002, con l'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito, con modificazioni, alla legge 8 agosto 2002, n. 178 sono ulteriormente prorogate fino al 31 dicembre 2003. La disposizione contenuta nell'articolo 1, comma 1-*bis*, del decreto-legge 28 dicembre 2001, n. 452, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2002, n. 16, si applica fino al 31 dicembre 2003.

2. Le disposizioni di cui all'articolo 4 del decreto-legge 1° ottobre 2001, n. 356, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 2001, n. 418, prorogate da ultimo, fino al 31 dicembre 2002, con l'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2002, n. 178, sono ulteriormente prorogate fino al 31 dicembre 2003.

3. Le disposizioni di cui all'articolo 5 del decreto-legge 1° ottobre 2001, n. 356, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 2001, n. 418, prorogate da ultimo, fino al 31 dicembre 2002, con l'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2002, n. 178 sono ulteriormente prorogate fino al 31 dicembre 2003.

4. Le disposizioni di cui all'articolo 6 del decreto-legge 1° ottobre 2001, n. 356, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 2001, n. 418, prorogate da ultimo, fino al 30 dicembre 2002, con l'articolo 1, comma 4, del decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2002, n. 178 sono ulteriormente prorogate fino al 31 dicembre 2003.

5. Le disposizioni di cui ai commi da 1 a 4 dell'articolo 5 del decreto-legge 28 dicembre 2001, n. 452, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2002, n. 16, si applicano, con le medesime modalità anche per il periodo dal 1° gennaio 2003 al 31 dicembre 2003. Per tale periodo, i termini e i riferimenti temporali contenuti nel predetto articolo 5 sono così rideterminati:

a) la riduzione dell'aliquota prevista dal comma 1 dell'articolo 5 del predetto decreto-legge n. 452 del 2001 è fissata con riferimento al 31 dicembre 2002;

b) il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di cui al comma 3 dell'articolo 5 del predetto decreto-legge n. 452 del 2001 deve essere pubblicato nella Gazzetta Ufficiale entro il 31 luglio 2003, per il periodo dal 1° gennaio 2003 al 30 giugno 2003, facendo riferimento al prezzo rilevato nella prima settimana di luglio 2003, ed entro il 31 gennaio 2004, per il periodo dal 1° luglio 2003 al 31 dicembre 2003, facendo riferimento al prezzo rilevato nella prima settimana di gennaio 2004;

c) la domanda di rimborso di cui al comma 4 dell'articolo 5 del predetto decreto-legge n.452 del 2001 deve essere presentata a decorrere dal 1° agosto 2003 ed entro il 30 settembre 2003 per il primo semestre

2003 e dal 1° febbraio 2004 ed entro il 30 aprile 2004 per il secondo semestre 2003».

Compensazione del Gruppo dell'Ulivo (v. emend. 2.195).

11.0.5

Dichiarato inammissibile

FABRIS, DENTAMARO, FILIPPELLI, CREMA

Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:

«Art. 11-bis.

(Proroghe in materia di accise)

1. Le disposizioni in materia di aliquote di accisa sulle emulsioni stabilizzate, di cui all'articolo 24, comma 1, lettera *d*), della legge 23 dicembre 2000, n. 388, prorogate da ultimo, fino al 31 dicembre 2002, con l'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito, con modificazioni, alla legge 8 agosto 2002, n. 178 sono ulteriormente prorogate fino al 31 dicembre 2003. La disposizione contenuta nell'articolo 1, comma 1-*bis*, del decreto-legge 28 dicembre 2001, n. 452, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2002, n. 16, si applica fino al 31 dicembre 2003.

2. Le disposizioni di cui all'articolo 4 del decreto-legge 1° ottobre 2001, n. 356, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 2001, n. 418, prorogate da ultimo, fino al 31 dicembre 2002, con l'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2002, n. 178, sono ulteriormente prorogate fino al 31 dicembre 2003.

3. Le disposizioni di cui all'articolo 5 del decreto-legge 1° ottobre 2001, n. 356, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 2001, n. 418, prorogate da ultimo, fino al 31 dicembre 2002, con l'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2002, n. 178 sono ulteriormente prorogate fino al 31 dicembre 2003.

4. Le disposizioni di cui all'articolo 6 del decreto-legge 1° ottobre 2001, n. 356, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 2001, n. 418, prorogate da ultimo, fino al 30 dicembre 2002, con l'articolo 1, comma 4, del decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2002, n. 178 sono ulteriormente prorogate fino al 31 dicembre 2003.

5. Le disposizioni di cui ai commi da 1 a 4 dell'articolo 5 del decreto-legge 28 dicembre 2001, n. 452, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2002, n. 16, si applicano, con le medesime modalità an-

che per il periodo dal 1° gennaio 2003 al 31 dicembre 2003. Per tale periodo, i termini e i riferimenti temporali contenuti nel predetto articolo 5 sono così rideterminati:

a) la riduzione dell'aliquota prevista dal comma 1 dell'articolo 5 del predetto decreto-legge n. 452 del 2001 è fissata con riferimento al 31 dicembre 2002;

b) il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di cui al comma 3 dell'articolo 5 del predetto decreto-legge n. 452 del 2001 deve essere pubblicato nella Gazzetta Ufficiale entro il 31 luglio 2003, per il periodo dal 1° gennaio 2003 al 30 giugno 2003, facendo riferimento al prezzo rilevato nella prima settimana di luglio 2003, ed entro il 31 gennaio 2004, per il periodo dal 1° luglio 2003 al 31 dicembre 2003, facendo riferimento al prezzo rilevato nella prima settimana di gennaio 2004;

c) la domanda di rimborso di cui al comma 4 dell'articolo 5 del predetto decreto-legge n.452 del 2001 deve essere presentata a decorrere dal 1° agosto 2003 ed entro il 30 settembre 2003 per il primo semestre 2003 e dal 1° febbraio 2004 ed entro il 30 aprile 2004 per il secondo semestre 2003».

Compensazione del Gruppo dell'Ulivo (v. emend. 2.195).

11.0.6

Dichiarato inammissibile

GABURRO

Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:

«Art. 11-bis.

(Proroghe in materia di accise)

1. Le disposizioni in materia di aliquote di accisa sulle emulsioni stabilizzate, di cui all'articolo 24, comma 1, lettera *d*), della legge 23 dicembre 2000, n. 388, prorogate da ultimo, fino al 31 dicembre 2002, con l'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito, con modificazioni, alla legge 8 agosto 2002, n. 178 sono ulteriormente prorogate fino al 31 dicembre 2003. La disposizione contenuta nell'articolo 1, comma 1-bis, del decreto-legge 28 dicembre 2001, n. 452, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2002, n. 16, si applica fino al 31 dicembre 2003.

2. Le disposizioni di cui all'articolo 4 del decreto-legge 1° ottobre 2001, n. 356, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 2001, n. 418, prorogate da ultimo, fino al 31 dicembre 2002, con l'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito, con mo-

dificazioni, dalla legge 8 agosto 2002, n. 178, sono ulteriormente prorogate fino al 31 dicembre 2003.

3. Le disposizioni di cui all'articolo 5 del decreto-legge 1° ottobre 2001, n. 356, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 2001, n. 418, prorogate da ultimo, fino al 31 dicembre 2002, con l'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2002, n. 178 sono ulteriormente prorogate fino al 31 dicembre 2003.

4. Le disposizioni di cui all'articolo 6 del decreto-legge 1° ottobre 2001, n. 356, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 2001, n. 418, prorogate da ultimo, fino al 30 dicembre 2002, con l'articolo 1, comma 4, del decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2002, n. 178 sono ulteriormente prorogate fino al 31 dicembre 2003.

5. Le disposizioni di cui ai commi da 1 a 4 dell'articolo 5 del decreto-legge 28 dicembre 2001, n. 452, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2002, n. 16, si applicano, con le medesime modalità anche per il periodo dal 1° gennaio 2003 al 31 dicembre 2003. Per tale periodo, i termini e i riferimenti temporali contenuti nel predetto articolo 5 sono così rideterminati:

a) la riduzione dell'aliquota prevista dal comma 1 dell'articolo 5 del predetto decreto-legge n. 452 del 2001 è fissata con riferimento al 31 dicembre 2002;

b) il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di cui al comma 3 dell'articolo 5 del predetto decreto-legge n. 452 del 2001 deve essere pubblicato nella Gazzetta Ufficiale entro il 31 luglio 2003, per il periodo dal 1° gennaio 2003 al 30 giugno 2003, facendo riferimento al prezzo rilevato nella prima settimana di luglio 2003, ed entro il 31 gennaio 2004, per il periodo dal 1° luglio 2003 al 31 dicembre 2003, facendo riferimento al prezzo rilevato nella prima settimana di gennaio 2004;

c) la domanda di rimborso di cui al comma 4 dell'articolo 5 del predetto decreto-legge n.452 del 2001 deve essere presentata a decorrere dal 1° agosto 2003 ed entro il 30 settembre 2003 per il primo semestre 2003 e dal 1° febbraio 2004 ed entro il 30 aprile 2004 per il secondo semestre 2003».

11.0.7**Respinto**

BEVILACQUA, LAURO

Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:

«Art. 11-bis.

(Proroghe in materia di accise)

1. Le disposizioni in materia di aliquote di accisa sulle emulsioni stabilizzate, di cui all'art. 24, comma 1, lettera *d*), della legge 23 dicembre 2000, n.288, prorogate da ultimo fino al 31 dicembre 2002, ai sensi di quanto stabilito dall'articolo 1, comma 1, del decretollegge 8 luglio 2002, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2002, n. 178, sono ulteriormente prorogate fino al 31 dicembre 2003. La disposizione contenuta nell'articolo 1, comma 1-*bis*, del decreto-legge 28 dicembre 2001, n. 452, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2002, n. 16, si applica fino al 31 dicembre 2003.

2. Le disposizioni di cui all'articolo 4 del decreto-legge 1° ottobre 2001, n. 356, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 2001, n. 418, prorogate da ultimo, fino al 31 dicembre 2002, ai sensi di quanto stabilito dell'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2002 n. 178, sono ulteriormente prorogate fino al 31 dicembre 2003.

3. Le disposizioni di cui all'articolo 5 del decreto-legge 1o ottobre 2001, n. 356, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 2001, n. 418, prorogate da ultimo, fino al 31 dicembre 2002, con l'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2002, n. 178 sono ulteriormente prorogate fino al 31 dicembre 2003.

4. Le disposizioni di cui all'articolo 6 del decreto-legge 1o ottobre 2001, n. 356, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 2001, n. 418, prorogate da ultimo, fino al 30 dicembre 2002, con l'articolo 1, comma 4, del decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2002, n. 178 sono ulteriormente prorogate fino al 31 dicembre 2003.

5. Le disposizioni di cui ai commi da 1 a.4 dell'articolo 5 del decreto-legge 28 dicembre 2001, n.452, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2002, n. 16, si applicano, con le medesime modalità, anche per il periodo dal 1 gennaio 2003 al 31 dicembre 2003. Per tale periodo, il termine e i riferimenti temporali contenuti nel predetto articolo 5 sono così rideterminati:

a) la riduzione dell'aliquota prevista dal comma 1 dell'articolo 5 del predetto decretollegge n. 452 del 2001 è fissata con riferimento al 31 dicembre 2002;

b) il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di cui al comma 3 dell'articolo 5 del predetto decreto-legge n. 452 del 2001 deve essere pubblicato nella Gazzetta Ufficiale entro il 31 luglio 2003, per il periodo del 1 gennaio 2003 al 30 giugno 2003, facendo riferimento al prezzo rilevato nella prima settimana di luglio 2003, ed entro il 31 gennaio 2004, per il periodo dal 1 luglio 2003 al 31 dicembre 2003, facendo riferimento al prezzo rilevato nella prima settimana di gennaio 2004;

c) la domanda di rimborso di cui al comma 4 dell'articolo 5 del predetto decreto-legge n. 452 del 2001 deve essere presentata a decorrere dal 1° agosto 2003 ed entro il 30 settembre 2003 per il primo semestre 2003 e dal 1° febbraio 2004 ed entro il 30 aprile 2004 per il secondo semestre 2003».

Compensazione del Gruppo Alleanza Nazionale (v. emend. 2.8).

11.0.8

Respinto

CAMBURSANO

Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:

«Art. 11-bis.

(Proroghe in materia di accise)

1. Le disposizioni in materia di aliquote di accisa sulle emulsioni stabilizzate, di cui all'articolo 24, comma 1, lettera d), della legge 23 dicembre 2000, n. 388, prorogate da ultimo, fino al 31 dicembre 2002, con l'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito, con modificazioni, alla legge 8 agosto 2002, n. 178 sono ulteriormente prorogate fino al 31 dicembre 2003. La disposizione contenuta nell'articolo 1, comma 1-bis, del decreto-legge 28 dicembre 2001, n. 452, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2002, n. 16, si applica fino al 31 dicembre 2003.

2. Le disposizioni di cui all'articolo 4 del decreto-legge 1° ottobre 2001, n. 356, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 2001, n. 418, prorogate da ultimo, fino al 31 dicembre 2002, con l'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2002, n. 178, sono ulteriormente prorogate fino al 31 dicembre 2003.

3. Le disposizioni di cui all'articolo 5 del decreto-legge 1° ottobre 2001, n. 356, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 2001, n. 418, prorogate da ultimo, fino al 31 dicembre 2002, con l'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito, con mo-

dificazioni, dalla legge 8 agosto 2002, n. 178 sono ulteriormente prorogate fino al 31 dicembre 2003.

4. Le disposizioni di cui all'articolo 6 del decreto-legge 1° ottobre 2001, n. 356, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 2001, n. 418, prorogate da ultimo, fino al 30 dicembre 2002, con l'articolo 1, comma 4, del decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2002, n. 178 sono ulteriormente prorogate fino al 31 dicembre 2003.

5. Le disposizioni di cui ai commi da 1 a 4 dell'articolo 5 del decreto-legge 28 dicembre 2001, n. 452, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2002, n. 16, si applicano, con le medesime modalità anche per il periodo dal 1° gennaio 2003 al 31 dicembre 2003. Per tale periodo, i termini e i riferimenti temporali contenuti nel predetto articolo 5 sono così rideterminati:

a) la riduzione dell'aliquota prevista dal comma 1 dell'articolo 5 del predetto decreto-legge n. 452 del 2001 è fissata con riferimento al 31 dicembre 2002;

b) il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di cui al comma 3 dell'articolo 5 del predetto decreto-legge n. 452 del 2001 deve essere pubblicato nella Gazzetta Ufficiale entro il 31 luglio 2003, per il periodo dal 1° gennaio 2003 al 30 giugno 2003, facendo riferimento al prezzo rilevato nella prima settimana di luglio 2003, ed entro il 31 gennaio 2004, per il periodo dal 1° luglio 2003 al 31 dicembre 2003, facendo riferimento al prezzo rilevato nella prima settimana di gennaio 2004;

c) la domanda di rimborso di cui al comma 4 dell'articolo 5 del predetto decreto-legge n.452 del 2001 deve essere presentata a decorrere dal 1° agosto 2003 ed entro il 30 settembre 2003 per il primo semestre 2003 e dal 1° febbraio 2004 ed entro il 30 aprile 2004 per il secondo semestre 2003».

Compensazione del Gruppo Margherita-DL-l'Ulivo (v. emend. 2.1).

11.0.9

Respinto

VERALDI

Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:

«Art. 11-bis.

(Proroghe in materia di accise)

1. Le disposizioni in materia di aliquote di accisa sulle emulsioni stabilizzate, di cui all'articolo 24, comma 1, lettera d), della legge 23 dicembre 2000, n. 388, prorogate da ultimo, fino al 31 dicembre 2002, con l'ar-

articolo 1, comma 1, del decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito, con modificazioni, alla legge 8 agosto 2002, n. 178 sono ulteriormente prorogate fino al 31 dicembre 2003. La disposizione contenuta nell'articolo 1, comma 1-*bis*, del decreto-legge 28 dicembre 2001, n. 452, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2002, n. 16, si applica fino al 31 dicembre 2003.

2. Le disposizioni di cui all'articolo 4 del decreto-legge 1° ottobre 2001, n. 356, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 2001, n. 418, prorogate da ultimo, fino al 31 dicembre 2002, con l'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2002, n. 178, sono ulteriormente prorogate fino al 31 dicembre 2003.

3. Le disposizioni di cui all'articolo 5 del decreto-legge 1° ottobre 2001, n. 356, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 2001, n. 418, prorogate da ultimo, fino al 31 dicembre 2002, con l'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2002, n. 178 sono ulteriormente prorogate fino al 31 dicembre 2003.

4. Le disposizioni di cui all'articolo 6 del decreto-legge 1° ottobre 2001, n. 356, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 2001, n. 418, prorogate da ultimo, fino al 30 dicembre 2002, con l'articolo 1, comma 4, del decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2002, n. 178 sono ulteriormente prorogate fino al 31 dicembre 2003.

5. Le disposizioni di cui ai commi da 1 a 4 dell'articolo 5 del decreto-legge 28 dicembre 2001, n. 452, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2002, n. 16, si applicano, con le medesime modalità anche per il periodo dal 1° gennaio 2003 al 31 dicembre 2003. Per tale periodo, i termini e i riferimenti temporali contenuti nel predetto articolo 5 sono così rideterminati:

a) la riduzione dell'aliquota prevista dal comma 1 dell'articolo 5 del predetto decreto-legge n. 452 del 2001 è fissata con riferimento al 31 dicembre 2002;

b) il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di cui al comma 3 dell'articolo 5 del predetto decreto-legge n. 452 del 2001 deve essere pubblicato nella Gazzetta Ufficiale entro il 31 luglio 2003, per il periodo dal 1° gennaio 2003 al 30 giugno 2003, facendo riferimento al prezzo rilevato nella prima settimana di luglio 2003, ed entro il 31 gennaio 2004, per il periodo dal 1° luglio 2003 al 31 dicembre 2003, facendo riferimento al prezzo rilevato nella prima settimana di gennaio 2004;

c) la domanda di rimborso di cui al comma 4 dell'articolo 5 del predetto decreto-legge n.452 del 2001 deve essere presentata a decorrere dal 1° agosto 2003 ed entro il 30 settembre 2003 per il primo semestre

2003 e dal 1° febbraio 2004 ed entro il 30 aprile 2004 per il secondo semestre 2003».

Compensazione del Gruppo Margherita-DL-I'Ulivo (v. emend. 2.1).

11.0.10

Respinto

SCALERA

Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:

«Art. 11-bis.

(Proroghe in materia di accise)

1. Le disposizioni in materia di aliquote di accisa sulle emulsioni stabilizzate, di cui all'articolo 24, comma 1, lettera *d*), della legge 23 dicembre 2000, n. 388, prorogate da ultimo, fino al 31 dicembre 2002, con l'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito, con modificazioni, alla legge 8 agosto 2002, n. 178 sono ulteriormente prorogate fino al 31 dicembre 2003. La disposizione contenuta nell'articolo 1, comma 1-*bis*, del decreto-legge 28 dicembre 2001, n. 452, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2002, n. 16, si applica fino al 31 dicembre 2003.

2. Le disposizioni di cui all'articolo 4 del decreto-legge 1° ottobre 2001, n. 356, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 2001, n. 418, prorogate da ultimo, fino al 31 dicembre 2002, con l'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2002, n. 178, sono ulteriormente prorogate fino al 31 dicembre 2003.

3. Le disposizioni di cui all'articolo 5 del decreto-legge 1° ottobre 2001, n. 356, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 2001, n. 418, prorogate da ultimo, fino al 31 dicembre 2002, con l'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2002, n. 178 sono ulteriormente prorogate fino al 31 dicembre 2003.

4. Le disposizioni di cui all'articolo 6 del decreto-legge 1° ottobre 2001, n. 356, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 2001, n. 418, prorogate da ultimo, fino al 30 dicembre 2002, con l'articolo 1, comma 4, del decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2002, n. 178 sono ulteriormente prorogate fino al 31 dicembre 2003.

5. Le disposizioni di cui ai commi da 1 a 4 dell'articolo 5 del decreto-legge 28 dicembre 2001, n. 452, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2002, n. 16, si applicano, con le medesime modalità an-

che per il periodo dal 1° gennaio 2003 al 31 dicembre 2003. Per tale periodo, i termini e i riferimenti temporali contenuti nel predetto articolo 5 sono così rideterminati:

a) la riduzione dell'aliquota prevista dal comma 1 dell'articolo 5 del predetto decreto-legge n. 452 del 2001 è fissata con riferimento al 31 dicembre 2002;

b) il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di cui al comma 3 dell'articolo 5 del predetto decreto-legge n. 452 del 2001 deve essere pubblicato nella Gazzetta Ufficiale entro il 31 luglio 2003, per il periodo dal 1° gennaio 2003 al 30 giugno 2003, facendo riferimento al prezzo rilevato nella prima settimana di luglio 2003, ed entro il 31 gennaio 2004, per il periodo dal 1° luglio 2003 al 31 dicembre 2003, facendo riferimento al prezzo rilevato nella prima settimana di gennaio 2004;

c) la domanda di rimborso di cui al comma 4 dell'articolo 5 del predetto decreto-legge n.452 del 2001 deve essere presentata a decorrere dal 1° agosto 2003 ed entro il 30 settembre 2003 per il primo semestre 2003 e dal 1° febbraio 2004 ed entro il 30 aprile 2004 per il secondo semestre 2003».

Compensazione del Gruppo Margherita-DL-l'Ulivo (v. emend. 2.1).

11.0.11

Respinto

GRECO

Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

«Art. 9-bis.

(Regolazione contributiva in agricoltura e cartolarizzazione dei crediti)

1. All'articolo 76 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, come modificato dal decreto-legge 24 maggio 1999, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 1999, n. 236, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, primo periodo, le parole: "fino a tutto il 1997" sono sostituite dalle seguenti: "fino al 30 settembre 2002";

b) al comma 1, primo periodo, le parole: "31 ottobre 1999" sono sostituite dalle seguenti: "1° aprile 2003";

c) al comma 1, primo periodo, sono soppresse le seguenti parole: "la seconda, da versare entro il 15 dicembre 1999";

d) al comma 2 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "; in tal caso le somme già versate sono imputate interamente al capitale. Alla presente regolarizzazione si applica l'articolo 18, comma 17, della legge 23 dicembre 1994, n. 724".

2. Le disposizioni in materia di cessione e di cartolarizzazione dei crediti vantati dall'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), previste dall'articolo 13 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, come modificato dall'articolo 1 del decreto legge 6 settembre 1999, n. 308, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 novembre 1999, n. 402, ivi compresi gli accessori per gli interessi, le sanzioni e le somme aggiuntive, come definite dall'articolo 1, commi 217 e seguenti, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e successive modificazioni, vantati dall'INPS nei confronti delle aziende agricole, sono sospese per tutti coloro che aderiscono alla regolarizzazione contributiva di cui al comma precedente.

3. Nei confronti delle aziende agricole che si avvalgono della regolarizzazione di cui al comma 1 i concessionari della riscossione esattoriale sospendono gli effetti e l'esecutività delle cartelle già notificate e la notifica delle cartelle non ancora notificate.

Compensazione del Gruppo Forza Italia nn. 1, 2, 3, 4 (v. emend. 2.36).

11.0.12

Respinto

MURINEDDU, PIATTI, BASSO, FLAMMIA, VICINI, CADDEO

Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:

«Art. 11-bis.

1. All'articolo 14 della legge 15 dicembre 1998, n. 441, sono apportate le seguenti modifiche: "al comma 3, dopo il periodo ...dalla stipula del contratto di affitto..." sono aggiunte le parole: "... nonchè alle società di persone aventi le caratteristiche di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c)"».

Compensazione del Gruppo Democratici di Sinistra-l'Ulivo (v. emend. 2.5).

11.0.13**Respinto**

FERRARA

Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:

«Art. 10-bis.

1. Il comma 6 dell'articolo 34 del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972 è sostituito dal seguente:

"6. I produttori agricoli che nell'anno solare precedente hanno realizzato un volume d'affari non superiore a 7746,85 di euro, costituito per almeno due terzi da cessioni di prodotti di cui al comma 1, sono esonerati dal versamento dell'imposta e da tutti gli obblighi documentali e contabili, compresa la dichiarazione annuale, fermo restando l'obbligo di numerare e conservare le fatture e le bollette doganali a norma dell'articolo 39; i cessionari e i committenti, se acquistano i beni o utilizzano i servizi nell'esercizio dell'impresa, debbono emettere fattura, con le modalità e nei termini di cui all'articolo 21, indicandovi la relativa imposta, determinata applicando le aliquote corrispondenti alle percentuali di compensazione, consegnarne copia al produttore agricolo e registrarla separatamente a norma dell'articolo 25. I produttori agricoli che nell'anno solare precedente hanno realizzato un volume d'affari superiore a 7746,85 ma non a 20658,28 di euro, costituito per almeno due terzi da cessioni di prodotti di cui al comma 1, sono esonerati dalle liquidazioni periodiche e dai relativi versamenti dell'imposta e debbono assolvere gli obblighi di fatturazione, di numerazione delle fatture ricevute, di conservazione dei documenti ai sensi dell'articolo 39, di versamento annuale dell'imposta con le modalità semplificate da determinarsi con decreto del Ministro delle finanze da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400. Le disposizioni dei precedenti periodi del presente comma cessano comunque di avere applicazione a partire dall'anno solare successivo a quello in cui sono stati, superati i limiti rispettivamente di quindici e di quaranta milioni di lire a condizione che non venga superato il limite di un terzo delle cessioni di altri beni. I produttori agricoli possono rinunciare alla applicazione delle precedenti disposizioni dandone comunicazione per iscritto all'ufficio competente entro il termine stabilito per la presentazione della dichiarazione"».

Compensazione del Gruppo Forza Italia nn. 1, 2, 3, 4 (v. emend. 2.36).

11.0.14**Respinto**

MINARDO

Dopo l'articolo 11, inserire il seguente:

«Art. 11-bis.

*(Cartolarizzazione dei crediti e regolamentazione contributiva
in agricoltura)*

1. Le disposizioni in materia di cessione e di cartolarizzazione dei crediti vantati dall'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), previste dall'articolo 13 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, come modificato dall'articolo 1 del decreto-legge 6 settembre 1999, n. 308, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 novembre 1999, n. 402, non si applicano ai crediti contributivi, ivi compresi gli accessori per interessi, le sanzioni e le somme aggiuntive, come definite dall'articolo 1, commi 217 e seguenti, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e successive modificazioni, vantati dall'INPS nei confronti delle aziende agricole.

2. I concessionari della riscossione esattoriale sospendono, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, la notifica delle cartelle di pagamento relative ai crediti vantati dall'INPS nei confronti delle aziende agricole. Dalla medesima data di cui al periodo precedente sono sospesi i termini per l'impugnazione e per il pagamento delle cartelle già notificate alle aziende agricole.

3. All'articolo 76 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, come modificato dal decreto-legge 24 maggio 1999, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 1999, n. 236, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, primo periodo, le parole: "fino a tutto il 1997" sono sostituite dalle seguenti: "fino al 30 giugno 2001";

b) al comma 1, primo periodo, le parole: "31 ottobre 1999" sono sostituite dalle seguenti: "31 maggio 2002";

c) al comma 1, primo periodo, sono soppresse le seguenti parole: "la seconda da versare entro il 15 dicembre 1999";

d) al comma 2 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "in tal caso le somme già versate sono imputate interamente al capitale. Alla presente regolarizzazione si applica l'articolo 18, comma 17, della legge 23 dicembre 1994, n. 724"».

Compensazione del Gruppo Forza Italia nn. 1, 2, 3, 4 (v. emend. 2.36).

11.0.15**Respinto**

BARELLI, FABBRI

Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:

«Art. 11-bis.

1. Per la salvaguardia dei livelli occupazionali e della competitività delle imprese armatrici italiane, per l'anno 2003, i benefici di cui all'articolo 6, comma 1, del decreto legge 30 dicembre 1997, n. 457, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1998, n. 30, sono estesi nel limite dell'80 per cento, alle imprese armatoriali per le navi che esercitano, anche in via non esclusiva per l'intero anno, attività di cabotaggio, ad esclusione delle navi di proprietà dello Stato o di imprese che hanno in vigore con esso convenzioni o contratti di servizio.

Conseguentemente, alla tabella A, alla voce Ministero dell'economia e delle finanze, il relativo importo per l'anno 2003 è ridotto di 65 milioni di euro.

Compensazione del Gruppo Forza Italia nn. 1, 2, 3, 4 (v. emend. 2.36).

11.0.16**Respinto**

FERRARA, BASILE

Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:

«Art. 11-bis.

(Modifiche da apportare ai commi 4-bis e 4-ter dell'articolo 13 della legge 8 agosto 2002 n. 178)

1. Il comma 4-bis dell'articolo 13 del decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2002, n. 178, è sostituito dal seguente:

"4-bis. Alle imprese agricole, singole e associate, e alle cooperative agricole di conduzione, ricadenti nei territori danneggiati dalla siccità in uno degli anni 2000, 2001 e 2002, dichiarata eccezionale con decreti del Ministro delle politiche agricole e forestali, che abbiano subito danni in uno dei predetti anni, sono concesse le provvidenze della legge 14 febbraio 1992, n. 185, secondo le procedure e modalità in essa previste, integrate dalle disposizioni del presente articolo".

2. Il comma 4-ter dell'articolo 13 del decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2002, n. 178, è sostituito dal seguente:

"4-ter. Alle imprese di cui al comma 4-bis, sono concessi, nei limiti dei stanziamenti previsti dal comma 4-octies del presente articolo, finanziamenti decennali a tasso agevolato, per il pagamento delle rate delle operazioni di credito agrario di esercizio e di miglioramento, comprese quelle scadute e non pagate, già prorogate o in corso di proroga, poste in essere alla data di entrata in vigore del presente decreto e con scadenza entro il 30 giugno 2003"».

Compensazione del Gruppo Forza Italia nn. 1, 2, 3, 4 (v. emend. 2.36).

11.0.17

Respinto

MURINEDDU, PIATTI, BASSO, FLAMMIA, VICINI, CADDEO, MARINO, BATTAGLIA Giovanni, IZZO

Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:

«Art. 11-bis.

1. L'articolo 11, comma 1, della legge 8 agosto 2002, n. 178 è così modificato:

"Il contributo nella forma di credito d'imposta di cui all'articolo 8 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come modificato dall'articolo 10, è esteso alle imprese agricole di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, che effettuano, in tutto il territorio nazionale, nuovi investimenti ai sensi dell'articolo 51 del Regolamento 1257/1999 del Consiglio del 17 maggio 1999, nel settore della produzione dei prodotti agricoli di cui all'Allegato I del Trattato che istituisce la Comunità europea e successive modificazioni. Sono compresi gli investimenti per attività agrituristiche purchè concessi, in misura minoritaria, alla produzione agricola»".

Il comma 3 è soppresso.

Al comma 5, la cifra: «155 milioni» è sostituita dalla seguente: «350».

Conseguentemente, alla tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2003: - 390.000;

2004: - 292.500;

2005: - 195.000.

Compensazione del Gruppo Democratici di Sinistra-l'Ulivo (v. emend. 2.5).

11.0.18**Respinto**

CADDEO, RIPAMONTI, SCALERA, MICHELINI, MARINO, MARINI, CASTELLANI, D'AMICO, MORANDO, GIARETTA, STANISCIÀ, GARRAFFA, IOVENE, PASCARELLA, BATTAGLIA Giovanni

Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:

«Art. 11-bis.

1. All'articolo 10 del decreto legge 8 luglio 2002 n. 138, convertito con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2002, n. 178, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) al comma 1 la lettera b) è soppressa;
- b) i commi 3, 4, 5 e 6 sono abrogati.

2. All'articolo 5, del decreto legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2002, n. 178, dopo il comma 2, è aggiunto il seguente:

"2-bis. Le disposizioni del presente articolo non si applicano al credito d'imposta di cui all'articolo 8 della legge 23 dicembre 2000, n. 388"».

Conseguentemente, all'articolo 8 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, nel comma 1, le parole: «nonchè alle imprese agricole di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, che effettuano nuovi investimenti ai sensi dell'articolo 51 del regolamento (CE) n. 1257/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999» sono soppresse.

Compensazione del Gruppo dell'Ulivo (v. emend. 2.195).**11.0.19****Respinto**

BONGIORNO, IZZO

Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:

«Art. 11-bis.

(Modifiche all'articolo 4-ter dell'articolo 13 della legge 9 agosto 2002, n. 178)

1. Il comma 4-ter dell'articolo 13 del decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2002, n. 178, è sostituito dal seguente:

"4-ter. Alle imprese di cui al comma 4-bis, sono concessi, nei limiti degli stanziamenti previsti dal comma 4-octies del presente articolo, finanziamenti decennali a tasso agevolato, per il pagamento delle rate delle

operazioni di credito agrario di esercizio e di miglioramento, comprese quelle scadute e non pagate, già prorogate o in corso di proroga, poste in essere alla data di entrata in vigore del presente decreto e con scadenza entro il 30 giugno 2003"».

Compensazione del Gruppo Alleanza Nazionale (v. emend. 2.8).

11.0.20

Respinto

CADDEO, RIPAMONTI, SCALERA, MICHELINI, MARINO, MARINI, CASTELLANI, D'AMICO, MORANDO, GIARETTA, STANISCI, GARRAFFA, IOVENE, PASCARELLA

Dopo l'articolo 11, è inserito il seguente:

«Art. 11-bis.

1. All'articolo 5, del decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2002, n. 178, dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

"2-bis. Le disposizioni del presente articolo non si applicano al credito d'imposta di cui all'articolo 7 della legge 23 dicembre 2000, n. 388"».

Di conseguenza, il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 1° agosto 2002 recante «Modalità per il controllo dei flussi del credito d'imposta di cui all'articolo 7 della legge 23 dicembre 2000, n. 388», e il decreto interdirigenziale del 1° agosto 2002 recante «Comunicazione, ai sensi dell'articolo 5, comma 2, del decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, dell'avvenuto esaurimento delle risorse disponibili per l'anno 2002, concernenti il credito d'imposta di cui all'articolo 7 della legge 23 dicembre 2000, n. 388», sono abrogati.

Compensazione del Gruppo dell'Ulivo (v. emend. 2.195).

11.0.21**Dichiarato inammissibile**

PEDRINI

Dopo l'articolo 11, è inserito il seguente:

«Art. 11-bis.

1. All'articolo 4, comma 1, della legge 18 ottobre 2001, n. 383, concernente la detassazione del reddito di imprese e di lavoro autonomo reinvestito, sostituire le seguenti parole: "realizzati nel periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore della presente legge successivamente al 30 giugno e nell'intero periodo di imposta successivo" con le seguenti: "realizzati nel periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore della presente legge successivamente al 30 giugno e nei due periodi di imposta successivi"».

Conseguentemente, gli stanziamenti delle unità previsionali di base della spesa del Bilancio dello Stato e delle Aziende autonome per l'anno 2003, e relative proiezioni per gli esercizi successivi, sono ridotti, per la parte di competenza e di cassa fino alla concorrenza dello stanziamento di ciascun capitolo, di una somma equivalente all'importo dei residui accertati alla data del 31 dicembre dell'anno precedente, al netto delle spese per le quali sia stato emanato, entro la medesima data, atto di impegno. La riduzione non si applica ai capitoli di spesa corrente destinati a far fronte a spesa di carattere obbligatorio o la cui entità è definita con atto avente forza di legge.

11.0.22**Dichiarato inammissibile**

PEDRINI

Dopo l'articolo 11, è inserito il seguente

«Art. 11-bis.

1. All'articolo 4, comma 1, della legge 18 ottobre 2001, n. 383, concernente la detassazione del reddito di imprese e di lavoro autonomo reinvestito, sostituire le seguenti parole: "realizzati nel periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore della presente legge successivamente al 30 giugno e nell'intero periodo di imposta successivo" con le seguenti: "realizzati nel periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore della presente legge successivamente al 30 giugno e nei due periodi di imposta successivi"».

Conseguentemente, agli oneri della presente norma si provvede attingendo in misura corrispondente al Fondo speciale di parte corrente tabella A, per lo stanziamento di competenza del Ministero dell'economia e delle finanze.

11.0.23

Respinto

CADDEO, RIPAMONTI, SCALERA, MICHELINI, MARINO, MARINI, CASTELLANI, D'AMICO, MORANDO, GIARETTA, STANISCI, GARRAFFA, IOVENE, PASCARELLA, BATTAGLIA Giovanni

Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:

«Art. 11-bis.

1. All'articolo 4, della legge 18 ottobre 2001, n. 383, il comma 4 è sostituito dai seguenti:

"4. È escluso dall'imposizione del reddito d'impresa e di lavoro autonomo il 45 per cento del volume degli investimenti in beni strumentali realizzati nel periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore della presente legge successivamente al trenta giugno e nell'intero periodo di imposta successivo, in eccedenza rispetto alla media degli investimenti realizzati nei cinque periodi di imposta precedenti, con facoltà di escludere dal calcolo della media il periodo in cui l'investimento è stato maggiore.

4-bis. L'incentivo di cui al comma 1 si applica nella misura del 60 per cento del volume degli investimenti quando questi riguardino la ricerca e lo sviluppo di nuovi prodotti e l'innovazione dei cicli produttivi finalizzata al minor impatto ambientale attraverso il risparmio energetico, il miglioramento dell'efficienza energetica e l'utilizzo di fonti di energia rinnovabili, per gli investimenti comunque diretti al raggiungimento degli obiettivi previsti dal protocollo di Kyoto sui cambiamenti climatici di cui alla deliberazione del Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) del 3 dicembre 1997, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 18 del 23 gennaio 1998 e successive modificazioni, per gli investimenti diretti a ridurre la quantità e pericolosità dei rifiuti e il consumo di risorsa idrica e per quelli di cui all'articolo 6, comma 15, della legge 23 dicembre 2000, n. 388. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio di concerto con i Ministri del tesoro e delle attività produttive sono definiti i criteri e le ulteriori disposizioni per l'attuazione del

presente articolo, comprese le modalità di verifica dell'attuazione degli investimenti predetti"».

Compensazione del Gruppo dell'Ulivo (v. emend. 2.195).

11.0.24

Respinto

TAROLLI, CICCANTI, BERGAMO, BOREA, CALLEGARO, CHERCHI, CIRAMI, COMPAGNA, CUTRUFO, DANZI, EUFEMI, FORLANI, FORTE, GABURRO, GUBERT, IERVOLINO, MAFFIOLI, MAGRI, MELELEO, MONCADA, PELLEGRINO, RONCONI, SODANO, SUDANO, TREMATERRA, TUNIS, ZANOLETTI

Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:

«Art. 11-bis.

1. I consorzi agrari di cui alla legge 28 ottobre 1999, n. 410, si intendono, ai fini fiscali, imprenditori agricoli ai sensi dell'articolo 1 del decreto legislativo n. 228 del 18 maggio 2001».

Conseguentemente, alla tabella A, Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2003:	- 2 milioni di euro;
2004:	- ;
2005:	- .

Compensazione del Gruppo Unione Democristiana e di Centro (v. emend. 2.76).

11.0.25

Dichiarato inammissibile

GUBERT

Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:

«Art. 11-bis.

1. I consorzi agrari di cui alla legge 28 ottobre 1999, n. 410, si intendono, ai fini fiscali, imprenditori agricoli ai sensi dell'articolo 1 del decreto legislativo n. 228 del 18 maggio 2001».

Conseguentemente, alla tabella A, Ministero dell'economia e delle finanze, vengono modificati gli importi come segue:

2003: - 2 milioni di euro;
2004: - ;
2005: - .

11.0.26

Respinto

EUFEMI, IZZO

Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:

«Art. 11-bis.

1. I consorzi agrari di cui alla legge 28 ottobre 1999, n. 410, si intendono, ai fini fiscali, imprenditori agricoli ai sensi dell'articolo 1 del decreto legislativo n. 228 del 18 maggio 2001».

Conseguentemente, alla tabella A, Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2003: - 2 milioni di euro;
2004: - ;
2005: - .

Compensazione del sen. Eufemi (v. emend. 2.139).

11.0.27

Respinto

BEDIN

Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:

«Art. 11-bis.

1. I consorzi agrari di cui alla legge 28 ottobre 1999, n. 410, si intendono, ai fini fiscali, imprenditori agricoli ai sensi dell'articolo 1 del decreto legislativo n. 228 del 18 maggio 2001».

Conseguentemente, alla tabella A, Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2003: - 2 milioni di euro;
2004: - ;
2005: - .

Compensazione del Gruppo Margherita-DL-l'Ulivo (v. emend. 2.1).

11.0.28

Respinto

PIATTI, FLAMMIA, BASSO, MURINEDDU, VICINI, CADDEO, MORANDO

Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:

«Art. 11-bis.

1. I consorzi agrari di cui alla legge 28 ottobre 1999, n. 410, si intendono, ai fini fiscali, imprenditori agricoli ai sensi dell'articolo 1 del decreto legislativo n. 228 del 18 maggio 2001».

Compensazione del Gruppo Democratici di Sinistra-l'Ulivo (v. emend. 2.5).

11.0.29

Respinto

TAROLLI, CICCANTI, BERGAMO, BOREA, CALLEGARO, CHERCHI, CIRAMI, COMPAGNA, CUTRUFO, DANZI, EUFEMI, FORLANI, FORTE, GABURRO, GUBERT, IERVOLINO, MAFFIOLI, MAGRI, MELELEO, MONCADA, PELLEGRINO, RONCONI, SODANO, SUDANO, TREMATERRA, TUNIS, ZANOLETTI, MARINO

Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:

«Art. 11-bis.

1. Le disposizioni di cui all'articolo 4 del decreto legge 1° ottobre 2001, n. 356, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 2001, n. 418, prorogate da ultimo, fino al 31 dicembre 2002, con l'articolo 1, comma 2 del decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138 convertito con modi-

ficazioni dalla legge 8 agosto 2002 n. 178, sono ulteriormente prorogate fino al 31 dicembre 2003».

Compensazione del Gruppo Unione Democristiana e di Centro (v. emend. 2.76).

11.0.30

Respinto

THALER AUSSERHOFER, ROLLANDIN, MICHELINI, BETTA, KOFLER, FRAU, PETERLINI, RUVOLO, SALZANO, ANDREOTTI, MARINO

Dopo l'articolo 11, inserire il seguente:

«Art. 11-bis.

(Proroga in materia di agevolazioni fiscali sul gasolio e sul GPL impiegati nelle zone montane ed in altri specifici territori nazionali)

1. Le disposizioni di cui all'articolo 5 del decreto-legge 1° ottobre 2001, n. 356, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 2001, n. 418, prorogate da ultimo, fino al 31 dicembre 2002, con l'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2002, n. 178, sono ulteriormente prorogate fino al 31 dicembre 2003.

Conseguentemente, all'articolo 67, comma 2, tabella C, alla voce Ministero dell'economia e delle finanze, legge n. 468 del 1978: Riforma di alcune norme di contabilità generale dello Stato in materia di bilancio, articolo 9-ter: Fondo di riserva per le autorizzazioni di spesa delle leggi permanenti di natura corrente (4.1.5.2 - Altri fondi di riserva - cap. 3003), apportare le seguenti variazioni:

2003: - 25.000;
2004: - 25.000;
2005: - 25.000.

Conseguentemente, all'articolo 67, comma 2, tabella C, alla voce Ministero dell'economia e delle finanze, Decreto legislativo n. 300 del 1999: Riforma dell'organizzazione del Governo a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59 - Art. 70, comma 2: Finanziamento agenzie fiscali (Agenzia delle entrate) (6.1.2.8. - Agenzia delle entrate - capp. 3890, 3891; 6.2.3.4 - Agenzia delle entrate - capp. 7775), apportare le seguenti variazioni:

2003: - 27.000;
2004: - 27.000;
2005: - 27.000.

11.0.31**Respinto**

THALER AUSSERHOFER, ROLLANDIN, MICHELINI, BETTA, KOFLER, FRAU,
PETERLINI, RUVOLO, SALZANO, ANDREOTTI, MARINO

Dopo l'articolo 11, inserire il seguente:

«Art. 11-bis.

*(Proroga in materia di agevolazioni fiscali sul gasolio e sul GPL
impiegati nelle zone montane ed in altri specifici territori nazionali)*

1. Le disposizioni di cui all'articolo 5 del decreto-legge 1° ottobre 2001, n. 356, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 2001, n. 418, prorogate da ultimo, fino al 31 dicembre 2002, con l'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2002, n. 178, sono ulteriormente prorogate fino al 31 dicembre 2003.

Conseguentemente, all'articolo 67, comma 2, tabella C, Ministero dell'economia e delle finanze, legge n. 468 del 1978: Riforma di alcune norme di contabilità generale dello Stato in materia di bilancio, articolo 9-ter: Fondo di riserva per le autorizzazioni di spesa delle leggi permanenti di natura corrente (4.1.5.2 - Altri fondi di riserva - cap. 3003), apportare le seguenti variazioni:

2003: - 26.000;

2004: - 26.000;

2005: - 26.000.

11.0.32**Respinto**

THALER AUSSERHOFER, ROLLANDIN, MICHELINI, BETTA, KOFLER, FRAU,
PETERLINI, RUVOLO, SALZANO, ANDREOTTI, MARINO

Dopo l'articolo 11, inserire il seguente:

«Art. 11-bis.

*(Proroga in materia di agevolazioni fiscali sul gasolio e sul GPL
impiegati nelle zone montane ed in altri specifici territori nazionali)*

1. Le disposizioni di cui all'articolo 5 del decreto-legge 1° ottobre 2001, n. 356, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 2001, n. 418, prorogate da ultimo, fino al 31 dicembre 2002, con l'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito, con mo-

dificazioni, dalla legge 8 agosto 2002, n. 178, sono ulteriormente prorogate fino al 30 giugno 2003».

Conseguentemente, all'articolo 67, comma 2, tabella C, Ministero dell'economia e delle finanze, legge n. 468 del 1978: Riforma di alcune norme di contabilità generale dello Stato in materia di bilancio, articolo 9-ter: Fondo di riserva per le autorizzazioni di spesa delle leggi permanenti di natura corrente (4.1.5.2 - Altri fondi di riserva - cap. 3003), apportare le seguenti variazioni:

2003: - 6.000;

2004: - 6.000;

2005: - 6.000.

11.0.33

Respinto

THALER AUSSERHOFER, ROLLANDIN, MICHELINI, BETTA, KOFLER, FRAU, PETERLINI, RUVOLO, SALZANO, ANDREOTTI, MARINO

Dopo l'articolo 11, inserire il seguente:

«Art. 11-bis.

(Proroga in materia di agevolazioni fiscali sul gasolio e sul GPL impiegati nelle zone montane ed in altri specifici territori nazionali)

1. Le disposizioni di cui all'articolo 6 del decreto-legge 1° ottobre 2001, n. 356, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 2001, n. 418, prorogate da ultimo, fino al 31 dicembre 2002, con l'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2002, n. 178, sono ulteriormente prorogate fino al 31 dicembre 2003.

Conseguentemente, all'articolo 67, comma 2, tabella C, Ministero dell'economia e delle finanze, legge n. 468 del 1978: Riforma di alcune norme di contabilità generale dello Stato in materia di bilancio, articolo 9-ter: Fondo di riserva per le autorizzazioni di spesa delle leggi permanenti di natura corrente (4.1.5.2 - Altri fondi di riserva - cap. 3003), apportare le seguenti variazioni:

2003: - 12.000;

2004: - 12.000;

2005: - 12.000.

11.0.34**Respinto**

GUBERT

Dopo l'articolo 11, inserire il seguente:

«Art. 11-bis.

1. I regimi agevolativi dell'ICI di cui agli articoli 2, comma 1, lettera b) e 9 comma 1, del decreto legislativo n. 504 del 1992 possono essere dai comuni estesi a tutti i proprietari di terreni edificabili sui quali persiste l'utilizzazione agro-silvo-pastorale mediante l'esercizio di attività dirette alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura e all'allevamento di animali purché e fintanto che da essi traggano reddito agricolo».

11.0.35**Respinto**

PIATTI, BASSO, FLAMMIA, VICINI, MURINEDDU, CADDEO

Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:

«Art. 11-bis.

1. All'articolo 7, comma 1, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, dopo la lettera i), aggiungere la seguente:

i) i fabbricati rurali, ancorché con attribuzioni di rendita.

2. All'articolo 9, comma 1, del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 466, è aggiunto il seguente: "Nella determinazione della base imponibile è ammessa in deduzione l'imposta comunale sugli immobili relativi all'esercizio delle predette attività"».

Conseguentemente, alla tabella A, voce Ministero dell'interno, apportare le seguenti variazioni:

2003: - 300;

2004: - 225;

2005: - 150.

Compensazione del Gruppo Democratici di Sinistra-l'Ulivo (v. emend. 2.5).

11.0.36**Respinto**

CREMA, MARINI, DEL TURCO, CASILLO, LABELLARTE, MANIERI, BUDIN

*Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:***«Art. 11-bis.**

1. Alle ONLUS iscritte nei registri regionali del volontariato operanti nel settore sanitario è accordato un contributo per l'acquisto delle apparecchiature medicali utilizzate dalle stesse esclusivamente per le attività istituzionali nel settore della diagnostica e della terapia oncologica e non suscettibili di diversa utilizzazione senza radicali trasformazioni. Il contributo è pari all'ammontare dell'imposta sul valore aggiunto relativa alla cessione delle suddette apparecchiature ed è erogato attribuendo al cedente un credito d'imposta pari a tale ammontare, con funzione sostitutiva della rivalsa di cui all'articolo 18, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633. Il predetto credito d'imposta è utilizzato dal cedente nella liquidazione periodica dell'imposta sul valore aggiunto in cui è computata l'operazione che fruisce del contributo. Con decreto del Ministro della sanità, di concerto con il Ministro delle finanze, sono stabilite le disposizioni per individuare le ONLUS e le apparecchiature medicali ammesse al contributo suddetto, per verificare l'effettiva utilizzazione delle apparecchiature stesse per le predette attività istituzionali e per disciplinare le modalità di applicazione del presente articolo».

Compensazione del Gruppo dell'Ulivo (v. emend. 2.195).**11.0.37****Respinto**

MAGNALBÒ, LAURO

*Dopo l'articolo 11, inserire il seguente:***«Art. 11-bis.**

(Proroga del termine per la prestazione del servizio militare nelle loro province da parte dei giovani residenti nei comuni delle Marche e dell'Umbria colpiti dal sisma del 26 settembre 1997)

1. Per i giovani soggetti all'obbligo di leva e per i militari in servizio di leva le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 1-ter del decreto-legge 27 ottobre 1997, n. 364 convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 1997, n. 434, e successive modificazioni, si applicano nei territori delle regioni Marche e Umbria nei limiti delle richieste di per-

sonale avanzate dalle singole amministrazioni che attestino la persistenza di effettive esigenze connesse agli interventi necessari a fronteggiare la crisi sismica del 26 settembre 1997, fino al 31 dicembre 2003».

11.0.38**Respinto**

EUFEMI

Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:

«Art. 11-bis.

1. L'articolo 145, comma 66, della legge 23 dicembre 2000 n. 388 viene così sostituito:

"A decorrere dal periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore del decreto legge 30 dicembre 1997, n. 457 convertito nella legge 27 febbraio 1998, n. 30 nel reddito derivante dalla utilizzazione di navi iscritte nel registro internazionale e di navi che esercitano la pesca mediterranea e costiera è compresa la plusvalenza realizzata mediante cessione della nave sia ai fini Irap sia ai fini Irpeg e Irpef"».

Conseguentemente, ridurre per gli importi occorrenti, alla tabella C, Decreto legislativo n. 300 del 1999: Riforma dell'organizzazione del Governo a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59 - Art. 70, comma 2: Finanziamento agenzie fiscali (Agenzia delle entrate) (6.1.2.8. - Agenzia delle entrate - capp. 3890, 3891; 6.2.3.4 - Agenzia delle entrate - capp. 7775).

Compensazione del sen. Eufemi (v. emend. 2.139).

11.0.39**Respinto**

EUFEMI, LAURO, BATTAGLIA Giovanni

Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:

«Art. 11-bis.

1. Al fine di incentivare l'associazionismo locale nell'ambito del settore della pesca, gli armatori di navi da pesca associati in strutture locali aventi un numero di associati tale che i motopesca rappresentati siano in numero non inferiore a trenta sono esonerati dal pagamento:

a) di qualsiasi diritto, tributo tassa o imposta che oggi viene pagato per l'imbarco e lo sbarco del personale sia comunitario che extracomunitario;

b) del bollo per tutte le istanze da produrre in capitaneria e per i relativi certificati dalla stessa rilasciati.

2. Al fine di ottenere il predetto beneficio l'armatore produrrà alla Capitaneria di Porto una attestazione del Presidente della Associazione locale riguardante la qualità di associato.

Conseguentemente, ridurre per gli importi occorrenti, alla tabella C, Decreto legislativo n. 300 del 1999: Riforma dell'organizzazione del Governo a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59 - Art. 70, comma 2: Finanziamento agenzie fiscali (Agenzia delle entrate) (6.1.2.8. - Agenzia delle entrate - capp. 3890, 3891; 6.2.3.4 - Agenzia delle entrate - capp. 7775).

Compensazione del sen. Eufemi (v. emend. 2.139).

11.0.40

Respinto

TAROLLI, CICCANTI, BERGAMO, BOREA, CALLEGARO, CHERCHI, CIRAMI, COMPAGNA, CUTRUFO, DANZI, EUFEMI, FORLANI, FORTE, GABURRO, GUBERT, IERVOLINO, MAFFIOLI, MAGRI, MELELEO, MONCADA, PELLEGRINO, RONCONI, SODANO, SUDANO, TREMATERRA, TUNIS, ZANOLETTI

Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:

«Art. 11-bis.

1. Per la salvaguardia dei livelli occupazionali e della competitività delle imprese armatrici italiane, per l'anno 2003, i benefici di cui all'articolo 6, comma 1, del decreto-legge 30 dicembre 1997, n. 457, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1998, n. 30, sono estesi nel limite dell'80 per cento, alle imprese armatoriali per le navi che esercitano, anche in via non esclusiva per l'intero anno, attività di cabotaggio, ad esclusione delle navi di proprietà dello Stato o di imprese che hanno in vigore con esso convenzioni o contratti di servizio.

Conseguentemente, alla tabella A, alla voce Ministero dell'economia e delle finanze, il relativo importo per l'anno 2003 è ridotto di 65 milioni di euro.

Compensazione del Gruppo Unione Democristiana e di Centro (v. emend. 2.76).

11.0.41**Respinto**

VICINI, MURINEDDU, PIATTI, BASSO, FLAMMIA, CADDEO, BATTAGLIA Giovanni

*Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:***«Art. 11-bis.**

1. All'articolo 1 della tariffa, parte prima, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Atti inerenti alla formazione, all'arrotondamento o all'accorpamento della piccola proprietà contadina, effettuati in base alla legge 6 agosto 1954, n. 604, e successive modificazioni... euro 129,11».

Nella tariffa allegata al decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 234, è aggiunto il seguente articolo:

«Art. 15. - Trascrizioni di atti inerenti alla formazione, all'arrotondamento o all'accorpamento della piccola proprietà contadina, effettuati in base alla legge 6 agosto 1954, n. 604, e successive modificazioni... euro 129,11».

Compensazione del Gruppo Democratici di Sinistra-l'Ulivo (v. emend. 2.5).**11.0.42****Respinto**

VICINI, MURINEDDU, PIATTI, BASSO, FLAMMIA, CADDEO, BATTAGLIA Giovanni

*Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:***«Art. 11-bis.***(Modifiche delle aliquote IVA)*

1. Nella tabella A, parte terza, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, al numero 103 dopo le parole: "imprese estrattive" inserire la seguente: "agricole"».

Conseguentemente, modificare la tabella C, come segue: Ministero dell'economia e delle finanze: legge n. 146 del 1980: articolo 36: assegnazione a favore dell'Istituto Nazionale di Statistica (3.1.2.27 - Istituto Nazionale di Statistica - CAP 1680/P):

2003: - 4.500;

2004: - 4.500.

11.0.43**Respinto**

BRUTTI Paolo, FALOMI, MONTALBANO, PETRUCCIOLI, VISERTA COSTANTINI, BATTAGLIA Giovanni

Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:

«Art. 11-bis.

(Misure di razionalizzazione fiscale)

1. Gli autocarri e gli autoveicoli uso ufficio, fino a 3.500 chilogrammi di massa complessiva e con più di tre posti, corrispondono la tassa automobilistica, usufruiscono della detrazione IVA e della deducibilità dei costi dal reddito nella medesima misura delle autovetture. Fanno eccezione, relativamente agli autocarri, per quanto concerne l'IVA ed i redditi, le imprese di lavori edili e stradali, di installazione o manutenzione delle reti ferroviarie, elettriche, telefoniche, dell'acqua e del gas e le imprese agricole, per le quali restano comunque ferme la strumentalità e l'inerenza degli autocarri medesimi, e quelle attività per cui detti veicoli costituiscono l'oggetto proprio ovvero beni senza i quali l'attività stessa non può essere esercitata».

Compensazione del Gruppo Democratici di Sinistra-l'Ulivo (v. emend. 2.5).

11.0.44**Respinto**

MONTAGNINO, LAURIA, BATTAGLIA Giovanni

Dopo l'articolo 11, inserire il seguente:

«Art. 11-bis.

(Misure a sostegno dei produttori agricoli e zootecnici)

1. I produttori agricoli e zootecnici colpiti dalla straordinaria siccità verificatasi nel corso dell'anno 2002 nel territorio della regione siciliana sono esonerati per l'anno fiscale 2002 dagli oneri tributari e contributivi».

Compensazione del Gruppo Margherita-DL-l'Ulivo (v. emend. 2.1).

11.0.45**Respinto**

BALBONI

Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:

«Art. 11-bis.

(Proroga degli obblighi delle attività itineranti o stagionali)

1. L'assolvimento degli obblighi di certificazione di cui all'articolo 18 del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 60, a carico delle attività itineranti o stagionali è prorogato al 31 dicembre 2004».

Compensazione del Gruppo Alleanza Nazionale (v. emend. 2.8).**11.0.46****Respinto**

BEVILACQUA

Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:

«Art. 11-bis.

1. Il periodo di sperimentazione del sistema di indennizzo del danno biologico previsto dall'art. 55, comma 2, quinto periodo della legge 27 maggio 1999, n. 144, come modificato dall'art. 78, comma 26, lettera b), della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è prorogato di un anno».

Alla tabella A, Fondo speciale di parte corrente di cui al comma 1 dell'articolo 67, ridurre proporzionalmente le voci relative agli accantonamenti dei diversi ministeri, al netto delle regolazioni debitorie del 10 per cento per ciascuno degli anni 2003, 2004 e 2005.

Alla tabella C, di cui al comma 2 dell'articolo 67, ridurre del 50 per cento l'accantonamento relativo al Fondo di riserva per le autorizzazioni di spesa per le leggi permanenti di natura corrente di cui alla legge n. 468 del 1978.

11.0.47**Respinto**

FORCIERI, CADDEO

Dopo l'articolo 11, inserire il seguente:

«Art. 11-bis.

1. La detrazione fiscale spettante per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio di cui all'articolo 1 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni compete, per le spese sostenute nell'anno 2003, per una quota pari al 36 per cento degli importi rimasti a carico del contribuente. Nel caso in cui gli interventi di recupero del patrimonio edilizio rfealizzati nel 2003 consistano nella mera prosecuzione di interventi iniziati successivamente al 1° gennaio 1998, al fine del computo del limite massimo delle spese ammesse a fruire della detrazione, si tiene conto anche delle spese sostenute negli stessi anni.

2. Al comma 1 dell'articolo 7 della legge 23 dicembre 199, n. 488, concernente le prestazioni assoggettate ad aliquota del 10 per cento, sostituire le parole: "31 dicembre 2002", con le seguenti: "31 dicembre 2003"».

Compensazione del Gruppo Democratici di Sinistra-l'Ulivo (v. emend. 2.5).

11.0.48**Dichiarato inammissibile**

FERRARA, BASILE

Dopo l'articolo 11, inserire il seguente:

«Art. 11-bis.

1. In relazione agli interventi di cui alla misura FIB del Piano di Sviluppo Rurale Sicilia, attuativo del Reg. CE 1257/99 del Consiglio del 17 maggio 1999, è disposto a favore della Regione Siciliana lo stanziamento di 25.000 euro come limite d'impegno quinquennale».

Compensazione del Gruppo Forza Italia nn. 1, 2, 3, 4 (v. emend. 2.36).

11.0.49

Respinto

MURINEDDU, PIATTI, BASSO, FLAMMIA, VICINI, CADDEO

Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:

«Art. 11-bis.

1. Negli articoli 5 e 7 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, le parole: "30 settembre 2002" ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: "1° dicembre 2002"».

Compensazione del Gruppo Democratici di Sinistra-l'Ulivo (v. emend. 2.5).
